



# TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

10 Sezione Penale – Cancelleria Dibattimentale

N. Sentenza \_\_\_\_\_

N. Impugn. \_\_\_\_\_

## INDICE DEGLI ATTI – ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

N. 5527/19 RGDIB a carico di PINTO FRANCESCO ANTONIO

Natura atto	Foliazione	Note
Scheda ex art. 165 bis. disp.att. c.p.p.	1	
Certificati Casellario	2	
Sottofascicolo Spese di Giustizia	3	
Fascicolo P. M.	4	
Lista Testi - P. M.	5-6-7-8	
Lista Testi - Difesa		
Sottofascicolo Verbali Udienza dal N°	9-9A-9B	
Fascicolo Provvisoria Esecuzione		
Sottofascicolo produzioni PM		
Sottofascicolo produzioni difesa		
S e n t e n z a		
Comunicazione P. M.		
Comunicazione Procura Generale		
Produzione Documentale P. M.	10A-	
Produzione Documentale Difesa <b>(PC)</b>	11- <b>(11A)</b> -11B <b>PEC</b>	
Fascicolo <b>ADDEPIMENTI E RICHIESTE</b>	12-12A-12B-12C-12D-12E-12F	
Trascrizioni	13	
Notifiche-Rinvii-Comunicazioni-Ordin		Condanna.Testi-Varie
Allegati		

Aggiornato il 6/10/21  
DA *[Signature]*

Salerno \_\_\_\_\_

Indietro Nuova mail Rispondi Rispondi a Inoltra Elimina Sposta Stampa Contrassegna Azioni

- Posta in arrivo (13)
- Posta Certificata (4)
- Ricevute (9)
- Posta non certificata
- Spam
- Bozze (10)
- Inviata (30)
- Cestino

**CONSEGNA: TRASMESSI...** Messaggio 1 di 7608

Mittente **Posta Certificata Legalmail**

Destinatario **dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it**

Data **Oggi 07:58**

Verifica Firma

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 14/04/2021 alle ore 07:58:19 (+0200) il messaggio "TRASMISSIONE INDICE FASCICOLO DIBATTIMENTALE RGDIB 5527/19 RGNR 1930/17 A CARICO DI PINTO FRANCESCO ANTONIO" proveniente da "dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it" ed indirizzato a "francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:**  
01CD52E8-0647-5023-F059-F63B5EDB0ECF@telecompost.it

---

**Delivery receipt**

The message "TRASMISSIONE INDICE FASCICOLO DIBATTIMENTALE RGDIB 5527/19 RGNR 1930/17 A CARICO DI PINTO FRANCESCO ANTONIO" sent by "dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it", on 14/04/2021 at 07:58:19 (+0200) and addressed to

postacert.eml (~80 KB)

BRN3C2AF45541CC\_01640...

dati.cert.xml (~1 KB)

Firma digitale (~7 KB)

Indietro Nuova mail Rispondi Rispondi a Inoltra Elimina Sposta Stampa Contrassegna Azioni

## Posta in arrivo

1

## Posta Certificata

1

Ricevute

Posta non certificata

Spam

## Bozze

10

## Inviata

21

Cestino

**CONSEGNA: trasmissione...**

Messaggio 1 di 7573

Mittente **Posta Certificata Legalmail**  
 Destinatario **dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it**  
 Data **Oggi 18:10**  
 Verifica Firma

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 09/04/2021 alle ore 18:10:15 (+0200) il messaggio "trasmissione non luogo a provvedere imputato Pinto Francesco Antonio RGDIB 5527/19" proveniente da "dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it" ed indirizzato a "francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:**

4B595351-AE34-AA63-AC10-EB7EA27CA450@telecompost.it

**Delivery receipt**

The message "trasmissione non luogo a provvedere imputato Pinto Francesco Antonio RGDIB 5527/19" sent by "dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it", on 09/04/2021 at 18:10:15 (+0200) and addressed to "francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
 Please keep it as certificate

postacert.eml (~1,1 MB)

BRN3C2AF45541CC\_01626...

dati-cert.xml (~1 KB)

Firma digitale (~7 KB)

Indietro Nuova mail Rispondi Rispondi a Inoltra Elimina Sposta Stampa Contrassegna Azioni

Posta in arrivo 7

Posta Certificata

Ricevute 7

Posta non certificata

Spam

Bozze 10Inviata 21

Cestino


**CONSEGNA: non luogo a...**

Messaggio 1 di 7586

Mittente

posta-certificata@telecompost.it 

Destinatario

dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it 

Data

Oggi 18:17

Verifica Firma 

Ricevuta di avvenuta consegna  
Il giorno 09/04/2021 alle ore  
18:17:07 (+0200) il messaggio  
"non luogo a provvedere RGDIB  
5527/19 a carico dell'imputato  
Francesco Antonio Pinto"

proveniente da

["dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it"](mailto:dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

ed indirizzato a:

["ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it"](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)è stato consegnato nella  
casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

[D24CCDB6-0AD7-7FES-B159-  
DB68C4DA0D84@telecompost.it](mailto:024CCDB6-0AD7-7FES-B159-DB68C4DA0D84@telecompost.it)

postacert.eml (~1,1 MB)

BRN3C2AF45541CC\_01626...

dati.cert.xml (~981 B)

Firma digitale (~7 KB)

Oggetto **non luogo a provvedere RGDIB 5527/19 a  
carico dell'imputato Francesco Antonio  
Pinto**

Mittente

dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it

Destinatario

ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it

Data

Oggi 18:17

Si trasmette, per quanto  
di competenza, non luogo  
a provvedere Dott.  
Ferruccio RGDIB  
5527/19, RGNR 1930/17,  
a carico di  
FRANCESCO ANTONIO PINTO.

DISTINTI SALUTI


DOTT.SSA ALESSANDRA  
BASSI





*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*

*Il Procuratore della Repubblica*



Al Tribunale di Salerno  
I Sezione Penale  
c.a. dott. G. D'Agostino

Oggetto: procedimento n. 1930/17 RG. PM – 5527/19 RG. DIB

Trasmetto l'allegata memoria ex art. 121 c.p.p. presentata da Pinto Francesco Antonio, concernente il procedimento indicato in oggetto, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 5.10.2021.

Salerno, 31 marzo 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
*Giuseppe Bortelli*

STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**


*Patrocinante in Cassazione*

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X

TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it



*E' stata sottoposta  
all'attenzione del Procuratore  
in data 30-3-2021*

*Michele Giacobino*  
Il Funzionario Giudiziario  
Michele Giacobino

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica**

**Tribunale di Perugia**

[depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacert.it)

[prot.procura.perugia@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.perugia@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

**a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***

**a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***

*b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

*c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".

Oggetto: istanza stato del procedimento per voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la "famiglia" di "don" Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con "don" Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' "avvocato sconosciuto", a carico dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Io sottoscritto Avv. Francesco Antonio Pinto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01-05-1949 ed ivi residente in C.da Thurio, c.f. PNTFNC49E01D005X, espongo quanto segue.

In data 09-01-2020, inoltravo una memoria difensiva all'Ufficio Giudiziario di Salerno, relativamente al procedimento individuato in epigrafe (allegata), dove riportavo tra l'altro:

*rimessione degli atti del presente procedimento, per competenza per materia, all'Ufficio Giudiziario di Perugia oppure ad altro Ufficio Giudiziario competente per materia e per territorio (voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la "famiglia" di "don" Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con "don" Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' "avvocato sconosciuto".*

Pertanto chiedo di conoscere lo stato del procedimento a carico dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per l'ipotizzato voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la "famiglia" di "don" Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con

*“don” Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' “avvocato sconosciuto”, al fine di collaborare con la Giustizia per l'accertamento dei fatti, nonché per la eventuale costituzione di parte civile.*

Corigliano Rossano, 18-03-2021.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,


nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO Firmato  
FRANCES digitalmente da  
CO PINTO  
ANTONIO FRANCESCO  
ANTONIO ANTONIO  
Data: 2021.03.18  
12:15:39 +01'00'

*V., si dichiara non luogo a provvedere, non essendo lo scrivente a conoscenza di alcun procedimento a carico dell'avv. Pietro Correcchio e non essendo pertanto nelle condizioni di fornire alcuna indicazione in merito.*

*Salerno, 8.4.2021*

*Il Giudice  
- Giuseppe Ferraccio -*



**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio PINTO**

*Patrocinante in Cassazione*

C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)

COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X

TEL: 360856147 - E-MAIL: [francescopinto1949@gmail.com](mailto:francescopinto1949@gmail.com)

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sezl.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sezl.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**On.le Ispettorato Generale**

**alla c.a. S.E. Cons. Dott. Marco Dall'Olio**

Via Silvestri 243, 00164 Roma

[segreteriaicapo.ispettorato@giustiziacert.it](mailto:segreteriaicapo.ispettorato@giustiziacert.it)

[dirigente.ispettorato@giustiziacert.it](mailto:dirigente.ispettorato@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**On.le Direzione Nazionale Antimafia**

Via Giulia 52, 00186 Roma

[dirigente.dna@giustiziacert.it](mailto:dirigente.dna@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza  
**On.le Procura della Repubblica**  
**c/o Tribunale di Perugia**  
[prot.procura.perugia@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.perugia@giustiziacert.it)

e, per conoscenza  
**Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**  
**Sostituto Procuratore della Repubblica**  
**Tribunale di Salerno**  
[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)  
[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***
- c) *non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);***
- e) *non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.***

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**

**→ UDIENZA del 17-12-2019 (non tenuta, di fatto, per inesistenza dei documenti del processo nel fascicolo del PM e del Giudice).**

**MEMORIA EX ART. 121 C.P.P. - DA INTENDERSI ANCHE QUALI FORMALI SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO E DA FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 31-03-2020**

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM (Dott.ssa Cassaniello Valleverdina), è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), **senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, mai avvisato.**

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato tempestivamente e comunicato ritualmente il nominativo del mio nuovo difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate, comunque, senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio.**

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la **correzione dell'errore**, senza apprezzabile risultato.

**Infruttuoso** è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica.

Inoltre, ho appreso dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano.

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato il Caracciolo dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento;**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca);**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca), la mia sostituzione con un altro Giudice di Pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, **competente per territorio**, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (**Circondario del**



Tribunale di Cosenza).

La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva (in persona del Dott. Cozzolino) l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.

Il GIP del Tribunale di Cosenza (dell'epoca) archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.

<<>>

Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo era stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (rectius: testimone).

Pertanto il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria.

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress**, **limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.

<<>>

Fatta questa breve esposizione conoscitiva dei fatti, evidenzio quanto segue.

- I -

Con la stessa rubrica d'incolpazione del Consiglio Giudiziario di Catanzaro, attivata d'impulso da **Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo**, archiviata dal Consiglio Superiore della Magistratura, **il Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi** (a suo dire appartenente al ROS dei Carabinieri), **commensale abituale del Caracciolo**, mi ha denunciato alla Procura della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti) Dott. Dario Granieri ha trasmesso con **sollecitudine** gli atti alla Procura della Repubblica di Salerno, competente ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento Giudiziario.

Rilevo che il Dott. Dario Granieri non ha avuto la stessa **sollecitudine** a trasmettere la denuncia del collaboratore di giustizia – pentito (col grado massimo di “*diritto e medaglione*”), che accusava un Collegio Giudicante di aver emesso una sentenza a favore di un soggetto in regime di 41bis, dietro corrispettivo.

Il Presidente di quel Collegio Giudicante, **commensale abituale dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo**, è stato promosso in tempi successivi Consigliere della Corte d'Appello di Salerno ed il PM (di quel processo) Procuratore Capo della Repubblica.

In quel contesto spaziale e temporale ho rappresentato al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (dell'epoca – parente di un Avvocato arrestato dalla Guardia di Finanza di Rossano, con droga, **con esito processuale sconosciuto**), la gravità dell'accusa mossa ad un Collegio Giudicante, al PM d'udienza, al Collegio Difensivo, di cui facevo parte.

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (dell'epoca) mi ha denunciato per avere formulato una simile istanza.**

- II -

All'udienza del 17-12-2019, nella trattazione dell'odierno processo (**diffamazione nei confronti di quell' "avvocato sconosciuto"**, nel quale si è identificato l'**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo**), il PM d'udienza aveva nel proprio fascicolo gli atti del precedente processo, sorto ad impulso del **commensale abituale dell' "avvocato sconosciuto"**, Maresciallo del ROS dei Carabinieri Danielli Pierluigi), per cui ero stato assolto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Non mi soffermo sull' "errore" del PM, ma devo **fortemente rilevare che in quel processo avevo dato la mia disponibilità collaborativa per la soluzione di cinque omicidi di mafia irrisolti**: quegli atti sono rimasti inevasi ed utilizzati nel presente procedimento, **favorendo** quell' "avvocato sconosciuto", nel quale si è identificato l'**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo!!!!!!!!!!!!!!**

Il comportamento omissivo della Magistratura Inquirente e l'illegittimo utilizzo di quegli

atti, porta alla finale considerazione dell'insistenza nella realizzazione della mia programmata **eliminazione** con l'uso distorto dello strumento giudiziario.

<<>>

Ho proposto querela per stalking giudiziario contro "**ignoti**" alla Procura della Repubblica di Perugia (all'epoca svolgevo le funzioni di Giudice di Pace di Roma).

Ho proposto, inoltre, querela per stalking alla Procura della Repubblica di Perugia (all'epoca svolgevo le funzioni di Giudice di Pace di Roma) contro **l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.**

Rilevo ed evidenzio che, un approfondimento processuale, potrebbe far emergere un provvedimento cautelare **ineseguito** (riferito all'omicidio Sapia Pasquale, da Rossano Calabro), **nei confronti di un noto penalista, in ottimi rapporti amicali con l'avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.**

Potrebbe emergere, altresì, l' "**invito**" nei confronti del Procuratore Capo della Repubblica, richiedente quel provvedimento cautelare, ad inoltrare uno "**spontaneo**" trasferimento ad altra sede.

In diversa ipotesi era stato programmato ed approntato un provvedimento cautelare nei confronti della moglie di quel Procuratore Capo della Repubblica.

- III -

**Il contenuto della querela per diffamazione dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, la tentata costituzione di parte civile ed il contenuto della rubrica d'inculpazione vanno letti, all'evidenza, alla stregua di un'auto-denuncia confessoria, da leggersi ed interpretarsi nei seguenti termini:**

- **Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, sono stato denunciato dal Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo alla Procura della Repubblica di Salerno, per aver commesso una miriade di reati;**
- **Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, sono stato favorito dalla Dott.ssa Guglielmotti Marinella, Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno, per avere trasmesso la denuncia – querela del Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo, per competenza territoriale, all'Ufficio Giudiziario di Cosenza, nel cui Circondario il Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo Dott. Francesco Antonio Pinto svolgeva le funzioni;**

- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, sono stato favorito dalla illegittima ed irrituale attività investigativa (Maresciallo Guida Giovanni – PG Procura di Cosenza), portando alla richiesta di archiviazione (nei confronti di Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo) il PM di Cosenza ed accoglimento della richiesta di archiviazione da parte del GIP dello stesso Ufficio Giudiziario di Cosenza !!!!!!!!!!!!!!!;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, sono a conoscenza che il Maresciallo Guida Giovanni (PG della Procura di Cosenza) veniva reso edotto dei miei rapporti con la “famiglia” Cuntrera;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ho avuto rapporti di personale amicizia con “don” Gaspare Cuntrera, sebbene fossi a conoscenza che il Cuntrera Gaspare avesse trascorso un lungo periodo di detenzione per associazione mafiosa;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, mi incontravo spesso con i componenti della “famiglia” Cuntrera nelle varie parti del mondo ed in particolare, presso l'isola Margarita (Venezuela), dove avevo la disponibilità di un'autovettura, per evitare di noleggiarne una sul posto e lasciare tracce della presenza;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ho investito ingenti somme di denaro per conto della “famiglia” Cuntrera, tramite la Banca di San Vincenzo La Costa, anteriormente all'ispezione della Banca d'Italia;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, incassavo le somme per il mio “lavoro”, giustificandole con la vendita di legname alla Ditta Saullo Eugenio, da Montalto Uffugo, il quale mi ha seguito spesso nei viaggi a Toronto e siamo stati ospiti anche di “don” Gaspare Cuntrera e di un giornalista che collabora nella stesura di libri contro la mafia, da me sponsorizzati a Montalto Uffugo in due occasioni;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ospito i componenti della “famiglia” Cuntrera nella “suite” della mia villa e spesso sono ospiti nell'azienda agricola di Tarasi Salvatore in Camigliatello Silano (CS);
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, preciso che tutte queste

circostanze sono a conoscenza del Maresciallo del ROS dei Carabinieri Danielli Pierluigi, mio commensale abituale, il quale ne ha informato anche i suoi Superiori Gerarchici;

- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ho personali rapporti amicali con Chiappetta Ferdinando (barbiere), il cui figlio ha sposato la figlia di “don” Gaspare Cuntrera, titolare di una farmacia a Toronto;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ero presente per caso davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, nel mentre veniva ucciso il Sig. Lanzillotta Luigi, con modalità tipo Chicago anni '30.

Alla stregua delle suestese dichiarazioni auto-accusatorie e confessorie del Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per come emergono anche dagli atti processuali, conseguenti alla propria spontanea identificazione in quell' "avvocato sconosciuto", gli atti del presente procedimento vanno trasmessi all'Ufficio Giudiziario competente per territorio e per materia di Perugia.

Infatti:

- emerge un favoreggiamento nei confronti del Caracciolo Pietro presso l'Ufficio Giudiziario di Salerno;
- sono stato calunniosamente denunciato dalla Dott.ssa Colucci Federica (fallimento l'Edil Arp), la quale espleta le funzioni di GIP presso la DDA di Napoli;
- ho svolto le funzioni di Giudice di Pace di Roma.

La Procura della Repubblica di Perugia, comunque, è a conoscenza degli atti, perchè regolarmente trasmessi con la querela per stalking giudiziario contro “ignoti” e nei confronti dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

<<>>

### CONCLUSIONI

A) Preliminarmente **insisto nella declaratoria pre-dibattimentale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto**, per come derubricato (reato impossibile, poichè il Caracciolo Pietro era stato indicato quale persona informata dei fatti - testimone).

B) in via gradata dichiarare la **nullità di tutti gli atti prodromici**, poichè non è stato mai notificato alcun atto al mio difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, del Foro di

Castrovillari, e, dopo il suo decesso, al mio difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (entrambi regolarmente e ritualmente nominati).

**Questi aspetti emergono anche dalla corrispondenza (senza risposta) con l'Ufficio della Procura della Repubblica di Salerno e con il Dott. Giandomenico D'Agostino, assegnatario del presente procedimento.**

C) in via ulteriormente gradata, dichiarare la **tardività della proposizione della querela oltre i termini di rito (conoscenza dei contenuti del sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) , da parte del querelante Caracciolo Pietro – emergente dalla rubrica d'incolpazione e riferentesi al contenuto della memoria difensiva diretta al Consiglio Giudiziario di Catanzaro in data 07-07-2015).**

D) in via ulteriormente gradata, **rimessione degli atti del presente procedimento, per competenza per materia, all'Ufficio Giudiziario di Perugia oppure ad altro Ufficio Giudiziario competente per materia e per territorio (voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con “don” Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' “avvocato sconosciuto”.**

Senza rinuncia alcuna, faccio **totale ed integrale riferimento alla lista testi preannunciata a mezzo PEC e pervenuta all'Ufficio Giudiziario di Salerno, in formato cartaceo, in data 06-12-2019 (allegato).**

**Confermo, ancora una volta, il mandato difensivo all'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, conferendogli ogni facoltà di legge.**

Riserve e salvezze più ampie.

Corigliano – Rossano, 09-01-2020.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

## Procura Salerno Segreteria Procuratore

---

**Da:** Per conto di: ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it <posta-certificata@telecompost.it>  
**Inviato:** giovedì 18 marzo 2021 13:29  
**A:** segr.procuratore.procura.salerno@giustizia.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: I: Istanza stato procedimento  
**Allegati:** postacert.eml (553 KB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/03/2021 alle ore 13:28:41 (+0100) il messaggio

"I: Istanza stato procedimento" è stato inviato da "[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)" indirizzato a:

[segr.procuratore.procura.salerno@giustizia.it](mailto:segr.procuratore.procura.salerno@giustizia.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [8029FAD5-CC99-FAFC-5FC2-A39600977FE8@telecompost.it](mailto:8029FAD5-CC99-FAFC-5FC2-A39600977FE8@telecompost.it)

**Tiziana Sauzullo**

---

**Da:** ricezioneatti.procura.salerno@giustizia <ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacerit.it>  
**Inviato:** giovedì 18 marzo 2021 13:29  
**A:** segr.procuratore.procura.salerno@giustizia.it  
**Oggetto:** I: Istanza stato procedimento  
**Allegati:** Istanza stato procedimento.pdf; Istanza stato procedimento.pdf.p7m; MEMORIA EX ART. 121 C.P.P.-signed.pdf

**Da:** FRANCESCO ANTONIO PINTO <[francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)>

**Inviato:** giovedì 18 marzo 2021 12:19

**A:** [ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacerit.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacerit.it); [depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacerit.it](mailto:depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacerit.it);  
[depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacerit.it](mailto:depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacerit.it); [depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacerit.it](mailto:depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacerit.it);  
[depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacerit.it](mailto:depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacerit.it); [prot.procura.perugia@giustiziacerit.it](mailto:prot.procura.perugia@giustiziacerit.it);  
[prot.tribunale.salerno@giustiziacerit.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacerit.it); [presidente.tribunale.salerno@giustiziacerit.it](mailto:presidente.tribunale.salerno@giustiziacerit.it)

**Oggetto:** Istanza stato procedimento



**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
E = IT

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Visto, oggi atti con  
nome ob procedure in  
udienze non essendo  
allo stato pervenuto il  
fascicolo per il  
dibattimento.  
Se. 26.6.2019

VD-17/12/19  
G.M. D'Agostino

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).


Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*

a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*

b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*



*c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
- Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.
- Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
- Reato impossibile ex art. 49 c.p.
- Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.
- **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM, è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, **mai** avvisato (all. 1).

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio** (all. 3).

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la correzione dell'errore, senza apprezzabile risultato (all. 4).

Infruttuoso è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica (all. 5).

Inoltre, apprendo dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca (all. 6) non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano (all. 7).

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

**Alla stregua delle suestese considerazioni di rito, tutta la fase ex art. 415 bis c.p.p. è improcedibile ed insanabilmente nulla per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.**

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento);**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca;**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per territorio, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza).

**La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Il GIP del Tribunale di Cosenza archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo è stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (*rectius*: testimone).**

Nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49 c.p., emerge l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 469 c.p.p.

Il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi *nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria*.

**Ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, per l'economicità processuale, vista la manifesta irrilevanza penale del fatto, emergente dalla lettura del capo d'imputazione, come nel caso di specie.**

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress**, **limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.

**Confermo** il mandato difensivo all'**Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**, (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17), conferendogli ogni facoltà di legge.

Corigliano – Rossano, 19-06-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)



## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>a</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

OGGETTO: Verbale di S.I. rese da:-

CARACCIOLO Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) via Garibaldi n. 16 ; identificato a mezzo patente di guida cat. "B" n. UIZ292349N rilasciata da MIT-UCO in data 22/09/2017; tel. 347-6030026. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2018, alle ore 11.00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G., Sov.te C. della Polizia di Stato Franco ADDUCA, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il sig. Pietro Caracciolo, in oggetto generalizzato, il quale viene escusso quale persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale n.1930/17 RGNR Mod. 21 incardinato presso la Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dr.ssa Valleverdina Cassaniello, dichiarando quanto segue:

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto CUNTRERA Gaspare o, comunque, qualche appartenente alla famiglia di quest'ultimo?

RISPOSTA: Assolutamente no! Conosco di "fama" i Cuntrera e so che siano appartenenti ad una famiglia mafiosa presente in Canada; tuttavia non ho mai conosciuto personalmente alcun componente la predetta famiglia né mi è stato mai detto da amici canadesi che ad un qualche incontro sia stato presente qualcuno della suddetta famiglia o qualche loro conoscente e/o affiliato.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto l'avvocato PINTO Francesco Antonio il quale ha, peraltro, espletato le funzioni di Giudice di Pace in Montalto Uffugo?

RISPOSTA: Ho conosciuto e frequentato il Dr. Pinto Francesco Antonio nel periodo in cui egli ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace presso Montalto Uffugo. Non ricordo esattamente il periodo. Con il Pinto è sempre intercorso un rapporto di amicizia e di stima che è durato fino a qualche mese successivo al mio insediamento come Sindaco nel comune di Montalto U. Carica che ricopro dal mese di giugno del 2014. Il Pinto, mi pare nel mese di settembre del 2014, mi chiese di assumere presso gli uffici comunali la sua primogenita, della quale al momento non ricordo il nome ma che potrete identificare facilmente in quanto coimputata con il padre in un Procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno che ha come oggetto una nomina della suddetta figlia a cancelliere che il Pinto aveva fatto per una udienza penale.

A seguito del mio rifiuto motivato dall'osservanza di Leggi che disciplinano le assunzioni pubbliche, i rapporti con il Pinto si sono via via sempre più incancreniti fino a sfociare in aperta ostilità del predetto nei miei confronti tanto da mettere in discussione la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace a Montalto. Per tale motivo sono stato costretto a produrre un esposto presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro.

DOMANDA: Corrisponde al vero che Lei abbia avuto un incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, di Cosenza con il predetto avvocato Pinto finalizzato all'assunzione della difesa di un parente del Cuntrera Gaspare? Se si può indicarne l'esatto periodo temporale e quali siano stati i temi e gli argomenti affrontati?

RISPOSTA: Certamente ho partecipato, unitamente al Pinto e prima che i nostri rapporti si deteriorassero, ad incontri sia pubblici che privati, tuttavia nego categoricamente che sia mai avvenuto tale incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, e, soprattutto, che mi sia mai stata proposta

732

la difesa di un parente del Cuntrera che, ripeto, è persona a me sconosciuta. Inoltre non avrei mai potuto assumere la difesa di alcuno in quanto espleto la professione di avvocato ma mi sono sempre occupato di Civile e mai di Penale.

DOMANDA: Corrisponde al vero che, in periodo antecedente alle elezioni del Comune di Montalto Uffugo, del 2014, Lei abbia effettuato un viaggio in Canada e, più precisamente a Toronto, unitamente al suddetto Pinto Francesco Antonio, a tale Caracciolo Oscar, tale Filosa ed a tale Tarasi Salvatore? Se si può indicare le finalità del viaggio, l'esatto periodo temporale in cui il viaggio è stato effettuato nonché le generalità delle persone sopra indicate?

RISPOSTA: Corrisponde a verità! Non ricordo esattamente quando tale viaggio sia stato effettuato in quanto, negli anni antecedenti le elezioni del 2014 ero solito recarmi in Canada quasi tutti gli anni. I primi anni per motivi di lavoro in quanto curavo pratiche afferenti pensioni e/o successioni di emigrati, poi per i sopravvenuti rapporti amicali che si sono creati. Nell'unica occasione in cui sono andato in Canada con il Pinto, con noi erano venuti anche mio fratello Caracciolo Oscar nato a Cosenza il 14/07/1963 e residente in Montalto; mio cognato Filosa Flavio che è nato a Montalto U. nell'anno 1957 ed un mio cliente a nome Tarasi Salvatore, di cui non conosco le generalità ma che mi pare risieda in Celico (CS) e che gestisce una coltivazione di patate e che, all'epoca voleva espandere in Canada la propria attività commerciale utilizzando le mie conoscenze. Siamo rimasti in Toronto per circa 7/10 giorni sempre alloggiati presso l'Hotel "Montecarlo INN" ubicato in Vaughan che è un paesino confinante con Toronto.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto una persona a nome Tony Nigro?

RISPOSTA: Sì! Si tratta di uno dei miei amici di Toronto, è un insegnante in pensione originario di Montalto Uffugo e che è stato pure presidente del circolo dei montaltesi a Toronto. Persona rispettabilissima che, peraltro, ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace in Toronto. Voglio precisare che, durante i miei viaggi in Canada, sono stato invitato a numerose cene e feste varie alle quali erano presenti decine di persone, tuttavia non ricordo di aver mai conosciuto o che mi sia stato presentato alcuno con il cognome di Cuntrera.

DOMANDA: Ha mai ospitato, presso Montalto Uffugo persone canadesi e, se sì, può riferire le persone da Lei ospitate?

RISPOSTA: Naturalmente, essendo io stato ospitato in Canada ho, a mia volta, ospitato italo-canadesi. Ricordo di aver ospitato presso la mia stessa abitazione tale Vinci Angelo, originario di Serra San Bruno e rappresentante di una associazione di Calabresi in Toronto; l'onorevole Mario Sergio, deputato della provincia dell'Ontario e l'onorevole Frank Iacobucci che all'epoca era Giudice della Corte Suprema del Canada e lo stesso Tony Nigro con la propria moglie e con una loro coppia di amici che mi pare il marito si chiamasse Tenaglia Fulvio. Ho ospitato tale Rocco Chiappetta, originario di San Vincenzo la Costa, imprenditore, al quale ho anche battezzato una figlia; padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano ed appartenete all'Ordine dei Pii Operai Catechisti Rurali. Non ricordo di aver mai ospitato altre persone ma posso certamente affermare che le famiglie delle quali sono stato ospite e che ho a mia volta ospitato sono, comunque e come è facilmente verificabile, persone altamente affidabili e sicuramente non coinvolte in situazioni malavitose.


DOMANDA: Per quanto a Sua conoscenza Tony Nigro ha mai avuto l'intenzione di candidarsi per le elezioni a Sindaco del Comune di Montalto?

RISPOSTA: Tony Nigro, per quanto a mia conoscenza diretta, non ha mai avuto mire a candidature in Italia e mi viene da ridere solo a pensare che abbia potuto pensare a candidarsi in Montalto atteso che egli ha ricoperto compiti e ruoli anche istituzionali, ben più importanti in Canada dove, peraltro, ha i suoi interessi ed i propri familiari.


DOMANDA: Ha altro da aggiungere?

RISPOSTA: Non ho altro da aggiungere salvo riservarmi di comunicarvi, qualora lo riteniate necessario, le generalità del Tony Nigro o di quant'altro possiate ritenere di utilità alle indagini in corso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-

LA PARTE  


IL VERBALIZZANTE



N. 1930/17 R. G. notizie di reato  
N. 7055/17 R. GIP

GIPT Mod. 025



# TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

## VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

(artt. 127, 134 e segg. c.p.p.)

L'anno 2018 il mese MARZO il giorno 20 alle ore 9,35

In TRIBUNALE UFFICIO GIP

relativamente al procedimento n. 7055/17

nei confronti di PINTO FRANCESCO ANTONIO

per i reat. di Art. 595

Innanzi al Giudice D.S.A. ZABBARO

assistito per la redazione del presente verbale dal

**IL CANCELLIERE**

Giuseppe Basile

Sig.

che si avvale dell'assistenza dell'Ausiliario tecnico (in materia di \_\_\_\_\_)

Sig.

espressamente autorizzato,

in Camera di Consiglio, chiamati dall'Ufficiale Giudiziario le parti e le altre persone interessate e i difensori sono comparsi:

Il Pubblico Ministero \_\_\_\_\_

l'imputat. PINTO FRANCESCO ANTONIO - Nato - Anziano - Anziano

difes. e assistit. da l'avv./dott. proc. AW. SALVATORE SICCA di Spinea Anziano

di ufficio è presente l'AW. Gino Bove immediatamente reperibile -

nonchè l. part. offes. a CARACCIOLO Pietro - Nato - Anziano

difensore di Spinea AW. Luigi Ripoli - Anziano - in sostituzione è presente l'AW. Giuseppe Ferraro per delega orale.



Si dà atto che è presente l'interprete di lingua

Sig. che, ammonito a norma dell'art. 146 c.p.p., viene invitato a prestare l'ufficio.

Si dà atto che non sono presenti  
l'Adv. Ferraro, l'Adv. Bove, il difensore della richiesta  
di rinvio a giudizio dell'Adv. Sica e del difensore  
in questo. Il giudice ha accettato della richiesta  
difensiva senza l'obbligo al G. i. n. n.  
previa approvazione del Tribunale di prescrizione  
l'Adv. Sica.

Il Pubblico Ministero

Altra parti o persone interessate

I difensori

N. 1430/17 R. G. notizie di reato

GIPT Mod. 025

N. 7055/17 R. GIP



# TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

## VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

(artt. 127, 134 e segg. c.p.p.)

L'anno 2018 il mese MARZO il giorno 20 alle ore 9,35

in TRIBUNALE UFFICIO GIP

relativamente al procedimento n. 7055/17

nei confronti di PINTO FRANCESCO ANTONIO

per i reat di Art. 595

Innanzi al Giudice DOTT. ZOTABANO

assistito per la redazione del presente verbale dal

**IL CANCELLIERE**

Sig.

**Giuseppe Basile**

che si avvale dell'assistenza dell'Ausiliario tecnico (in materia di /)

Sig.

espressamente autorizzato,

in Camera di Consiglio, chiamati dall'Ufficiale Giudiziario le parti e le altre persone interessate e i difensori sono comparsi:

Il Pubblico Ministero /

l'imputat PINTO FRANCESCO ANTONIO - libero - Amante - Amante

difes. e assistit. da l. avv./dott. proc. AW. SALVATORE SICCA di Salerno Amante.

di ufficio è presente l'AW. Gino Bove immediatamente reperibile -

nonchè l. part. offes a CARACCIOLO Pietro - libero - Amante

difensore di fiducia AW. Luigi Ripoli - Amante - in sostituzione

è presente l'AW. Giuseppe Ferraro su delega orale.

Si dà atto che è presente l'interprete di lingua

Sig. che, ammonito a norma dell'art. 146 c.p.p., viene invitato a prestare l'ufficio.

Si dà atto che non sono presenti  
l'Avv. *Esposito* e l'Avv. *Boia* in quanto alla richiesta  
di *Esposito* dell'Avv. *Sica* a cui viene l'accolto  
in quanto *Esposito* si rimette al *Giudice*  
difensore *Esposito* in accoglimento della richiesta  
presta servizio al *Giudice* alle ore *10,30*  
Pres. *Esposito* dei termini di prescrizione

Il Pubblico Ministero

Altre parti o persona interessate

I difensori

STUDIO LEGALE

***Avv. Francesco Antonio Pinto***

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

*ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it*

*prot.procura.salerno@giustiziacert.it*

e, per quanto di competenza

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

*presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it*

*prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it*

**Proc. pen. n. 1930/17 Mod.21, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) ***non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- b) ***non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- c) ***non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: erronea indicazione del difensore nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

Chiar.mo Sig. Procuratore Capo,

sono stato Giudice di pace coordinatore dell'Ufficio di Montalto Uffugo (CS), esercitando lodevolmente le funzioni, per come emerge dalla relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (all 1).

Non condividendo le frequentazioni dell'Avv. Caracciolo Pietro, antecedenti alla campagna elettorale del 2014, ho preso le distanze dallo stesso.

Il rapporto personale si è incrinato per cui, dopo la sua elezione a Sindaco di Montalto Uffugo, ha trovato ogni pretesto per denigrarmi, fino alla denuncia al Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

Dopo inenarrabili vicende, il Consiglio Superiore della Magistratura ha archiviato la calunniosa denuncia del Caracciolo (all 2).

In quel contesto spaziale e temporale l'Avv. Caracciolo Pietro ha perpetrato una miriade di reati gravissimi.

L'Ufficio Giudiziario di Salerno ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Cosenza, a suo dire competente territorialmente (esercitavo le funzioni di Giudice di pace nel Circondario di Cosenza !!!), dove è stata resa una non condivisibile archiviazione.

Con la stessa rubrica d'incolpazione, archiviata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, commensale abituale dell'Avv. Caracciolo Pietro, mi ha denunciato.

Nell'attività difensiva ho prodotto memoria, portandone a conoscenza dei contenuti la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina – Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno (all 3).

Apprendevo dall'informazione di garanzia che l'Avv. Caracciolo Pietro mi aveva querelato per diffamazione, poichè nella memoria difensiva al Consiglio Giudiziario di Catanzaro avevo riportato:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- 1. non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- 2. non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- 3. non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- 4. non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- 5. non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Avevo citato il Caracciolo quale persona informata dei fatti, ma, **identificatosi in quell'“avvocato sconosciuto“**, si era ritenuto offeso e mi ha querelato per diffamazione.

<<>>

La Dott.ssa Cassaniello Valleverdina ha chiesto al GIP l'archiviazione.

A seguito dell'opposizione, il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha fissato l'udienza di discussione.

All'uopo osservo:

a) il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca non è stato informato dell'udienza fissata per il 20-03-2018.

Viene portato assente ingiustificato.

Avrebbe chiesto ed ottenuto un rinvio !!!!! (all 4);

**b) senza una richiesta di proroga di indagini del PM, la Dott.ssa Maria Zambrano ha ordinato nuove indagini al PM Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

<<>>

Viene notificato un primo 415bis in data **06-09-2018** (all 5).

Ho presentato memoria difensiva, **disattesa nei contenuti** (all 6).

<<>>

Viene rinotificato lo stesso 415bis in data **11-01-2019** (all 7).

Ho presentato ulteriore memoria difensiva, **disattesa nei contenuti**, con richiesta di **approfondimento investigativo e personale interrogatorio** (all 8).

**Con l'occasione nominavo mio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, poiché, nelle more processuali, è deceduto l'Avv. Salvatore Sisca (vedasi all 8, pag. 2 – rigo 15 / 17)**

**Ho evidenziato le capziose, false e fuorvianti dichiarazioni rese al Dott. Franco Adduca dall'Avv. Caracciolo Pietro, avallate dal Dott. Fabio Catalano (all 9).**

<<>>

In data 04-03-2019 viene notificato il **decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina** (all 10).

Nel suesteso atto viene riportato **erroneamente** un difensore d'ufficio (vedasi all 10).

In data 04-03-2019 ho formulato istanza di correzione alla Dott.ssa Cassaniello Valleverdina (all 11), **ma, a tutt'oggi, senza apprezzabile risultato.**

Pertanto, chiedo di voler **benevolmente intercedere** con la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, affinché il **decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-**

2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, venga corretto nella parte in cui è riportato erroneamente un difensore diverso dall'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, **ritualmente nominato difensore di fiducia**, al fine di consentire allo stesso di compulsare le azioni di rito a difesa della mia **incolumità fisica e morale**.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano 25-03-2019.

Con perfetta osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)





**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
POLIZIA DI STATO**

e mail: sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
Tel. 0895645259 - 0895645368

**N. 76/17/SPG Dir.**

**OGGETTO: Procedimento Penale N. 1930/2017 mod. 21.**

**ESITI DELEGA D'INDAGINE.**

Salerno, 23 luglio 2018	
24 LUG 2018	
Ora .....	.....

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
( c.a. Sost. Proc. Rep. dr.ssa V. CASSANIELLO )**

**SALERNO**

^^^^^

Con riferimento al procedimento penale in oggetto indicato, nel restituire il relativo fascicolo processuale, si trasmette, in allegato, la nota Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob.3^Sez. datata 23.7.2018, redatta dalla Squadra Mobile di Cosenza, all'uopo interessata, riflettente l'esito degli accertamenti richiesti da codesta A.G. nel contesto delle delega d'indagini datata 11.6.2018. Ciò premesso, si rappresenta che questa Sezione resta a disposizione per ogni ulteriore direttiva d'indagine che codesta A.G., una volta esaminato il contenuto e l'allegato della nota sopra richiamata, riterrà opportuno impartire in merito.

**IL RESPONSABILE LA SEZIONE DI P.G.**

**VICE QUESTORE  
dr. Giovanni AMADIO**

*P. agli atti  
Se 20.07.2018  
V. Cassaniello.*



726

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Salerno  
Sezione di Polizia Giudiziaria  
**POLIZIA DI STATO**  
Via F. Conforti n. 11 – SALERNO  
tel. 0895645472 / fax 0895645368  
sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
sezpgprocura.sa@cert.messaggistica

Prot. 76/17/SPG/AC

Salerno, 14 giugno 2018

Oggetto: Procedimento penale n. 1930/2017 Reg. Mod. 21; sub-delega prosecuzione indagini.

**ALL. 5** **ALLA QUESTURA - SQUADRA MOBILE.....COSENZA**  
**@PEC: sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it**

Facendo seguito a comunicazioni per le vie brevi con codesto Ufficio, pregasi voler svolgere le attività di indagini di cui all'allegata delega dell'A.G. che si trasmette unitamente agli altri atti pertinenti.

Si ringrazia per la collaborazione e la sollecitudine con la quale sarà espletato quanto richiesto, sottintendendo che l'esito dovrà essere trasmesso a questa Sezione di P.G.

Ispettore Superiore della Polizia di Stato  
*CUCCIA Antonio*

**Il Responsabile della Sezione di P.G.**  
**Vice Questore della Polizia di Stato**  
***Dr. Giovanni AMODIO***

**ORIGINALE FIRMATO AGLIATTI**



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno

17 3 GIU 2018

Alla Sezione P.g. p.-s- sede  
con facoltà di sub- delega

**Oggetto: prosecuzione indagini , come disposto dal GIP Tribunale di Salerno , a seguito di opposizione alla archiviazione presentata da CARACCIOLO Antonio sindaco di Montalto uffugo**

Per la Sezione P.G sede

Prego richiedere alla Questura di Cosenza notizie precise circa la famiglia Cuntrera cui apparterebbe anche tale Gaspare Cuntrera, abitante in Canada - Toronto asseritamente pregiudicato condannato pre traffico di stupefacenti; specificare se Gaspare Cuntrea ovvero appartenenti alla sua famiglia, siano stati sottoposti a procedimento penale in italia ovvero sono stati detenuti in Italia,

verificare tale Tony Nigro sia originario di Montalto Uffugo e sia residente in Toronto - Canada e se risulti persona vicina a Gaspare Cuntrera ; identificare compiutamente , tale Caracciolo Oscar, tale Filosa e Tarasi Salvatore, soggetti che sarebbero stati a Toronto unitamente al Pinto in epoca anteriore alle elezioni comunali del 2014  
verificare,anche in base ad banche dati in uso alle forze di ordine , se risultino collegamenti tra Caracciolo Antonio ed appartenenti alla famiglia Cuntrera

assumere informazioni da Caracciolo Antonio in merito alla sua conoscenza con tale Gaspare Cuntrera , all' incontro con l' avvocato Pinto , in Piazza Fera di Cosenza, finalizzato alla eventuale assunzione della difesa di un parente del Cuntrera , nonché in ordine ad un viaggio effettuato a Toronto Canada unitamente all' avvocato Pinto , a Caracciolo Oscar, a tale filosa, e a Tarasi Salvatore, anteriormente alle elezioni comunali del 2014, nonché alla eventualòe ospitalità offerta ad appartenenti alla famiglia Cuntrera

verificare se Pinto Antonio sia mai stato oggetto ovvero se sia mai stato coinvolto in fatti intimidatorio ritorsivi di matrice mafiosa o ndranghetista.

Alla informativa conclusiva e riepologativa saranno allegati eventuali atti in copia.

Prego riferire entro mesi due dalla ricezione della presente delega , dovendo questo P.M. riferire al gip nel termine assegnato nella ordinanza ex art. 410 c.p.p.

**Ringrazio.**

Salerno, 11 giugno 2018

Il S. Procuratore  
Dott.ssa Valleverdina Casamello

228



# QUESTURA DI COSENZA

## Squadra Mobile

3<sup>^</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali

[sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob. 3<sup>^</sup> Sez.

Cosenza 23 Luglio 2018

**OGGETTO: P.P. n. 1930/17 Mod. 21.-**

**@ALLA SEZIONE P.G. POLSTATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE DI**

**SALERNO**

In ottemperanza a quanto disposto con Delega d'Indagini, datata 11/06/2018, si riferisce quanto segue:

Come si apprende da fonti aperte, i CUNTRERA/CARUANA sono una famiglia di "Cosa Nostra" che ha raggiunto una posizione di vertice, nell'ambito delle consorterie criminali internazionali per la propria "attività" di traffico di sostanze stupefacenti e di riciclaggio del denaro sporco, fra gli anni ottanta e novanta.

Originari di Siculiana, provincia di Agrigento, i Cuntrera/Caruana hanno "operato" principalmente in Canada ed in Venezuela riuscendo, comunque, a consolidare ed instaurare forti alleanze con il *Clan dei Corleonesi*, con la *Ndrina dei De Stefano di Reggio Calabria* e con altri clan siciliani come quelli dei Rizzuto e dei Bonanno.

L'egemonia dei Cuntrera/Caruana ed il loro inarrestabile espandersi nel gotha della malavita internazionale inizia nel lontano 1957, allorché i fratelli Leonardo e Giuseppe Caruana si trasferirono a Montreal dove vennero poi raggiunti, nel 1964 da loro cugino Agostino Cuntrera.

Come narrano le cronache dell'epoca e secondo le dichiarazioni del noto collaboratore di Giustizia Tommaso Buscetta, i Cuntrera/Caruana, pur trapiantati ormai quasi stabilmente in Canada, hanno continuato a "gestire" il mandamento siculo di Siculiana-Cattolica Eraclea e Montallegro fino all'anno 1981 ovvero fino all'uccisione, avvenuta in Palermo, di Leonardo Caruana.

Secondo le stime della DEA e della Polizia Canadese, negli anni fra il 1978 ed il 1985, i Cuntrera/Caruana hanno "importato" tonnellate di stupefacente dalla Thailandia a Montreal ed a New York trasferendo il denaro ricavato in conti svizzeri tanto che, nel 1987, Alfonso Caruana ed il cugino Pasquale Cuntrera si trasferirono a Lugano dove operarono direttamente per poter "dirottare" i proventi illeciti in nuove e redditizie attività illecite in Svizzera avvalendosi della "collaborazione" dell'industriale bresciano Oliverio Tognoli e del finanziere Vito Roberto Palazzolo.

Nei primi anni ottanta Alfonso Cuntrera raggiunse a Caracas, in Venezuela, i propri cugini Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera che si erano già stabiliti colà per consolidare la propria egemonia nel traffico dello stupefacente e continuare l'espandersi del traffico di cocaina su nuovi "mercati" nord-americani ed Europei.

Uno dei primi a contrastare l'inarrestabile escalation della predetta consorteria fu il Giudice Giovanni Falcone che iniziò i processi per l'extradizione in Italia dei membri delle famiglie Caruana-Cuntrera, processi che sortirono esito positivo solo nel mese di settembre del 1992 allorquando, dopo l'assassinio dei Giudici Falcone e Borsellino, i germani Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera vennero arrestati a Caracas e, successivamente, instradati in Italia.

Fra scarcerazioni per cavilli burocratici, latitanze e nuovi arresti i fratelli Pasquale e Gaspere Cuntrera si stanziano ad Ostia (RM) dove, dopo una "guerra" per l'egemonia combattuta fra le opposte consorterie degli SPADA/FASCIANI e dei TRIASI/CUNTRERA acquisirono il controllo delle lucrose attività di ristorazione e turistiche ostiensi estendendo il proprio dominio anche in alcune zone della Capitale.

Tale egemonia criminale venne, in parte, disarticolata dall'indagine denominata "Nuova Alba" condotta, nel luglio del 2013, dalla Squadra Mobile di Roma.

Dopo aver proceduto ad una ricostruzione, necessariamente sommaria, dell'espandersi e del consolidarsi della famiglia Cuntrera e dei rapporti della stessa con alcune consorterie criminali radicate sul territorio nazionale, occorre evidenziare, così come, peraltro richiesto al punto uno della Delega d'Indagine, che tutti i germani ai quali si è fatto riferimento, sono stati sottoposti a Procedimenti Penali e detenuti in Italia.

Più precisamente, da accertamenti esperiti in banca dati risulta che Paolo Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 16/12/1939 sia stato detenuto (anno 2005) presso il carcere romano di Rebibbia mentre Pasquale Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 17/05/1930 sia stato detenuto presso il carcere di Parma (1998) nonché sottoposto, nell'anno 2009, al regime degli arresti domiciliari in Ostia Lido (RM).

Anche Gaspere Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 23/08/1934, verosimilmente indicato come "don Gaspere" nelle vicende per le quali è Procedimento risulta aver sofferto un periodo di detenzione presso il carcere di Rebibbia (anno 2001) con successiva (anno 2004) sottoposizione agli arresti domiciliari in Lido di Ostia (RM).

Nonostante approfonditi ed accurati accertamenti non risultano collegamenti fra gli appartenenti alla suddetta famiglia Cuntrera né con altri esponenti della consorteria criminale ad essa riconducibile ed il Caracciolo Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959, sindaco del comune di Montalto Uffugo il quale, escusso in data odierna, ha negato peraltro, categoricamente, di aver mai conosciuto il Cuntrera Gaspere né di aver mai ricevuto alcuna proposta finalizzata alla difesa di un parente del predetto occupandosi, il Caracciolo, esclusivamente di vertenze civili e non penali (vedasi verbale di S.I.).

Gli accertamenti esperiti in banca dati sul predetto Caracciolo Pietro hanno sortito, infatti, esito negativo essendosi accertato un unico controllo, datato 18/07/2016, presso la Frontiera Aerea di Lamezia Terme mentre si accompagnava a tale Pastore Egidio Michele nato a Rende (CS) il 16/10/1950, quest'ultimo gravato da precedenti penali per Abuso d'Ufficio, Corruzione ed altro essendo stato imputato nel Procedimento Penale n. 2650/08 della DDA di Catanzaro per le indagini afferenti il parco eolico denominato "Wind Farm ICR" di Isola Capo Rizzuto e presunti collegamenti con la locale consorteria criminale degli "Arena".

Lo stesso Caracciolo Pietro, nel richiamato verbale di S.I. forniva ogni utile indicazione circa l'identità delle persone che, unitamente allo stesso Caracciolo ed al Pinto Francesco Antonio hanno partecipato al viaggio in Canada indicato al punto due della Delega indicandole in:

- CARACCILO Oscar nato a CS il 14/07/1963 e residente in Montalto U., fratello dello stesso Caracciolo Pietro, immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;

- FILOSA Flavio nato a Montalto U. il 21/11/1957 ed ivi residente; immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;
- TARASI Salvatore nato a Cosenza il 07/06/1966 e residente in Celico, via A. Moro n. 28, mai controllato unitamente ad altre persone ma con a carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 27/11/2008, dai Carabinieri di San Pietro in Guarano (CS) per i reati di Percosse, Lesioni Personali ed Ingiuria;
- NIGRO Tony, verosimilmente identificabile in NIGRO Antonio nato a Firmo il 11/10/1947 risultante tutt'ora residente in Montalto U., alla via Ruggero Leoncavallo s.n.c. il quale risulta annoverare a proprio carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 24/05/1999, dai Carabinieri di Montalto, per il reato di porto e detenzione abusiva di armi. Non è stato possibile verificare se, come dichiarato oralmente dal Caracciolo Pietro, la coniuge del Nigro sia identificabile in Nardullo Antonella originaria di Acquaviva delle Fonti.

Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista ne che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possano in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana.

Si allega: Verbale di S.I. rese da Caracciolo Pietro.

Redattore: Sov. Franco Adduca

IL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE  
( Dr. Fabio CATALANO )



## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>a</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

OGGETTO: Verbale di S.I. rese da:-

CARACCIOLLO Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) via Garibaldi n. 16 ; identificato a mezzo patente di guida cat. "B" n. U1Z292349N rilasciata da MIT-UCO in data 22/09/2017; tel. 347-6030026. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2018, alle ore 11.00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G., Sov.te C. della Polizia di Stato Franco ADDUCA, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il sig. Pietro Caracciolo, in oggetto generalizzato, il quale viene escusso quale persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale n.1930/17 RGNR Mod. 21 incardinato presso la Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dr.ssa Valleverdina Cassaniello, dichiarando quanto segue:

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto CUNTRERA Gaspare o, comunque, qualche appartenente alla famiglia di quest'ultimo?

RISPOSTA: Assolutamente no! Conosco di "fama" i Cuntrera e so che siano appartenenti ad una famiglia mafiosa presente in Canada; tuttavia non ho mai conosciuto personalmente alcun componente la predetta famiglia né mi è stato mai detto da amici canadesi che ad un qualche incontro sia stato presente qualcuno della suddetta famiglia o qualche loro conoscente e/o affiliato.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto l'avvocato PINTO Francesco Antonio il quale ha, peraltro, espletato le funzioni di Giudice di Pace in Montalto Uffugo?

RISPOSTA: Ho conosciuto e frequentato il Dr. Pinto Francesco Antonio nel periodo in cui egli ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace presso Montalto Uffugo. Non ricordo esattamente il periodo. Con il Pinto è sempre intercorso un rapporto di amicizia e di stima che è durato fino a qualche mese successivo al mio insediamento come Sindaco nel comune di Montalto U. Carica che ricopro dal mese di giugno del 2014. Il Pinto, mi pare nel mese di settembre del 2014, mi chiese di assumere presso gli uffici comunali la sua primogenita, della quale al momento non ricordo il nome ma che potrete identificare facilmente in quanto coimputata con il padre in un Procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno che ha come oggetto una nomina della suddetta figlia a cancelliere che il Pinto aveva fatto per una udienza penale.

A seguito del mio rifiuto motivato dall'osservanza di Leggi che disciplinano le assunzioni pubbliche, i rapporti con il Pinto si sono via via sempre più incancreniti fino a sfociare in aperta ostilità del predetto nei miei confronti tanto da mettere in discussione la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace a Montalto. Per tale motivo sono stato costretto a produrre un esposto presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro.

DOMANDA: Corrisponde al vero che Lei abbia avuto un incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, di Cosenza con il predetto avvocato Pinto finalizzato all'assunzione della difesa di un parente del Cuntrera Gaspare? Se si può indicarne l'esatto periodo temporale e quali siano stati i temi e gli argomenti affrontati?

RISPOSTA: Certamente ho partecipato, unitamente al Pinto e prima che i nostri rapporti si deteriorassero, ad incontri sia pubblici che privati, tuttavia nego categoricamente che sia mai avvenuto tale incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, e, soprattutto, che mi sia mai stata proposta

432

la difesa di un parente del Cuntrera che, ripeto, è persona a me sconosciuta. Inoltre non avrei mai potuto assumere la difesa di alcuno in quanto espleto la professione di avvocato ma mi sono sempre occupato di Civile e mai di Penale.

DOMANDA: Corrisponde al vero che, in periodo antecedente alle elezioni del Comune di Montalto Uffugo, del 2014, Lei abbia effettuato un viaggio in Canada e, più precisamente a Toronto, unitamente al suddetto Pinto Francesco Antonio, a tale Caracciolo Oscar, tale Filosa ed a tale Tarasi Salvatore? Se si può indicare le finalità del viaggio, l'esatto periodo temporale in cui il viaggio è stato effettuato nonché le generalità delle persone sopra indicate?

RISPOSTA: Corrisponde a verità! Non ricordo esattamente quando tale viaggio sia stato effettuato in quanto, negli anni antecedenti le elezioni del 2014 ero solito recarmi in Canada quasi tutti gli anni. I primi anni per motivi di lavoro in quanto curavo pratiche afferenti pensioni e/o successioni di emigrati, poi per i sopravvenuti rapporti amicali che si sono creati. Nell'unica occasione in cui sono andato in Canada con il Pinto, con noi erano venuti anche mio fratello Caracciolo Oscar nato a Cosenza il 14/07/1963 e residente in Montalto; mio cognato Filosa Flavio che è nato a Montalto U. nell'anno 1957 ed un mio cliente a nome Tarasi Salvatore, di cui non conosco le generalità ma che mi pare risieda in Celico (CS) e che gestisce una coltivazione di patate e che, all'epoca voleva espandere in Canada la propria attività commerciale utilizzando le mie conoscenze. Siamo rimasti in Toronto per circa 7/10 giorni sempre alloggiati presso l'Hotel "Montecarlo INN" ubicato in Vaughan che è un paesino confinante con Toronto.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto una persona a nome Tony Nigro?

RISPOSTA: Sì! Si tratta di uno dei miei amici di Toronto, è un insegnante in pensione originario di Montalto Uffugo e che è stato pure presidente del circolo dei montaltesi a Toronto. Persona rispettabilissima che, peraltro, ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace in Toronto. Voglio precisare che, durante i miei viaggi in Canada, sono stato invitato a numerose cene e feste varie alle quali erano presenti decine di persone, tuttavia non ricordo di aver mai conosciuto o che mi sia stato presentato alcuno con il cognome di Cuntrera.

DOMANDA: Ha mai ospitato, presso Montalto Uffugo persone canadesi e, se sì, può riferire le persone da Lei ospitate?

RISPOSTA: Naturalmente, essendo io stato ospitato in Canada ho, a mia volta, ospitato italo-canadesi. Ricordo di aver ospitato presso la mia stessa abitazione tale Vinci Angelo, originario di Serra San Bruno e rappresentante di una associazione di Calabresi in Toronto; l'onorevole Mario Sergio, deputato della provincia dell'Ontario e l'onorevole Frank Iacobucci che all'epoca era Giudice della Corte Suprema del Canada e lo stesso Tony Nigro con la propria moglie e con una loro coppia di amici che mi pare il marito si chiamasse Tenaglia Fulvio. Ho ospitato tale Rocco Chiappetta, originario di San Vincenzo la Costa, imprenditore, al quale ho anche battezzato una figlia; padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano ed appartenete all'Ordine dei Pii Operai Catechisti Rurali. Non ricordo di aver mai ospitato altre persone ma posso certamente affermare che le famiglie delle quali sono stato ospite e che ho a mia volta ospitato sono, comunque e come è facilmente verificabile, persone altamente affidabili e sicuramente non coinvolte in situazioni malavitose.


DOMANDA: Per quanto a Sua conoscenza Tony Nigro ha mai avuto l'intenzione di candidarsi per le elezioni a Sindaco del Comune di Montalto?

RISPOSTA: Tony Nigro, per quanto a mia conoscenza diretta, non ha mai avuto mire a candidature in Italia e mi viene da ridere solo a pensare che abbia potuto pensare a candidarsi in Montalto atteso che egli ha ricoperto compiti e ruoli anche istituzionali, ben più importanti in Canada dove, peraltro, ha i suoi interessi ed i propri familiari.


DOMANDA: Ha altro da aggiungere?

RISPOSTA: Non ho altro da aggiungere salvo riservarmi di comunicarvi, qualora lo riteniate necessario, le generalità del Tony Nigro o di quant'altro possiate ritenere di utilità alle indagini in corso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-

LA PARTE  


IL VERBALIZZANTE





STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Chiar.mo Dott. Franco Adduca**

**Polizia di Stato - Cosenza**

[urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

[gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello - Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) ***non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) ***non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***

*Avv. Francesco Antonio Pinto*

*Avv. Alessandro*

b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: notifica di chiusura indagini, relative al procedimento individuato in epigrafe.**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, domiciliataria dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relative al procedimento penale individuato in epigrafe (all. 1 e all. 2).

All'uopo, comunico che è deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, per cui nomino mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.

Per lucro di tempo formulo le seguenti richieste.

Evidenzio preliminarmente che il Dott. Fabio Catalano ha rappresentato il contesto operativo del sig. Cuntrera Gaspare ed il suo inserimento nella "famiglia" Cuntrera – Caruana (all. 3).

Al rigo 31 – 37 della relazione del Dott. Fabio Catalano, le affermazioni del Dirigente non rispecchiano **"gli approfonditi ed accurati accertamenti"**, attese le **false e fuorvianti dichiarazioni del Caracciolo Pietro** ed il **mancato riscontro investigativo.**

<<>>

Negli atti processuali emergono le SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott.

Adduca in data **23-07-2018** (all. 4).

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandra Pinto

Ho presentato una memoria (all. 5).

Ho evidenziato una **carezza investigativa**, poichè l'Avv. Caracciolo **ha dichiarato di non conoscere Cuntrera Gaspare**.

Tale circostanza non risponde al vero e la falsità è riscontrabile attraverso l'escussione di:

- a) Caracciolo Oscar da Montalto Uffugo (CS), fratello di Caracciolo Pietro;
- b) Filosa Fabio da Montalto Uffugo (CS), cognato di Caracciolo Pietro;
- c) Tarasi Salvatore domiciliato e residente in Camigliatello Silano (CS) nella propria azienda agricola;

sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che vi è conoscenza ed amicizia fra Cuntrera Gaspare e l'Avv. Caracciolo Pietro;
- 2) in occasione della permanenza a Toronto (Canada) sono stati commensali ed ospiti di Cuntrera Gaspare in un noto ristorante di Toronto;
- 3) che era presente nell'occasione anche l'Avv. Caracciolo Pietro.

<◇>

Relativamente alla negatoria sulla conviviale presso un ristorante nei pressi di Piazza Fera di Cosenza, in occasione del conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente **anche** il sig. Chiappetta Ferdinando (barbiere), il quale può essere sentito sulle circostanze:

- a) vero che nella conviviale con Cuntrera Gaspare per il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente l'Avv. Caracciolo Pietro;
- b) vero che Chiappetta Ferdinando e Cuntrera Gaspare sono parenti;
- c) vero che durante la permanenza in Italia di Cuntrera Gaspare è ospite presso l'abitazione di Chiappetta Ferdinando;
- e) vero che vi è personale amicizia fra Cuntrera Gaspare, Chiappetta Ferdinando e l'Avv. Caracciolo Pietro.

<◇>

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandro

Al sig. Tarasi Salvatore ed alla moglie può essere chiesta l'abituale convivialità dei componenti della "famiglia" Cuntrera presso l'azienda agricola sita in Camigliatello Silano (CS).

<<◇>>

Per affermazione dell'Avv. Caracciolo Pietro, i componenti della "famiglia" Cuntrera venivano ospitati nella "suite" della propria villa, per cui non risultava alcuna registrazione presso alberghi o equipollenti.

<<◇>>

**Nelle SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott. Adduca in data 23-07-2018 è riportata la personale conoscenza di Chiappetta Rocco.**

Escutere il genitore di Chiappetta Rocco, sulle seguenti circostanze:

- A) vero che era gerente della Banca di San Vincenzo La Costa;
- B) vero che la Banca veniva avviata al commissariamento, provocandogli un grave dispiacere per la soppressione della sua "creatura";
- C) vero che l'Avv. Caracciolo Pietro effettuava ingenti operazioni bancarie ed economiche attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa, anteriormente al suo commissariamento.

<<◇>>

Nulla è stato chiesto dal Dott. Adduca al Caracciolo sulla **fortuita** circostanza della sua presenza davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione in occasione dell'uccisione del sig. Lanzilotta Luigi.

Correlativamente al suesteso accadimento, chiedo l'accertamento del decesso di Marrazzo Antonio, **malato terminale di cancro, presso il carcere dell'Aquila.**

Chiedo, inoltre, l'accertamento del decesso di Carelli Santo, **malato terminale di cancro, presso la propria abitazione.**

Conseguentemente, accertare l'eventuale correlazione fra l'**omicidio** di Lanzilotta Luigi, l'**omicidio** di Marrazzo Antonio, l'**arresto** dei fratelli Straface, imprenditori in Corigliano Calabro, ed i molteplici interrogatori resi dalla Dott.ssa Straface Pasqualina, ex Sindaco di Corigliano Calabro, presso la **Caserma dei Carabinieri di Sibari (CS).**

Avv. Francesco Antonio Parro

Avv. Alessio De Luca



Valuterà la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina la compatibilità dell'affidamento delle indagini investigative alla Polizia di Stato, atteso che la ricorrenza della "Festa della Polizia di Stato" è stata celebrata presso il Comune di Montalto Uffugo, ospiti dell'Avv. Caracciolo Pietro.



All'esito delle suestese indagini investigative, **chiedo** di essere **interrogato** per ulteriormente dedurre e produrre.

Nomino per questo atto processuale l'Avv. Alessandra Pinto, con ogni facoltà di legge, compresa l'autenticazione della mia firma.

Corigliano - Rossano, 17-01-2019.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandra Pinto

anche per autentica della firma

Avv. Alessandra Pinto

**Avv. Francesco Antonio Pinto**

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".

Oggetto:

- Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
- Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.
- Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
- Reato impossibile ex art. 49 c.p.
- Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.
- Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.

**RISCONTRO ALL'ISTANZA EX ART. 129 – 469 C.P.P., datata 19-06-2019.**

Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino,

in data 19-06-2019, inoltravo istanza ex art. 129 - 469 c.p.p., relativamente al procedimento individuato in epigrafe (all 1).

In data 26-06-2019 inviavo la succitata istanza in formato cartaceo e spedito con raccomandata a.r., pervenuta al Suo Ufficio in data 01-07-2019 (all. 2).

L'accoglimento dell'istanza de quo pone fine allo "stillicidio" e **stalking processuale**.

In ipotesi di rigetto, il codice di rito mi consente di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Pertanto, mi affido alla Sua cortese collaborazione per un riscontro (accoglimento o rigetto) della mia istanza.


Corigliano – Rossano 22-07-2019

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

N. Raccomandata

15363032466-3



# Posteitaliane

EP1818/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 340008 (ex 1805) - SR - 1 | Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrasegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Via aerea	<input type="checkbox"/> A.R.
		<input type="checkbox"/> Assegno €	(in cifre)

Fraz. 21196      Sez. 00      Orario 01  
 Causale: 8      07/06/2019 11:52  
 Peso gr.: 98      Tariffa 8      Aff. € 7,45  
 Serv. Agg.:  
 Bollo  
 (accettazione manuale)

**TASSE**

## Avviso di ricevimento

compilazione a cura del mittente

<input checked="" type="checkbox"/> Raccomandata	<input type="checkbox"/> Pacco
<input type="checkbox"/> Assicurata	Euro _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero

Data di spedizione \_\_\_\_\_ Dall'ufficio di \_\_\_\_\_

compilazione a cura del mittente

Destinatario TRIBUNALE DI SACERNO ALLA C.A. DEL  
DOSS. E. D'AGOSTINO

Via CORSO GARIBOLDI 182

C.A.P. 84100 Località SACERNO

Firma per esteso del ricevente  
(Nome e Cognome)

Data

Il Funzionario Giudiziaro  
Dott. Paolo De Rosa

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 21 della Delibera AgCom 385/12/CONS del 29 giugno 2012

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Bollo dell'ufficio di distribuzione



**Posteitaliane**

Aviso di ricevimento



154 2000 - 01/01/2017 - 10/10/2017 - 10/10/2017

AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO  
C.DA RAZZA SNC  
87064 GRIGLIANO ASSANO (CS)

---

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**  
CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

vd. 17/12/14 p.g. M. D'Agostino

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*

a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*

b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
- **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM, è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, **mai** avvisato (all. 1).

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

STUDIO  
Avv. Francesco  
ROCINANTI  
Tel. 0965/31162 - Cell. 36  
Pec. rocina@libero.it - pinto@libero.it

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio** (all. 3).

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la correzione dell'errore, senza apprezzabile risultato (all. 4).

Infruttuoso è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica (all. 5).

Inoltre, apprendo dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca (all. 6) non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano (all. 7).

LEGALE  
Antonio PINTO  
E IN CASSAZIONE  
3.856147 - Fax: 0983.81162  
ref. avvocato@rossano.legalmail.it

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

**Alla stregua delle suestese considerazioni di rito, tutta la fase ex art. 415 bis c.p.p. è improcedibile ed insanabilmente nulla per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.**

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento);**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca;**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per territorio, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza).

**La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Il GIP del Tribunale di Cosenza archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo è stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (rectius: testimone).**

Nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49 c.p., emerge l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 469 c.p.p.

Il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria.

**Ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, per l'economicità processuale, vista la manifesta irrilevanza penale del fatto, emergente dalla lettura del capo d'imputazione, come nel caso di specie.**

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress**, **limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.

STUDIO  
FRANCESCO  
COCINANTE  
162 - Cell. 360.8  
Francesco Antonio Profeta

**Confermo** il mandato difensivo all'**Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**, (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17), conferendogli ogni facoltà di legge.

Corigliano – Rossano, 19-06-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

LEGALE  
**Antonio PINTO**  
IN CASSAZIONE  
56147 - Fax: 0983 81162  
avvocatrossano@legale.it

N. 14930/14 R. G. notizie di reato  
N. 7055/12 R. G.I.P.



GIPT Mod. 025

# TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

## VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

(artt. 127, 134 e segg. c.p.p.)

L'anno 2018 il mese MARZO il giorno 20 alle ore 9,35

in TRIBUNALE UFFICIO G.I.P.

relativamente al procedimento n. 7055/12

nei confronti di PINTO FRANCESCO ANTONIO

per l'reat. di A.F. 595

Innanzi al Giudice D. SSA ZAMBARANO

assistito per la redazione del presente verbale dal

LE CANCELLIERE

Sig.

Giuseppe Basile

che si avvale dell'assistenza dell'Ausiliario tecnico (In materia di \_\_\_\_\_)

Sig.

espressamente autorizzato,

In Camera di Consiglio, chiamati dall'Ufficiale Giudiziario le parti e le altre persone interessate e i difensori sono comparsi:

EGALE  
Antonio PINTO  
CASSAZIONE

47 - Fax: 0983 416161  
Pubblico Ministero \_\_\_\_\_

l'imputat. PINTO FRANCESCO ANTONIO - Nato - Anziano - Anziano

difesa e assistito da l'avv./dott. proc. AW. SALVATORE SICCA di Salerno Anziano

in ufficio è presente l'AW. Gino Bove immediatamente reperibile -

nonchè l'part. offesa CARACCIOLO Pietro - Nato - Anziano

Assistenza di ufficio AW. Luigi Ripoli - Anziano - in sostituzione è presente l'AW. Giuseppe Ferraro per delega orale

Si dà atto che è presente l'interprete di lingua

Sig. \_\_\_\_\_  
che, ammonito a norma dell'art. 148 c.p.p., viene invitato a prestare l'ufficio.

*Inclusivamente l'Av. Bore si riferisce alla richiesta  
di rinvio di giudizio dell'Av. Sica e si dice l'accogliuto.  
In quanto il giudice in seguito alla richiesta  
dell'Av. Ferraro si rinviò al G. i. i. n.  
prima sessione di prima istanza del 29/5/19 ore 10,30 -  
presidiata dal giudice di p.p. \_\_\_\_\_  
con i d. d. \_\_\_\_\_*

Il Pubblico Ministero

Altre parti o persone interessate

I difensori

STUDIO LE  
FRANCESCO A  
VICINANTE IN  
62 - Cell. 360.951  
Antonio prima av



STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

STUDIO LEGALE  
FRANCESCO ANTONIO PINTO  
STUDIO LEGALE  
AVVOCATO  
TEL: 0983.81162  
FAX: 0983.81162  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Franco Adduca**

**Polizia di Stato - Cosenza**

[urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

[gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello - Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) ***non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) ***non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessio de Paolis

b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: notifica di chiusura indagini, relative al procedimento individuato in epigrafe.**

STUDIO  
FRANCESCO  
ROCINANTE  
1152 Cell. 360.1  
Pec. francescoantonio.pinto@

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, domiciliataria dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relative al procedimento penale individuato in epigrafe (all. 1 e all. 2).

All'uopo, comunico che è deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, per cui nomino mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.

Per lucro di tempo formulo le seguenti richieste.

Evidenzio preliminarmente che il Dott. Fabio Catalano ha rappresentato il contesto operativo del sig. Cuntrera Gaspare ed il suo inserimento nella "famiglia" Cuntrera – Caruana (all. 3).

Al rigo 31 – 37 della relazione del Dott. Fabio Catalano, le affermazioni del Dirigente non rispecchiano **"gli approfonditi ed accurati accertamenti"**, attese le **false e fuorvianti dichiarazioni del Caracciolo Pietro ed il mancato riscontro investigativo.**

<>>

Negli atti processuali emergono le SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott. Adduca in data **23-07-2018** (all. 4).

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandra Pinto

Ho presentato una memoria (all. 5).

Ho evidenziato una **carenza investigativa**, poichè l'Avv. Caracciolo **ha dichiarato di non conoscere Cuntrera Gaspare**.

Tale circostanza non risponde al vero e la falsità è riscontrabile attraverso l'escussione di:

- a) Caracciolo Oscar da Montalto Uffugo (CS), fratello di Caracciolo Pietro;
- b) Filosa Fabio da Montalto Uffugo (CS), cognato di Caracciolo Pietro;
- c) Tarasi Salvatore domiciliato e residente in Camigliatello Silano (CS) nella propria azienda agricola;

sulle seguenti circostanze:

1) vero che vi è conoscenza ed amicizia fra Cuntrera Gaspare e l'Avv. Caracciolo Pietro;

2) in occasione della permanenza a Toronto (Canada) sono stati commensali ed ospiti di Cuntrera Gaspare in un noto ristorante di Toronto;

3) che era presente nell'occasione anche l'Avv. Caracciolo Pietro.

<<>>

Relativamente alla negatoria sulla conviviale presso un ristorante nei pressi di Piazza Fera di Cosenza, in occasione del conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente **anche** il sig. Chiappetta Ferdinando (barbiere), il quale può essere sentito sulle circostanze:

- a) vero che nella conviviale con Cuntrera Gaspare per il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente l'Avv. Caracciolo Pietro;
- b) vero che Chiappetta Ferdinando e Cuntrera Gaspare sono parenti;
- c) vero che durante la permanenza in Italia di Cuntrera Gaspare è ospite presso l'abitazione di Chiappetta Ferdinando;
- e) vero che vi è personale amicizia fra Cuntrera Gaspare, Chiappetta Ferdinando e l'Avv. Caracciolo Pietro.

<<>>

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandro

Al sig. Tarasi Salvatore ed alla moglie può essere chiesta l'abituale convivialità dei componenti della "famiglia" Cuntrera presso l'azienda agricola sita in Camigliatello Silano (CS).

<<>>

Per affermazione dell'Avv. Caracciolo Pietro, i componenti della "famiglia" Cuntrera venivano ospitati nella "suite" della propria villa, per cui non risultava alcuna registrazione presso alberghi o equipollenti.

<<>>

Nelle SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott. Adduca in data 23-07-2018 è riportata la personale conoscenza di Chiappetta Rocco.

Escutere il genitore di Chiappetta Rocco, sulle seguenti circostanze:

- A) vero che era gerente della Banca di San Vincenzo La Costa;
- B) vero che la Banca veniva avviata al commissariamento, provocandogli un grave dispiacere per la soppressione della sua "creatura";
- C) vero che l'Avv. Caracciolo Pietro effettuava ingenti operazioni bancarie ed economiche attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa, anteriormente al suo commissariamento.

STUDIO  
Avv. Francesco  
ATROCINANT  
Tel. 093.81162 Cell 3  
Fax. 093.81162

<<>>

Nulla è stato chiesto dal Dott. Adduca al Caracciolo sulla **fortuita** circostanza della sua presenza davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione in occasione dell'uccisione del sig. Lanzilotta Luigi.

Correlativamente al suesteso accadimento, chiedo l'accertamento del decesso di Marrazzo Antonio, **malato terminale di cancro, presso il carcere dell'Aquila.**

Chiedo, inoltre, l'accertamento del decesso di Carelli Santo, **malato terminale di cancro, presso la propria abitazione.**

Conseguentemente, accertare l'eventuale correlazione fra l'**omicidio** di Lanzilotta Luigi, l'**omicidio** di Marrazzo Antonio, l'**arresto** dei fratelli Straface, imprenditori in Corigliano Calabro, ed i molteplici interrogatori resi dalla Dott.ssa Straface Pasqualina, ex Sindaco di Corigliano Calabro, presso la **Caserma dei Carabinieri di Sibari (CS).**

Avv. Francesco Antonio Parro

Avv. Alessandro

<<>>

Valuterà la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina la compatibilità dell'affidamento delle indagini investigative alla Polizia di Stato, atteso che la ricorrenza della "Festa della Polizia di Stato" è stata celebrata presso il Comune di Montalto Uffugo, **ospiti dell'Avv. Caracciolo Pietro.**

<<>>

All'esito delle suestese indagini investigative, **chiedo** di essere **interrogato** per ulteriormente dedurre e produrre.

Nomino per questo atto processuale l'Avv. Alessandra Pinto, con ogni facoltà di legge, compresa l'autenticazione della mia firma.

Corigliano - Rossano, 17-01-2019.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

*Avv. Francesco Antonio Pinto*

LEGALE  
Antonio PINTO  
CONSULENZA  
Tel. 0983.81162  
Fax: 0983.81162  
www.legalmail.it

Avv. Alessandra Pinto

anche per autentica della firma

*Avv. Alessandra Pinto*



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di SALERNO

Codice Ufficio PSAMGUSA - \_\_\_\_ - DC

## DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO ( art. 552 e ss. c.p.p. )

Il Pubblico Ministero, dott.ssa Valleverdina Cassaniello,  
conclude le indagini preliminari relative al procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01.05.1949 (Magistrato – Giudice di Pace di Montalto Uffugo), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Alessandra PINTO, del Foro di Castrovillari, ubicato in Corigliano-Rossano alla Contrada Ralla snc.

Difeso *di ufficio* dall'avv.to **Claudio D'AMATO**, del foro di Salerno, con ivi studio alla via Gen. Armando Diaz nr. 28 - tel.089233263 .

### IMPUTATO

LE  
PINTO  
AZIONE  
182

del reato p. e p. dall'art. 595, commi 2 e 3 c.p. per avere offeso la reputazione di Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) sul detto sito ovvero sulla sezione "casi trattati" degli articoli ove lo stesso Caracciolo, viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell' ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, **come persona informata sui fatti, in ordine ai testuali passaggi: "non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage ...; Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera...; Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo...; Non sono mai stato quell'avvocato che usufruiva della scorta presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela)...; non sono L'avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chigago anni trenta".**  
In Cosenza, in epoca anteriore e prossima al 14 febbraio 2017.

Individuata la persona offesa in:

- **CARACCILO Pietro**, nato a Cosenza il 22.06.1959 residente in Montalto Uffugo alla via Garibaldi, 16.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti **fonti di prova:**

- Denuncia del dott. Pietro CARACCILO datato 14.02.2017;
- Nota 76/17/SPG/AC datata 05.05.2017 della Polizia di Stato –Sez. di PG c/o Procura Salerno;
- Opposizione alla richiesta di archiviazione datata 03.12.2017;
- Nota 76/17/SPG Dir datata 23.07.2018 della Polizia di Stato –Sez. di PG c/o Procura Salerno.

**Vista** la indicazione della data della prima udienza dibattimentale e del Giudice Monocratico estratta in modo automatico dal Sistema informatico "GIADA";

### DISPONE

la citazione dell'imputato come sopra generalizzato dinanzi al Giudice \_\_\_\_\_ del Tribunale di Salerno – I ^ Sezione – Giudice dott. Di Agostino Giandomenico per l'udienza del giorno 17.12.2019 (udienza indicata automaticamente dal sistema applicativo

183

“GIADA”) alle ore 09.00 in Salerno, Cittadella Giudiziaria, Aula Manoecchio I, per rispondere del/i reato/i di cui sopra, con avvertimento per l' imputato che, non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia;

**invita**

il suddetto, qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il presente decreto viene notificato (art. 161, co. 2 c.p.p.) e, per le altre parti private, mediante deposito nella Segreteria (art. 154 co. 4 c.p.p.);

**avvisa l'imputato**

- a) che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti ex art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato) e che, sempre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può presentare richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ovvero presentare domanda di oblazione, ovvero presentare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.;
- b) che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore di Ufficio

**comunica alla persona offesa che:**

è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale invece, avrà l'obbligo di comparire. In questo ultimo caso, la mancata comparizione, quale testimone, senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà essere inoltre disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria; visto l'art. 80 bis c.p.p.

**avvisa le parti**

- a) che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la Segreteria Dibattimentale- Rito Monocratico sita in **Salerno via Rafastia** e che unitamente ai loro difensori hanno facoltà di esaminarlo e di estrarne copia;
- b) che, ai sensi dell'art. 74 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002, possono essere ammesse, qualora versino nelle condizioni soggettive di cui all'art. 76 del medesimo decreto, al Patrocinio a spese dello Stato, presentando al Giudice che procede la relativa istanza con l'obbligo di retribuire il difensore eventualmente nominato di Ufficio qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

Manda alla Segreteria:

**per la notifica del presente decreto:**


- all'imputato/i con le forme di legge;
- al/i difensori dell'imputato/i e delle persone offese, con le forme di cui all'art. 148 co. 2 bis c.p.p..
- alla persona offesa presso la residenza od il domicilio dichiarato, o, qualora abbia nominato difensore, a quest'ultimo con le forme dell'art. 148 co. 2 bis c.p.p. ai sensi dell'art. 33 disp.att. c.p.p..

**per il deposito tempestivo della lista dei testimoni/consulenti tecnici nelle segreteria della sezione penale del Giudice.**

Salerno, 27.02.2019


Depositato il 27.02.2019

Il Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa Marielena Elfsio



Il Pubblico Ministero  
dott.ssa Valleverdina Cassaniello

prace



**Avv. Francesco Antonio PINTO**

Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc - 87064 Corigliano-Rossano (CS)  
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**On.le Procura della Repubblica**  
**c/o Tribunale di Salerno**  
**alla c. a. della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**  
*ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it*  
*prot.procura.salerno@giustiziacert.it*

**Proc. pen. n. 1930/17 Mod.21, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace**  
**Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

**Parte offesa – querelante:** Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

**Oggetto:** erronea indicazione del difensore nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.

Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina,



mi è stata consegnata copia del decreto di citazione diretta a giudizio, **nel quale è indicato erroneamente un difensore d'ufficio.**

All'uopo, evidenzio la reiterazione della violazione del diritto di difesa e l'assoluta nullità degli atti compiuti (in particolare 415bis c.p.p.), che mi stanno provocando ansia e stress, utilmente valutabile ai fini risarcitori.

I

E' stata trattata una fase processuale (udienza GIP), senza informarne il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca.

Anzi, all'udienza del 20-03-2018, viene portato presente e lo stesso avrebbe formulato una richiesta di rinvio!!!!!!!!!!!! (all. 1).

II

Viene notificato un primo 415bis c.p.p. (all. 2).

Presentavo memoria illustrativa, **disattesa nei contenuti** (all. 3).

III

Veniva nuovamente reiterata la notifica del 415bis c.p.p. (all. 4).

Presentavo altra memoria difensiva, **disattesa nei contenuti** (all. 5).

**Con l'occasione nominavo mio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, poiché, nelle more processuali, è deceduto l'Avv. Salvatore Sisca** (all. 5, pag. 2).

Pertanto, Vorrà provvedere alla correzione dell'indicazione del difensore riportato nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, **evidenziando e specificando di avere ritualmente nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 04-03-2018.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

anche nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO  
FRANCESCO  
O  
ANTONIO

Firmato  
digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data: 2019.03.04  
19:54:41 +01'00'

STUDIO  
Avv. Francesco  
TROCINANTE  
1162 Cell 360  
Francesco Antonio Pinto

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio Pinto**

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**FRANCESCO PINTO**  
AVVOCATO  
TEL: 360 856147  
FAX: 0983 81162  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

[presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 Mod.21, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) ***non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- b) ***non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- c) ***non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: erronea indicazione del difensore nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

STUDIO  
Avv. Francesco  
PATROCINIANI  
Tel. 0983.81162 - Cell.  
Pac. francescoantonio.p

Chiar.mo Sig. Procuratore Capo,

sono stato Giudice di pace coordinatore dell'Ufficio di Montalto Uffugo (CS), esercitando lodevolmente le funzioni, per come emerge dalla relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (all 1).

Non condividendo le frequentazioni dell'Avv. Caracciolo Pietro, antecedenti alla campagna elettorale del 2014, ho preso le distanze dallo stesso.

Il rapporto personale si è incrinato per cui, dopo la sua elezione a Sindaco di Montalto Uffugo, ha trovato ogni pretesto per denigrarmi, fino alla denuncia al Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

Dopo inenarrabili vicende, il Consiglio Superiore della Magistratura ha archiviato la calunniosa denuncia del Caracciolo (all 2).

In quel contesto spaziale e temporale l'Avv. Caracciolo Pietro ha perpetrato una miriade di reati gravissimi.

L'Ufficio Giudiziario di Salerno ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Cosenza, a suo dire competente territorialmente (esercitavo le funzioni di Giudice di pace nel Circondario di Cosenza !!!), dove è stata resa una non condivisibile archiviazione.

Con la stessa rubrica d'incolpazione, archiviata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, commensale abituale dell'Avv. Caracciolo Pietro, mi ha denunciato.

Nell'attività difensiva ho prodotto memoria, portandone a conoscenza dei contenuti la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina – Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno (all 3).

Apprendevo dall'informazione di garanzia che l'Avv. Caracciolo Pietro mi aveva querelato per diffamazione, poichè nella memoria difensiva al Consiglio Giudiziario di Catanzaro avevo riportato:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- 1. non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- 2. non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- 3. non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- 4. non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- 5. non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Avevo citato il Caracciolo quale persona informata dei fatti, ma, **identificatosi in quell’“avvocato sconosciuto“**, si era ritenuto offeso e mi ha querelato per diffamazione.

<<>>

La Dott.ssa Cassaniello Valleverdina ha chiesto al GIP l'archiviazione.

A seguito dell'opposizione, il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha fissato l'udienza di discussione.

All'uopo osservo:

a) il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca non è stato informato dell'udienza fissata per il 20-03-2018.

Viene portato assente ingiustificato.

Avrebbe chiesto ed ottenuto un rinvio !!!!! (all 4);

b) **senza una richiesta di proroga di indagini del PM, la Dott.ssa Maria Zambrano ha ordinato nuove indagini al PM Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

<<>>

Viene notificato un primo 415bis in data **06-09-2018** (all 5).

Ho presentato memoria difensiva, **disattesa nei contenuti** (all 6).

<<>>

Viene rinotificato lo stesso 415bis in data **11-01-2019** (all 7).

Ho presentato ulteriore memoria difensiva, **disattesa nei contenuti**, con richiesta di **approfondimento investigativo e personale interrogatorio** (all 8).

**Con l'occasione nominavo mio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, poiché, nelle more processuali, è deceduto l'Avv. Salvatore Sisca** (vedasi all 8, pag. 2 – rigo 15 / 17)

**Ho evidenziato le capziose, false e fuorvianti dichiarazioni rese al Dott. Franco Adduca dall'Avv. Caracciolo Pietro, avallate dal Dott. Fabio Catalano** (all 9).

<<>>

In data 04-03-2019 viene notificato il **decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina** (all 10).

Nel suesteso atto viene riportato **erroneamente** un difensore d'ufficio (vedasi all 10).

In data 04-03-2019 ho formulato istanza di correzione alla Dott.ssa Cassaniello Valleverdina (all 11), **ma, a tutt'oggi, senza apprezzabile risultato.**

Pertanto, chiedo di voler **benevolmente intercedere** con la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, affinché il **decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-**

STUD  
Avv. FRANCESCO  
PATROCINANTI  
Tel. 0964. 81162 - Cell 36  
Pec. francescoantonio.patr.

2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, venga corretto nella parte in cui è riportato erroneamente un difensore diverso dall'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, **ritualmente nominato difensore di fiducia**, al fine di consentire allo stesso di compulsare le azioni di rito a difesa della mia **incolumità fisica e morale**.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano 25-03-2019.

Con perfetta osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

io PINTO  
AZIONE  
0963.81162  
pinto@pinto.it



## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>a</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

OGGETTO: Verbale di S.I. rese da:-

CARACCIOLLO Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) via Garibaldi n. 16 ; identificato a mezzo patente di guida cat. "B" n. U1Z292349N rilasciata da MIT-UCO in data 22/09/2017; tel. 347-6030026. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2018, alle ore 11.00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G., Sov.te C. della Polizia di Stato Franco ADDUCA, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il sig. Pietro Caracciolo, in oggetto generalizzato, il quale viene escusso quale persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale n.1930/17 RGNR Mod. 21 incardinato presso la Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dr.ssa Valleverdina Cassaniello, dichiarando quanto segue:

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto CUNTRERA Gaspare o, comunque, qualche appartenente alla famiglia di quest'ultimo?

RISPOSTA: Assolutamente no! Conosco di "fama" i Cuntrera e so che siano appartenenti ad una famiglia mafiosa presente in Canada; tuttavia non ho mai conosciuto personalmente alcun componente la predetta famiglia né mi è stato mai detto da amici canadesi che ad un qualche incontro sia stato presente qualcuno della suddetta famiglia o qualche loro conoscente e/o affiliato.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto l'avvocato PINTO Francesco Antonio il quale ha, peraltro, espletato le funzioni di Giudice di Pace in Montalto Uffugo?

RISPOSTA: Ho conosciuto e frequentato il Dr. Pinto Francesco Antonio nel periodo in cui egli ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace presso Montalto Uffugo. Non ricordo esattamente il periodo. Con il Pinto è sempre intercorso un rapporto di amicizia e di stima che è durato fino a qualche mese successivo al mio insediamento come Sindaco nel comune di Montalto U. Carica che ricopro dal mese di giugno del 2014. Il Pinto, mi pare nel mese di settembre del 2014, mi chiese di assumere presso gli uffici comunali la sua primogenita, della quale al momento non ricordo il nome ma che potrete identificare facilmente in quanto coimputata con il padre in un Procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno che ha come oggetto una nomina della suddetta figlia a cancelliere che il Pinto aveva fatto per una udienza penale.

A seguito del mio rifiuto motivato dall'osservanza di Leggi che disciplinano le assunzioni pubbliche, i rapporti con il Pinto si sono via via sempre più incancreniti fino a sfociare in aperta ostilità del predetto nei miei confronti tanto da mettere in discussione la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace a Montalto. Per tale motivo sono stato costretto a produrre un esposto presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro.

DOMANDA: Corrisponde al vero che Lei abbia avuto un incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, di Cosenza con il predetto avvocato Pinto finalizzato all'assunzione della difesa di un parente del Cuntrera Gaspare? Se si può indicarne l'esatto periodo temporale e quali siano stati i temi e gli argomenti affrontati?

RISPOSTA: Certamente ho partecipato, unitamente al Pinto e prima che i nostri rapporti si deteriorassero, ad incontri sia pubblici che privati, tuttavia nego categoricamente che sia mai avvenuto tale incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, e, soprattutto, che mi sia mai stata proposta

*Francis Adduca*

732  
la difesa di un parente del Cuntrera che, ripeto, è persona a me sconosciuta. Inoltre non avrei mai potuto assumere la difesa di alcuno in quanto espleto la professione di avvocato ma mi sono sempre occupato di Civile e mai di Penale.

DOMANDA: Corrisponde al vero che, in periodo antecedente alle elezioni del Comune di Montalto Uffugo, del 2014, Lei abbia effettuato un viaggio in Canada e, più precisamente a Toronto, unitamente al suddetto Pinto Francesco Antonio, a tale Caracciolo Oscar, tale Filosa ed a tale Tarasi Salvatore? Se si può indicare le finalità del viaggio, l'esatto periodo temporale in cui il viaggio è stato effettuato nonché le generalità delle persone sopra indicate?

RISPOSTA: Corrisponde a verità! Non ricordo esattamente quando tale viaggio sia stato effettuato in quanto, negli anni antecedenti le elezioni del 2014 ero solito recarmi in Canada quasi tutti gli anni. I primi anni per motivi di lavoro in quanto curavo pratiche afferenti pensioni e/o successioni di emigrati, poi per i sopravvenuti rapporti amicali che si sono creati. Nell'unica occasione in cui sono andato in Canada con il Pinto, con noi erano venuti anche mio fratello Caracciolo Oscar nato a Cosenza il 14/07/1963 e residente in Montalto; mio cognato Filosa Flavio che è nato a Montalto U nell'anno 1957 ed un mio cliente a nome Tarasi Salvatore, di cui non conosco le generalità ma che mi pare risieda in Celico (CS) e che gestisce una coltivazione di patate e che, all'epoca voleva espandere in Canada la propria attività commerciale utilizzando le mie conoscenze. Siamo rimasti in Toronto per circa 7/10 giorni sempre alloggiati presso l'Hotel "Montecarlo INN" ubicato in Vaughan che è un paesino confinante con Toronto.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto una persona a nome Tony Nigro?

RISPOSTA: Sì! Si tratta di uno dei miei amici di Toronto, è un insegnante in pensione originario di Montalto Uffugo e che è stato pure presidente del circolo dei montaltesi a Toronto. Persona rispettabilissima che, peraltro, ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace in Toronto. Voglio precisare che, durante i miei viaggi in Canada, sono stato invitato a numerose cene e feste varie alle quali erano presenti decine di persone, tuttavia non ricordo di aver mai conosciuto o che mi sia stato presentato alcuno con il cognome di Cuntrera.

DOMANDA: Ha mai ospitato, presso Montalto Uffugo persone canadesi e, se sì, può riferire le persone da Lei ospitate?

RISPOSTA: Naturalmente, essendo io stato ospitato in Canada ho, a mia volta, ospitato italo-canadesi. Ricordo di aver ospitato presso la mia stessa abitazione tale Vinci Angelo, originario di Serra San Bruno e rappresentante di una associazione di Calabresi in Toronto; l'onorevole Mario Sergio, deputato della provincia dell'Ontario e l'onorevole Frank Iacobucci che all'epoca era Giudice della Corte Suprema del Canada e lo stesso Tony Nigro con la propria moglie e con una loro coppia di amici che mi pare il marito si chiamasse Tenaglia Fulvio. Ho ospitato tale Rocco Chiappetta, originario di San Vincenzo la Costa, imprenditore, al quale ho anche battezzato una figlia; padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano ed appartenete all'Ordine dei Pii Operai Catechisti Rurali. Non ricordo di aver mai ospitato altre persone ma posso certamente affermare che le famiglie delle quali sono stato ospite e che ho a mia volta ospitato sono, comunque e come è facilmente verificabile, persone altamente affidabili e sicuramente non coinvolte in situazioni malavitose.

DOMANDA: Per quanto a Sua conoscenza Tony Nigro ha mai avuto l'intenzione di candidarsi per le elezioni a Sindaco del Comune di Montalto?

RISPOSTA: Tony Nigro, per quanto a mia conoscenza diretta, non ha mai avuto mire a candidature in Italia e mi viene da ridere solo a pensare che abbia potuto pensare a candidarsi in Montalto atteso che egli ha ricoperto compiti e ruoli anche istituzionali, ben più importanti in Canada dove, peraltro, ha i suoi interessi ed i propri familiari.


DOMANDA: Ha altro da aggiungere?

RISPOSTA: Non ho altro da aggiungere salvo riserarmi di comunicarvi, qualora lo riteniate necessario, le generalità del Tony Nigro o di quant'altro possiate ritenere di utilità alle indagini in corso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-

LA PARTE  


IL VERBALIZZANTE







125

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
POLIZIA DI STATO**

e mail: sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
Tel. 0895645259 - 0895645368

**N. 76/17/SPG Dir.**

**OGGETTO: Procedimento Penale N. 1930/2017 mod. 21.**

**ESITI DELEGA D'INDAGINE.**

Salerno, 23 luglio 2018	
24 AUG 2018	
Oro .....	.....

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
( c.a. Sost. Proc. Rep. dr.ssa V. CASSANIELLO )**

**SALERNO**

\*\*\*\*\*

Con riferimento al procedimento penale in oggetto indicato, nel restituire il relativo fascicolo processuale, si trasmette, in allegato, la nota Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob.3^Sez. datata 23.7.2018, redatta dalla Squadra Mobile di Cosenza, all'uopo interessata, riflettente l'esito degli accertamenti richiesti da codesta A.G. nel contesto delle delega d'indagini datata 11.6.2018. Ciò premesso, si rappresenta che questa Sezione resta a disposizione per ogni ulteriore direttiva d'indagine che codesta A.G., una volta esaminato il contenuto e l'allegato della nota sopra richiamata, riterrà opportuno impartire in merito.

**IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI P.G.**

**VICE QUESTORE  
dr. Giovanni ANTONIO**

*V. Cassaniello  
Se 25.07.2018  
V. Cassaniello.*



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Salerno  
Sezione di Polizia Giudiziaria  
POLIZIA DI STATO  
Via F. Conforti n. 11 – SALERNO  
tel. 0895645472 / fax 0895645368  
sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
sezpgprocura.sa@cert.messaggistica

Prot. 76/17/SPG/AC

Salerno, 14 giugno 2018

Oggetto: Procedimento penale n. 1930/2017 Reg. Mod. 21; sub-delega  
prosecuzione indagini.

ALL. 5

ALLA QUESTURA - SQUADRA MOBILE.....COSENZA  
@PEC: sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

Facendo seguito a comunicazioni per le vie brevi con codesto Ufficio, pregasi voler svolgere le attività di indagini di cui all'allegata delega dell'A.G. che si trasmette unitamente agli altri atti pertinenti.

Si ringrazia per la collaborazione e la sollecitudine con la quale sarà espletato quanto richiesto, sottintendendo che l'esito dovrà essere trasmesso a questa Sezione di P.G.

Ispettore Superiore della Polizia di Stato  
CUCCLA Antonio

Il Responsabile della Sezione di P.G.  
Vice Questore della Polizia di Stato  
Dr. Giovanni AMODIO

ORIGINALE FIRMATO AGLIATTI

11 3 GIU. 2018



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno

EGALE  
Antonio PINTO  
U CAS...  
517-1...  
0041105...

Alla Sezione P.g. p.-s- sede  
con facoltà di sub- delega

**Oggetto: prosecuzione indagini , come disposto dal GiP Tribunale di Salerno , a seguito di opposizione alla archiviazione presentata da CARACCIULO Antonio sindaco di Montalto uffugo**

Per la Sezione P.G sede

Prego richiedere alla Questura di Cosenza notizie precise circa la la famiglia Cuntreza cui apparterebbe anche tale Gaspare Cuntreza, abitante in Canada – Toronto asseritamente pregiudicato condannato pre traffico di stupefacenti; specificare se Gaspare Cuntrea ovvero appartenenti alla sua famiglia, siano stati sottoposti a procedimento penale in italia ovvero sono stati detenuti in Italia,

verificare tale Tony Nigro sia originario di Montalto Uffugo e sia residente in Toronto – Canada e se risulti persona vicina a Gaspare Cuntreza ; identificare compiutamente , tale Caracciolo Oscar, tale Filosa e Tarasi Salvatore, soggetti che sarebbero stati a Toronto unitamente al Pinto in epoca anteriore alle elezioni comunali del 2014

verificare,anche in base ad banche dati in uso alle forze di ordine , se risultino collegamenti tra Caracciolo Antonio ed appartenenti alla famiglia Cuntreza

assumere informazioni da Caracciolo Antonio in merito alla sua conoscenza con tale Gaspare Cuntreza , all' incontro con l' avvocato Pinto , in Piazza Fera di Cosenza, finalizzato alla eventuale assunzione della difesa di un parente del Cuntreza , nonché in ordine ad un viaggio effettuato a Toronto Canada unitamente all' avvocato Pinto , a Caracciolo Oscar, a tale filosa, e a Tarasi Salvatore, anteriormente alle elezioni comunali del 2014, nonché alla eventualòe ospitalità offerta ad appartenenti alla famiglia Cuntreza

verificare se Pinto Antonio sia mai stato oggetto ovvero se sia mai stato coinvolto in fatti intimidatorio ritorsivi di matrice mafiosa o ndranghetista.

Alla informativa conclusiva e riepologativa saranno allegati eventuali atti in copia.

Prego riferire entro mesi due dalla ricezione della presente delega , dovendo questo P.M. riferire al gip nel termine assegnato nella ordinanza ex art. 410 c.p.p.

**Ringrazio.**

Salerno, 11 giugno 2018

Il S. Procuratore  
Dott.ssa Valleverdina Cassanelli



## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>^</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

228  
STU  
Avv. France  
PATROCINA  
Te.  
Pa.

Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob. 3<sup>^</sup> Sez.

Cosenza 23 Luglio 2018

OGGETTO: P.P. n. 1930/17 Mod. 21.-

@ALLA SEZIONE P.G. POLSTATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE DI

SALERNO

In ottemperanza a quanto disposto con Delega d'Indagini, datata 11/06/2018, si riferisce quanto segue:

Come si apprende da fonti aperte, i CUNTRERA/CARUANA sono una famiglia di "Cosa Nostra" che ha raggiunto una posizione di vertice, nell'ambito delle consorterie criminali internazionali per la propria "attività" di traffico di sostanze stupefacenti e di riciclaggio del denaro sporco, fra gli anni ottanta e novanta.

Originari di Siculiana, provincia di Agrigento, i Cuntrera/Caruana hanno "operato" principalmente in Canada ed in Venezuela riuscendo, comunque, a consolidare ed instaurare forti alleanze con il Clan dei Corleonesi, con la Ndrina dei De Stefano di Reggio Calabria e con altri clan siciliani come quelli dei Rizzuto e dei Bonanno.

L'egemonia dei Cuntrera/Caruana ed il loro inarrestabile espandersi nel gotha della malavita internazionale inizia nel lontano 1957, allorché i fratelli Leonardo e Giuseppe Caruana si trasferirono a Montreal dove vennero poi raggiunti, nel 1964 da loro cugino Agostino Cuntrera.

Come narrano le cronache dell'epoca e secondo le dichiarazioni del noto collaboratore di Giustizia Tommaso Buscetta, i Cuntrera/Caruana, pur trapiantati ormai quasi stabilmente in Canada, hanno continuato a "gestire" il mandamento siculo di Siculiana-Cattolica Eraclea e Montallegro fino all'anno 1981 ovvero fino all'uccisione, avvenuta in Palermo, di Leonardo Caruana.

Secondo le stime della DEA e della Polizia Canadese, negli anni fra il 1978 ed il 1985, i Cuntrera/Caruana hanno "importato" tonnellate di stupefacente dalla Thailandia a Montreal ed a New York trasferendo il denaro ricavato in conti svizzeri tanto che, nel 1987, Alfonso Caruana ed il cugino Pasquale Cuntrera si trasferirono a Lugano dove operarono direttamente per poter "dirottare" i proventi illeciti in nuove e redditizie attività illecite in Svizzera avvalendosi della "collaborazione" dell'industriale bresciano Oliverio Tognoli e del finanziere Vito Roberto Palazzolo.

Nei primi anni ottanta Alfonso Cuntrera raggiunse a Caracas, in Venezuela, i propri cugini Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera che si erano già stabiliti colà per consolidare la propria egemonia nel traffico dello stupefacente e continuare l'espandersi del traffico di cocaina su nuovi "mercati" nord-americani ed Europei.

Uno dei primi a contrastare l'inarrestabile escalation della predetta consorteria fu il Giudice Giovanni Falcone che iniziò i processi per l'extradizione in Italia dei membri delle famiglie Caruana-Cuntrera, processi che sortirono esito positivo solo nel mese di settembre del 1992 allorché, dopo l'assassinio dei Giudici Falcone e Borsellino, i germani Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera vennero arrestati a Caracas e, successivamente, instradati in Italia.

Fra scarcerazioni per cavilli burocratici, latitanze e nuovi arresti i fratelli Pasquale e Gaspere Cuntrera si stanziarono ad Ostia (RM) dove, dopo una "guerra" per l'egemonia combattuta fra le opposte consorterie degli SPADA/FASCIANI e dei TRASSI/CUNTRERA acquisirono il controllo delle lucrose attività di ristorazione e turistiche ostiensi estendendo il proprio dominio anche in alcune zone della Capitale.

Tale egemonia criminale venne, in parte, disarticolata dall'indagine denominata "Nuova Alba" condotta, nel luglio del 2013, dalla Squadra Mobile di Roma.

Dopo aver proceduto ad una ricostruzione, necessariamente sommaria, dell'espandersi e del consolidarsi della famiglia Cuntrera e dei rapporti della stessa con alcune consorterie criminali radicate sul territorio nazionale, occorre evidenziare, così come, peraltro richiesto al punto uno della Delega d'Indagine, che tutti i germani ai quali si è fatto riferimento, sono stati sottoposti a Procedimenti Penali e detenuti in Italia.

Più precisamente, da accertamenti esperiti in banca dati risulta che Paolo Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 16/12/1939 sia stato detenuto (anno 2005) presso il carcere romano di Rebibbia mentre Pasquale Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 17/05/1930 sia stato detenuto presso il carcere di Parma (1998) nonché sottoposto, nell'anno 2009, al regime degli arresti domiciliari in Ostia Lido (RM).

Anche Gaspere Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 23/08/1934, verosimilmente indicato come "don Gaspere" nelle vicende per le quali è Procedimento risulta aver sofferto un periodo di detenzione presso il carcere di Rebibbia (anno 2001) con successiva (anno 2004) sottoposizione agli arresti domiciliari in Lido di Ostia (RM).

Nonostante approfonditi ed accurati accertamenti non risultano collegamenti fra gli appartenenti alla suddetta famiglia Cuntrera nè con altri esponenti della consorteria criminale ad essa riconducibile ed il Caracciolo Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959, sindaco del comune di Montalto Uffugo il quale, escusso in data odierna, ha negato peraltro, categoricamente, di aver mai conosciuto il Cuntrera Gaspere nè di aver mai ricevuto alcuna proposta finalizzata alla difesa di un parente del predetto occupandosi, il Caracciolo, esclusivamente di vertenze civili e non penali (vedasi verbale di S.I.).

Gli accertamenti esperiti in banca dati sul predetto Caracciolo Pietro hanno sortito, infatti, esito negativo essendosi accertato un unico controllo, datato 18/07/2016, presso la Frontiera Aerea di Lamezia Terme mentre si accompagnava a tale Pastore Egidio Michele nato a Rende (CS) il 16/10/1950, quest'ultimo gravato da precedenti penali per Abuso d'Ufficio, Corruzione ed altro essendo stato imputato nel Procedimento Penale n. 2650/08 della DDA di Catanzaro per le indagini afferenti il parco eolico denominato "Wind Farm ICR" di Isola Capo Rizzuto e presunti collegamenti con la locale consorteria criminale degli "Arena".

Lo stesso Caracciolo Pietro, nel richiamato verbale di S.I. forniva ogni utile indicazione circa l'identità delle persone che, unitamente allo stesso Caracciolo ed al Pinto Francesco Antonio hanno partecipato al viaggio in Canada indicato al punto due della Delega indicandole in:

- CARACCILO Oscar nato a CS il 14/07/1963 e residente in Montalto U., fratello dello stesso Caracciolo Pietro, immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;

DIO LOCALE  
PINTO  
350

- FILOSA Flavio nato a Montalto U. il 21/11/1957 ed ivi residente; immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;
- TARASI Salvatore nato a Cosenza il 07/06/1966 e residente in Celico, via A. Moro n. 28, mai controllato unitamente ad altre persone ma con a carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 27/11/2008, dai Carabinieri di San Pietro in Guarano (CS) per i reati di Percosse, Lesioni Personali ed Ingiuria;
- NIGRO Tony, verosimilmente identificabile in NIGRO Antonio nato a Firmo il 11/10/1947 risultante tutt'ora residente in Montalto U., alla via Ruggero Leoncavallo s.n.c. il quale risulta annoverare a proprio carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 24/05/1999, dai Carabinieri di Montalto, per il reato di porto e detenzione abusiva di armi. Non è stato possibile verificare se, come dichiarato oralmente dal Caracciolo Pietro, la coniuge del Nigro sia identificabile in Nardullo Antonella originaria di Acquaviva delle Fonti.

STUDIO  
 AVV. FRANCESCO  
 ROCINANT  
 07/05/2009

Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista ne che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possano in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana.

Si allega: Verbale di S.I. rese da Caracciolo Pietro.

Redattore: Sov. Franco Adduca

IL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE  
 (Dr. Fabio CATALANO)





## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>a</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[samob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:samob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

OGGETTO: Verbale di S.I. rese da:-

CARACCIOLLO Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) via Garibaldi n. 16 ; identificato a mezzo patente di guida cat. "B" n. U1Z292349N rilasciata da MIT-UCO in data 22/09/2017; tel. 347-6030026. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2018, alle ore 11.00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G., Sov.te C. della Polizia di Stato Franco ADDUCA, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il sig. Pietro Caracciolo, in oggetto generalizzato, il quale viene escusso quale persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale n.1930/17 RGNR Mod. 21 incardinato presso la Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dr.ssa Valleverdina Cassaniello, dichiarando quanto segue:

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto CUNTRERA Gaspare o, comunque, qualche appartenente alla famiglia di quest'ultimo?

RISPOSTA: Assolutamente no! Conosco di "fama" i Cuntrera e so che siano appartenenti ad una famiglia mafiosa presente in Canada; tuttavia non ho mai conosciuto personalmente alcun componente la predetta famiglia né mi è stato mai detto da amici canadesi che ad un qualche incontro sia stato presente qualcuno della suddetta famiglia o qualche loro conoscente e/o affiliato.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto l'avvocato PINTO Francesco Antonio il quale ha, peraltro, espletato le funzioni di Giudice di Pace in Montalto Uffugo?

RISPOSTA: Ho conosciuto e frequentato il Dr. Pinto Francesco Antonio nel periodo in cui egli ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace presso Montalto Uffugo. Non ricordo esattamente il periodo. Con il Pinto è sempre intercorso un rapporto di amicizia e di stima che è durato fino a qualche mese successivo al mio insediamento come Sindaco nel comune di Montalto U. Carica che ricopro dal mese di giugno del 2014. Il Pinto, mi pare nel mese di settembre del 2014, mi chiese di assumere presso gli uffici comunali la sua primogenita, della quale al momento non ricordo il nome ma che potrete identificare facilmente in quanto coimputata con il padre in un Procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno che ha come oggetto una nomina della suddetta figlia a cancelliere che il Pinto aveva fatto per una udienza penale.

A seguito del mio rifiuto motivato dall'osservanza di Leggi che disciplinano le assunzioni pubbliche, i rapporti con il Pinto si sono via via sempre più incancreniti fino a sfociare in aperta ostilità del predetto nei miei confronti tanto da mettere in discussione la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace a Montalto. Per tale motivo sono stato costretto a produrre un esposto presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro.

DOMANDA: Corrisponde al vero che Lei abbia avuto un incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, di Cosenza con il predetto avvocato Pinto finalizzato all'assunzione della difesa di un parente del Cuntrera Gaspare? Se si può indicarne l'esatto periodo temporale e quali siano stati i temi e gli argomenti affrontati?

RISPOSTA: Certamente ho partecipato, unitamente al Pinto e prima che i nostri rapporti si deteriorassero, ad incontri sia pubblici che privati, tuttavia nego categoricamente che sia mai avvenuto tale incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, e, soprattutto, che mi sia mai stata proposta

IL LEGALE  
PINTO  
IN C  
08561  
NOTA

121

732  
la difesa di un parente del Cuntrera che, ripeto, è persona a me sconosciuta. Inoltre non avrei mai potuto assumere la difesa di alcuno in quanto espleto la professione di avvocato ma mi sono sempre occupato di Civile e mai di Penale.

DOMANDA: Corrisponde al vero che, in periodo antecedente alle elezioni del Comune di Montalto Uffugo, del 2014, Lei abbia effettuato un viaggio in Canada e, più precisamente a Toronto, unitamente al suddetto Pinto Francesco Antonio, a tale Caracciolo Oscar, tale Filosa ed a tale Tarasi Salvatore? Se si può indicare le finalità del viaggio, l'esatto periodo temporale in cui il viaggio è stato effettuato nonché le generalità delle persone sopra indicate?

RISPOSTA: Corrisponde a verità! Non ricordo esattamente quando tale viaggio sia stato effettuato in quanto, negli anni antecedenti le elezioni del 2014 ero solito recarmi in Canada quasi tutti gli anni. I primi anni per motivi di lavoro in quanto curavo pratiche afferenti pensioni e/o successioni di emigrati, poi per i sopravvenuti rapporti amicali che si sono creati. Nell'unica occasione in cui sono andato in Canada con il Pinto, con noi erano venuti anche mio fratello Caracciolo Oscar nato a Cosenza il 14/07/1963 e residente in Montalto; mio cognato Filosa Flavio che è nato a Montalto U. nell'anno 1957 ed un mio cliente a nome Tarasi Salvatore, di cui non conosco le generalità ma che mi pare risieda in Celico (CS) e che gestisce una coltivazione di patate e che, all'epoca voleva espandere in Canada la propria attività commerciale utilizzando le mie conoscenze. Siamo rimasti in Toronto per circa 7/10 giorni sempre alloggiati presso l'Hotel "Montecarlo INN" ubicato in Vaughan che è un paesino confinante con Toronto.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto una persona a nome Tony Nigro?

RISPOSTA: Sì! Si tratta di uno dei miei amici di Toronto, è un insegnante in pensione originario di Montalto Uffugo e che è stato pure presidente del circolo dei montaltesi a Toronto. Persona rispettabilissima che, peraltro, ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace in Toronto. Voglio precisare che, durante i miei viaggi in Canada, sono stato invitato a numerose cene e feste varie alle quali erano presenti decine di persone, tuttavia non ricordo di aver mai conosciuto o che mi sia stato presentato alcuno con il cognome di Cuntrera.

DOMANDA: Ha mai ospitato, presso Montalto Uffugo persone canadesi e, se sì, può riferire le persone da Lei ospitate?

RISPOSTA: Naturalmente, essendo io stato ospitato in Canada ho, a mia volta, ospitato italo-canadesi. Ricordo di aver ospitato presso la mia stessa abitazione tale Vinci Angelo, originario di Serra San Bruno e rappresentante di una associazione di Calabresi in Toronto; l'onorevole Mario Sergio, deputato della provincia dell'Ontario e l'onorevole Frank Iacobucci che all'epoca era Giudice della Corte Suprema del Canada e lo stesso Tony Nigro con la propria moglie e con una loro coppia di amici che mi pare il marito si chiamasse Tenaglia Fulvio. Ho ospitato tale Rocco Chiappetta, originario di San Vincenzo la Costa, imprenditore, al quale ho anche battezzato una figlia; padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano ed appartenete all'Ordine dei Pii Operai Catechisti Rurali. Non ricordo di aver mai ospitato altre persone ma posso certamente affermare che le famiglie delle quali sono stato ospite e che ho a mia volta ospitato sono, comunque e come è facilmente verificabile, persone altamente affidabili e sicuramente non coinvolte in situazioni malavitose.


DOMANDA: Per quanto a Sua conoscenza Tony Nigro ha mai avuto l'intenzione di candidarsi per le elezioni a Sindaco del Comune di Montalto?

RISPOSTA: Tony Nigro, per quanto a mia conoscenza diretta, non ha mai avuto mire a candidature in Italia e mi viene da ridere solo a pensare che abbia potuto pensare a candidarsi in Montalto atteso che egli ha ricoperto compiti e ruoli anche istituzionali, ben più importanti in Canada dove, peraltro, ha i suoi interessi ed i propri familiari.

DOMANDA: Ha altro da aggiungere?

RISPOSTA: Non ho altro da aggiungere salvo riservarmi di comunicarvi, qualora lo riteniate necessario, le generalità del Tony Nigro o di quant'altro possiate ritenere di utilità alle indagini in corso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-

LA PARTE  


IL VERBALIZZANTE





C.DA RALLA SNC

87064 CORIGLIANO ROSSANO (CS)

Distretto postale

Poste italiane

26.06.2019 11.52

CAPOD. 0017 00

(B0153630324663 84123

21196 87064 CORIGLIANO ROSSANO (CS)

1-PT064283



Oggi, 2. 06. 19  
 POSTA IN ARRIVO  
 Prot. n° \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI SALERNO  
 ALLA C.A. DEL DOTT. GIANDOI  
 D'AGO


*I Tuale*

CORSO GIUSEPPE GARIBOLDI  
 84100 SALERNO

(PROC. PEN. N. 1930/17)



M



**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**  
CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

Obi. 31/03/20  
Francesco Pinto

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**  
*Patrocinante in Cassazione*

C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X  
TEL: 360856147 - E-MAIL: [francescopinto1949@gmail.com](mailto:francescopinto1949@gmail.com)  
PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sezI.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sezI.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**On.le Ispettorato Generale**

**alla c.a. S.E. Cons. Dott. Marco Dall'Olio**

Via Silvestri 243, 00164 Roma

[segreteria capo.ispettorato@giustiziacert.it](mailto:segreteria capo.ispettorato@giustiziacert.it)

[dirigente.ispettorato@giustiziacert.it](mailto:dirigente.ispettorato@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**On.le Direzione Nazionale Antimafia**

Via Giulia 52, 00186 Roma

[dirigente.dna@giustiziacert.it](mailto:dirigente.dna@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza  
**On.le Procura della Repubblica**  
**c/o Tribunale di Perugia**  
[prot.procura.perugia@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.perugia@giustiziacert.it)

e, per conoscenza  
**Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**  
**Sostituto Procuratore della Repubblica**  
**Tribunale di Salerno**  
[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)  
[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***
- c) *non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);***
- e) *non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barbaria di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.***

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**

**→ UDIENZA del 17-12-2019 (non tenuta, di fatto, per inesistenza dei documenti del processo nel fascicolo del PM e del Giudice).**

**MEMORIA EX ART. 121 C.P.P. - DA INTENDERSI ANCHE QUALI FORMALI SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO E DA FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 31-03-2020**

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM (Dott.ssa Cassaniello Valleverdina), è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), **senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, mai avvisato.**

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato tempestivamente e comunicato ritualmente il nominativo del mio nuovo difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate, comunque, senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio.**

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la **correzione dell'errore**, senza apprezzabile risultato.

**Infruttuoso** è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica.

Inoltre, ho appreso dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano.

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato il Caracciolo dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento;**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca);**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca), la mia sostituzione con un altro Giudice di Pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, **competente per territorio**, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (**Circondario del**

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio PINTO

Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)

COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X

TEL: 360856147 - E-MAIL: [francescopinto1949@gmail.com](mailto:francescopinto1949@gmail.com)

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

## TRIBUNALE DI SALERNO

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP

UDIENZA: 17-12-2019

GIUDICE: Dott. Giandomenico D'Agostino

a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

Oggetto:

- Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
- Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.
- Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
- Reato impossibile ex art. 49 c.p.
- Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.

#### **DEPOSITO LISTA TESTI E DOCUMENTI EX ART. 468 CPP.**

- I -

Preliminarmente si eccepisce, ancora una volta, **la nullità degli atti per violazione del diritto di difesa, nonché espletamento di attività processuali in assenza del difensore di fiducia, mai informato del procedimento in corso.**

**Alla preliminare reiterata eccezione di nullità degli atti compiuti non si intende rinunciare.**

**Pertanto si chiede che vengano espletate le rituali incombenze ex art. 415bis cpp.**

- II -

La calunniosa denuncia del Sindaco di Montalto Uffugo – Avv. Caracciolo Pietro, perchè non mi sono reso disponibile a seguire ed eseguire i suoi ordini e direttive, trova un riscontro nelle dichiarazioni rese dal Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca) Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Sulla produttività ed efficienza vi è un riscontro nella relazione del Presidente del Tribunale, nonché contemporanea reggenza dell'Ufficio del Giudice di pace di San Marco Argentano e contemporanea supplenza presso l'Ufficio del Giudice di pace di Acri, per la trattazione di una miriade di procedimenti civili e penali.

**Ulteriore riscontro è rinvenibile nella relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, dove è riportato un reiterato elogio al proprio operato, in tutte le pagine della relazione ispettiva.**

- III -

Il contestato reato di diffamazione, nel caso di specie, è un reato impossibile, poiché il Caracciolo Pietro era stato indicato, per la mia attività difensiva davanti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, quale persona informata dei fatti – testimone.

Rilevo, emergendo dagli atti processuali, che l'Ispettore della Polizia di Cosenza Adduca Franco, non ha fatto nessun approfondimento investigativo sulle mie circostanziate indicazioni fattuali e testimoniali, relativamente ai rapporti dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo con la “famiglia” Cuntrera.

Inoltre, non ha chiesto l'Ispettore Adduca della presenza “fortuita ed occasionale” dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, *davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta.*

Un approfondimento potrebbe far emergere l' “**acceleratorio**” decesso di Marrazzo Antonio, correlato a quel fatto omicidiario.

- IV -

Ho riportato nei miei atti difensivi:

**“Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.**

Un approfondimento investigativo potrebbe far emergere, non solo il particolare interesse alla mia programmata **eliminazione** fisica, ma anche le modalità di gestione contrattuale dei collaboratori di giustizia – pentiti e la gestione del regime del 41bis.



La mia programmata **eliminazione** fisica persiste, nel totale disinteresse degli Organi Istituzionali competenti.

La mia programmata **eliminazione** con lo strumento giudiziario viene portato ad ulteriori più gravi conseguenze.

Sul comportamento omissivo e commissivo degli Organi Istituzionali competenti, rilevo ed evidenzio che, **la circostanziata denuncia per i gravissimi reati perpetrati dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, è stata rimessa, per competenza territoriale all'Ufficio Giudiziario di Cosenza.**

**Nel Circondario del Tribunale di Cosenza, all'epoca dei fatti, esercitavo le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore !!!!!.**

Inoltre, **la mia reiterata denuncia per voto di scambio elettorale fra l'Avv. Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera, non è stata presa in alcuna considerazione dagli Organi Istituzionali competenti.**

**Alla stregua delle suestese considerazioni la chiesta pronuncia predibattimentale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, è fondata, per cui va emesso il conseguenziale provvedimento ex art. 129-469 cpp.**

- V -

In ipotesi di rigetto, chiedo di essere ammesso alla prova testimoniale, per come singolarmente capitolata, ed al deposito documentale.

<<◇◇>>

a) Si chiede di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Cuntrera Gaspare - Toronto;

Chiappetta Rocco - Toronto;

Aiello Angelo - Toronto;

Nigro Tony – Toronto;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni – Cosenza;

Tarasi Salvatore e moglie - Camigliatello Silano;

sulle seguenti circostanze:

- vero che Caracciolo Pietro, Avvocato e Sindaco di Montalto Uffugo ha fatto accordi elettorali con Cuntrera Gaspare, per l'elezione amministrativa del 2014;
- vero che Caracciolo Pietro è il referente della famiglia Cuntrera in Italia ed in particolare nella provincia di Cosenza, gestendone gli affari ed i beni;
- vero che Caracciolo Pietro si incontra con i rappresentanti della famiglia Cuntrera nelle varie parti del mondo ed in alcune occasioni a Camigliatello Silano (CS) presso l'azienda agricola di Tarasi Salvatore;
- vero che Caracciolo Pietro usufruiva della "scorta" della famiglia Cuntrera agli incontri presso l'Isola Margarita (Venezuela) e Caracas (Venezuela);
- vero che Caracciolo Pietro era presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo "*Chicago anni trenta*".

<<<>>>

b) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pieluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni - Cosenza;

Dott. Granieri Dario - Cosenza;

Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Ponissi Carlo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto - Cosenza;

Dott. Gatto Michele - Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella - Cosenza;

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;  
Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;  
Avv. Morcavallo Oreste – Cosenza;  
Avv. Pinto Alessandra – Corigliano Calabro;  
Dott. Domenico Suma - Cosenza;  
Dott. Francesco Tocci - Cosenza;  
Dott. Casciaro Giuseppe – Cosenza;  
Dott. Luberto Vincenzo – Catanzaro;  
Dott.ssa Infusino Carla – Rende;  
Carnevale Vincenzo – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo è stato fisicamente chiuso per mancanza del personale comunale;
- vero che ne veniva informato il Presidente del Tribunale di Cosenza (all'epoca dei fatti), il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;
- vero che, su ordine del Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti), il Maresciallo Danielli (una prima volta ed una seconda volta un Funzionario della Procura della Repubblica), ha consegnato le chiavi dell'Ufficio del Giudice di pace al Sindaco Caracciolo Pietro, affinché provvedesse alla regolare apertura e funzionamento;
- vero che l'Ufficio è stato gradualmente abbandonato e non solo in riferimento alla gestione del personale comunale, ma anche alla materiale carenza di toner, carta ed altro (inutilmente sollecitati dalla Infusino, dal Barbetta e, successivamente, dalla Belsito);
- vero che la segretaria comunale Milano Virginia ha sempre fatto presente al Sindaco l'indisponibilità nello svolgere i due incarichi (Cancelliere e Segretario Comunale), informandone delle emergenti criticità anche il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti);

- vero che nella comunicazione del 24-03-2015, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale Milano Virginia è riportato, *sarebbe opportuno il rinvio d'ufficio delle udienze calendarizzate ... alternativamente si chiede al Presidente del Tribunale l'applicazione del personale ministeriale;*

<<<>>>

c) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che il Sindaco Caracciolo Pietro, con l'assessore (all'epoca dei fatti) Avv. Rossi Alberto, hanno deciso la sostituzione del Barbetta Remo con Belsito Maria Luisa, nelle funzioni di Cancelliere, ed è stata determinata in base alle continue e reiterate lamentele della Classe Forense;

<<<>>>

d) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Sig.ra Licursi Marzia – Montalto Uffugo;

Dott. Morcavallo Eugenio - Montalto Uffugo;

Dott. De Rose – Comune di Montalto Uffugo;

D'Alessandro Genoveffa - Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto – Camera Penale – Cosenza;

Avv. D'Ippolito Ernesto – Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella – Cosenza;

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Dott. Gatto Michele – Cosenza;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che per le varie udienze (civili e penali) il Sindaco Caracciolo Pietro promuoveva alla carica di Vice Segretario Generale, **il giorno prima**, un dipendente comunale ed **ordinava allo stesso di prestare servizio, quale Cancelliere, per il solo giorno d'udienza dalle 8.30 alle 14.00**;
- vero che l'udienza penale del 28-03-2015 non si è tenuta per “mancata conoscenza” della Segretaria Dott.ssa Virginia Milano e del Sindaco delle date delle udienze tabellari;
- vero che all'udienza del 11/04/2015, all'atto della trattazione del primo processo il Giudice di pace, Dott. Pinto, disponeva la costituzione delle parti e si sentiva rispondere dal Cancelliere (Vice Segretario nominata *ad horas*): *che cos'è la costituzione delle parti?*;
- vero che gli Avvocati presenti si sono astenuti dal trattare i processi;
- vero che gli stessi Avvocati hanno lamentato anche la inidoneità del Cancelliere nominato dal Sindaco;
- vero che la Dott.ssa Antonella Massimilla – VPO presso la Procura della Repubblica di Cosenza, ne ha informato il Procuratore Capo (all'epoca dei fatti) Dott. Dario Granieri;
- vero che all'udienza penale del 09/05/2015, il PM (Dott. Gatto Michele) faceva presente che mancavano dodici fascicoli penali;
- vero che nove fascicoli non erano stati iscritti e si trovavano nella materiale disponibilità del Segretario Generale Dott.ssa Virginia Milano;
- vero che il coordinatore Pinto ne ha informato la Procura della Repubblica di Cosenza;

- vero che il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti) ha chiesto un'informativa;
- vero che il riscontro, con documentazione, è stato comunicato anche alla Corte d'Appello di Catanzaro ed al Tribunale di Cosenza;
- vero che Belsito Maria Luisa (Cancelliere) ha provveduto alla iscrizione e, in data 04-07-2015, ha consegnato i fascicoli e veniva emesso contestuale decreto di fissazione di nuova udienza;

<<◇>>

e) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che la Cancelliere Belsito prendeva ordini e direttive dal Sindaco e, per conoscenza, ne informava il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti);

<<◇>>

f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Avv. Torricella Maria Teresa – Montalto Uffugo;

Stancati Angelo – Montalto Uffugo;


Stancati Angelo – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Pietro Caracciolo ed alcune persone a lui vicine hanno creato la situazione di incompatibilità;
- vero che Danielli Pierluigi omette di riportare che, a **fomentare la protesta** è l'Avv. Alberto Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo**;

- vero che **l'Avv. Torricella**, legata all'Avv. Rossi, si è rivolta al Presidente del Tribunale, lamentando disfunzioni e ritardi del personale comunale;
- vero che lo Studio Legale "**Rossi – Torricella**", è dell'Avv. Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo**, e dell'Avv. Torricella Maria Teresa;
- vero che l'Ufficio è stato diretto e aperto da Stancati Angelo, senza alcun titolo, qualità o qualifica;
- vero che Caracciolo Pietro ha costretto il Giudice di Pace Pinto a chiedere il trasferimento ad altra sede;
- vero che l'istanza di trasferimento è stata "congelata" per la pendenza del procedimento;



f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che nella corrispondenza del Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti) si evidenziano un miriade di censure al Sindaco Avv. Caracciolo Pietro nella gestione dell'Ufficio;
- vero che il Presidente del Tribunale ha precisato nella comunicazione del 08-01-2015 prot. n. 16/15, la necessità che l'Ente locale accerti ed attesti l'effettiva presenza del personale già individuato e la potenziale operatività presso l'ufficio mantenuto in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio stesso; l'attribuzione al Giudice Coordinatore del potere direttivo ed organizzativo;

- vero che il Sindaco Avv. Caracciolo **ha sempre disatteso ed ignorato la direttiva Presidenziale**, dando personali disposizioni e direttive all'Ufficio del Giudice di pace;

<<◇>>

g) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Lo Sardo Pino – Montalto Uffugo;

Maresciallo Benvenuti Paolo - Castrovillari;

Dott.ssa Infusino Carla - Cosenza;

Carnevale Vincenzo – Cosenza;

Avv. Pugliese Carmelina – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che, durante l'assenza giustificata del Cancelliere Ministeriale Infusino Carla, ha svolto le funzioni di Cancelliere la Segretaria Comunale Milano Virginia, l'Avv. Carmelina Pugliese, il Maresciallo dei Carabinieri Paolo Benvenuti e, in una occasione, è stata tenuta udienza penale con il commesso Vincenzo Carnevale, con funzioni di Cancelliere;
- vero che nessuno aveva mai avuto esperienza pregressa di Cancelliere, né aveva seguito alcun corso;
- vero che ne è stato informato il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti) ed il Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti);

<<◇>>

h) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Madeo Serafino – Rossano;

Avv. Trento Serafino – Rossano;

Maresciallo Spanò – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;



Brigadiere Ruffo – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;

Franco Pino – collaboratore di giustizia;

Cicciù Antonio – collaboratore di giustizia;

Rende Lucia – collaboratrice di giustizia;

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Cons. Dott. Franco Pasquariello – Salerno;

Dott. Caputi Gaetano – Roma;

Dott.ssa Corbascio Maria Grazia – Roma;

Dott.ssa Benigno Letizia Margherita – Rossano;

Dott. Curcio Salvatore – Catanzaro;

Ramazzotti Vittorio – Rossano;

Badolati Arcangelo – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, è **commensale abituale** del Cons. Dott. Pasquariello Franco;
- vero che il Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi è **commensale abituale** dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo;
- vero che l'Avv. Trento Serafino (già Presidente del disciolto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano) ha denunciato l'odierno imputato per avere chiesto chiarimenti assembleari sulle prodezze del collaboratore di giustizia Franco Pino, da Cosenza, su un processo di mafia a favore di un soggetto in regime di 41bis, dietro corrispettivo;
- vero che il Maresciallo Spanò interrogava l'odierno imputato su delega di un PM;
- vero che gli atti non sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Salerno ex art. 11 Ordinamento Giudiziario;

<<◇◇>>

i) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Ispettore Adduca Franco – Polizia di Stato – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro - Sindaco di Montalto Uffugo è stato sentito a s.i.t. dal Sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Cosenza Dott. Franco Adduca iln data 23-07-2018;
- vero che ha negato qualsiasi conoscenza di Cuntrera Gaspare;
- vero che Caracciolo Pietro ha dichiarato di conoscere Chiappetta Rocco;
- vero che Chiappetta Rocco è figlio della Banca di San Vincenzo La Costa (in bonis)
- vero che attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa venivano effettuate le transazioni ed investimenti della “famiglia” Cuntrera;

<<<>>>

l) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Catalano Fabio – Polizia di Stato – Cosenza;

sulla seguente circostanza:

- vero che nella relazione alla Procura della Repubblica di Salerno ha riportato:  
*Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana;*

<<<>>>

m) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo,

sulle seguenti circostanze:

- vero che si trovava davanti la barberia di Corigliano Scalo (CS) nel momento in cui veniva ucciso Lanzillotta Luigi con modalità tipo “Chicago anni ‘30”;

- vero che ho rappresentato la fortuita circostanza al Caracciolo;
- - vero che, a suo dire, si trovava in quel contesto spaziale e temporale per caso:
- vero che ha ospitato la Polizia di Stato nella ricorrenza della “Festa della Polizia di Stato”;
- vero che ha patrocinato, a spese del Comune di Montato Uffugo, n. 2 libri contro la 'ndrangheta;
- vero che non è stato invitato alla partecipazione il Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo;

<<◇>>

di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Roberto Penna – Salerno;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di curatore del fallimento l'Edil Arp, ha denunciato il collegamento fra il fallimento e l'omicidio Lanzillotta Luigi;
- vero che ha inquisito, mediante iscrizione nel registro degli indagati, i Giudice delegati succedutisi nel tempo;
- vero che il Presidente del Tribunale, nella qualità di Giudice Delegato, non è stato inquisito;
- vero che ha iscritto nel registro degli indagati il curatore Avv. Francesco Antonio Pinto;
- vero che ha nominato CTU per la verifica degli atti del fallimento, a seguito della denuncia della Dott.ssa Federica Colucci;

<<◇>>

n) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Saullo Eugenio – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che ha acquistato legname dell'Avv. Caracciolo Pietro per € 460.000,00 (quattrocento sessantamila euro);
- vero che ha acquistato legname di un organo istituzionale per € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro);
- vero che conosce Cuntrera Gaspare;

O) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

- D'Agostino Gennaro – Rossano (ora (Corigliano – Rossano);

sulle seguenti circostanze:

- vero che si è incatenato davanti al Tribunale di Rossano;
- vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di appartenere alla massoneria;
- vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di fatti che il codice di rito considera imprescrittibili;
- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro era (all'epoca dei fatti) commensale abituale del Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano;

=====

Si Chiede, inoltre, di voler disporre oppure autorizzare l'acquisizione della seguente documentazione:

A)TRASFERIMENTO CONGELATO A SEGUITO DENUNCIA DEL CARACCIOLO PIETRO AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CATANZARO;

B)ARCHIVIAZIONE CSM;

C) UDIENZA GIP – SALERNO;

D) ISTANZA CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;

E) ISTANZA PROCURATORE CAPO CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;

F) SIT-CARACCIOLO PIETRO-DOTT. FRANCO ADDUCA;

G) RELAZIONE DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DI COSENZA  
DOTT. FABIO CATALANO;

H) SECONDA MEMORIA 415BIS;

I) ISTANZA 129-469 CPP DOTT. GIANDOMENICO AGOSTINO;

L) RELAZIONE ISPETTORATO GENERALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA – UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO.

<<◇◇>>

Si chiede l'esame dell'imputato.

Corigliano - Rossano / Salerno 02-12-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**Confermo, con ogni facoltà di legge, l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di  
Locri.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**Nomino e costituisco solo e soltanto per il deposito del presente atto e per  
l'autentica della mia firma l'Avv. Roberta Elena Pinto, del Foro di  
Castrovillari.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

Vera ed autentica la firma di  
Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**  
I = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
= IT

31/3/2020

D.P. S'AGOSTINO

STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X  
TEL: 360856147 - E-MAIL: [francescopinto1949@gmail.com](mailto:francescopinto1949@gmail.com)  
PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

Reg 5527/18 Dibatt  
I Sez.

**Chiar.mo Sig. Presidente**  
**alla c.a. del Cancelliere Dirigente I Sez. Pen.**  
**Tribunale di Salerno**  
[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

e per quanto di competenza

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**  
**Tribunale di Salerno**  
[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)  
[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

vo eoe  
di competenza  
Le 18.03.2020

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it):

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- c) *non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo "Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto: richiesta copie del verbale d'udienza e della trascrizione del **17-12-2019**.

Chiar.mo Sig. Presidente,

in data **17-12-2019**, era fissata l'udienza dibattimentale del procedimento in oggetto individuato, essendo rimasta **inevasa e senza riscontro** la rituale istanza pre-dibattimentale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto-reato.

<>

Pertanto, chiedo che venga autorizzato il rilascio **in formato digitale** del verbale dell'udienza e della trascrizione del **17/12/2019**.

Chiedo, inoltre, di conoscere, a cura della Cancelleria, l'importo e la modalità di pagamento.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano, 12-03-2020.

Con perfetta osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

V. si autorizza il  
rilascio delle copie  
20/3/2020



## Marilena Elisio

---

**Da:** Ricezione Atti Procura Salerno PEC <[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)>  
**Inviato:** venerdì 13 marzo 2020 12:28  
**A:** Cassaniello  
**Oggetto:** I: Istanza rilascio copie Proc. pen. n. 1930-17 RGNR ? n. 7055-17 RGIP  
**Allegati:** Istanza rilascio copie Proc. pen. n. 1930-17 RGNR – n. 7055-17 RGIP-signed.pdf

**Da:** FRANCESCO ANTONIO PINTO [<mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it>]

**Inviato:** giovedì 12 marzo 2020 19:30

**A:** [prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it); [prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it);  
[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Oggetto:** Istanza rilascio copie Proc. pen. n. 1930-17 RGNR ? n. 7055-17 RGIP



31/03/2020  
EX DIAGNOSTICO

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio PINTO**

*Patrocinante in Cassazione*

C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)

COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X

TEL: 360856147 - E-MAIL: [francescopinto1949@gmail.com](mailto:francescopinto1949@gmail.com)

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sezl.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sezl.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**On.le Ispettorato Generale**

**alla c.a. S.E. Cons. Dott. Marco Dall'Olio**

Via Silvestri 243, 00164 Roma

[segreteriaicapo.ispettorato@giustiziacert.it](mailto:segreteriaicapo.ispettorato@giustiziacert.it)

[dirigente.ispettorato@giustiziacert.it](mailto:dirigente.ispettorato@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**On.le Direzione Nazionale Antimafia**

Via Giulia 52, 00186 Roma

[dirigente.dna@giustiziacert.it](mailto:dirigente.dna@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza  
**On.le Procura della Repubblica**  
**c/o Tribunale di Perugia**  
[prot.procura.perugia@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.perugia@giustiziacert.it)

e, per conoscenza  
**Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**  
**Sostituto Procuratore della Repubblica**  
**Tribunale di Salerno**  
[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)  
[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**

**→ UDIENZA del 17-12-2019 (non tenuta, di fatto, per inesistenza dei documenti del processo nel fascicolo del PM e del Giudice).**

**MEMORIA EX ART. 121 C.P.P. - DA INTENDERSI ANCHE QUALI FORMALI SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO E DA FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 31-03-2020**

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM (Dott.ssa Cassaniello Valleverdina), è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), **senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, mai avvisato.**

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato tempestivamente e comunicato ritualmente il nominativo del mio nuovo difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate, comunque, senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio.**

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la **correzione dell'errore**, senza apprezzabile risultato.

**Infruttuoso** è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica.

Inoltre, ho appreso dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano.

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato il Caracciolo dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento;**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca);**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca), la mia sostituzione con un altro Giudice di Pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, **competente per territorio**, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (**Circondario del**

Tribunale di Cosenza).

La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva (in persona del Dott. Cozzolino) l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.

Il GIP del Tribunale di Cosenza (dell'epoca) archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.

<<>>

Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo era stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (rectius: testimone).

Pertanto il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria.

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress**, **limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.

<<>>

Fatta questa breve esposizione conoscitiva dei fatti, evidenzio quanto segue.

- I -

Con la stessa rubrica d'incolpazione del Consiglio Giudiziario di Catanzaro, attivata d'impulso da **Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo**, archiviata dal Consiglio Superiore della Magistratura, **il Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi** (a suo dire appartenente al ROS dei Carabinieri), **commensale abituale del Caracciolo**, mi ha denunciato alla Procura della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti) Dott. Dario Granieri ha trasmesso con **sollecitudine** gli atti alla Procura della Repubblica di Salerno, competente ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento Giudiziario.

Rilevo che il Dott. Dario Granieri non ha avuto la stessa **sollecitudine** a trasmettere la denuncia del collaboratore di giustizia – pentito (col grado massimo di “*diritto e medaglione*”), che accusava un Collegio Giudicante di aver emesso una sentenza a favore di un soggetto in regime di 41bis, dietro corrispettivo.

Il Presidente di quel Collegio Giudicante, **commensale abituale dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo**, è stato promosso in tempi successivi Consigliere della Corte d'Appello di Salerno ed il PM (di quel processo) Procuratore Capo della Repubblica.

In quel contesto spaziale e temporale ho rappresentato al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (dell'epoca – parente di un Avvocato arrestato dalla Guardia di Finanza di Rossano, con droga, **con esito processuale sconosciuto**), la gravità dell'accusa mossa ad un Collegio Giudicante, al PM d'udienza, al Collegio Difensivo, di cui facevo parte.

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (dell'epoca) mi ha denunciato per avere formulato una simile istanza.**

- II -

All'udienza del **17-12-2019**, nella trattazione dell'odierno processo (**diffamazione nei confronti di quell' "avvocato sconosciuto"**, nel quale si è identificato l'**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo**), il PM d'udienza aveva nel proprio fascicolo gli atti del precedente processo, sorto ad impulso del **commensale abituale dell' "avvocato sconosciuto"**, Maresciallo del ROS dei Carabinieri Danielli Pierluigi), per cui ero stato assolto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Non mi soffermo sull' "errore" del PM, ma devo **fortemente rilevare che in quel processo avevo dato la mia disponibilità collaborativa per la soluzione di cinque omicidi di mafia irrisolti**: quegli atti sono rimasti inevasi ed utilizzati nel presente procedimento, **favorendo** quell' "avvocato sconosciuto", nel quale si è identificato l'**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo!!!!!!!!!!!!**

Il comportamento omissivo della Magistratura Inquirente e l'illegittimo utilizzo di quegli

atti, porta alla finale considerazione dell'insistenza nella realizzazione della mia programmata **eliminazione** con l'uso distorto dello strumento giudiziario.

<<>>

Ho proposto querela per stalking giudiziario contro "**ignoti**" alla Procura della Repubblica di Perugia (all'epoca svolgevo le funzioni di Giudice di Pace di Roma).

Ho proposto, inoltre, querela per stalking alla Procura della Repubblica di Perugia (all'epoca svolgevo le funzioni di Giudice di Pace di Roma) contro **l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.**

Rilevo ed evidenzio che, un approfondimento processuale, potrebbe far emergere un provvedimento cautelare **ineseguito** (riferito all'omicidio Sapia Pasquale, da Rossano Calabro), **nei confronti di un noto penalista, in ottimi rapporti amicali con l'avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.**

Potrebbe emergere, altresì, l' "**invito**" nei confronti del Procuratore Capo della Repubblica, richiedente quel provvedimento cautelare, ad inoltrare uno "**spontaneo**" trasferimento ad altra sede.

In diversa ipotesi era stato programmato ed approntato un provvedimento cautelare nei confronti della moglie di quel Procuratore Capo della Repubblica.

- III -

**Il contenuto della querela per diffamazione dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, la tentata costituzione di parte civile ed il contenuto della rubrica d'incolpazione vanno letti, all'evidenza, alla stregua di un'auto-denuncia confessoria, da leggersi ed interpretarsi nei seguenti termini:**

- **Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, sono stato denunciato dal Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo alla Procura della Repubblica di Salerno, per aver commesso una miriade di reati;**
- **Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, sono stato favorito dalla Dott.ssa Guglielmotti Marinella, Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno, per avere trasmesso la denuncia – querela del Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo, per competenza territoriale, all'Ufficio Giudiziario di Cosenza, nel cui Circondario il Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo Dott. Francesco Antonio Pinto svolgeva le funzioni;**

- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, sono stato favorito dalla illegittima ed irrituale attività investigativa (Maresciallo Guida Giovanni – PG Procura di Cosenza), portando alla richiesta di archiviazione (nei confronti di Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo) il PM di Cosenza ed accoglimento della richiesta di archiviazione da parte del GIP dello stesso Ufficio Giudiziario di Cosenza !!!!!!!!!!!!!;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, sono a conoscenza che il Maresciallo Guida Giovanni (PG della Procura di Cosenza) veniva reso edotto dei miei rapporti con la “famiglia” Cuntrera;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ho avuto rapporti di personale amicizia con “don” Gaspare Cuntrera, sebbene fossi a conoscenza che il Cuntrera Gaspare avesse trascorso un lungo periodo di detenzione per associazione mafiosa;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, mi incontravo spesso con i componenti della “famiglia” Cuntrera nelle varie parti del mondo ed in particolare, presso l'isola Margarita (Venezuela), dove avevo la disponibilità di un'autovettura, per evitare di noleggiarne una sul posto e lasciare tracce della presenza;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ho investito ingenti somme di denaro per conto della “famiglia” Cuntrera, tramite la Banca di San Vincenzo La Costa, anteriormente all'ispezione della Banca d'Italia;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, incassavo le somme per il mio “lavoro”, giustificandole con la vendita di legname alla Ditta Saullo Eugenio, da Montalto Uffugo, il quale mi ha seguito spesso nei viaggi a Toronto e siamo stati ospiti anche di “don” Gaspare Cuntrera e di un giornalista che collabora nella stesura di libri contro la mafia, da me sponsorizzati a Montalto Uffugo in due occasioni;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ospito i componenti della “famiglia” Cuntrera nella “suite” della mia villa e spesso sono ospiti nell'azienda agricola di Tarasi Salvatore in Camigliatello Silano (CS);
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, preciso che tutte queste



circostanze sono a conoscenza del Maresciallo del ROS dei Carabinieri Danielli Pierluigi, mio commensale abituale, il quale ne ha informato anche i suoi Superiori Gerarchici;

- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ho personali rapporti amicali con Chiappetta Ferdinando (barbiere), il cui figlio ha sposato la figlia di “don” Gaspare Cuntrera, titolare di una farmacia a Toronto;
- Io, Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, ero presente per caso davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, nel mentre veniva ucciso il Sig. Lanzillotta Luigi, con modalità tipo Chicago anni '30.

Alla stregua delle suestese dichiarazioni auto-accusatorie e confessorie del Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per come emergono anche dagli atti processuali, conseguenti alla propria spontanea identificazione in quell' "avvocato sconosciuto", gli atti del presente procedimento vanno trasmessi all'Ufficio Giudiziario competente per territorio e per materia di Perugia.

Infatti:

- emerge un favoreggiamento nei confronti del Caracciolo Pietro presso l'Ufficio Giudiziario di Salerno;
- sono stato calunniosamente denunciato dalla Dott.ssa Colucci Federica (fallimento l'Edil Arp), la quale espleta le funzioni di GIP presso la DDA di Napoli;
- ho svolto le funzioni di Giudice di Pace di Roma.

La Procura della Repubblica di Perugia, comunque, è a conoscenza degli atti, perchè regolarmente trasmessi con la querela per stalking giudiziario contro “ignoti” e nei confronti dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

<<>>

### CONCLUSIONI

A) Preliminarmente **insisto nella declaratoria pre-dibattimentale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto**, per come derubricato (reato impossibile, poichè il Caracciolo Pietro era stato indicato quale persona informata dei fatti - testimone).

B) in via gradata dichiarare la **nullità di tutti gli atti prodromici**, poichè non è stato **mai** notificato alcun atto al mio difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, del Foro di

Castrovillari, e, dopo il suo decesso, al mio difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (entrambi regolarmente e ritualmente nominati).

**Questi aspetti emergono anche dalla corrispondenza (senza risposta) con l'Ufficio della Procura della Repubblica di Salerno e con il Dott. Giandomenico D'Agostino, assegnatario del presente procedimento.**

C) in via ulteriormente gradata, dichiarare la **tardività della proposizione della querela oltre i termini di rito (conoscenza dei contenuti del sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) , da parte del querelante Caracciolo Pietro – emergente dalla rubrica d'incolpazione e riferentesi al contenuto della memoria difensiva diretta al Consiglio Giudiziario di Catanzaro in data 07-07-2015).**

D) in via ulteriormente gradata, **rimessione degli atti del presente procedimento, per competenza per materia, all'Ufficio Giudiziario di Perugia oppure ad altro Ufficio Giudiziario competente per materia e per territorio (voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con “don” Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' “avvocato sconosciuto”.**

Senza rinuncia alcuna, faccio **totale ed integrale riferimento alla lista testi preannunciata a mezzo PEC e pervenuta all'Ufficio Giudiziario di Salerno, in formato cartaceo, in data 06-12-2019 (allegato).**

**Confermo, ancora una volta, il mandato difensivo all'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, conferendogli ogni facoltà di legge.**

Riserve e salvezze più ampie.

Corigliano – Rossano, 09-01-2020.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**  
CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE  
Avv. Francesco Antonio PINTO  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X  
TEL: 360856147 - E-MAIL: [francescopinto1949@gmail.com](mailto:francescopinto1949@gmail.com)  
PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

## TRIBUNALE DI SALERNO

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP

UDIENZA: 17-12-2019

GIUDICE: Dott. Giandomenico D'Agostino

a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**

#### **DEPOSITO LISTA TESTI E DOCUMENTI EX ART. 468 CPP.**

**- I -**

Preliminarmente si eccepisce, ancora una volta, **la nullità degli atti per violazione del diritto di difesa, nonché espletamento di attività processuali in assenza del difensore di fiducia, mai informato del procedimento in corso.**

**Alla preliminare reiterata eccezione di nullità degli atti compiuti non si intende rinunciare.**

**Pertanto si chiede che vengano espletate le rituali incombenze ex art. 415bis cpp.**

**- II -**

La calunniosa denuncia del Sindaco di Montalto Uffugo – Avv. Caracciolo Pietro, perchè non mi sono reso disponibile a seguire ed eseguire i suoi ordini e direttive, trova un riscontro nelle dichiarazioni rese dal Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca) Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Sulla produttività ed efficienza vi è un riscontro nella relazione del Presidente del Tribunale, nonché contemporanea reggenza dell'Ufficio del Giudice di pace di San Marco Argentano e contemporanea supplenza presso l'Ufficio del Giudice di pace di Acri, per la trattazione di una miriade di procedimenti civili e penali.

**Ulteriore riscontro è rinvenibile nella relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, dove è riportato un reiterato elogio al proprio operato, in tutte le pagine della relazione ispettiva.**

- III -

Il contestato reato di diffamazione, nel caso di specie, è un reato impossibile, poiché il Caracciolo Pietro era stato indicato, per la mia attività difensiva davanti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, quale persona informata dei fatti – testimone.

Rilevo, emergendo dagli atti processuali, che l'Ispettore della Polizia di Cosenza Adduca Franco, non ha fatto nessun approfondimento investigativo sulle mie circostanziate indicazioni fattuali e testimoniali, relativamente ai rapporti dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo con la “famiglia” Cuntrera.

Inoltre, non ha chiesto l'Ispettore Adduca della presenza “fortuita ed occasionale” dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, *davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta.*

Un approfondimento potrebbe far emergere l' “**acceleratorio**” decesso di Marrazzo Antonio, correlato a quel fatto omicidiario.

- IV -

Ho riportato nei miei atti difensivi:

**“Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.**

Un approfondimento investigativo potrebbe far emergere, non solo il particolare interesse alla mia programmata **eliminazione** fisica, ma anche le modalità di gestione contrattuale dei collaboratori di giustizia – pentiti e la gestione del regime del 41bis.

La mia programmata **eliminazione** fisica persiste, nel totale disinteresse degli Organi Istituzionali competenti.

La mia programmata **eliminazione** con lo strumento giudiziario viene portato ad ulteriori più gravi conseguenze.

Sul comportamento omissivo e commissivo degli Organi Istituzionali competenti, rilevo ed evidenzio che, **la circostanziata denuncia per i gravissimi reati perpetrati dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, è stata rimessa, per competenza territoriale all'Ufficio Giudiziario di Cosenza.**

**Nel Circondario del Tribunale di Cosenza, all'epoca dei fatti, esercitavo le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore !!!!!.**

Inoltre, **la mia reiterata denuncia per voto di scambio elettorale fra l'Avv. Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera, non è stata presa in alcuna considerazione dagli Organi Istituzionali competenti.**

**Alla stregua delle suestese considerazioni la chiesta pronuncia predibattimentale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, è fondata, per cui va emesso il conseguenziale provvedimento ex art. 129-469 cpp.**

- V -

In ipotesi di rigetto, chiedo di essere ammesso alla prova testimoniale, per come singolarmente capitolata, ed al deposito documentale.

<<◇◇>>

a) Si chiede di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Cuntrera Gaspare - Toronto;

Chiappetta Rocco - Toronto;

Aiello Angelo - Toronto;

Nigro Tony – Toronto;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni – Cosenza;

Tarasi Salvatore e moglie - Camigliatello Silano;  
sulle seguenti circostanze:

- vero che Caracciolo Pietro, Avvocato e Sindaco di Montalto Uffugo ha fatto accordi elettorali con Cuntrera Gaspare, per l'elezione amministrativa del 2014;
- vero che Caracciolo Pietro è il referente della famiglia Cuntrera in Italia ed in particolare nella provincia di Cosenza, gestendone gli affari ed i beni;
- vero che Caracciolo Pietro si incontra con i rappresentanti della famiglia Cuntrera nelle varie parti del mondo ed in alcune occasioni a Camigliatello Silano (CS) presso l'azienda agricola di Tarasi Salvatore;
- vero che Caracciolo Pietro usufruiva della "scorta" della famiglia Cuntrera agli incontri presso l'Isola Margarita (Venezuela) e Caracas (Venezuela);
- vero che Caracciolo Pietro era presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo "*Chicago anni trenta*".

<<◇>>

b) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pieluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni - Cosenza;

Dott. Granieri Dario - Cosenza;

Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Ponissi Carlo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto - Cosenza;

Dott. Gatto Michele - Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella - Cosenza;

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;  
Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;  
Avv. Morcavallo Oreste – Cosenza;  
Avv. Pinto Alessandra – Corigliano Calabro;  
Dott. Domenico Suma - Cosenza;  
Dott. Francesco Tocci - Cosenza;  
Dott. Casciaro Giuseppe – Cosenza;  
Dott. Luberto Vincenzo – Catanzaro;  
Dott.ssa Infusino Carla – Rende;  
Carnevale Vincenzo – Cosenza;  
sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo è stato fisicamente chiuso per mancanza del personale comunale;
- vero che ne veniva informato il Presidente del Tribunale di Cosenza (all'epoca dei fatti), il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;
- vero che, su ordine del Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti), il Maresciallo Danielli (una prima volta ed una seconda volta un Funzionario della Procura della Repubblica), ha consegnato le chiavi dell'Ufficio del Giudice di pace al Sindaco Caracciolo Pietro, affinché provvedesse alla regolare apertura e funzionamento;
- vero che l'Ufficio è stato gradualmente abbandonato e non solo in riferimento alla gestione del personale comunale, ma anche alla materiale carenza di toner, carta ed altro (inutilmente sollecitati dalla Infusino, dal Barbetta e, successivamente, dalla Belsito);
- vero che la segretaria comunale Milano Virginia ha sempre fatto presente al Sindaco l'indisponibilità nello svolgere i due incarichi (Cancelliere e Segretario Comunale), informandone delle emergenti criticità anche il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti);



- vero che nella comunicazione del 24-03-2015, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale Milano Virginia è riportato, *sarebbe opportuno il rinvio d'ufficio delle udienze calendarizzate ... alternativamente si chiede al Presidente del Tribunale l'applicazione del personale ministeriale;*

<<◇>>

c) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che il Sindaco Caracciolo Pietro, con l'assessore (all'epoca dei fatti) Avv. Rossi Alberto, hanno deciso la sostituzione del Barbetta Remo con Belsito Maria Luisa, nelle funzioni di Cancelliere, ed è stata determinata in base alle continue e reiterate lamentele della Classe Forense;

<<◇>>

d) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Sig.ra Licursi Marzia – Montalto Uffugo;

Dott. Morcavallo Eugenio - Montalto Uffugo;

Dott. De Rose – Comune di Montalto Uffugo;

D'Alessandro Genoveffa - Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto – Camera Penale – Cosenza;

Avv. D'Ippolito Ernesto – Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella – Cosenza;

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Dott. Gatto Michele – Cosenza;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che per le varie udienze (civili e penali) il Sindaco Caracciolo Pietro promuoveva alla carica di Vice Segretario Generale, **il giorno prima**, un dipendente comunale ed **ordinava allo stesso di prestare servizio, quale Cancelliere, per il solo giorno d’udienza dalle 8.30 alle 14.00;**
- vero che l’udienza penale del 28-03-2015 non si è tenuta per “mancata conoscenza” della Segretaria Dott.ssa Virginia Milano e del Sindaco delle date delle udienze tabellari;
- vero che all’udienza del 11/04/2015, all’atto della trattazione del primo processo il Giudice di pace, Dott. Pinto, disponeva la costituzione delle parti e si sentiva rispondere dal Cancelliere (Vice Segretario nominata *ad horas*): *che cos’è la costituzione delle parti?*;
- vero che gli Avvocati presenti si sono astenuti dal trattare i processi;
- vero che gli stessi Avvocati hanno lamentato anche la inidoneità del Cancelliere nominato dal Sindaco;
- vero che la Dott.ssa Antonella Massimilla – VPO presso la Procura della Repubblica di Cosenza, ne ha informato il Procuratore Capo (all’epoca dei fatti) Dott. Dario Granieri;
- vero che all’udienza penale del 09/05/2015, il PM (Dott. Gatto Michele) faceva presente che mancavano dodici fascicoli penali;
- vero che nove fascicoli non erano stati iscritti e si trovavano nella materiale disponibilità del Segretario Generale Dott.ssa Virginia Milano;
- vero che il coordinatore Pinto ne ha informato la Procura della Repubblica di Cosenza;

- vero che il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti) ha chiesto un'informativa;
- vero che il riscontro, con documentazione, è stato comunicato anche alla Corte d'Appello di Catanzaro ed al Tribunale di Cosenza;
- vero che Belsito Maria Luisa (Cancelliere) ha provveduto alla iscrizione e, in data 04-07-2015, ha consegnato i fascicoli e veniva emesso contestuale decreto di fissazione di nuova udienza;

<<◇◇>>

e) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che la Cancelliere Belsito prendeva ordini e direttive dal Sindaco e, per conoscenza, ne informava il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti);

<<◇◇>>

f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Avv. Torricella Maria Teresa – Montalto Uffugo;

Stancati Angelo – Montalto Uffugo;

Stancati Angelo – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Pietro Caracciolo ed alcune persone a lui vicine hanno creato la situazione di incompatibilità;
- vero che Danielli Pierluigi omette di riportare che, a **fomentare la protesta** è l'Avv. Alberto Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo**;

- vero che l'Avv. **Torricella**, legata all'Avv. Rossi, si è rivolta al Presidente del Tribunale, lamentando disfunzioni e ritardi del personale comunale;
- vero che lo Studio Legale "**Rossi – Torricella**", è dell'Avv. Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo**, e dell'Avv. Torricella Maria Teresa;
- vero che l'Ufficio è stato diretto e aperto da Stancati Angelo, senza alcun titolo, qualità o qualifica;
- vero che Caracciolo Pietro ha costretto il Giudice di Pace Pinto a chiedere il trasferimento ad altra sede;
- vero che l'istanza di trasferimento è stata "congelata" per la pendenza del procedimento;



f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che nella corrispondenza del Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti) si evidenziano un miriade di censure al Sindaco Avv. Caracciolo Pietro nella gestione dell'Ufficio;
- vero che il Presidente del Tribunale ha precisato nella comunicazione del 08-01-2015 prot. n. 16/15, la necessità che l'Ente locale accerti ed attesti l'effettiva presenza del personale già individuato e la potenziale operatività presso l'ufficio mantenuto in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio stesso; l'attribuzione al Giudice Coordinatore del potere direttivo ed organizzativo;

- vero che il Sindaco Avv. Caracciolo **ha sempre disatteso ed ignorato la direttiva Presidenziale**, dando personali disposizioni e direttive all'Ufficio del Giudice di pace;

<<◇>>

g) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Lo Sardo Pino – Montalto Uffugo;

Maresciallo Benvenuti Paolo - Castrovillari;

Dott.ssa Infusino Carla - Cosenza;

Carnevale Vincenzo – Cosenza;

Avv. Pugliese Carmelina – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che, durante l'assenza giustificata del Cancelliere Ministeriale Infusino Carla, ha svolto le funzioni di Cancelliere la Segretaria Comunale Milano Virginia, l'Avv. Carmelina Pugliese, il Maresciallo dei Carabinieri Paolo Benvenuti e, in una occasione, è stata tenuta udienza penale con il commesso Vincenzo Carnevale, con funzioni di Cancelliere;
- vero che nessuno aveva mai avuto esperienza pregressa di Cancelliere, né aveva seguito alcun corso;
- vero che ne è stato informato il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti) ed il Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti);

<<◇>>

h) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Madeo Serafino – Rossano;

Avv. Trento Serafino – Rossano;

Maresciallo Spanò – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;

Brigadiere Ruffo – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;

Franco Pino – collaboratore di giustizia;

Cicciù Antonio – collaboratore di giustizia;

Rende Lucia – collaboratrice di giustizia;

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Cons. Dott. Franco Pasquariello – Salerno;

Dott. Caputi Gaetano – Roma;

Dott.ssa Corbascio Maria Grazia – Roma;

Dott.ssa Benigno Letizia Margherita – Rossano;

Dott. Curcio Salvatore – Catanzaro;

Ramazzotti Vittorio – Rossano;

Badolati Arcangelo – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, è **commensale abituale** del Cons. Dott. Pasquariello Franco;
- vero che il Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi è **commensale abituale** dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo;
- vero che l'Avv. Trento Serafino (già Presidente del disciolto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano) ha denunciato l'odierno imputato per avere chiesto chiarimenti assembleari sulle propalazioni del collaboratore di giustizia Franco Pino, da Cosenza, su un processo di mafia a favore di un soggetto in regime di 41bis, dietro corrispettivo;
- vero che il Maresciallo Spanò interrogava l'odierno imputato su delega di un PM;
- vero che gli atti non sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Salerno ex art. 11 Ordinamento Giudiziario;

<<<>>>

i) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Ispettore Adduca Franco – Polizia di Stato – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro - Sindaco di Montalto Uffugo è stato sentito a s.i.t. dal Sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Cosenza Dott. Franco Adduca iln data 23-07-2018;
- vero che ha negato qualsiasi conoscenza di Cuntrera Gaspare;
- vero che Caracciolo Pietro ha dichiarato di conoscere Chiappetta Rocco;
- vero che Chiappetta Rocco è figlio della Banca di San Vincenzo La Costa (in bonis)
- vero che attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa venivano effettuate le transazioni ed investimenti della “famiglia” Cuntrera;

<<<>>>

l) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Catalano Fabio – Polizia di Stato – Cosenza;

sulla seguente circostanza:

- vero che nella relazione alla Procura della Repubblica di Salerno ha riportato:  
*Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana;*

<<<>>>

m) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo,

sulle seguenti circostanze:

- vero che si trovava davanti la barberia di Corigliano Scalo (CS) nel momento in cui veniva ucciso Lanzillotta Luigi con modalità tipo “Chicago anni ‘30”;

- vero che ho rappresentato la fortuita circostanza al Caracciolo;
- - vero che, a suo dire, si trovava in quel contesto spaziale e temporale per caso;
- vero che ha ospitato la Polizia di Stato nella ricorrenza della “Festa della Polizia di Stato”;
- vero che ha patrocinato, a spese del Comune di Montato Uffugo, n. 2 libri contro la 'ndrangheta;
- vero che non è stato invitato alla partecipazione il Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo;

<<<>>>

di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Roberto Penna – Salerno;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di curatore del fallimento l'Edil Arp, ha denunciato il collegamento fra il fallimento e l'omicidio Lanzillotta Luigi;
- vero che ha inquisito, mediante iscrizione nel registro degli indagati, i Giudice delegati succedutisi nel tempo;
- vero che il Presidente del Tribunale, nella qualità di Giudice Delegato, non è stato inquisito;
- vero che ha iscritto nel registro degli indagati il curatore Avv. Francesco Antonio Pinto;
- vero che ha nominato CTU per la verifica degli atti del fallimento, a seguito della denuncia della Dott.ssa Federica Colucci;

<<<>>>

n) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Saullo Eugenio – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:



- vero che ha acquistato legname dell'Avv. Caracciolo Pietro per € 460.000,00 (quattrocento sessantamila euro);
- vero che ha acquistato legname di un organo istituzionale per € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro);
- vero che conosce Cuntrera Gaspare;

O) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

- D'Agostino Gennaro – Rossano (ora (Corigliano – Rossano);

sulle seguenti circostanze:

- vero che si è incatenato davanti al Tribunale di Rossano;
- vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di appartenere alla massoneria;
- vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di fatti che il codice di rito considera imprescrittibili;
- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro era (all'epoca dei fatti) commensale abituale del Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano;

=====

Si Chiede, inoltre, di voler disporre oppure autorizzare l'acquisizione della seguente documentazione:

A)TRASFERIMENTO CONGELATO A SEGUITO DENUNCIA DEL CARACCIOLO PIETRO AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CATANZARO;

B)ARCHIVIAZIONE CSM;

C) UDIENZA GIP – SALERNO;

D) ISTANZA CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;

E) ISTANZA PROCURATORE CAPO CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;

F) SIT-CARACCIOLO PIETRO-DOTT. FRANCO ADDUCA;

G) RELAZIONE DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DI COSENZA  
DOTT. FABIO CATALANO;

H) SECONDA MEMORIA 415BIS;

I) ISTANZA 129-469 CPP DOTT. GIANDOMENICO AGOSTINO;

L) RELAZIONE ISPETTORATO GENERALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA – UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO.

<<◇>>

Si chiede l'esame dell'imputato.

Corigliano - Rossano / Salerno 02-12-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**Confermo, con ogni facoltà di legge, l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di  
Locri.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**Nomino e costituisco solo e soltanto per il deposito del presente atto e per  
l'autentica della mia firma l'Avv. Roberta Elena Pinto, del Foro di  
Castrovillari.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

Vera ed autentica la firma di  
Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

31/03/2020  
DIAGNOSTICA

*Statt  
Zellweger*

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

TRIBUNALE DI SALERNO  
PRIMA SEZIONE PENALE  
DEPOSITATO  
17 DIC. 2019

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Visto, n. 10/12/2019  
Stato del procedimento  
Salerno, 10/12/2019

IL GIP  
Maria Zambrano

Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina

Procura della Repubblica

Tribunale di Salerno

prot.procura.salerno@giustiziacert.it

*Procedimento  
PC II*

10-12-19

Chiar.mo Dott. Franco Adduca

Polizia di Stato - Cosenza

urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

e, per quanto di competenza

S.E. Procuratore Generale della Repubblica

Corte d'Appello - Catanzaro

prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it

Visto, n. trasmesso  
all' A.G. precedente  
(Tribunale I S. Pen.)  
Salerno, 16/12/2019

IL GIP  
Maria Zambrano

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*

*Avv. Francesco Antonio Pinto*

*Avv. Alessandro*

TRIBUNALE DI SALERNO  
PRIMA SEZIONE PENALE  
DEPOSITATO  
16 DIC. 2019

*b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

*c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: notifica di chiusura indagini, relative al procedimento individuato in epigrafe.**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, domiciliataria dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relative al procedimento penale individuato in epigrafe (all. 1 e all. 2).

All'uopo, comunico che è deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, per cui nomino mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.

Per lucro di tempo formulo le seguenti richieste.

Evidenzio preliminarmente che il Dott. Fabio Catalano ha rappresentato il contesto operativo del sig. Cuntrera Gaspare ed il suo inserimento nella "famiglia" Cuntrera – Caruana (all. 3).

Al rigo 31 – 37 della relazione del Dott. Fabio Catalano, le affermazioni del Dirigente non rispecchiano "**gli approfonditi ed accurati accertamenti**", attese le **false e fuorvianti dichiarazioni del Caracciolo Pietro ed il mancato riscontro investigativo.**

<<◇>

Negli atti processuali emergono le SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott. Adduca in data **23-07-2018** (all. 4).

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandra Pinto



HOME

RICERCHE

LOGOUT

**Dettaglio Fascicolo**

**N2017/007055** (verifica completezza) % blocca fascicolo

(Attivo)

- Torna al risultato
- Fascicolo
  - N.d.R. [1]
  - Indagati/Imputati
  - Relazioni
  - Q.G.F.
  - Resp. Ammin.
  - Illeciti Ammin.
  - Oggetti/Cose seq.
  - Somme in sequestro
  - Custodia beni in sequestro
  - Movim. Temporanee
  - Movim. Definitive
  - P. Off./Denunc.
  - Rif. Anagrafici
  - Parti Civili
  - Resp. Civili
  - Civ. Obbligati
  - Richieste/Provv.
  - Fasc. di misura [0]
  - Certificazione atti
  - Udenze

Tipo Registro	REGISTRO NOTI	Indagato/ Imputato	PINTO FRANCESCO ANTONIO
Disponibilità	TOTALE	Iter	420 - DEF. DECR. CITAZIONE ATTESA RISPOSTA Rito Monocratico
Scadenza Termini if	10/10/2017	Rito	Rito Monocratico
Materia	PRIMA SEZIONE	Argomento	MAGISTRATI
Riservato Fino al		Annulato il	
Atti in Archivio		Proviene da Migrazione	NO
Sentenza Num.		Dec. Pen. Num.	
Sentenza App. Num.		Note	
Dati Udienza	17/12/2019 09:00 - 09:00 - CT - 1ª SEZIONE - FISSATA ALLA DATA INDICATA (DA SVOLGERSI)	Indagati/Imputati Detenuti	NO
Contatore per materia	4186	Data Chiusura	
Comunicazioni al PG da inviare	1	Data invio Tiap	
Data invio Sidip		Note Restituzione	
Data invio a Document@			
Data Restituzione atti al I grado			

**Num. registro per Ufficio**

Ufficio Sezione	Numero Fascicolo	Sede di Provenienza	Data Iscrizione	Magistrato
PM	N2017/001930	SALERNO	09/03/2017	CASSANIELLO VALLEVERDINA (PM principale)
GIP	N2017/007055	SALERNO	14/12/2017	ZAMBRANO MARIA (Giudice GIP)



Ho presentato una memoria (all. 5).

Ho evidenziato una **carenza investigativa**, poichè l'Avv. Caracciolo **ha dichiarato di non conoscere Cuntrera Gaspare**.

Tale circostanza non risponde al vero e la falsità è riscontrabile attraverso l'escussione di:

- a) Caracciolo Oscar da Montalto Uffugo (CS), fratello di Caracciolo Pietro;
- b) Filosa Fabio da Montalto Uffugo (CS), cognato di Caracciolo Pietro;
- c) Tarasi Salvatore domiciliato e residente in Camigliatello Silano (CS) nella propria azienda agricola;

sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che vi è conoscenza ed amicizia fra Cuntrera Gaspare e l'Avv. Caracciolo Pietro;
- 2) in occasione della permanenza a Toronto (Canada) sono stati commensali ed ospiti di Cuntrera Gaspare in un noto ristorante di Toronto;
- 3) che era presente nell'occasione anche l'Avv. Caracciolo Pietro.

<<◇>>

Relativamente alla negatoria sulla conviviale presso un ristorante nei pressi di Piazza Fera di Cosenza, in occasione del conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente **anche** il sig. Chiappetta Ferdinando (barbiere), il quale può essere sentito sulle circostanze:

- a) vero che nella conviviale con Cuntrera Gaspare per il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente l'Avv. Caracciolo Pietro;
- b) vero che Chiappetta Ferdinando e Cuntrera Gaspare sono parenti;
- c) vero che durante la permanenza in Italia di Cuntrera Gaspare è ospite presso l'abitazione di Chiappetta Ferdinando;
- e) vero che vi è personale amicizia fra Cuntrera Gaspare, Chiappetta Ferdinando e l'Avv. Caracciolo Pietro.

<<◇>>

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandro

**Al sig. Tarasi Salvatore ed alla moglie può essere chiesta l'abituale convivialità dei componenti della "famiglia" Cuntrera presso l'azienda agricola sita in Camigliatello Silano (CS).**

<<>>

Per affermazione dell'Avv. Caracciolo Pietro, i componenti della "famiglia" Cuntrera venivano ospitati nella "suite" della propria villa, per cui non risultava alcuna registrazione presso alberghi o equipollenti.

<<>>

**Nelle SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott. Adduca in data 23-07-2018 è riportata la personale conoscenza di Chiappetta Rocco.**

Escutere il genitore di Chiappetta Rocco, sulle seguenti circostanze:

- A) vero che era gerente della Banca di San Vincenzo La Costa;
- B) vero che la Banca veniva avviata al commissariamento, provocandogli un grave dispiacere per la soppressione della sua "creatura";
- C) vero che l'Avv. Caracciolo Pietro effettuava ingenti operazioni bancarie ed economiche attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa, anteriormente al suo commissariamento.

<<>>

Nulla è stato chiesto dal Dott. Adduca al Caracciolo sulla **fortuita** circostanza della sua presenza davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione in occasione dell'uccisione del sig. Lanzilotta Luigi.

Correlativamente al suesteso accadimento, chiedo l'accertamento del decesso di Marrazzo Antonio, **malato terminale di cancro, presso il carcere dell'Aquila.**

Chiedo, inoltre, l'accertamento del decesso di Carelli Santo, **malato terminale di cancro, presso la propria abitazione.**

Conseguentemente, accertare l'eventuale correlazione fra l'**omicidio** di Lanzilotta Luigi, l'**omicidio** di Marrazzo Antonio, l'**arresto** dei fratelli Straface, imprenditori in Corigliano Calabro, ed i molteplici interrogatori resi dalla Dott.ssa Straface Pasqualina, ex Sindaco di Corigliano Calabro, presso la **Caserma dei Carabinieri di Sibari (CS).**

*Avv. Francesco Antonio Pirro*

*Avv. Alessandro*

<>

Valuterà la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina la compatibilità dell'affidamento delle indagini investigative alla Polizia di Stato, atteso che la ricorrenza della "Festa della Polizia di Stato" è stata celebrata presso il Comune di Montalto Uffugo, **ospiti dell'Avv. Caracciolo Pietro.**

<>

All'esito delle suestese indagini investigative, **chiedo** di essere **interrogato** per ulteriormente dedurre e produrre.

Nomino per questo atto processuale l'Avv. Alessandra Pinto, con ogni facoltà di legge, compresa l'autenticazione della mia firma.

Corigliano - Rossano, 17-01-2019.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandra Pinto

anche per autentica della firma

Avv. Alessandra Pinto



**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE  
Avv. Francesco Antonio PINTO  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X  
TEL: 360856147 - E-MAIL: [francescopinto1949@gmail.com](mailto:francescopinto1949@gmail.com)  
PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

## TRIBUNALE DI SALERNO

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP

UDIENZA: 17-12-2019

GIUDICE: Dott. Giandomenico D'Agostino

a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a "don" Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".

Oggetto:

- Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
- Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.
- Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
- Reato impossibile ex art. 49 c.p.
- Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.

#### **DEPOSITO LISTA TESTI E DOCUMENTI EX ART. 468 CPP.**

**- I -**

Preliminarmente si eccepisce, ancora una volta, la nullità degli atti per violazione del diritto di difesa, nonché espletamento di attività processuali in assenza del difensore di fiducia, mai informato del procedimento in corso.

Alla preliminare reiterata eccezione di nullità degli atti compiuti non si intende rinunciare.

Pertanto si chiede che vengano espletate le rituali incombenze ex art. 415bis cpp.

**- II -**

La calunniosa denuncia del Sindaco di Montalto Uffugo – Avv. Caracciolo Pietro, perchè non mi sono reso disponibile a seguire ed eseguire i suoi ordini e direttive, trova un riscontro nelle dichiarazioni rese dal Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca) Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Sulla produttività ed efficienza vi è un riscontro nella relazione del Presidente del Tribunale, nonché contemporanea reggenza dell'Ufficio del Giudice di pace di San Marco Argentano e contemporanea supplenza presso l'Ufficio del Giudice di pace di Acri, per la trattazione di una miriade di procedimenti civili e penali.

**Ulteriore riscontro è rinvenibile nella relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, dove è riportato un reiterato elogio al proprio operato, in tutte le pagine della relazione ispettiva.**

- III -

Il contestato reato di diffamazione, nel caso di specie, è un reato impossibile, poiché il Caracciolo Pietro era stato indicato, per la mia attività difensiva davanti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, quale persona informata dei fatti – testimone.

Rilevo, emergendo dagli atti processuali, che l'Ispettore della Polizia di Cosenza Adduca Franco, non ha fatto nessun approfondimento investigativo sulle mie circostanziate indicazioni fattuali e testimoniali, relativamente ai rapporti dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo con la “famiglia” Cuntrera.

Inoltre, non ha chiesto l'Ispettore Adduca della presenza “fortuita ed occasionale” dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, *davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta.*

Un approfondimento potrebbe far emergere l' “**acceleratorio**” decesso di Marrazzo Antonio, correlato a quel fatto omicidiario.

- IV -

Ho riportato nei miei atti difensivi:

**“Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.**

Un approfondimento investigativo potrebbe far emergere, non solo il particolare interesse alla mia programmata **eliminazione** fisica, ma anche le modalità di gestione contrattuale dei collaboratori di giustizia – pentiti e la gestione del regime del 41bis.

La mia programmata **eliminazione** fisica persiste, nel totale disinteresse degli Organi Istituzionali competenti.

La mia programmata **eliminazione** con lo strumento giudiziario viene portato ad ulteriori più gravi conseguenze.

Sul comportamento omissivo e commissivo degli Organi Istituzionali competenti, rilevo ed evidenzio che, **la circostanziata denuncia per i gravissimi reati perpetrati dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, è stata rimessa, per competenza territoriale all'Ufficio Giudiziario di Cosenza.**

**Nel Circondario del Tribunale di Cosenza, all'epoca dei fatti, esercitavo le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore !!!!!.**

Inoltre, **la mia reiterata denuncia per voto di scambio elettorale fra l'Avv. Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera, non è stata presa in alcuna considerazione dagli Organi Istituzionali competenti.**

**Alla stregua delle suestese considerazioni la chiesta pronuncia predibattimentale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, è fondata, per cui va emesso il conseguenziale provvedimento ex art. 129-469 cpp.**

- V -

In ipotesi di rigetto, chiedo di essere ammesso alla prova testimoniale, per come singolarmente capitolata, ed al deposito documentale.

<<◇>>

a) Si chiede di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Cuntrera Gaspare - Toronto;

Chiappetta Rocco - Toronto;

Aiello Angelo - Toronto;

Nigro Tony – Toronto;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni – Cosenza;

Tarasi Salvatore e moglie - Camigliatello Silano;

sulle seguenti circostanze:

- vero che Caracciolo Pietro, Avvocato e Sindaco di Montalto Uffugo ha fatto accordi elettorali con Cuntrera Gaspare, per l'elezione amministrativa del 2014;
- vero che Caracciolo Pietro è il referente della famiglia Cuntrera in Italia ed in particolare nella provincia di Cosenza, gestendone gli affari ed i beni;
- vero che Caracciolo Pietro si incontra con i rappresentanti della famiglia Cuntrera nelle varie parti del mondo ed in alcune occasioni a Camigliatello Silano (CS) presso l'azienda agricola di Tarasi Salvatore;
- vero che Caracciolo Pietro usufruiva della "scorta" della famiglia Cuntrera agli incontri presso l'Isola Margarita (Venezuela) e Caracas (Venezuela);
- vero che Caracciolo Pietro era presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo "*Chicago anni trenta*".

<<◇>>

b) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pieluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni - Cosenza;

Dott. Granieri Dario - Cosenza;

Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Ponissi Carlo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto - Cosenza;

Dott. Gatto Michele - Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella - Cosenza;

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;  
Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;  
Avv. Morcavallo Oreste – Cosenza;  
Avv. Pinto Alessandra – Corigliano Calabro;  
Dott. Domenico Suma - Cosenza;  
Dott. Francesco Tocci - Cosenza;  
Dott. Casciaro Giuseppe – Cosenza;  
Dott. Luberto Vincenzo – Catanzaro;  
Dott.ssa Infusino Carla – Rende;  
Carnevale Vincenzo – Cosenza;  
sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo è stato fisicamente chiuso per mancanza del personale comunale;
- vero che ne veniva informato il Presidente del Tribunale di Cosenza (all'epoca dei fatti), il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;
- vero che, su ordine del Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti), il Maresciallo Danielli (una prima volta ed una seconda volta un Funzionario della Procura della Repubblica), ha consegnato le chiavi dell'Ufficio del Giudice di pace al Sindaco Caracciolo Pietro, affinché provvedesse alla regolare apertura e funzionamento;
- vero che l'Ufficio è stato gradualmente abbandonato e non solo in riferimento alla gestione del personale comunale, ma anche alla materiale carenza di toner, carta ed altro (inutilmente sollecitati dalla Infusino, dal Barbetta e, successivamente, dalla Belsito);
- vero che la segretaria comunale Milano Virginia ha sempre fatto presente al Sindaco l'indisponibilità nello svolgere i due incarichi (Cancelliere e Segretario Comunale), informandone delle emergenti criticità anche il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti);

- vero che nella comunicazione del 24-03-2015, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale Milano Virginia è riportato, *sarebbe opportuno il rinvio d'ufficio delle udienze calendarizzate ... alternativamente si chiede al Presidente del Tribunale l'applicazione del personale ministeriale;*

<<◇>>

c) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che il Sindaco Caracciolo Pietro, con l'assessore (all'epoca dei fatti) Avv. Rossi Alberto, hanno deciso la sostituzione del Barbetta Remo con Belsito Maria Luisa, nelle funzioni di Cancelliere, ed è stata determinata in base alle continue e reiterate lamentele della Classe Forense;

<<◇>>

d) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Sig.ra Licursi Marzia – Montalto Uffugo;

Dott. Morcavallo Eugenio - Montalto Uffugo;

Dott. De Rose – Comune di Montalto Uffugo;

D'Alessandro Genoveffa - Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto – Camera Penale – Cosenza;

Avv. D'Ippolito Ernesto – Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella – Cosenza;

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Dott. Gatto Michele – Cosenza;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che per le varie udienze (civili e penali) il Sindaco Caracciolo Pietro promuoveva alla carica di Vice Segretario Generale, **il giorno prima**, un dipendente comunale ed **ordinava allo stesso di prestare servizio, quale Cancelliere, per il solo giorno d'udienza dalle 8.30 alle 14.00**;
- vero che l'udienza penale del 28-03-2015 non si è tenuta per “mancata conoscenza” della Segretaria Dott.ssa Virginia Milano e del Sindaco delle date delle udienze tabellari;
- vero che all'udienza del 11/04/2015, all'atto della trattazione del primo processo il Giudice di pace, Dott. Pinto, disponeva la costituzione delle parti e si sentiva rispondere dal Cancelliere (Vice Segretario nominata *ad horas*): *che cos'è la costituzione delle parti?*;
- vero che gli Avvocati presenti si sono astenuti dal trattare i processi;
- vero che gli stessi Avvocati hanno lamentato anche la inidoneità del Cancelliere nominato dal Sindaco;
- vero che la Dott.ssa Antonella Massimilla – VPO presso la Procura della Repubblica di Cosenza, ne ha informato il Procuratore Capo (all'epoca dei fatti) Dott. Dario Granieri;
- vero che all'udienza penale del 09/05/2015, il PM (Dott. Gatto Michele) faceva presente che mancavano dodici fascicoli penali;
- vero che nove fascicoli non erano stati iscritti e si trovavano nella materiale disponibilità del Segretario Generale Dott.ssa Virginia Milano;
- vero che il coordinatore Pinto ne ha informato la Procura della Repubblica di Cosenza;



- vero che il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti) ha chiesto un'informativa;
- vero che il riscontro, con documentazione, è stato comunicato anche alla Corte d'Appello di Catanzaro ed al Tribunale di Cosenza;
- vero che Belsito Maria Luisa (Cancelliere) ha provveduto alla iscrizione e, in data 04-07-2015, ha consegnato i fascicoli e veniva emesso contestuale decreto di fissazione di nuova udienza;

<<◇>>

e) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che la Cancelliere Belsito prendeva ordini e direttive dal Sindaco e, per conoscenza, ne informava il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti);

<<◇>>

f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Avv. Torricella Maria Teresa – Montalto Uffugo;

Stancati Angelo – Montalto Uffugo;

Stancati Angelo – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Pietro Caracciolo ed alcune persone a lui vicine hanno creato la situazione di incompatibilità;
- vero che Danielli Pierluigi omette di riportare che, a **fomentare la protesta** è l'Avv. Alberto Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo**;

- vero che l'**Avv. Torricella**, legata all'Avv. Rossi, si è rivolta al Presidente del Tribunale, lamentando disfunzioni e ritardi del personale comunale;
- vero che lo Studio Legale "**Rossi – Torricella**", è dell'Avv. Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo**, e dell'Avv. Torricella Maria Teresa;
- vero che l'Ufficio è stato diretto e aperto da Stancati Angelo, senza alcun titolo, qualità o qualifica;
- vero che Caracciolo Pietro ha costretto il Giudice di Pace Pinto a chiedere il trasferimento ad altra sede;
- vero che l'istanza di trasferimento è stata "congelata" per la pendenza del procedimento;

<<◇◇>>

f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;


Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che nella corrispondenza del Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti) si evidenziano un miriade di censure al Sindaco Avv. Caracciolo Pietro nella gestione dell'Ufficio;
- vero che il Presidente del Tribunale ha precisato nella comunicazione del 08-01-2015 prot. n. 16/15, la necessità che l'Ente locale accerti ed attesti l'effettiva presenza del personale già individuato e la potenziale operatività presso l'ufficio mantenuto in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio stesso; l'attribuzione al Giudice Coordinatore del potere direttivo ed organizzativo;

- vero che il Sindaco Avv. Caracciolo **ha sempre disatteso ed ignorato la direttiva Presidenziale**, dando personali disposizioni e direttive all'Ufficio del Giudice di pace;



g) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Lo Sardo Pino – Montalto Uffugo;

Maresciallo Benvenuti Paolo - Castrovillari;


Dott.ssa Infusino Carla - Cosenza;

Carnevale Vincenzo – Cosenza;

Avv. Pugliese Carmelina – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che, durante l'assenza giustificata del Cancelliere Ministeriale Infusino Carla, ha svolto le funzioni di Cancelliere la Segretaria Comunale Milano Virginia, l'Avv. Carmelina Pugliese, il Maresciallo dei Carabinieri Paolo Benvenuti e, in una occasione, è stata tenuta udienza penale con il commesso Vincenzo Carnevale, con funzioni di Cancelliere;
- vero che nessuno aveva mai avuto esperienza pregressa di Cancelliere, né aveva seguito alcun corso;
- vero che ne è stato informato il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti) ed il Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti);



h) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Madeo Serafino – Rossano;

Avv. Trento Serafino – Rossano;

Maresciallo Spanò – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;

Brigadiere Ruffo – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;

Franco Pino – collaboratore di giustizia;

Cicciù Antonio – collaboratore di giustizia;

Rende Lucia – collaboratrice di giustizia;

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Cons. Dott. Franco Pasquariello – Salerno;

Dott. Caputi Gaetano – Roma;

Dott.ssa Corbascio Maria Grazia – Roma;

Dott.ssa Benigno Letizia Margherita – Rossano;

Dott. Curcio Salvatore – Catanzaro;

Ramazzotti Vittorio – Rossano;

Badolati Arcangelo – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, è **commensale abituale** del Cons. Dott. Pasquariello Franco;
- vero che il Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi è **commensale abituale** dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo;
- vero che l'Avv. Trento Serafino (già Presidente del disciolto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano) ha denunciato l'odierno imputato per avere chiesto chiarimenti assembleari sulle propalazioni del collaboratore di giustizia Franco Pino, da Cosenza, su un processo di mafia a favore di un soggetto in regime di 41bis, dietro corrispettivo;
- vero che il Maresciallo Spanò interrogava l'odierno imputato su delega di un PM;
- vero che gli atti non sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Salerno ex art. 11 Ordinamento Giudiziario;

<<◇◇>>

i) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Ispettore Adduca Franco – Polizia di Stato – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro - Sindaco di Montalto Uffugo è stato sentito a s.i.t. dal Sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Cosenza Dott. Franco Adduca iln data 23-07-2018;
- vero che ha negato qualsiasi conoscenza di Cuntrera Gaspare;
- vero che Caracciolo Pietro ha dichiarato di conoscere Chiappetta Rocco;
- vero che Chiappetta Rocco è figlio della Banca di San Vincenzo La Costa (in bonis)
- vero che attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa venivano effettuate le transazioni ed investimenti della “famiglia” Cuntrera;

<<<>>>

l) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Catalano Fabio – Polizia di Stato – Cosenza;

sulla seguente circostanza:

- vero che nella relazione alla Procura della Repubblica di Salerno ha riportato:  
*Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana;*

<<<>>>

m) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo,

sulle seguenti circostanze:

- vero che si trovava davanti la barberia di Corigliano Scalo (CS) nel momento in cui veniva ucciso Lanzillotta Luigi con modalità tipo “Chicago anni ‘30”;

- vero che ho rappresentato la fortuita circostanza al Caracciolo;
- - vero che, a suo dire, si trovava in quel contesto spaziale e temporale per caso:
- vero che ha ospitato la Polizia di Stato nella ricorrenza della “Festa della Polizia di Stato”;
- vero che ha patrocinato, a spese del Comune di Montato Uffugo, n. 2 libri contro la 'ndrangheta;
- vero che non è stato invitato alla partecipazione il Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo;

<<<>>>

di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Roberto Penna – Salerno;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di curatore del fallimento l'Edil Arp, ha denunciato il collegamento fra il fallimento e l'omicidio Lanzillotta Luigi;
- vero che ha inquisito, mediante iscrizione nel registro degli indagati, i Giudice delegati succedutisi nel tempo;
- vero che il Presidente del Tribunale, nella qualità di Giudice Delegato, non è stato inquisito;
- vero che ha iscritto nel registro degli indagati il curatore Avv. Francesco Antonio Pinto;
- vero che ha nominato CTU per la verifica degli atti del fallimento, a seguito della denuncia della Dott.ssa Federica Colucci;

<<<>>>

n) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Saullo Eugenio – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che ha acquistato legname dell'Avv. Caracciolo Pietro per € 460.000,00 (quattrocento sessantamila euro);
  - vero che ha acquistato legname di un organo istituzionale per € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro);
  - vero che conosce Cuntrera Gaspare;
- O) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:
- D'Agostino Gennaro – Rossano (ora (Corigliano – Rossano);
- sulle seguenti circostanze:
- vero che si è incatenato davanti al Tribunale di Rossano;
  - vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di appartenere alla massoneria;
  - vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di fatti che il codice di rito considera imprescrittibili;
  - vero che l'Avv. Caracciolo Pietro era (all'epoca dei fatti) commensale abituale del Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano;

=====

Si Chiede, inoltre, di voler disporre oppure autorizzare l'acquisizione della seguente documentazione:

- A)TRASFERIMENTO CONGELATO A SEGUITO DENUNCIA DEL CARACCIOLO PIETRO AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CATANZARO;
- B)ARCHIVIAZIONE CSM;
- C) UDIENZA GIP – SALERNO;
- D) ISTANZA CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;
- E) ISTANZA PROCURATORE CAPO CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;
- F) SIT-CARACCIOLO PIETRO-DOTT. FRANCO ADDUCA;

G) RELAZIONE DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DI COSENZA  
DOTT. FABIO CATALANO;

H) SECONDA MEMORIA 415BIS;

I) ISTANZA 129-469 CPP DOTT. GIANDOMENICO AGOSTINO;

L) RELAZIONE ISPETTORATO GENERALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA – UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO.

<<◇>>

Si chiede l'esame dell'imputato.

Corigliano - Rossano / Salerno 02-12-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**Confermo, con ogni facoltà di legge, l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di  
Locri.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**Nomino e costituisco solo e soltanto per il deposito del presente atto e per  
l'autentica della mia firma l'Avv. Roberta Elena Pinto, del Foro di  
Castrovillari.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

Vera ed autentica la firma di  
Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)



N. 1930/17 R. G. notizie di reato  
N. 7055/17 R. GiP



GIPT Mod. 025

# TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

## VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

(artt. 127, 134 e segg. c.p.p.)

L'anno 2018 il mese MARZO il giorno 20 alle ore 9,35

In TRIBUNALE UFFICIO GiP

relativamente al procedimento n. 7055/17

nei confronti di PINTO FRANCESCO ANTONIO

per i reat. di Art. 595

innanzi al Giudice Dr. SSA ZAHARANO

assistito per la redazione del presente verbale dal

**LE CANCELLIERE**  
Giuseppe Basile

Sig. \_\_\_\_\_

che si avvale dell'assistenza dell'Ausiliario tecnico (in materia di \_\_\_\_\_)

Sig. \_\_\_\_\_

espressamente autorizzato,

in Camera di Consiglio, chiamati dall'Ufficiale Giudiziario le parti e le altre persone interessate e i difensori sono comparsi:

Il Pubblico Ministero \_\_\_\_\_

l'imputat. PINTO FRANCESCO ANTONIO - N. 1000 - Amante - Amante

difes. e assistit. da l. avv./dott. proc. AW. SALVATORE SICA di Salerno  
Amante

di ufficio è presente l'AW. Gino Bove imputatore regolare -

nonchè l. part. offes. a CARACCIOLO PIETRO - N. 1000 - Amante

difensore di Salerno AW. Luigi Ripoli - Amante - in sostituzione

è presente l'AW. Giuseppe Ferraro su delega orale.

Si dà atto che è presente l'interprete di lingua \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ che, ammonito a norma dall'art. 146 c.p.p., viene invitato a prestare l'ufficio.

Si dà atto che non sono presenti  
l'Avv. Ferraro, l'Avv. Bolla, si riparte alla richiesta  
di rinvio della richiesta dell'Avv. Sica, così che l'accoglimento  
in quanto il giudice in accoglimento della richiesta  
difensoria rinvia l'udienza al 29/5/11 ore 10,30 -  
presidi, con i termini di prescrizione e  
presidi, etc.

Il Pubblico Ministero

Altre parti o persone interessate

I difensori



## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>^</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

OGGETTO: Verbale di S.I. rese da:-

CARACCIOLO Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) via Garibaldi n. 16 ; identificato a mezzo patente di guida cat. "B" n. U1Z292349N rilasciata da MIT-UCO in data 22/09/2017; tel. 347-6030026. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2018, alle ore 11.00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G., Sov.te C. della Polizia di Stato Franco ADDUCA, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il sig. Pietro Caracciolo, in oggetto generalizzato, il quale viene escusso quale persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale n.1930/17 RGNR Mod. 21 incardinato presso la Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dr.ssa Valleverdina Cassaniello, dichiarando quanto segue:

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto CUNTRERA Gaspare o, comunque, qualche appartenente alla famiglia di quest'ultimo?

RISPOSTA: Assolutamente no! Conosco di "fama" i Cuntrera e so che siano appartenenti ad una famiglia mafiosa presente in Canada; tuttavia non ho mai conosciuto personalmente alcun componente la predetta famiglia né mi è stato mai detto da amici canadesi che ad un qualche incontro sia stato presente qualcuno della suddetta famiglia o qualche loro conoscente e/o affiliato.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto l'avvocato PINTO Francesco Antonio il quale ha, peraltro, espletato le funzioni di Giudice di Pace in Montalto Uffugo?

RISPOSTA: Ho conosciuto e frequentato il Dr. Pinto Francesco Antonio nel periodo in cui egli ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace presso Montalto Uffugo. Non ricordo esattamente il periodo. Con il Pinto è sempre intercorso un rapporto di amicizia e di stima che è durato fino a qualche mese successivo al mio insediamento come Sindaco nel comune di Montalto U. Carica che ricopro dal mese di giugno del 2014. Il Pinto, mi pare nel mese di settembre del 2014, mi chiese di assumere presso gli uffici comunali la sua primogenita, della quale al momento non ricordo il nome ma che potrete identificare facilmente in quanto coimputata con il padre in un Procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno che ha come oggetto una nomina della suddetta figlia a cancelliere che il Pinto aveva fatto per una udienza penale.

A seguito del mio rifiuto motivato dall'osservanza di Leggi che disciplinano le assunzioni pubbliche, i rapporti con il Pinto si sono via via sempre più incancreniti fino a sfociare in aperta ostilità del predetto nei miei confronti tanto da mettere in discussione la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace a Montalto. Per tale motivo sono stato costretto a produrre un esposto presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro.

DOMANDA: Corrisponde al vero che Lei abbia avuto un incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, di Cosenza con il predetto avvocato Pinto finalizzato all'assunzione della difesa di un parente del Cuntrera Gaspare? Se si può indicarne l'esatto periodo temporale e quali siano stati i temi e gli argomenti affrontati?

RISPOSTA: Certamente ho partecipato, unitamente al Pinto e prima che i nostri rapporti si deteriorassero, ad incontri sia pubblici che privati, tuttavia nego categoricamente che sia mai avvenuto tale incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, e, soprattutto, che mi sia mai stata proposta

*Francis Adduca*

732

la difesa di un parente del Cuntrera che, ripeto, è persona a me sconosciuta. Inoltre non avrei mai potuto assumere la difesa di alcuno in quanto espleto la professione di avvocato ma mi sono sempre occupato di Civile e mai di Penale.

DOMANDA: Corrisponde al vero che, in periodo antecedente alle elezioni del Comune di Montalto Uffugo, del 2014, Lei abbia effettuato un viaggio in Canada e, più precisamente a Toronto, unitamente al suddetto Pinto Francesco Antonio, a tale Caracciolo Oscar, tale Filosa ed a tale Tarasi Salvatore? Se si può indicare le finalità del viaggio, l'esatto periodo temporale in cui il viaggio è stato effettuato nonché le generalità delle persone sopra indicate?

RISPOSTA: Corrisponde a verità! Non ricordo esattamente quando tale viaggio sia stato effettuato in quanto, negli anni antecedenti le elezioni del 2014 ero solito recarmi in Canada quasi tutti gli anni. I primi anni per motivi di lavoro in quanto curavo pratiche afferenti pensioni e/o successioni di emigrati, poi per i sopravvenuti rapporti amicali che si sono creati. Nell'unica occasione in cui sono andato in Canada con il Pinto, con noi erano venuti anche mio fratello Caracciolo Oscar nato a Cosenza il 14/07/1963 e residente in Montalto; mio cognato Filosa Flavio che è nato a Montalto U. nell'anno 1957 ed un mio cliente a nome Tarasi Salvatore, di cui non conosco le generalità ma che mi pare risieda in Celico (CS) e che gestisce una coltivazione di patate e che, all'epoca voleva espandere in Canada la propria attività commerciale utilizzando le mie conoscenze. Siamo rimasti in Toronto per circa 7/10 giorni sempre alloggiati presso l'Hotel "Montecarlo INN" ubicato in Vaughan che è un paesino confinante con Toronto.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto una persona a nome Tony Nigro?

RISPOSTA: Sì! Si tratta di uno dei miei amici di Toronto, è un insegnante in pensione originario di Montalto Uffugo e che è stato pure presidente del circolo dei montaltesi a Toronto. Persona rispettabilissima che, peraltro, ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace in Toronto. Voglio precisare che, durante i miei viaggi in Canada, sono stato invitato a numerose cene e feste varie alle quali erano presenti decine di persone, tuttavia non ricordo di aver mai conosciuto o che mi sia stato presentato alcuno con il cognome di Cuntrera.

DOMANDA: Ha mai ospitato, presso Montalto Uffugo persone canadesi e, se sì, può riferire le persone da Lei ospitate?

RISPOSTA: Naturalmente, essendo io stato ospitato in Canada ho, a mia volta, ospitato italo-canadesi. Ricordo di aver ospitato presso la mia stessa abitazione tale Vinci Angelo, originario di Serra San Bruno e rappresentante di una associazione di Calabresi in Toronto; l'onorevole Mario Sergio, deputato della provincia dell'Ontario e l'onorevole Frank Iacobucci che all'epoca era Giudice della Corte Suprema del Canada e lo stesso Tony Nigro con la propria moglie e con una loro coppia di amici che mi pare il marito si chiamasse Tenaglia Fulvio. Ho ospitato tale Rocco Chiappetta, originario di San Vincenzo la Costa, imprenditore, al quale ho anche battezzato una figlia; padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano ed appartenete all'Ordine dei Pii Operai Catechisti Rurali. Non ricordo di aver mai ospitato altre persone ma posso certamente affermare che le famiglie delle quali sono stato ospite e che ho a mia volta ospitato sono, comunque e come è facilmente verificabile, persone altamente affidabili e sicuramente non coinvolte in situazioni malavitose.


DOMANDA: Per quanto a Sua conoscenza Tony Nigro ha mai avuto l'intenzione di candidarsi per le elezioni a Sindaco del Comune di Montalto?

RISPOSTA: Tony Nigro, per quanto a mia conoscenza diretta, non ha mai avuto mire a candidature in Italia e mi viene da ridere solo a pensare che abbia potuto pensare a candidarsi in Montalto atteso che egli ha ricoperto compiti e ruoli anche istituzionali, ben più importanti in Canada dove, peraltro, ha i suoi interessi ed i propri familiari.

DOMANDA: Ha altro da aggiungere?

RISPOSTA: Non ho altro da aggiungere salvo riservarmi di comunicarvi, qualora lo riteniate necessario, le generalità del Tony Nigro o di quant'altro possiate ritenere di utilità alle indagini in corso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-

LA PARTE  


IL VERBALIZZANTE



**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio Pinto**

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

***a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***

***a) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***

***b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

*c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
- **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM, è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, **mai** avvisato (all. 1).

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio** (all. 3).

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la correzione dell'errore, senza apprezzabile risultato (all. 4).

Infruttuoso è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica (all. 5).

Inoltre, apprendo dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca (all. 6) non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano (all. 7).

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

**Alla stregua delle suestese considerazioni di rito, tutta la fase ex art. 415 bis c.p.p. è improcedibile ed insanabilmente nulla per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.**

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento);**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca;**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per territorio, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza).

**La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Il GIP del Tribunale di Cosenza archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo è stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (rectius: testimone).**

Nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49 c.p., emerge l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 469 c.p.p.

Il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente previsto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che previsto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi *nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria*.

**Ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, per l'economicità processuale, vista la manifesta irrilevanza penale del fatto, emergente dalla lettura del capo d'imputazione, come nel caso di specie.**

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, fisici e morali, nonché ansia e stress, limitando e pregiudicando anche la mia attività professionale.



**Confermo** il mandato difensivo all'**Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**, (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17), conferendogli ogni facoltà di legge.

Corigliano – Rossano, 19-06-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacerit.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacerit.it)

[sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacerit.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacerit.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacerit.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacerit.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacerit.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacerit.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:**

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

*c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
- **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM, è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, **mai** avvisato (all. 1).

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio** (all. 3).

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la correzione dell'errore, senza apprezzabile risultato (all. 4).

Infruttuoso è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica (all. 5).

Inoltre, apprendo dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca (all. 6) non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano (all. 7).

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

**Alla stregua delle suestese considerazioni di rito, tutta la fase ex art. 415 bis c.p.p. è improcedibile ed insanabilmente nulla per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.**

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento);**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca;**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per territorio, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza).

**La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Il GIP del Tribunale di Cosenza archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo è stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (rectius: testimone).**

Nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49 c.p., emerge l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 469 c.p.p.

Il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria.

**Ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, per l'economicità processuale, vista la manifesta irrilevanza penale del fatto, emergente dalla lettura del capo d'imputazione, come nel caso di specie.**

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress**, **limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.

**Confermo** il mandato difensivo all'**Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**, (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17), conferendogli ogni facoltà di legge.

Corigliano – Rossano, 19-06-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

26-12 19:40

  
S.FI

2579/15 Pres	29-12-15
Fascicolo	Controfascicolo



23-12 13:38  
Com Roma 28/12/2015  
Protocollo P 23953/2015

B.CO.

## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Capo del Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale  
e dei Servizi  
Direzione Generale dei Magistrati  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Via Arenula, 70  
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti  
delle Corti di Appello  
ROMA  
BOLOGNA  
CALTANISSETTA  
CATANZARO  
FIRENZE  
MESSINA  
NAPOLI

Ill.mi sigg. Presidenti  
dei Tribunali  
ROMA  
CALTANISSETTA  
CIVITAVECCHIA  
COSENZA  
FERRARA  
FIRENZE  
LATINA  
MESSINA  
MODENA  
PATTI  
SANTA MARIA CAPUA VETERE  
VELLETRI

Dott.ssa Nunziata MONELLO  
Ufficio del Giudice di pace  
Viale Alessandro Guidoni,61 - Palazzo di giustizia  
50127 - FIRENZE (FI)



S.FI

Csm	Roma	28/12/2015
	Protocollo	P 23953/2015

B.CO.

Dott. Giuseppe VESCUSO  
 Ufficio del Giudice di pace  
 Via Vespucci s.n.c. (angolo Viale Le Corbusier)  
 04100 – LATINA (LT)

Dott. Pietro FUSARO  
 Ufficio del Giudice di pace  
 Via Albana - ex caserma M. Fiore  
 81055 – SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Dott.ssa Francesca STARVAGGI  
 Ufficio del Giudice di pace  
 Via Malvizzi, s.n.c.  
 98100 – MESSINA (ME)

**OGGETTO: Pratica num. 765/GP/2015**

**Copertura di n. 102 posti presso la sede di ROMA, di cui alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 luglio 2015 (prot. n. 15088/2015 del 30 luglio 2015), modificata con delibera del 9 settembre 2015 (prot. n. 16090/2015 del 10 settembre 2015), concernente la pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti dei giudici di pace in servizio.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 dicembre 2015, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

"

OMISSIS

Il Consiglio,

Rilevato che con delibera consiliare del 29 luglio 2015 (prot. n. 15088/2015 del 30 luglio 2015), modificata con successiva delibera del 9 settembre 2015 (prot. n. 16090/2015 del 10 settembre 2015), è stata disposta la pubblicazione, fra gli altri, di n. 102 posti presso la sede di ROMA, al fine di consentire i trasferimenti dei giudici di pace in servizio;

Visto l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

Visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di trasferimenti;

Viste le disposizioni sui criteri di valutazione delle domande di trasferimento presentate, riportate nelle citate delibere del 29 luglio 2015 e del 9 settembre 2015;

Esaminate le domande di trasferimento presentate dai giudici di pace dott. Francesco ALOISI, in servizio nella sede di Patti, dott.ssa Carla CHERUBINI, in servizio nella sede di Avezzano, dott.ssa Lucia CHIDICHIMO, in servizio nella sede di Frosinone, dott. Pietro FUSARO, in servizio nella sede di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Anita Giuseppina Pia GROSSI, in servizio nella sede di Firenze, dott.ssa Maria Rigel LANGELLA, in servizio nella sede di Velletri, dott.ssa Chiara MAGNI, in servizio nella sede di Modena, dott.ssa Maria Rita MARANDO, in servizio nella sede di Ferrara, dott.ssa Simonetta MASINA, in servizio nella sede di Civitavecchia, dott.ssa Nunziata MONELLO, in servizio nella sede di Firenze, dott. Giovanni Francesco Massimo PILATO, in servizio nella sede di Caltanissetta, dott. Francesco Antonio PINTO, in servizio nella sede di Montalto Uffugo (circondario di Cosenza), dott.ssa Elena RUGGIERO RUBINO, in servizio nella sede di Civitavecchia, dott.ssa Francesca STARVAGGI, in servizio nella sede di Messina, dott. Francesco STORELLI, in servizio nella sede di Cosenza, e dott. Giuseppe VESCUSO, in servizio nella sede di Latina;

Rilevato peraltro che la dott.ssa Francesca STARVAGGI con successiva istanza in data 25





Roma	28/12/2015
Protocollo	F 23953/2015

B.CO.

novembre 2015 ha prodotto dichiarazione di revoca della domanda di trasferimento per l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma;

Ritenuto che la domanda della dott.ssa Nunziata MONELLO non può essere presa in considerazione, ai sensi del punto 1, lett. b), e del punto 2 della delibera del 28 luglio 2015, non avendo la richiedente provveduto al deposito della domanda stessa in forma cartacea;

Ritenuto altresì che il dott. Pietro FUSARO ed il dott. Giuseppe VESCUSO non risultano legittimati a proporre istanza di trasferimento, ai sensi del punto 5 della citata delibera del 29 luglio 2015, non essendo trascorsi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (14 ottobre 2015), due anni dal giorno in cui hanno preso possesso delle funzioni presso l'attuale sede di servizio (rispettivamente il 26 febbraio 2014 e l'8 agosto 2015), e pertanto le domande presentate dai predetti giudici di pace non possono trovare accoglimento;

Considerato che in ordine alle domande presentate dai giudici di pace dott.ssa Carla CHERUBINI, dott.ssa Lucia CHIDICHIMO, dott. Giovanni Francesco PINTO e dott.ssa Elena RUGGIERO RUBINO non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria disposta dalla Commissione;

Rilevato che la dott.ssa Maria Rita MARANDO ha prodotto certificazione attestante l'avvenuta cancellazione dall'albo degli Avvocati di Roma nonché dichiarazione secondo cui il trasferimento presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma non darà luogo ad alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 della legge n. 374/91 e successive modificazioni;

Ritenuto che i giudici di pace dott. Francesco ALOISI, dott.ssa Anita Giuseppina Pia GROSSI, dott.ssa Maria Rigel LANGELLA, dott.ssa Chiara MAGNI, dott.ssa Maria Rita MARANDO, dott.ssa Simonetta MASINA, dott. Giovanni Francesco Massimo PILATO e dott. Francesco STORELLI sono legittimati a proporre istanza di trasferimento ed hanno prodotto altresì dichiarazione secondo cui il trasferimento presso la sede di Roma non darà luogo ad alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della citata legge n. 374/1991 e, pertanto, le loro domande possono trovare accoglimento;

*d e l i b e r a*

- a) il trasferimento del dott. Francesco ALOISI, giudice di pace nella sede di PATTI, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- b) il trasferimento della dott.ssa Anita Giuseppina Pia GROSSI, giudice di pace nella sede di FIRENZE, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- c) il trasferimento della dott.ssa Maria Rigel LANGELLA, giudice di pace nella sede di VELLETRI, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- d) il trasferimento della dott.ssa Chiara MAGNI, giudice di pace nella sede di MODENA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- e) il trasferimento della dott.ssa Maria Rita MARANDO, giudice di pace nella sede di FERRARA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- f) il trasferimento della dott.ssa Simonetta MASINA, giudice di pace nella sede di CIVITAVECCHIA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- g) il trasferimento del dott. Giovanni Francesco Massimo PILATO, giudice di pace nella sede di CALTANISSETTA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- h) il trasferimento del dott. Francesco STORELLI, giudice di pace nella sede di COSENZA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;

*d e l i b e r a, a l t r e s ì,*

- i) l'inammissibilità della domanda di trasferimento presentata dalla dott.ssa Nunziata MONELLO, giudice di pace nella sede di FIRENZE;
- l) il rigetto della domanda di trasferimento presentata dal dott. Giuseppe VESCUSO, giudice di pace nella sede di LATINA;
- m) il rigetto della domanda di trasferimento presentata dal dott. Pietro FUSARO, giudice di pace nella sede di SANTA MARIA CAPUA VETERE;



23-12 1  
Roma 28/12/2015  
Protocollo P 23953/2015  
Cam

B.CO.


n) il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di trasferimento presentata dalla dott.ssa Francesca STARVAGGI, giudice di pace nella sede di MESSINA, per intervenuta revoca della domanda stessa.»

OMISSIS

F.to IL MAGISTRATO SEGRETARIO  
DELLA SEDUTA"

F.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

F Vice SEGRETARIO GENERALE  
(Marco Dall'Olio)



***Avv. Francesco Antonio PINTO***

Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc - 87064 Corigliano-Rossano (CS)  
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**On.le Procura della Repubblica**  
**c/o Tribunale di Salerno**  
**alla c. a. della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**  
*ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it*  
*prot.procura.salerno@giustiziacert.it*

**Proc. pen. n. 1930/17 Mod.21, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace  
Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio  
Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***
- d) non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);***
- e) non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.***

**Parte offesa – querelante:** Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS),  
identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

**Oggetto:** erronea indicazione del difensore nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-  
02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.

Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina,

mi è stata consegnata copia del decreto di citazione diretta a giudizio, **nel quale è indicato erroneamente un difensore d'ufficio.**

All'uopo, evidenzio la reiterazione della violazione del diritto di difesa e l'assoluta nullità degli atti compiuti (in particolare 415bis c.p.p.), che mi stanno provocando ansia e stress, utilmente valutabile ai fini risarcitori.

I

E' stata trattata una fase processuale (udienza GIP), senza informarne il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca.

Anzi, all'udienza del 20-03-2018, viene portato presente e lo stesso avrebbe formulato una richiesta di rinvio!!!!!!!!!!!! (all. 1).

II

Viene notificato un primo 415bis c.p.p. (all. 2).

Presentavo memoria illustrativa, **disattesa nei contenuti** (all. 3).

III

Veniva nuovamente reiterata la notifica del 415bis c.p.p. (all. 4).

Presentavo altra memoria difensiva, **disattesa nei contenuti** (all. 5).

**Con l'occasione nominavo mio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, poiché, nelle more processuali, è deceduto l'Avv. Salvatore Sisca** (all. 5, pag. 2).

Pertanto, Vorrà provvedere alla correzione dell'indicazione del difensore riportato nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, **evidenziando e specificando di avere ritualmente nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 04-03-2018.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

anche nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO  
FRANCESC  
O  
ANTONIO

Firmato  
digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data: 2019.03.04  
19:54:41 +01'00'



125

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
POLIZIA DI STATO**

e mail: sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
Tel. 0895645259 - 0895645368

**N. 76/17/SPG Dir.**

**OGGETTO: Procedimento Penale N. 1930/2017 mod. 21.**

**ESITI DELEGA D'INDAGINE.**

Salerno, 23 luglio 2018	
24 LUG 2018	
Ord	

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
( c.a. Sost. Proc. Rep. dr.ssa V. CASSANIELLO )**

**SALERNO**

\*\*\*\*\*

Con riferimento al procedimento penale in oggetto indicato, nel restituire il relativo fascicolo processuale, si trasmette, in allegato, la nota Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob.3^Sez. datata 23.7.2018, redatta dalla Squadra Mobile di Cosenza, all'uopo interessata, riflettente l'esito degli accertamenti richiesti da codesta A.G. nel contesto delle delega d'indagini datata 11.6.2018. Ciò premesso, si rappresenta che questa Sezione resta a disposizione per ogni ulteriore direttiva d'indagine che codesta A.G., una volta esaminato il contenuto e l'allegato della nota sopra richiamata, riterrà opportuno impartire in merito.

**IL RESPONSABILE LA SEZIONE DI P.G.**

**VICE QUESTORE  
dr. Giovanni ANTONIO**

*V. Cassaniello  
Se 20.07.2018  
V. Cassaniello.*



125

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Salerno  
Sezione di Polizia Giudiziaria  
**POLIZIA DI STATO**  
Via F. Conforti n. 11 – SALERNO  
tel. 0895645472 / fax 0895645368  
sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
sezpgprocura.sa@cert.messaggistica

Prot. 76/17/SPG/AC

Salerno, 14 giugno 2018

Oggetto: Procedimento penale n. 1930/2017 Reg. Mod. 21; sub-delega  
prosecuzione indagini.

ALL. 5

**ALLA QUESTURA - SQUADRA MOBILE.....COSENZA**  
**@PEC: sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it**

Facendo seguito a comunicazioni per le vie brevi con codesto Ufficio, pregasi voler svolgere le attività di indagini di cui all'allegata delega dell'A.G. che si trasmette unitamente agli altri atti pertinenti.

Si ringrazia per la collaborazione e la sollecitudine con la quale sarà espletato quanto richiesto, sottintendendo che l'esito dovrà essere trasmesso a questa Sezione di P.G.

Ispettore Superiore della Polizia di Stato  
*CUCCIA Antonio*

**Il Responsabile della Sezione di P.G.**  
**Vice Questore della Polizia di Stato**  
***Dr. Giovanni AMODIO***

**ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI**



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno

11 8 GIU 2018

Alla Sezione P.g. p.-s- sede  
con facoltà di sub- delega

**Oggetto: prosecuzione indagini , come disposto dal GiP Tribunale di Salerno , a seguito di opposizione alla archiviazione presentata da CARACCIOLO Antonio sindaco di Montalto uffugo**

Per la Sezione P.G sede

Prego richiedere alla Questura di Cosenza notizie precise circa la la famiglia Cuntrera cui apparterrebbe anche tale Gaspare Cuntrera, abitante in Canada - Toronto asseritamente pregiudicato condannato pre traffico di stupefacenti; specificare se Gaspare Cuntrea ovvero appartenenti alla sua famiglia, siano stati sottoposti a procedimento penale in italia ovvero sono stati detenuti in Italia,

verificare tale Tony Nigro sia originario di Montalto Uffugo e sia residente in Toronto - Canada e se risulti persona vicina a Gaspare Cuntrera ; identificare compiutamente , tale Caracciolo Oscar, tale Filosa e Tarasi Salvatore, soggetti che sarebbero stati a Toronto unitamente al Pinto in epoca anteriore alle elezioni comunali del 2014

verificare,anche in base ad banche dati in uso alle forze di ordine , se risultino collegamenti tra Caracciolo Antonio ed appartenenti alla famiglia Cuntrera

assumere informazioni da Caracciolo Antonio in merito alla sua conoscenza con tale Gaspare Cuntrera , all' incontro con l' avvocato Pinto , in Piazza Fera di Cosenza, finalizzato alla eventuale assunzione della difesa di un parente del Cuntrera , nonché in ordine ad un viaggio effettuato a Toronto Canada unitamente all' avvocato Pinto , a Caracciolo Oscar, a tale filosa, e a Tarasi Salvatore, anteriormente alle elezioni comunali del 2014, nonché alla eventualòe ospitalità offerta ad appartenenti alla famiglia Cuntrera

verificare se Pinto Antonio sia mai stato oggetto ovvero se sia mai stato coinvolto in fatti intimidatorio ritorsivi di matrice mafiosa o ndranghetista.

Alla informativa conclusiva e riepologativa saranno allegati eventuali atti in copia.

Prego riferire entro mesi due dalla ricezione della presente delega , dovendo questo P.M. riferire al gip nel termine assegnato nella ordinanza ex art. 410 c.p.p.

Ringrazio.

Salerno, 11 giugno 2018

Il S. Procuratore  
Dott.ssa Valleverdina Casaniello



# QUESTURA DI COSENZA

## Squadra Mobile

3<sup>^</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali

sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob. 3<sup>^</sup> Sez.

Cosenza 23 Luglio 2018

**OGGETTO: P.P. n. 1930/17 Mod. 21.-**

**@ALLA SEZIONE P.G. POLSTATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE DI**

**SALERNO**

In ottemperanza a quanto disposto con Delega d'Indagini, datata 11/06/2018, si riferisce quanto segue:

Come si apprende da fonti aperte, i CUNTRERA/CARUANA sono una famiglia di "Cosa Nostra" che ha raggiunto una posizione di vertice, nell'ambito delle consorterie criminali internazionali per la propria "attività" di traffico di sostanze stupefacenti e di riciclaggio del denaro sporco, fra gli anni ottanta e novanta.

Originari di Siculiana, provincia di Agrigento, i Cuntrera/Caruana hanno "operato" principalmente in Canada ed in Venezuela riuscendo, comunque, a consolidare ed instaurare forti alleanze con il *Clan dei Corleonesi*, con la *Ndrina dei De Stefano di Reggio Calabria* e con altri clan siciliani come quelli dei Rizzuto e dei Bonanno.

L'egemonia dei Cuntrera/Caruana ed il loro inarrestabile espandersi nel gotha della malavita internazionale inizia nel lontano 1957, allorché i fratelli Leonardo e Giuseppe Caruana si trasferirono a Montreal dove vennero poi raggiunti, nel 1964 da loro cugino Agostino Cuntrera.

Come narrano le cronache dell'epoca e secondo le dichiarazioni del noto collaboratore di Giustizia Tommaso Buscetta, i Cuntrera/Caruana, pur trapiantati ormai quasi stabilmente in Canada, hanno continuato a "gestire" il mandamento siculo di Siculiana-Cattolica Eraclea e Montallegro fino all'anno 1981 ovvero fino all'uccisione, avvenuta in Palermo, di Leonardo Caruana.

Secondo le stime della DEA e della Polizia Canadese, negli anni fra il 1978 ed il 1985, i Cuntrera/Caruana hanno "importato" tonnellate di stupefacente dalla Thailandia a Montreal ed a New York trasferendo il denaro ricavato in conti svizzeri tanto che, nel 1987, Alfonso Caruana ed il cugino Pasquale Cuntrera si trasferirono a Lugano dove operarono direttamente per poter "dirottare" i proventi illeciti in nuove e redditizie attività illecite in Svizzera avvalendosi della "collaborazione" dell'industriale bresciano Oliverio Tognoli e del finanziere Vito Roberto Palazzolo.



Nei primi anni ottanta Alfonso Cuntrera raggiunse a Caracas, in Venezuela, i propri cugini Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera che si erano già stabiliti colà per consolidare la propria egemonia nel traffico dello stupefacente e continuare l'espandersi del traffico di cocaina su nuovi "mercati" nord-americani ed Europei.

Uno dei primi a contrastare l'inarrestabile escalation della predetta consorceria fu il Giudice Giovanni Falcone che iniziò i processi per l'extradizione in Italia dei membri delle famiglie Caruana-Cuntrera, processi che sortirono esito positivo solo nel mese di settembre del 1992 allorquando, dopo l'assassinio dei Giudici Falcone e Borsellino, i germani Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera vennero arrestati a Caracas e, successivamente, instradati in Italia.

Fra scarcerazioni per cavilli burocratici, latitanze e nuovi arresti i fratelli Pasquale e Gaspere Cuntrera si stanziarono ad Ostia (RM) dove, dopo una "guerra" per l'egemonia combattuta fra le opposte consorzierie degli SPADA/FASCIANI e dei TRIASI/CUNTRERA acquisirono il controllo delle lucrose attività di ristorazione e turistiche ostiensi estendendo il proprio dominio anche in alcune zone della Capitale.

Tale egemonia criminale venne, in parte, disarticolata dall'indagine denominata "Nuova Alba" condotta, nel luglio del 2013, dalla Squadra Mobile di Roma.

Dopo aver proceduto ad una ricostruzione, necessariamente sommaria, dell'espandersi e del consolidarsi della famiglia Cuntrera e dei rapporti della stessa con alcune consorzierie criminali radicate sul territorio nazionale, occorre evidenziare, così come, peraltro richiesto al punto uno della Delega d'Indagine, che tutti i germani ai quali si è fatto riferimento, sono stati sottoposti a Procedimenti Penali e detenuti in Italia.

Più precisamente, da accertamenti esperiti in banca dati risulta che Paolo Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 16/12/1939 sia stato detenuto (anno 2005) presso il carcere romano di Rebibbia mentre Pasquale Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 17/05/1930 sia stato detenuto presso il carcere di Parma (1998) nonché sottoposto, nell'anno 2009, al regime degli arresti domiciliari in Ostia Lido (RM).

Anche Gaspere Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 23/08/1934, verosimilmente indicato come "don Gaspere" nelle vicende per le quali è Procedimento risulta aver sofferto un periodo di detenzione presso il carcere di Rebibbia (anno 2001) con successiva (anno 2004) sottoposizione agli arresti domiciliari in Lido di Ostia (RM).

Nonostante approfonditi ed accurati accertamenti non risultano collegamenti fra gli appartenenti alla suddetta famiglia Cuntrera nè con altri esponenti della consorceria criminale ad essa riconducibile ed il Caracciolo Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959, sindaco del comune di Montalto Uffugo il quale, escusso in data odierna, ha negato peraltro, categoricamente, di aver mai conosciuto il Cuntrera Gaspere nè di aver mai ricevuto alcuna proposta finalizzata alla difesa di un parente del predetto occupandosi, il Caracciolo, esclusivamente di vertenze civili e non penali (vedasi verbale di S.I.).

Gli accertamenti esperiti in banca dati sul predetto Caracciolo Pietro hanno sortito, infatti, esito negativo essendosi accertato un unico controllo, datato 18/07/2016, presso la Frontiera Aerea di Lamezia Terme mentre si accompagnava a tale Pastore Egidio Michele nato a Rende (CS) il 16/10/1950, quest'ultimo gravato da precedenti penali per Abuso d'Ufficio, Corruzione ed altro essendo stato imputato nel Procedimento Penale n. 2650/08 della DDA di Catanzaro per le indagini afferenti il parco eolico denominato "Wind Farm ICR" di Isola Capo Rizzuto e presunti collegamenti con la locale consorceria criminale degli "Arena".

Lo stesso Caracciolo Pietro, nel richiamato verbale di S.I. forniva ogni utile indicazione circa l'identità delle persone che, unitamente allo stesso Caracciolo ed al Pinto Francesco Antonio hanno partecipato al viaggio in Canada indicato al punto due della Delega indicandole in:

- CARACCILO Oscar nato a CS il 14/07/1963 e residente in Montalto U., fratello dello stesso Caracciolo Pietro, immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;


- FILOSA Flavio nato a Montalto U. il 21/11/1957 ed ivi residente; immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;
- TARASI Salvatore nato a Cosenza il 07/06/1966 e residente in Celico, via A. Moro n. 28, mai controllato unitamente ad altre persone ma con a carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 27/11/2008, dai Carabinieri di San Pietro in Guarano (CS) per i reati di Percosse, Lesioni Personali ed Ingiuria;
- NIGRO Tony, verosimilmente identificabile in NIGRO Antonio nato a Firmo il 11/10/1947 risultante tutt'ora residente in Montalto U., alla via Ruggero Leoncavallo s.n.c. il quale risulta annoverare a proprio carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 24/05/1999, dai Carabinieri di Montalto, per il reato di porto e detenzione abusiva di armi. Non è stato possibile verificare se, come dichiarato oralmente dal Caracciolo Pietro, la coniuge del Nigro sia identificabile in Nardullo Antonella originaria di Acquaviva delle Fonti.

Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista ne che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possano in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana.

Si allega: Verbale di S.I. rese da Caracciolo Pietro.

Redattore: Sov. Franco Adduca

IL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE  
( Dr. Fabio CATALANO)





## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>a</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sqmob.quest.cs@pccps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pccps.poliziadistato.it)

OGGETTO: Verbale di S.I. rese da:-

CARACCIOLLO Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) via Garibaldi n. 16 ; identificato a mezzo patente di guida cat. "B" n. U1Z292349N rilasciata da MIT-UCO in data 22/09/2017; tel. 347-6030026. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2018, alle ore 11.00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G., Sov.te C. della Polizia di Stato Franco ADDUCA, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il sig. Pietro Caracciolo, in oggetto generalizzato, il quale viene escusso quale persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale n.1930/17 RGNR Mod. 21 incardinato presso la Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dr.ssa Valleverdina Cassaniello, dichiarando quanto segue:

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto CUNTRERA Gaspare o, comunque, qualche appartenente alla famiglia di quest'ultimo?

RISPOSTA: Assolutamente no! Conosco di "fama" i Cuntrera e so che siano appartenenti ad una famiglia mafiosa presente in Canada; tuttavia non ho mai conosciuto personalmente alcun componente la predetta famiglia né mi è stato mai detto da amici canadesi che ad un qualche incontro sia stato presente qualcuno della suddetta famiglia o qualche loro conoscente e/o affiliato.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto l'avvocato PINTO Francesco Antonio il quale ha, peraltro, espletato le funzioni di Giudice di Pace in Montalto Uffugo?

RISPOSTA: Ho conosciuto e frequentato il Dr. Pinto Francesco Antonio nel periodo in cui egli ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace presso Montalto Uffugo. Non ricordo esattamente il periodo. Con il Pinto è sempre intercorso un rapporto di amicizia e di stima che è durato fino a qualche mese successivo al mio insediamento come Sindaco nel comune di Montalto U. Carica che ricopro dal mese di giugno del 2014. Il Pinto, mi pare nel mese di settembre del 2014, mi chiese di assumere presso gli uffici comunali la sua primogenita, della quale al momento non ricordo il nome ma che potrete identificare facilmente in quanto coimputata con il padre in un Procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno che ha come oggetto una nomina della suddetta figlia a cancelliere che il Pinto aveva fatto per una udienza penale.

A seguito del mio rifiuto motivato dall'osservanza di Leggi che disciplinano le assunzioni pubbliche, i rapporti con il Pinto si sono via via sempre più incancreniti fino a sfociare in aperta ostilità del predetto nei miei confronti tanto da mettere in discussione la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace a Montalto. Per tale motivo sono stato costretto a produrre un esposto presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro.

DOMANDA: Corrisponde al vero che Lei abbia avuto un incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, di Cosenza con il predetto avvocato Pinto finalizzato all'assunzione della difesa di un parente del Cuntrera Gaspare? Se si può indicarne l'esatto periodo temporale e quali siano stati i temi e gli argomenti affrontati?

RISPOSTA: Certamente ho partecipato, unitamente al Pinto e prima che i nostri rapporti si deteriorassero, ad incontri sia pubblici che privati, tuttavia nego categoricamente che sia mai avvenuto tale incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, e, soprattutto, che mi sia mai stata proposta

732  
la difesa di un parente del Cuntrera che, ripeto, è persona a me sconosciuta. Inoltre non avrei mai potuto assumere la difesa di alcuno in quanto espleto la professione di avvocato ma mi sono sempre occupato di Civile e mai di Penale.

DOMANDA: Corrisponde al vero che, in periodo antecedente alle elezioni del Comune di Montalto Uffugo, del 2014, Lei abbia effettuato un viaggio in Canada e, più precisamente a Toronto, unitamente al suddetto Pinto Francesco Antonio, a tale Caracciolo Oscar, tale Filosa ed a tale Tarasi Salvatore? Se si può indicare le finalità del viaggio, l'esatto periodo temporale in cui il viaggio è stato effettuato nonché le generalità delle persone sopra indicate?

RISPOSTA: Corrisponde a verità! Non ricordo esattamente quando tale viaggio sia stato effettuato in quanto, negli anni antecedenti le elezioni del 2014 ero solito recarmi in Canada quasi tutti gli anni. I primi anni per motivi di lavoro in quanto curavo pratiche afferenti pensioni e/o successioni di emigrati, poi per i sopravvenuti rapporti amicali che si sono creati. Nell'unica occasione in cui sono andato in Canada con il Pinto, con noi erano venuti anche mio fratello Caracciolo Oscar nato a Cosenza il 14/07/1963 e residente in Montalto; mio cognato Filosa Flavio che è nato a Montalto U. nell'anno 1957 ed un mio cliente a nome Tarasi Salvatore, di cui non conosco le generalità ma che mi pare risieda in Celico (CS) e che gestisce una coltivazione di patate e che, all'epoca voleva espandere in Canada la propria attività commerciale utilizzando le mie conoscenze. Siamo rimasti in Toronto per circa 7/10 giorni sempre alloggiati presso l'Hotel "Montecarlo INN" ubicato in Vaughan che è un paesino confinante con Toronto.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto una persona a nome Tony Nigro?

RISPOSTA: Sì! Si tratta di uno dei miei amici di Toronto, è un insegnante in pensione originario di Montalto Uffugo e che è stato pure presidente del circolo dei montaltesi a Toronto. Persona rispettabilissima che, peraltro, ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace in Toronto. Voglio precisare che, durante i miei viaggi in Canada, sono stato invitato a numerose cene e feste varie alle quali erano presenti decine di persone, tuttavia non ricordo di aver mai conosciuto o che mi sia stato presentato alcuno con il cognome di Cuntrera.

DOMANDA: Ha mai ospitato, presso Montalto Uffugo persone canadesi e, se sì, può riferire le persone da Lei ospitate?

RISPOSTA: Naturalmente, essendo io stato ospitato in Canada ho, a mia volta, ospitato italo-canadesi. Ricordo di aver ospitato presso la mia stessa abitazione tale Vinci Angelo, originario di Serra San Bruno e rappresentante di una associazione di Calabresi in Toronto; l'onorevole Mario Sergio, deputato della provincia dell'Ontario e l'onorevole Frank Iacobucci che all'epoca era Giudice della Corte Suprema del Canada e lo stesso Tony Nigro con la propria moglie e con una loro coppia di amici che mi pare il marito si chiamasse Tenaglia Fulvio. Ho ospitato tale Rocco Chiappetta, originario di San Vincenzo la Costa, imprenditore, al quale ho anche battezzato una figlia; padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano ed appartenete all'Ordine dei Pii Operai Catechisti Rurali. Non ricordo di aver mai ospitato altre persone ma posso certamente affermare che le famiglie delle quali sono stato ospite e che ho a mia volta ospitato sono, comunque e come è facilmente verificabile, persone altamente affidabili e sicuramente non coinvolte in situazioni malavitose.


DOMANDA: Per quanto a Sua conoscenza Tony Nigro ha mai avuto l'intenzione di candidarsi per le elezioni a Sindaco del Comune di Montalto?

RISPOSTA: Tony Nigro, per quanto a mia conoscenza diretta, non ha mai avuto mire a candidature in Italia e mi viene da ridere solo a pensare che abbia potuto pensare a candidarsi in Montalto atteso che egli ha ricoperto compiti e ruoli anche istituzionali, ben più importanti in Canada dove, peraltro, ha i suoi interessi ed i propri familiari.

DOMANDA: Ha altro da aggiungere?

RISPOSTA: Non ho altro da aggiungere salvo riservarmi di comunicarvi, qualora lo riteniate necessario, le generalità del Tony Nigro o di quant'altro possiate ritenere di utilità alle indagini in corso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-

LA PARTE  


IL VERBALIZZANTE





**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**ISPETTORATO GENERALE**

**RELAZIONE**

**SULL'ISPEZIONE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI**

**MONTALTO UFFUGO (CS)**

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.10.2012 AL 30.9.2017

DATA ISPETTIVA: 1.10.2017

ACCESSO IN LOCO DAL 14.11.2017 AL 19.12.2017

**IL DIRIGENTE ISPETTORE PROCEDENTE:**

**ALFREDO ROVERE**

## INDICE

<b>OSSERVAZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>1. Premessa</b>	<b>4</b>
1.a. Periodo ispettivo	4
1.b. Composizione del gruppo ispettivo e divisione compiti	4
<b>2. Considerazioni introduttive</b>	<b>4</b>
<b>3. Composizione dell'ufficio ed eventuali scoperture dell'organico</b>	<b>5</b>
<b>4. Carichi di lavoro, produttività e tempi di definizione dei procedimenti</b>	<b>7</b>
4.a. affari civili	7
4.b. affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi	8
4.c. servizi penali	8
<b>5. Stato dell'informatizzazione</b>	<b>9</b>
<b>6. Buone prassi ed eccellenze di rendimento</b>	<b>10</b>
<b>7. Regolarizzazione dei rilievi della precedente ispezione</b>	<b>10</b>
<b>8. Indicazione di prescrizioni, raccomandazioni e rilievi all'esito dell'attività di verifica Ispettiva</b>	<b>10</b>
<b>9. Conclusioni, con eventuale indicazione delle piu' gravi criticita' che incidono sul regolare funzionamento dell'ufficio</b>	<b>11</b>
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>13</b>
<b>1. Personale</b>	<b>13</b>
<b>2. Spese di giustizia</b>	<b>13</b>
2.a. Spese pagate dall'erario	14
2.a.1. Registro delle spese pagate dall'erario	14
2.a.2. Esame voci di spesa	14
2.a.2.a. Liquidazioni indennità al giudice di pace	14
2.a.2.b. Spese pagate dall'erario nel settore civile	15
2.a.2.c. Spese pagate dall'erario nel settore penale	15
2.b. Spese prenotate a debito	16
<b>3. Recupero crediti</b>	<b>16</b>
<b>4. Depositi giudiziari</b>	<b>18</b>
<b>5. Cose sequestrate</b>	<b>18</b>
5.a. Affidate in custodia a terzi	18
5.a.1. Spese pagate	18
<b>6. Fondo Unico Giustizia</b>	<b>19</b>

<b>SERVIZI CIVILI E STRAGIUDIZIALI</b>	<b>20</b>
<b>1. Premessa</b>	<b>20</b>
<b>2. Affari civili ordinari, procedimenti speciali e procedimenti ex art. 22 l. n. 689/81</b>	<b>20</b>
2.a. Ruolo generale	20
2.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici	21
2.b. Fascicoli	22
2.c. Provvedimenti	25
2.c.1. Sentenze	26
2.c.2. Decreti ingiuntivi	27
2.c.3. Verbali di conciliazione	29
<b>3. Affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi</b>	<b>29</b>
3.a. Registro	29
3.b. Fascicoli	29
3.b.1. Procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa	30
3.b.2. Procedimenti di convalida delle prescrizioni del questore (art. 75 D.P.R. n. 309/90)	30
3.b.3. Procedimenti in materia di immigrazione (D.L. n. 241/04)	30
 <b>SERVIZI PENALI</b>	 <b>31</b>
<b>1. Premessa</b>	<b>31</b>
<b>2. Servizi penali</b>	<b>31</b>
2.a. Ruolo generale	31
2.b. Altri registri penali	32
2.c. Fascicoli	32
2.d. Sentenze	34
2.e. Procedimenti del giudice dell'esecuzione	36
2.f. Impugnazioni	36
2.f.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento	36
2.f.2. Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie	37
2.g. Patrocinio a spese dello Stato	37

## **OSSERVAZIONI GENERALI**

### **1. PREMESSA**

L'Ufficio del GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO (CS) esercita la giurisdizione sul territorio di sei Comuni indicati nella precedente relazione.

#### **1.a. Periodo ispettivo**

La verifica ispettiva ha interessato il quinquennio dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2017, come disposto dal Capo dell'Ispettorato generale (nota circolare 17.1.2013 prot. n. 733.U).

#### **1.b. Composizione del gruppo ispettivo e divisione compiti**

Alla ispezione ha proceduto, giusto incarico prot. 1959.ID, datato 20.7.2017, del Sig. V. Capo dell'Ispettorato generale, il dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott. Alfredo Rovere per tutti i servizi.

### **2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

L'Ufficio del giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha sede al piano terra della residenza municipale con accesso da piazza Francesco De Munno, n. 1. L'Ufficio si compone di un ingresso e n. 8 stanze di cui tre adibite ad archivio, una cancelleria penale, una cancelleria civile, un ufficio del Giudice, una per il Cancelliere; oltre ad un'aula di udienza e cinque servizi igienici utilizzabili sui sette esistenti, trovandosi gli altri due uno in aula d'udienza e l'altro in archivio.

La stanza del Giudice è arredata con studio in legno sulla cui scrivania v'è computer e stampante.

Non sono emerse misure di sorveglianza passiva (allarme) e di vigilanza (interna), non vi è impianto di metal detector all'ingresso.

L'edificio è dotato di ascensore fruibile dalle persone diversamente abili.

Gli arredi e i beni strumentali sono apparsi sufficientemente adeguati alle esigenze dell'ufficio.

L'obbligo di esposizione delle bandiere, nazionale ed europea (d.P.R. n. 121/2000), all'esterno dell'edificio è stato assolto dalla segreteria del Comune.

L'Ufficio è dotato di indirizzo istituzionale di posta elettronica: [gdp.Montaltouffugo@giustizia.it](mailto:gdp.Montaltouffugo@giustizia.it) e della pec per l'utilizzo della posta certificata [gdp.Montaltouffugo@giustiziacert.it](mailto:gdp.Montaltouffugo@giustiziacert.it).



Il Cancelliere è munito di firma digitale. L'ufficio non è provvisto di firma digitale necessaria per l'acquisto mediante il mercato elettronico della P.A. secondo le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 27.12.06 n. 296 in quanto gli acquisti sono fatti dall'economista comunale.

Per la sicurezza sul posto di lavoro l'Amministrazione comunale, non ha fornito al cancelliere il dato richiesto circa la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Il medico competente è il dott. Leonetti.

L'orario di apertura dell'ufficio al pubblico, alla data di inizio formale della presente verifica ispettiva, dai cartelli apposti all'ingresso della struttura, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 18,00. L'Ufficio resta chiuso nella giornata del Sabato.

L'orario di apertura al pubblico non è risultato, per alcuni giorni settimanali, in conformità con le disposizioni normative vigenti, più specificamente a quanto disposto dall'art. 162 legge 1196 del 1960 così come modificato e integrato dall'art. 51 della legge 114/14 che recita: 1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.»*. Per cui l'ufficio deve essere aperto per almeno cinque ore al giorno.

L'accesso alle cancellerie, per quanto potuto osservare, è risultato di una persona per volta; la custodia dei fascicoli è apparsa garantire la segretezza e la privacy.

Non esibito il registro degli atti, fascicoli e registri esistenti nell'archivio.

### **3. COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL'ORGANICO**

Presso l'ufficio del giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) esercita la giurisdizione alla data di inizio formale dell'ispezione **n. 1** magistrato onorario reggente.

Per il periodo di interesse il giudice di pace coordinatore è stato il dott. Pinto Francesco Antonio fino all'entrata in vigore della L. 57/2016. Dopo il 14 maggio 2016, data di entrata in vigore della L. 28.4.2016, n. 57, il coordinamento è del Presidente del Tribunale, che con decreto n. 26/2016, del 15.7.2016, acquisito agli atti dell'Ispettorato, ha disposto, con decorrenza immediata e per la durata di un anno, prorogabile, l'assegnazione ai magistrati dottori Greco, Palma e Magarò, dei compiti di collaborazione nel coordinamento degli uffici del giudice di

pace del circondario, dei seguenti compiti: elaborazione delle proposte tabellari (dott.ssa Magarò); coordinamento delle riunioni trimestrali dei Gdp, settore penale (dott. Greco), settore civile (dott. Palma); redazione dei rapporti informativi (dottori Greco, Palma e Magarò a rotazione); esame ed istruttoria sugli esposti (dottori Greco, Palma e Magarò a rotazione); fissazione e trattazione dell'udienza di riunione di procedimenti, cause civili (dott. Palma), cause penali (dott. Greco).

Il Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro, per il provvedimento di nomina dei magistrati professionali con funzioni di ausilio nell'organizzazione degli Uffici dei Giudici di pace del circondario, all'unanimità ha espresso parere favorevole (verbale della seduta del 26.7.2016).

L'elenco dei giudici di pace alternatisi nella sede è stato acquisito agli atti dell'Ispettorato (GP\_03).

La pianta organica fissata con d.P.R. 24.8.2011 prevede la presenza di n. 2 giudici onorari. Vi è la scopertura di **n. 1** posto, pari al 50 %.

La pianta organica alla data della precedente ispezione era di n. 2 unità (compreso il coordinatore), così come l'attuale.

La tabella di composizione dell'ufficio per il triennio 2015 - 2017, acquisita, in formato pdf, agli atti dell'Ispettorato, è stata approvata con delibera, in data 1.6.2016, del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'ufficio non è ripartito in sezioni. Alla data di inizio formale dell'ispezione il giudice di pace in servizio svolge promiscuamente tanto le funzioni giurisdizionali civili che quelle penali.

Le tabelle di composizione, per la tenuta delle udienze, a seguito della riunione del 9.3.2017, come risulta dal relativo verbale, sono state individuate in due udienze settimanali per il civile (mercoledì e venerdì di ogni settimana), con inizio alle ore 9,00 e due udienze penali al mese (secondo e quarto giovedì di ogni mese), con inizio alle ore 9,00.

La pianta organica del personale amministrativo prevista dalla tabella A allegata al d.m. Giustizia 25.4.2013 (B.U. 30.9.2013 n. 18) prevede complessivamente **n. 3** unità. Sono risultati in servizio altrettante unità, dipendenti comunali (prospetto GP\_01).

Il personale amministrativo dell'ufficio ispezionato, in corso di verifica, ha dimostrato piena e massima collaborazione e disponibilità per consentire l'efficace svolgimento della stessa.

Le autocertificazioni del personale amministrativo in ordine a eventuale sussistenza di cause di incompatibilità (art. 1, commi 56 – 65, della legge 13.12.1996 n. 662), hanno dato esito negativo. Ugualmente negativa l'attestazione del Presidente del Tribunale.

#### **4. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITÀ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI**

L'osservazione dei dati statistici in relazione al quinquennio di interesse (cfr. prospetti GP\_08 e GP\_10 rispettivamente del movimento civile e di quello penale, nonché il GP\_05-06 del lavoro dei magistrati), evidenzia che la produttività dell'ufficio è stata molto buona stante che è risultata la capacità di smaltire "in toto" i carichi annualmente in entrata per i procedimenti civili ordinari, e così anche per gli altri procedimenti civili riuscendo a ridurre notevolmente la pendenza alla data del 1.10.2017 rispetto a quella della data di inizio del periodo ispezionato.

Confrontata col numero dei procedimenti pendenti (**n. 409**) alla data di inizio del periodo ispezionato (1.10.2012) è, infatti, calata notevolmente (**n. 270**) la pendenza degli affari civili ordinari alla fine del periodo ispezionato (1.10.2017), comprensiva dei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative.

Negativa la pendenza dei procedimenti speciali al 1.10.2017. I sopravvenuti nel periodo verificato sono stati n. 873, con un media annua pari a 174,6, tutti definiti.

Per il penale la capacità di smaltire i carichi annualmente in entrata è stata totale.

La pendenza alla data di inizio formale dell'ispezione dei procedimenti era di n. 111 procedimenti ed è rimasta altrettanto alla data del 1.10.2017 (n. 108).

##### **4.a. affari civili**

Dai dati riportati nel prospetto GP\_08, è risultato sostanzialmente costante il numero di sopravvenienze, nel periodo verificato, pari a n. **1.089**, per una media annua di 217,8, relativo agli affari contenziosi ordinari e o.s.a..

I procedimenti esauriti nel periodo verificato sono risultati n. **1.202**, per una media annua di 240,4 procedimenti; superiore Alla media annua dei procedimenti introitati.

I pendenti all'inizio del periodo erano n. 409, quelli al 1.10.2017 sono risultati n. **296**, come dalla rassegna numerica e dalla relativa attestazione del

Cancelliere secondo cui il totale dei procedimenti realmente pendenti all'esito della ricognizione materiale dei fascicoli è di **n. 296** procedimenti pendenti (così corretto il dato di n. 270 che era stato indicato nel GP\_08).

Prospetto GP2a.2: I procedimenti civili contenziosi ordinari pendenti alla data di inizio formale della verifica (1.10.2017) da oltre 3 anni sono 25, pari a 8,4 % (rispetto ai n. 296).

Prospetto GP2a.1: i procedimenti ordinari definiti con sentenza da oltre 3 anni dall'iscrizione è risultato di n. **57**, pari al 5,9 % rispetto al totale delle definizioni con sentenza (n. 964).

Alla luce di quanto sopra detto, si ribadisce, la buona produttività dell'ufficio ispezionato nella definizione dei procedimenti.

Non evidenziate cause seriali nel periodo verificato.

Negativo il dato dei procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo oltre sette anni (prospetto GP2a.3).

Costante negli anni l'andamento dei flussi quanto ai procedimenti speciali. Le sopravvenienze nel periodo sono state n. **873**, per una media annua di 174,6; le definizioni sono state n. **873**, per una media annua di 174,6. Alla data di inizio del periodo ispezionato non ci sono procedimenti pendenti.

Rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti civili.

Le sentenze depositate in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, complessivamente sono risultate n. **3** depositate in ritardo dai giudici di pace non più in servizio.

N. **38** sono risultate le sentenze da depositare dal giudice di pace in servizio nonostante il decorso di 120 giorni dalla data di udienza di precisazione delle conclusioni/discussione.

Le ordinanze depositate oltre 100 giorni dalla data della riserva sono risultate n. **8** depositate da G.d.p. non più in servizio.

Negativo il dato per quelle in ritardo ancora da depositare alla data ispettiva.

#### **4.b. affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi**

Negativo il dato della sopravvenienza e definizione.

Nessuna pendenza alla data di inizio formale dell'ispezione (1.10.2017).

#### **4.c. servizi penali**

Giudice di pace - DIBATTIMENTO: I procedimenti penali sopravvenuti nel periodo ispezionato, come risultante dal prospetto GP\_10-11, sono stati n. **239**,

per una media annua di 47,8 e quelli definiti n. **242**, per una media annua di 48,4.

Per effetto della pregressa pendenza di n. **111** procedimenti, alla data del 1.10.2017 ne sono risultati pendenti n. **108**. L'Ufficio ha fornito l'attestazione, senza data, firmata digitalmente dal cancelliere, secondo cui dalla ricognizione materiale dei fascicoli quella suindicata è la **pendenza reale**.

Prospetto GP3b.2: i pendenti da oltre tre anni dall'iscrizione sono n. 30, pari al 27,78 % del totale dei pendenti (n. 108).

Prospetto GP3b.1: i procedimenti definiti con durata superiore a tre anni dalla data di iscrizione sono stati n. 69, pari al 28,99 % del totale dei processi definiti (n. 238).

Nel periodo verificato, dalle risultanze del registro cartaceo mod. 30, non sono risultate sentenze penali depositate in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza; né da depositare oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Consegnato in bianco il prospetto delle sentenze di n.d.p. per prescrizione del reato, nel periodo verificato (GPRT\_05).

## **5. STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE**

Tutto il personale amministrativo dispone di postazione informatica.

Anche sulla scrivania nella stanza destinata ai giudici di pace in servizio si è constatata la presenza di un computer con relativa stampante.

Le postazioni informatiche censite sono risultate di n. 5 personal computers e n. 4 stampanti funzionanti (di cui una è in rete con il fotocopiatore/scanner e una è nell'aula penale per la stampa dei verbali dell'udienza penale).

L'ufficio dispone, altresì, di altri:

- n. 1 fax all'ingresso;
- n. 1 fotoriproduttore in rete, posto all'ingresso, funzionante anche da stampante e da scanner.

Il consegnatario dell'ufficio, secondo quanto riferito, è il Sindaco essendo stata fatta una richiesta di comodato d'uso gratuito dei beni esistenti nei locali.

Secondo quanto riferito non vi sono state nel periodo ispezionato verifiche alla gestione del consegnatario dei beni mobili dello Stato da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza.

L'Ufficio dispone di tre linee telefoniche dirette, di cui una destinata a fax, e si avvale anche del servizio di centralino del Comune.

Le cancellerie sono dotate di apparecchi telefonici intercomunicanti.

Non sono in uso gli applicativi, per la materia civile, SIGP; per quella penale, SICP; né il S.I.C. per le iscrizioni nel casellario giudiziale; né il SIAMM per la gestione dei modelli 1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG; né il GE.CO.; né il protocollo informatico.

E' in uso il programma SICOGE.

La gestione del personale avviene a cura dello specifico comunale.

Attivo il collegamento con Equitalia Giustizia, anche per la funzione "rendi-web" per la verifica dello stato della riscossione dei crediti erariali.

Non attivo il collegamento con SIATEL del M.E.F. per la ricerca dei codici fiscali dei debitori.

Attiva la funzione del sito "Giudici.Net" per la remunerazione dei magistrati onorari.

Non presente sito internet dell'ufficio.

## **6. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO**

Non rilevate buone prassi.

## **7. REGOLARIZZAZIONE DEI RILIEVI DELLA PRECEDENTE**

### **ISPEZIONE**

I rilievi ai servizi amministrativi, civili e penali, riscontrati nel corso della precedente verifica, sono stati sanati.

## **8. INDICAZIONE DI PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI E**

### **RILIEVI ALL'ESITO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA**

#### **ISPETTIVA**

8.a. Servizi amministrativi - spese di giustizia - indennità liquidate al gdp - par. 2 - **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

8.b. Servizi amministrativi - recupero crediti - par. 3 - **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

8.c. Informatizzazione: programmi ministeriali SICP/SIC/SIGP/SIAMM - par. vari - **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

**9. CONCLUSIONI, CON EVENTUALE INDICAZIONE DELLE  
PIU' GRAVI CRITICITA' CHE INCIDONO SUL REGOLARE  
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO**

La verifica della produttività dei magistrati onorari, come già detto sopra, può dirsi buona, essendo state le definizioni superiori ai procedimenti introitati nel periodo.

L'avvio dei sistemi informatici ministeriali risultati installati ma per le quali l'Ufficio deve richiedere l'assegnazione delle utenze per il personale in servizio al fine dell'utilizzo degli applicativi, con conseguente avvio dell'attività per gli stessi di data entry delle procedure già iscritte e pendenti sui registri cartacei, con la chiusura definitiva degli stessi, e la messa a regime di una gestione esclusivamente informatica, per cui è stata fatta all'Ufficio apposita separata prescrizione formale, sicuramente agevolerà in termini di efficienza i servizi di cancelleria.

Si dà atto dell'impegno del personale amministrativo e della preparazione professionale del cancelliere che, in corso d'ispezione in loco, ha offerto la massima collaborazione.

L'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha inviato regolarmente la rilevazione statistica sia civile (modello M210 GP) che penale (modello M310 GP) tramite accesso alle maschere d'acquisizione dati pubblicate nell'Area riservata della Direzione Generale di Statistica (<https://webstat.giustizia.it>).

Secondo quanto riferito, è stata comunicata al Casellario centrale la giacenza di schede e fogli complementari rimasti da redigere.

**INDICE DEI RILIEVI**

<i>SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>		
<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
SPESE DI GIUSTIZIA	<i>Liquidazione di indennità ai giudici di pace</i> 1) Sono state pagate indebitamente indennità ai gdp. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per recupero.</i>	2.a.2.a
	<i>Settore penale</i> 1) Rilevati casi di mancato recupero degli onorari liquidati ai difensori di ufficio e/o degli irreperibili. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per l'apertura di partita.</i>	2.a.2.c
RECUPERO CREDITI	1) Non redatta alla fine di ciascun anno la rassegna numerica delle partite pendenti.	3

	2) Per diversi fascicoli è risultata da aprire la partita per il recupero del credito. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per recupero.</i>	
--	--	--

SERVIZI CIVILI

<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
Ruolo generale	1) Non inserita copia della sentenza nel fascicolo.	2.a.
Sentenze	1) Non sono state rilegate le raccolte, né munite di indice.	2.c.1
Decreti ingiuntivi	1) Le raccolte non sono state rilegate, né muniti di indice.	2.c.2

SERVIZI PENALI

<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
REGISTRO GENERALE MOD.16 BIS	1) Non redatta la rassegna dei procedimenti pendenti alla fine dell'anno. 2) Non posto in uso il programma ministeriale SICP.	2.a
Fascicoli	1) Non annotata in copertina la data di prescrizione del reato (circolari ministeriali n. 559 prot. 131.66.464/1992 del 25/8/93 e prot. 91233 del 8/7/08). 2) Non inserita nel fascicolo la copia della sentenza. 3) Non recuperate le spese processuali forfetarie in caso di n.d.p. per remissione di querela nei confronti del querelato condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.	2.c
SENTENZE	1) Non eseguito nel mod. 30 il riepilogo delle sentenze da depositare a fine anno. 2) Da espletare gli adempimenti successivi all'irrevocabilità della sentenza per le sentenze irrevocabili dal novembre 2014. 3) Sentenza n. 10/13, irrevocabile l'1.3.2013, non aperta partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito (remissione querela). 4) Sentenza n. 19/13 di risarcimento danno non trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. 5) Non prenotato a debito il contributo unificato per alcune sentenze di risarcimento del danno alla parte civile. 6) Non applicato art. 110 d.P.R. 115/02 ricorrendo ipotesi. 7) Raccolta sentenze non rilegata né munita di indice.	2.d
Registro impugnazioni - Mod.31	1) Non redatto alla fine di ciascun anno solare l'elenco delle iscrizioni pendenti, né l'elenco degli atti ancora da spedire al giudice <i>ad quem</i> . 2) Non effettuata la chiusura il giorno dell'ultima iscrizione (circ. ministeriale n. 586, del 27.4.2001,	2.f



	prot. (1) 116-41-742/99). 3) Omesse annotazioni data comunicazione/notifica atti.	
mod.27 - patrocinio a spese dello Stato	1)Non redatta la rassegna numerica delle richieste pendenti alla fine di ciascun anno.	2.g

## **SERVIZI AMMINISTRATIVI**

### **1.PERSONALE**

La gestione amministrativa del personale è curata dallo specifico ufficio comunale.

La rilevazione della presenza giornaliera avviene mediante badge individuale, utilizzando il programma di rilevazione automatica delle presenze esistente nel Comune e il cui terminale più vicino all'ufficio è quello al piano primo dell'edificio.

Il personale osserva il seguente orario giornaliero di lavoro:

- di cinque giorni lavorativi settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì e due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno (dalle 15,00 alle 18,00), con pausa pranzo di un'ora dalle 14,00 alle 15,00.

Il registro cartaceo delle assenze per il personale amministrativo non è stato più tenuto.

Esaminata la documentazione esibita relativa alle assenze dal servizio, è risultato che, nei rari casi di malattia, la visita fiscale, è stata in genere richiesta. Comunicate alla Ragioneria Territoriale dello Stato le assenze comportanti riduzioni stipendiali.

Il registro degli infortuni nel periodo verificato non ha presentato iscrizioni.

Non riferiti, comunque, casi di assenza per malattia determinata da responsabilità di terzi.

### **2.SPESE DI GIUSTIZIA**

Non in uso il programma ministeriale SIAMM.

E' risultato effettuato dal giudice di pace coordinatore il previsto controllo mensile di regolare tenuta del registro cartaceo mod. 1/A/SG) (Istruzioni e Avvertenze - D.M. 28.5.2003 - allegate ai rispettivi modelli pubblicati su

supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15.6.2003).

## **2.a. Spese pagate dall'erario**

### 2.a.1. Registro delle spese pagate dall'erario

Generalmente complete le annotazioni, talora effettuate a matita, di norma riportati i numeri di registro generale dib. e quello del P.M. e, al ricorrere dell'ipotesi, quello del mod. 27.

Costituita la raccolta dei modelli di pagamento emessi.

E' stato fornito il prospetto analitico di quanto erogato nel quinquennio per onorari, spese ed indennità (GP1a.3) ma non è attendibile.

Nel periodo verificato l'importo complessivo erogato è stato pari a € 199.108,69 di cui € 116.120,50 per indennità ai giudici di pace, € 60.974,88 per onorari ai difensori e € 7.610,38 per spese.

Il pagamento dei giudici di pace è avvenuto attraverso il programma informatico giudici.net.

Non vi sono, secondo quanto riferito, alla data di inizio formale dell'ispezione istanze giacenti da liquidare (prospetto GP1a.1).

Negativo il dato dei decreti/ordini di pagamento in attesa di registrazione (prospetto GP1a.2).

Effettuati gli adempimenti statistici relativi ai movimenti semestrali nei registri delle spese di giustizia.

Non esibite, se redatte, quale sostituto d'imposta, per i compensi corrisposti nell'anno sotto qualsiasi forma e soggetti alla ritenuta alla fonte, le dichiarazioni mod. 770 (art.9, c. 4, Decreto Dirigenziale del Min. Finanze, Dipartimento delle Entrate, del 31.7.1998 e succ. modif.).

E' stata inoltrata separata segnalazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro da rilevare per quanto esaminato.

### 2.a.2. Esame voci di spesa

#### *2.a.2.a. Liquidazioni indennità al giudice di pace*

Il campione esaminato di modelli di pagamento ha interessato i primi due per ciascun anno e ciascuna tipologia come da prospetti/query acquisiti agli atti dell'Ispezione. Per l'anno 2012 sono stati esaminati i modelli nn. 1/12 e 2/12 (anziché nn. 22/12 e 23/12 riportati nel prospetto).

La liquidazione degli emolumenti spettanti ai giudici di pace è avvenuta generalmente mensilmente.

Ciascun giudice ha depositato la richiesta ma senza l'elenco analitico con il numero di registro generale, e/o delle sentenze civili e penali, dei decreti ingiuntivi, ecc..

Il cancelliere ha di norma certificato l'attività svolta da ciascun Gdp ma senza indicazione del numero del registro per le sentenze, i decreti ingiuntivi e dei procedimenti definiti per altra causa, né la data di udienza.

Per il periodo di sospensione dei termini processuali, per ciascun anno del periodo verificato, non è stato predisposto alcun turno di presenza in ufficio tra i Giudici di pace e, pertanto, l'indennità forfetaria mensile di presenza è stata corrisposta interamente, non essendo risultate giornate di assenza comunicate.

Sono risultate liquidate indebite indennità per cui è stata inoltrata separata prescrizione ex art 10 della legge 12.08.1962 n. 1311 per il recupero.

#### 2.a.2.b. Spese pagate dall'erario nel settore civile

Sono risultate liquidazioni di questa tipologia e sono stati esibiti i modelli di pagamento della materia indicata in epigrafe così come riportati nel prospetto GP1a.13.

Nei decreti di liquidazione nella motivazione è risultata richiamata e applicata la normativa vigente sulle spese di giustizia (es. art. 130, d.P.R. 115/02).

Nulla da rilevare.

#### 2.a.2.c. Spese pagate dall'erario nel settore penale

Nelle liquidazioni di onorari ai difensori di ufficio di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato non è risultato richiamato in motivazione né verosimilmente applicata la riduzione di 1/3 dei compensi prevista, dal 1.1.2014, dall'art. 106 bis d.P.R. 115/02 introdotto dal comma 606, dell'art. 1, L. 27.12.2013, n. 147.

Sono risultate liquidazioni di questa tipologia e sono stati esibiti i modelli di pagamento della materia indicata in epigrafe così come riportati nel prospetto GP1a.12.

L'istanza del difensore indica generalmente le fasi del procedimento di cui si chiede la liquidazione dell'onorario, sulla base del D.M. 2014/55.

Non è risultata annotata la spesa nel foglio delle notizie da inserire nel fascicolo.

Non sono risultate liquidazioni a testimoni.

Per il campione esaminato, indicato nel prospetto GP1a.11, in materia penale, di liquidazioni di onorari ai difensori di ufficio e/o di soggetti irreperibili, dal 2014, non è risultata immediatamente aperta, dopo il decreto di liquidazione e l'emissione del modello di pagamento la partita per il recupero del credito costituito dalla liquidazione dell'onorario al difensore di ufficio, ai sensi degli artt.116 e 117 d.P.R. 115/2002, (senza quindi attendere la sentenza che definisce il processo), partita che, per i difensori di ufficio, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, viene estinta per insussistenza (Nota Min. G., D.A.G., D.G.G.C., Ufficio I, prot. n.1/4071/44(U)03, del 24.3.2003, circ. Min. G., D.A.G., D.G.G.C., Ufficio I, prot. m\_dg.DAG.27/2/2007.25211.U, del 23.2.2007).

E' stata inoltrata separata prescrizione ex art 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.

Si è ricordato che anche nel caso di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile ai sensi dell'art. 117 T.U.115/2002, l'apertura della partita deve effettuarsi immediatamente dopo il decreto di liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento.

## **2.b. Spese prenotate a debito**

Non in uso il programma ministeriale SIAMM.

Il registro cartaceo mod. 2/ASG è stato tenuto cartaceamente e ha presentato n. 146 iscrizioni (11/2012 - 34/2013 - 36/2014 - 17/2015 - 30/2016 - 18/2017), relative alla materia civile e a quella penale. La rubrica di corredo non è risultata aggiornata.

Non è stato posto in uso il programma ministeriale SIAMM.

Successivamente all'anno 2014 non sono state più effettuate le verifiche mensili per la regolare tenuta del registro.

Non sono stati effettuati i totali paginali e i riporti.

Sono stati generalmente riportati i numeri del registro, al ricorrere dell'ipotesi di prenotazione, nell'originale dell'atto (es. nella sentenza di risarcimento del danno a favore della parte civile, per l'importo di registrazione, il contributo unificato, ecc.).

Null'altro da rilevare per quanto potuto esaminare.

## **3. RECUPERO CREDITI**

Il registro mod. 3/SG è stato tenuto cartaceamente. Non è stato numerato prima di essere posto in uso. Nel periodo verificato ha riportato n. 184 iscrizioni

(46/2012 – 51/2013 – 87/2014). Tutte le partite sono risultate inviate per la riscossione. Esibita la prescritta rubrica alfabetica, risultata aggiornata.

Non posto in uso il programma ministeriale SIAMM.

#### *Tempistica*

Quanto ai tempi di apertura della partita di credito è emerso che nell'anno 2012 sono risultate aperte partite relative a sentenze penali irrevocabili dagli anni 2008 – 2009 e successivi. Per gli anni successivi il tempo di iscrizione nel registro dall'irrevocabilità della sentenza è stato mediamente di circa due mesi circa per l'anno 2013 e di circa un mese per l'anno 2014.

Non redatta, successivamente all'anno 2014, la rassegna numerica delle partite pendenti né quella alla data di inizio formale dell'ispezione (1.10.2017), cioè delle partite iscritte a ruolo in attesa di rendicontazione.

#### *Modalità di tenuta del registro*

Non è risultato apposto il "visto" mensile per la vigilanza sulla regolare tenuta del servizio (circ. min. n. 9/03 del 26.6.2003 e Istruzioni ed Avvertenze preliminari all'uso del Registro Mod. 3/SG).

Le annotazioni nel registro sono state generalmente complete, eccetto per il codice tributo e, talora, il totale del credito iscritto.

I fascicoli iscritti e pendenti sono stati conservati in cartelle ordinate per anno e numero di partita.

In apposito separato faldone i fascicoli delle partite pagate e rendicontate.

Sono stati esaminati, a campione, i primi 25 fascicoli per gli anni in cui ci sono state le iscrizioni.

E' risultato inserito nel fascicoletto il titolo esecutivo ma non il foglio notizie (tanto della Procura della Repubblica che del dibattimento, da inserire anche se negativo).

Non sono risultate partite di credito annullate.

Da rilevare in merito al succedersi delle disposizioni in merito alla quantificazione delle spese forfetarie in caso di remissione di querela: D.M. n. 111/13 in vigore dal 19.10. 2013, abrogato dal successivo D.M. n. 124/14 in vigore dall'11.9.2014 che l'Ufficio ha continuato ad applicare l'importo di € 150,00, anziché quello di € 60,00 (p.to 4 lett. a).

Per la rendicontazione delle partite l'ufficio ispezionato pur essendo abilitato ai servizi *Rendi-web* del sito di Equitalia non ha provveduto ad effettuare periodicamente il collegamento on line al fine di provvedere alla ricerca dello stato delle partite di credito, non solo per individuare le partite riscosse ma

anche per valutare l'inesigibilità comunicata al fine della tempestiva conversione della pena pecuniaria.

Attività successiva alla comunicazione di pagamento o di inesigibilità.

Non sono state esibite, sebbene richieste, note di inesigibilità di partite di credito, non essendo le stesse state consultate nel predetto sito Equitalia.

Non sono emersi, tra quelli esaminati dall'Ispettore, casi di avvenuto pagamento della pena pecuniaria al fine della verifica dell'inserimento del dato nel SIC del casellario.

Campione civile

Non esibito il registro mod. 20 e, come già alla precedente ispezione, non vi sarebbero state iscrizioni di articoli di campione civile.

Campione penale

Esibito il registro mod. 29 che non presenta alcun articolo pendente.

#### **4. DEPOSITI GIUDIZIARI**

Esibito il registro cartaceo mod. I che non ha riportato iscrizioni nel periodo verificato.

Alla precedente ispezione erano pendenti n. 2 depositi giudiziari per i quali l'Ufficio ha provveduto ad effettuare le comunicazioni ad Equitalia Giustizia spa, con mod. F, essendo decorsi i cinque anni dalla definizione del relativo procedimento.

Nessuna pendenza alla data dell'ispezione.

Nell'altro da osservare.

#### **5. COSE SEQUESTRATE**

##### **5.a. Affidate in custodia a terzi**

Non esibito il registro cartaceo mod.42 come già alla precedente ispezione.

##### **5.a.1. Spese pagate**

Non sono risultate liquidazioni nel registro mod. 1/A/SG di importo superiore a € 3.000,00 nel periodo verificato.

## **6. FONDO UNICO GIUSTIZIA**

Non esibito il registro cartaceo che la precedente ispezione (pag. 24) aveva raccomandato di istituire e che deve istituirsi (circ. min., D.A.G., del 29.12.2008, prot. 168934.U).

## **SERVIZI CIVILI E STRAGIUDIZIALI**

### **1.PREMESSA**

L'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha regolarmente e tempestivamente inviato alla Direzione Generale di Statistica del Ministero la rilevazione statistica civile (Modello M210 GP).

### **2. AFFARI CIVILI ORDINARI, PROCEDIMENTI SPECIALI E PROCEDIMENTI EX ART. 22 L. N. 689/81**

#### **2.a. Ruolo generale**

Nel periodo verificato l'ufficio non ha utilizzato il programma ministeriale informatico SIGP.

Il registro cartaceo (mod. 1/a G.P.), non numerato prima di essere posto in uso, ha presentato, nel periodo verificato, n. 1.089 iscrizioni (comprese o.s.a.), con una media annua di 217,8.

Aggiornata la rubrica alfabetica di corredo.

Non formata la rassegna numerica dei procedimenti pendenti alla fine di ciascun anno.

L'andamento delle sopravvenienze degli affari civili ordinari è stato sostanzialmente costante negli anni sottoposti a verifica.

I procedimenti speciali, nel periodo ispezionato, iscritti nel registro cartaceo (mod. 1/b G.P.), non numerato prima di essere posto in uso, sono stati **n. 873**. La media annua è stata del 174,6.

Numerosi e prevalenti i casi di richieste di emissione di decreto ingiuntivo da parte di difensori di ufficio di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in materia penale (es. d.i. nn. 11/16 - 9/16 - 8/16 - 7/16 - 6/16 - 13/16).

E' stata acquisita, agli atti dell'Ispettorato Generale, la rassegna numerica degli affari civili pendenti al 1.10.2017 (**n. 296** procedimenti ordinari, comprese le opposizioni a sanzione amministrativa, nessuna pendenza per i procedimenti speciali).

E' stata effettuata, in occasione e a motivo dell'ispezione, la ricognizione materiale dei fascicoli e l'attestazione è stata acquisita agli atti dell'Ispettorato.

- Ruolo d'udienza mod. 5 G.P.

*(paragrafo non previsto nello schema ufficiale)*



Il ruolo di udienza cartaceo ha riportato generalmente l'ora di inizio e di fine dell'udienza, la sottoscrizione del cancelliere e del giudice. Aggiornato con gli esiti delle udienze.

Non sono risultate udienze tabellari senza procedimenti iscritti.

Si è ricordato che le udienze straordinarie deve essere autorizzate dal Presidente del Tribunale (cfr. circolare ministeriale, D.A.G., del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia", punto 4.2).

Nel periodo di interesse ispettivo sono state celebrate 165 udienze; la media è stata di 50-60 fascicoli per udienza fino al 2016 e con il Gdp reggente circa 10-15.

#### 2.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici

Il registro cartaceo (mod. 14 GP), nel periodo verificato, ha presentato n. 126 iscrizioni (13/2012 - 38/2013 - 23/2014 - 5/2015 - 30/2016 - 17/2017).

Le annotazioni sono apparse generalmente complete comprensive della data del provvedimento di liquidazione e dell'ammontare del compenso che mediamente è stato di € 600.

Le liquidazioni dei compensi sono avvenute con acconto al conferimento dell'incarico e saldo alla consegna dell'elaborato peritale ovvero, con il G.d.p. reggente, nel 2017, alla emissione della sentenza con decreto di liquidazione separato (es. n. 139/14) e indicazione del carico nel dispositivo della sentenza (es. n. 160/14 R.G., sent. n.180/16).

#### ***Rotazione degli incarichi***

Dal prospetto GP2a.9 fornito l'ufficio e acquisito agli atti dell'Ispettorato, relativo alle nomine di ctu è apparsa generalmente rispettata una rotazione nel conferimento degli incarichi. L'ufficio, secondo quanto riferito, ha scelto i consulenti quasi esclusivamente tra gli iscritti nell'albo del Tribunale di Cosenza.

#### ***Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi***

E' risultata effettuata la comunicazione semestrale al Presidente del Tribunale per l'esercizio della vigilanza sugli incarichi affidati e sui compensi liquidati ai consulenti tecnici, prevista dall'art. 23 disp. att. cod. proc. civ., sia per gli incarichi che per le liquidazioni. Quella del I semestre 2017 è stata trasmessa il 20.7.2017 prot. 379/2017.

## **2.b. Fascicoli**

Sono stati esaminati un congruo numero di scelti "per saltum" e i primi archiviati per ciascuno degli ultimi tre anni del periodo verificato, in modo da comprendere la più ampia casistica idonea a sondare la condotta dell'ufficio in rapporto ai più sensibili temi fiscali e procedurali (in particolare: risarcimento danni da circolazione stradale, opposizione a sanzione amministrativa, ricorso per decreto ingiuntivo, liquidazione al consulente tecnico d'ufficio).

Esemplificativamente: anno 2015: nn. 9 - 23 - 64 - 72 - 88 - 102 - 60/13 - 91/14 - 139/11 - 157/14 - 260/12 - 295/12 - 10/13 - 51/13 - 69/13 - 70/13 - 102/13 - 183/13 - 150/14 - 104/14 - 13/15 - 41/15 - 85/16 - 152/15 - 75/16 - 107/16 - 111/16 - 35/17 - 56/17 - 160/14 - 256/13.

Al campione devono aggiungersi quelli esibiti per la verifica degli adempimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato (n. 26/15).

L'esame dei fascicoli ha evidenziato che gli atti non sempre sono stati inseriti in ordine cronologico, cuciti, raramente l'indice, non sempre inserito il foglio delle notizie eccetto, di norma, per i casi in cui ci sono state spese prenotate o anticipate (art. 36 disp. att. cod. proc. civ.) (es. n. 58/17).

Non sempre sottoscritto dal cancelliere l'elenco delle produzioni contenute nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.) (es. nn. 1 - 2 - 3/15).

Sistematicamente non inserita copia della sentenza nel fascicolo.

Le note di iscrizione a ruolo, sono risultate di norma conformi al modello ministeriale (circolare ministeriale, del 2 agosto 2000, n. 2/2000), secondo cui devono contenere il codice oggetto dell'affare ed il codice fiscale della parte (art. 71 norme di att. al c.p.c.).

Apposto in calce all'indice degli atti del fascicolo di parte il depositato del cancelliere e, pleonasticamente, talora protocollato per i casi in cui il deposito avviene in giornata di assenza del cancelliere e il segretario del Comune non è disponibile.

Regolari sono apparse le liquidazioni dei compensi ai consulenti tecnici di ufficio.

E' stata rinvenuta nei fascicoli la richiesta di liquidazione da parte del consulente, prevista dall'art. 71 d.P.R. 115/02 a pena di decadenza dal diritto alla liquidazione.

Quanto poi alla misura delle indennità accordate da evidenziare la succinta motivazione dell'importo liquidato.

Regolarmente le sentenze e i provvedimenti sono stati trasmessi in copia all'Agenzia delle Entrate per la registrazione al ricorrere dell'ipotesi.

Per il rilascio delle copie conformi alla sentenza o di copia con formula esecutiva, fatte sempre le annotazioni sull'originale.

***Osservanza delle disposizioni in materia tributaria: contributo unificato, spesa fissa di cui all'art. 30 T.U.S.G., diritti di copia***

In genere regolare la percezione del contributo unificato nonché, quando dovuta, l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002: il tributo è oggi fissato in € 27,00 (art. 1, comma 606, della legge 27.12.2013, n. 147).

Osservati i progressivi adeguamenti degli importi: dal 6.7.2011 (d.l. 6.7.2011 n. 98, conv. in l. 15.7.2011, n. 111); dal 25.6.14 (d.l. 24.6.14 n. 90, conv. in l. 114/14).

In applicazione del comma 6 bis dell'art. 10 del D.P.R. 115/2002, introdotto dalla legge 191/2009 (finanziaria 2010), a decorrere dal primo gennaio 2010, l'Ufficio ha percepito il contributo unificato anche per i procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la marca di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02, se di valore superiore a € 1.033,00.

Nel caso di opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, il contributo unificato percepito è quello di valore della causa indeterminabile, € 237,00 alla data di inizio dell'ispezione.

Dall'esame delle note di iscrizione a ruolo è stato accertato che la cancelleria verifica che il difensore abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero che la parte abbia indicato il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio; non sono emersi casi in cui sarebbe stato necessario sanzionare l'omissione, aumentando della metà il contributo unificato dovuto (art. 13, comma 3 bis, d.P.R. 115/02, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15.7.2011, n. 111). versamento del contributo unificato all'atto dell'iscrizione della causa, è stato fatto dal cancelliere l'invito al pagamento (es. n. 64/15 R.G.).

Si è richiamata, ad ogni buon fine, la circolare ministeriale, D.A.G., 08/04/2008U, del 3.4.08, che disciplina i criteri e modalità d'applicazione della sanzione per l'omesso o parziale versamento del contributo unificato (art. 16, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Corretta la percezione dei diritti di cancelleria per il rilascio delle copie, come risulta da marche e stampigliatura apposte sull'originale, mai sull'istanza di rilascio.

Si è ricordato che in caso di costituzione in giudizio con spiegamento di domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo ovvero intervento volontario, deve essere percepito contributo unificato autonomo, come vuole la nuova formulazione dell'art. 14 d.P.R. 115/02.

Si è fatto presente che la cancelleria è responsabile della custodia dei fascicoli non essendo previsto alcun "diritto" né per i magistrati togati, né per i giudici onorari di asportare i fascicoli dall'ufficio per la redazione dei provvedimenti; trattasi infatti di consuetudine che non può e non deve ostacolare o ritardare l'effettuazione degli adempimenti di cancelleria.

Null'altro da rilevare per quanto potuto esaminare.

### ***Registrazione ordinanze nei casi dovuti***

Il registro repertorio cartaceo mod. 45, previsto dal D.M. (Giustizia) 1/12/2001 è stato impiegato anche per l'annotazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno.

E' stato correttamente sottoposto al controllo quadrimestrale dell'Agenzia delle Entrate. Per il II quadrimestre 2017 il visto apposto in data 8.9.2017. Gli atti sono stati trasmessi in copia per la registrazione.

### ***Regolarità e tempestività degli adempimenti di cancelleria conseguenti al deposito delle ordinanze ed alla pubblicazione delle sentenze***

Eseguiti e documentati tempestivamente gli avvisi di rinvio dell'udienza ex artt. 181 e 309, effettuati sollecitamente, nonché le comunicazioni prescritte dagli artt. 133, 136 e 170 cod. proc. civ.. Rinvenuti nei fascicoli gli avvisi di deposito delle sentenze, fatti con PEC.

Nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa, sono state comunicate alle parti le udienze fissate. La comunicazione è avvenuta tempestivamente dall'emissione del decreto per la comparizione delle parti. Letto in udienza, come risulta dal verbale, il dispositivo e la sentenza è stata depositata contestualmente (art. 23, comma 7, della legge 24/11/1981, n. 689) (n. 64/15 R.G.).

Le comunicazioni relative ai provvedimenti riservati sono state eseguite di norma con tempestività.

***Patrocinio a spese dello Stato: regolarità degli adempimenti conseguenti all'ammissione***

Esaminato il fascicolo civile definito n. 26/15 recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 7/16) ha disposto il recupero delle spese anticipate dall'erario a carico della convenuta soccombente (art. 133 d.P.R. 115/02). Rinvenuto foglio delle notizie con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate) **ma non ancora iscritto a mod. 3/SG.** (artt. 132 a 134 T.U. spese giust.). Deve sanarsi l'omissione.

Nel fascicolo n. 167/14 R.G. recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 85/16) ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese ma non ha applicato l'art. 133 d.P.R. 115/02 per cui va rettificata la sentenza ex art. 130 c.p.c.. Rinvenuto foglio delle notizie nel fascicolo con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate) ma non è risultato fatto il sottofascicolo per mod. 3/SG. (artt. 132 a 134 T.U. spese giust.).

Nel fascicolo n. 168/14 R.G. recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 61/16) ha compensato le spese. Rinvenuto foglio delle notizie nel fascicolo con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate).

L'Ufficio ha riferito di ritenere che per l'art. 127 d.P.R. 115/02 la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è effettuata ad iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, con il provvedimento di ammissione.

Non emersi casi di revoca.

**2.c. Provvedimenti**

- Registro dei Provvedimenti ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater C.p.c. - mod. 10

Il registro cartaceo non è stato esibito.

Registro del deposito delle Ordinanze pronunciate fuori udienza – mod. 12

Il registro è stato tenuto cartaceamente. Non esibita la rubrica alfabetica di corredo.

Le ordinanze dal n. ordine 3 al n. ordine 16 dell'anno 2015 non è risultata annotata la data di deposito e quella della nuova udienza, verosimilmente depositate.

Non sono risultati trattenuti in riserva fascicoli alla data dell'ispezione.

Le ordinanze depositate e da depositare in ritardo di oltre 100 giorni dalla scadenza del termine legale (cinque giorni, ex art. 186 cod. proc. civ.), sono state segnalate con la nota preliminare indirizzata al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale.

Nessuna ordinanza da depositare in ritardo.

- Registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati - mod. 16

E' stato tenuto il registro cartaceo. Le annotazioni non sempre complete. Per l'anno 2014 non sono state iscritte circa 35 sentenze e per l'anno 2015 non iscritte n. 20 sentenze. Generalmente l'iscrizione è avvenuta alla data dell'udienza di discussione.

#### 2.c.1. Sentenze

Sono state sottoposte al controllo le prime 20 sentenze degli ultimi tre anni del periodo ispezionato e quelle rinvenute nei fascicoli archiviati esaminati al fine di verificare gli adempimenti di cancelleria.

Gli originali non sono stati rilegati per riferita carenza di fondi. Sono state raccolte in faldoni e non sono corredate di indice annuale. Le sentenze sono state depositate di norma interamente dattiloscritte dal giudice.

In ordine alla formazione del titolo in rapporto ai requisiti richiesti dall'art. 132 cod. proc. civ., riportano l'oggetto, sempre indicati i difensori delle parti e le conclusioni delle parti; riportano il numero del cronologico; l'avviso UNEP di proposizione di appello è risultato annotato e allegato all'originale (cfr. es. n. 7/17). Risultato annotato il rilascio in forma esecutiva ed indicata di norma la parte a cui è rilasciata la copia.

L'ufficio ha proceduto dall'attivazione della PEC nel 2015 alla scansione digitale delle sentenze al fine della notifica del dispositivo ed ha provveduto alla raccolta delle sentenze scansionate in apposita cartella annuale.

Nel periodo verificato sono risultate depositate n. 964 sentenze, per una media annua di 192,8.

Dall'esame del registro delle sentenze sono risultate n. 4 sentenze da depositare.

Le sentenze depositate in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, sono state complessivamente n. 3 depositate da giudici di pace non più in servizio. Negativo il dato di quelle emesse dai giudici di pace in servizio alla data di inizio formale dell'ispezione.

Le sentenze da depositare in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, sono state n. 38.

Gli elenchi individuali per i magistrati interessati sono stati allegati alla segnalazione preliminare inoltrata al Capo dell'Ispettorato Generale.

I procedimenti ordinari definiti con sentenza emessa dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono stati n. 57 (prospetto GP2a.1) e negativo il dato dei procedimenti definiti dopo oltre 7 anni (prospetto GP2a.3).

I procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono n. 25 (8,4 %) (prospetto GP2a.2).

Le sentenze pubblicate dopo oltre 90 giorni dalla data di deposito sono state n. 6 (prospetto GP2a.5).

### ***Registrazione***

In merito all'assolvimento della formalità della registrazione prevista dal d.P.R. 131/86 che nel campione esaminato è stata generalmente rinvenuta nell'originale l'annotazione dell'eseguita formalità (art. 73 d.P.R. 115/2002) ed allegata alla sentenza la nota di registrazione dell'Agenzia delle Entrate. La copia utilizzata per la registrazione non è stata restituita dall'Agenzia delle Entrate. Annotato nel frontespizio della sentenza, al ricorrere dell'ipotesi, il numero del registro repertorio.

La trasmissione degli atti per l'adempimento della registrazione all'Agenzia delle Entrate, è stata effettuata tramite registro repertorio.

### ***Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia***

Il rilascio di copie autentiche è comprovato dalle marche apposte generalmente sull'originale dell'atto, unitamente alle attestazioni della cancelleria influenti sulla tassazione (data richiesta e data rilascio, ai fini dei diritti di urgenza, numero degli atti richiesti). Formata raccolta per anno delle istanze di rilascio copie.

#### **2.c.2. Decreti ingiuntivi**

Gli originali sono stati conservati in raccolte annuali non sono stati rilegati né muniti di indice. L'inserimento in raccolta è avvenuto al momento della esecutività; tale prassi non è condivisibile e deve essere abbandonata stante che il raccolta devono essere inseriti tutti i decreti ingiuntivi emessi senza attendere l'esecutorietà, perché può verificarsi che la stessa non venga mai richiesta.

Non rinvenuto l'originale nella raccolta né esibito il fascicolo del decreto n. 1/16 e del decreto n. 5/16.

Nel periodo verificato sono risultati emessi n. **859** decreti ingiuntivi, per una media annua di 171,8.

L'esame dei primi 20 decreti emessi per ciascun degli ultimi tre anni del periodo verificato e dei relativi fascicoli, ha permesso di accertare quanto segue.

La nota di iscrizione a ruolo, contenente il codice oggetto dell'affare ed il codice fiscale della parte (art. 71 norme di att. al c.p.c.), di norma è risultata conforme al modello ministeriale (circolare del 2 agosto 2000 n. 2/2000 del Ministero della Giustizia).

Annotato di norma nel registro il decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. che è preceduto da attestazione della cancelleria in ordine alla data di notifica all'intimato e alla mancata proposizione di opposizione. Annotata nel frontespizio dell'originale decreto la proposta opposizione ed allegato allo stesso l'avviso UNEP di avvenuta opposizione (nn. 24/15 - 55/17).

Non sono risultati decreti ingiuntivi emessi dopo oltre 60 giorni dalla data di deposito del ricorso (art. 641 cod. proc. civ.) (prospetto GP2a.6).

Non iscritto a cronologico il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Alla data di inizio formale dell'ispezione non sono risultati procedimenti speciali pendenti.

### ***Registrazione***

All'Agenzia delle Entrate per la registrazione sono stati inviati i soli provvedimenti esclusi dall'esenzione (cioè i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi e quelli divenuti tali per mancata opposizione se di valore superiore ad € 1.033,00).

Allegata al decreto la nota di registrazione dell'Agenzia dell'Entrate Annotati ma non annotati gli estremi della registrazione nell'originale (art. 73 d.P.R. 115/2002).

### ***Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia***

Le marche sono state apposte e annullate, con il timbro dell'ufficio, generalmente sull'originale dell'atto.



Delle richieste di copia è stata costituita raccolta. Generalmente attestato il numero di pagine di cui si compone la copia, la data della richiesta e quella del rilascio al fine del controllo della percezione del diritto di urgenza.

Null'altro da rilevare.

#### 2.c.3. Verbali di conciliazione

Nel periodo verificato sono stati emessi n. 2 verbali di conciliazione nell'anno 2013 relativi rispettivamente ai procedimenti nn. 139/12 e 105/13. Nel prospetto GP\_08 l'Ufficio ne ha indicato uno soltanto in quanto uno (il n. 2/13) era negativo di non raggiunta conciliazione. In raccolta sono risultati muniti di indice.

Esaminati i verbali da rilevare che entrambi non sono stati redatti separatamente dal verbale di udienza, secondo le disposizioni di cui agli artt. 35 e 88 disp. att. c.p.c..

#### **Registrazione**

Il verbale n. 1/13 non inviato all'Agenzia Entrate per la registrazione in quanto di valore non superiore ad € 51.645,69 (art. 9, L. 23.12.1999, n. 488).

#### **Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia**

Ipotesi esclusa.

### **3. AFFARI AMMINISTRATIVI, STRAGIUDIZIALI E NON CONTENZIOSI**

#### **3.a. Registro**

Il registro cartaceo (mod. 6) non ha presentato iscrizioni nel periodo verificato.

Per le perizie giurate il relativo verbale è stato annotato nel registro cronologico ma non nel predetto registro. Percepito il bollo di € 16,00 per ogni quattro pagine dell'elaborato peritale.

#### **3.b. Fascicoli**

Ipotesi esclusa.

3.b.1 Procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa

Ipotesi esclusa.

3.b.2. Procedimenti di convalida delle prescrizioni del questore  
(art. 75 D.P.R. n. 309/90)

Ipotesi esclusa.

3.b.3. Procedimenti in materia di immigrazione (D.L. n. 241/04)

Ipotesi esclusa.

## **SERVIZI PENALI**

### **1. PREMESSA**

Gli affari penali sono trattati dal Giudice di pace in servizio alla data di inizio formale dell'ispezione promiscuamente con gli affari civili.

Le udienze penali iniziano alle ore 9,00.

La distribuzione dei servizi di cancelleria tra il personale amministrativo risulta dal prospetto GP\_07.

### **2. SERVIZI PENALI**

#### **2.a. Ruolo generale**

Il registro generale penale mod. 16 bis è stato gestito cartaceamente. Aggiornata la rubrica alfabetica.

Non posto in uso il programma ministeriale SICP.

In caso di annullamento della sentenza con rinvio non effettuata nuova iscrizione nel registro ma s'è ripreso erroneamente il vecchio numero di registro generale (n. 33/11).

Non sempre annotato il contenuto del dispositivo della sentenza (nn. 15/15 - 5/16 R.G.).

E' stata redatta, fino al 2014, ma non per gli anni successivi, la rassegna numerica dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ogni anno (art. 4 del D.M. 30.9.1989).

Il movimento degli affari penali è riportato nel prospetto GP\_10-11.

Pendenti alla data di inizio del periodo ispezionato n. 111 procedimenti, sopravvenuti nel periodo n. 239, media annua 47,8; definiti n. 242, media annua 48,4; i procedimenti pendenti alla data di inizio formale dell'ispezione sono n. 108 procedimenti, che, dalla ricognizione materiale dei fascicoli effettuata dall'ufficio, la cui attestazione è stata acquisita agli atti dell'Ispezione, è risultata essere la pendenza reale.

L'elenco numerico dei procedimenti pendenti è stato acquisito agli atti dell'Ispezione.

Prospetto GP3b.1 - Il totale dei processi definiti con durata superiore a 3 anni è stato di n. 69  
Prospetto GP3b.2 - Il totale dei processi pendenti da più di 3 anni è di n. 30 (n. 108 i procedimenti pendenti) pari al 27,78 %.

## **2.b. Altri registri penali**

- Registro delle Udienze Dibattimentali (Mod. 33-Bis)

Correttamente tenuto il mod. 33-bis con indicazione anche dell'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.

Non affisso il ruolo di udienza.

N. **133** il numero di udienze tenuto nel periodo verificato.

Mediante i procedimenti portati all'udienza sono stati circa n. 15-20.

Registro delle Udienze in Camera Di Consiglio (Mod. 34)

Non esibito il registro cartaceo.

## **2.c. Fascicoli**

Campione esaminato ha riguardato esemplificativamente i seguenti fascicoli:  
51/12 - 52/12 - 62/12 - 17/13 - 24/11 - 15/14 - 17/15 - 13/16 - 1/13 -  
12/14 - 8/12 - 41/13 - 4/16 - 9/15 - 3/16 - 5/16 - 8/16 - 9/16 - 12/16 -  
14/16 - 15/16 - 16/16 - 17/16.

La fascicolazione è stata eseguita dalla cancelleria del giudice di pace. Gli atti sono risultati non cuciti, sistemati in ordine inverso al cronologico, non numerati, né elencati nell'indice, se non in casi piuttosto rari. Non inserito il foglio delle notizie (anche se negativo) in ogni fascicolo ma generalmente solo in caso di avvenuta spesa anticipata o prenotata a debito (es. n. 5/16 R.G.).

La Procura ha trasmesso gli atti numerati e muniti di indice e il foglio delle notizie. Non rinvenuto l'elenco delle cose sequestrate; di norma presente il certificato del casellario e il certificato anagrafico.

Sistematicamente non inserita la copia della sentenza.

Non risultato notificato alle parti il decreto di liquidazione (es. n. 17/13 R.G.).

Nulla da rilevare per la redazione del verbale di udienza. Di norma è stato sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e reca l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.

Non è risultata riportata in copertina dal giudice la data di prescrizione del reato (circolari ministeriali n. 559 prot. 131.66.464/1992 del 25/8/93 e prot. 91233 del 8/7/08).

Omesse le annotazioni in copertina successive alla data di irrevocabilità, per gli adempimenti effettuati.

Sono state eseguite le notificazioni e comunicazioni previste dall'art. 548 c.p.p..

E' risultata generalmente percepita l'anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile è stata, di norma, prenotata a debito.

Dalle annotazioni esistenti nel registro generale sono risultati effettivamente pendenti i fascicoli di più vecchia data riportati nella rassegna numerica (es. il n. 33/11 - i 6 processi iscritti nel 2012, i n. 15 processi iscritti nel 2013).

Generalmente annotata in copertina l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (es. nn. 5/16 - 17/13 R.G.).

Nel fascicolo n. 8/12 non è risultata percepito l'importo (€ 8,00) di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02 per la costituzione di parte civile. Dovrà essere sanata l'omissione.

Successivamente all'entrata in vigore dei decreti lgs. Nn. 7 e 8/2016 di depenalizzazione reati, nei procedimenti con diverse imputazioni tra cui il reato previsto dall'art. 594 (ingiuria) il giudice ha ritenuto di decidere immediatamente con sentenza di n.d.p. per il reato di ingiuria disponendo lo stralcio del procedimento e procedendo con il rito ordinario per le restanti imputazioni.

Nei fascicoli con frequenza non rinvenuto il dispositivo della sentenza che non è stato formato in caso di deposito della sentenza con contestuale motivazione nella stessa giornata della decisione.

Non recuperate le spese processuali forfetarie per remissione di querela nei confronti del condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### ***Osservanza delle disposizioni in materia di riscossione dei diritti di cancelleria***

Il rilascio delle copie è risultato dal timbro apposto sull'atto e dall'applicazione delle marche, che sono risultate annullate con timbro dell'ufficio; la percezione dei diritti di copia è apparsa corretta.

## 2.d. Sentenze

Il registro delle sentenze mod. 30 è stato tenuto cartaceamente. Nel periodo verificato sono risultate emesse e depositate n. 241 sentenze (20 nel 2012 e non 21 come riportato nel prospetto GP\_10, 48 nel 2013, 38 nel 2014, 29 nel 2015, 91 nel 2016, 15 nel 2017), con una media annua di 48,4. Aggiornata la rubrica alfabetica di corredo.

Non è stato redatto, alla fine di ciascun anno, l'elenco delle sentenze emesse e non depositate, ovvero l'attestazione negativa al ricorrere dell'ipotesi, adempimento previsto dall'art. 4 del D.M. 30.9.1989, da mantenere anche nel caso di tenuta informatizzata del registro.

Non sono risultate sentenze depositate in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Nessuna sentenza è risultata da depositare in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Sono state sottoposte a controllo le prime venticinque sentenze per ciascun anno del periodo verificato (le ultime per il 2012, dalla n. 40 alla n. 57).

Gli originali sono conservati in raccolte annuali non rilegate né munite di indice. Di norma sono risultate scritte al computer su un modello che riporta a margine le previste voci da completare con le annotazioni prescritte e di rito. E' stata sempre indicata la data del deposito e quella della irrevocabilità; annotata generalmente la data di notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, la data di redazione della scheda per il casellario, l'interposizione di gravame, nonché, al ricorrere dell'ipotesi, il numero del registro mod. 2/A/SG, del repertorio.

Non siglati i fogli inframezzo. Non annotata la data in cui è stata apposta la dichiarazione di irrevocabilità.

*Le sentenze correttamente non sono state controfirmate dal cancelliere requisito non richiesto dall'art. 546 c.p.p..*

*Indicare oltre alle generalità dell'imputato quelle delle altre parti private (art. 546 c.p.p.) e le conclusioni delle parti.*

*E' emerso che devono essere espletati gli adempimenti successivi all'irrevocabilità della sentenza (es. scheda per il casellario e apertura partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito) per le sentenze irrevocabili dal novembre 2014.*

*Per la sentenza n. 10/13, irrevocabile l'1.3.2013, non è risultata aperta la partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito (remissione querela).*

Da sanare l'omesso adempimento.

Non specificato talora nel dispositivo il n.d.p. per remissione querela, riportato solo nella motivazione.

Non siglati i fogli inframezzo.

Non redatto dall'Ufficio l'elenco delle sentenze in attesa di apertura della partita di credito da oltre 60 giorni dalla data di irrevocabilità (prospetto GP3b.8).

***Sentenze portanti condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile.***

Sono risultate trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, che è stata effettuata per i casi di condanna generica al risarcimento del danno (art. 8, lett. d) della tariffa allegata al d.P.R. 26.4.1986, n. 131, T.U. sulla imposta di registro), e di condanna al pagamento di somma superiore a € 1.033,00 (anche provvisoriale), pure le sentenze di condanna al risarcimento inferiore a € 1033,00, che si ritiene non siano da sottoporre a registrazione (es. sent. n. 5/15 - 34/14), trattandosi di statuizione civile in processo penale, che però segue le disposizioni vigenti in materia civile (art. 1, c. 308, L. 30.12.2004, n. 311, che ha sostituito l'art. 46, c.1, L. 374/91). Annotato il numero di repertorio nella sentenza e, di norma, il numero del registro mod. 2/A/SG (sent. n. 12/13).

Non sempre annotati nella sentenza gli estremi della avvenuta registrazione, in quanto, non ancora pervenuta la certificazione dall'Agenzia delle Entrate, come riferito dal Cancelliere, ovvero allegata alla sentenza la certificazione pervenuta (sent. n. 12/13).

Prenotato a debito l'importo di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02 in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile (sent. 20/14, n. 32/13 mod. 2/A/SG).

Le sentenze nn. 9/15 - 1/16 - 18/16 (di cui al prospetto GP3b.14) di risarcimento del danno a favore della parte civile non sono risultate irrevocabili e, per esse, sono da eseguire gli adempimenti dovuti dopo l'irrevocabilità.

La sentenza n. 19/13 di risarcimento danno da liquidarsi in separata sede civile non è risultata trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. Da sanare l'omesso adempimento.

Non è stato prenotato a debito il contributo unificato per le seguenti sentenze di risarcimento del danno (o provvisoriale) a favore della parte civile:

N. sent.	Importo risarcimento danno
17/15	€ 590,64
34/14	€ 200,00

L'ufficio dovrà sanare l'omissione per le suindicate sentenze e per le eventuali altre non rientranti nel campione esaminato dall'Ispettore, dando assicurazione all'Ispettorato dell'avvenuto adempimento.

Nel fascicolo n. 24/11 R.G. in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato del secondo imputato (costituito anche parte civile), la sentenza (n. 5/15) che ha condannato il primo imputato al pagamento dei danni morali in favore della costituita parte civile, **non ha applicato l'art. 110 d.P.R. 115/02**. Deve, pertanto, rettificarsi la sentenza col procedimento di cui all'art. 130 c.p.p..

Non sono emerse nel campione esaminato sentenze di non doversi procedere per oblazione.

## **2.e. Procedimenti del giudice dell'esecuzione**

Il registro cartaceo mod. 32 bis ha presentato **n. 2** iscrizioni nel periodo ispezionato (nel 2013), relative all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, definite.

## **2.f. Impugnazioni**

### 2.f.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento

Il registro cartaceo mod. 31 ha presentato n. 32 iscrizioni nel periodo verificato (2 nel 2012, 10 nel 2013, 2 nel 2014, 10 nel 2015, 8 nel 2016, nessuna nel 2017). E' corredato di rubrica alfabetica.

Non redatto alla fine di ciascun anno solare l'elenco delle iscrizioni pendenti (cioè non ancora comunicati/notificati ex artt. 584 c.p.p. e 166 norme di att. c.p.p.), né l'elenco degli atti ancora da spedire al giudice *ad quem*.

Non effettuata la chiusura il giorno dell'ultima iscrizione e prima di effettuare la successiva iscrizione riportare il V° negativo dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_ (circ. ministeriale n. 586, del 27.4.2001, prot. (1) 116-41-742/99).

Sostanzialmente complete e corrette le annotazioni nel registro, ma sistematicamente omesse le date di avvenuta comunicazione/notifica degli atti; annotata la data di trasmissione del fascicolo al giudice del gravame.

Nessuna iscrizione pendente in cancelleria alla data di inizio formale dell'ispezione.



Dalle annotazioni esistenti nel registro è emerso che i tempi di invio degli atti al giudice *ad quem*, sono stati mediamente di circa uno-due mesi dalla notifica.

Prospetto GP3b.10 – I processi trasmessi al giudice dell'impugnazione dopo oltre 90 giorni dal deposito dell'impugnazione sono stati n. 9. La data di impugnazione in prevalenza è del 2015.

#### 2.f.2. Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie

Il registro cartaceo mod. 24 ha riportato n. 7 iscrizioni nel periodo verificato (1 nel 2012, 3 nel 2013, nessuna nel 2014, 1 nel 2015, 1 nel 2016, 1 nel 2017).

Raramente la trasmissione dell'atto di impugnazione all'Autorità competente non è stata tempestiva per mancanza di cancelliere (es. n. 1/15 depositato il 27.6.2015 inoltrato il 3.11.2015).

Null'altro da osservare.

#### **2.g. Patrocinio a spese dello Stato**

Il registro cartaceo, corredato di rubrica alfabetica, ha presentato, nel periodo verificato, n. 125 iscrizioni (di cui n. 7 nel 2012, 22 nel 2013, 23 nel 2014, 25 nel 2015, 31 nel 2016, 17 nel 2017).

Tutte le richieste sono state decise con ammissione al patrocinio, eccetto la n. 35/12 che non è risultata decisa, pertanto, l'importo lordo della liquidazione al difensore di ufficio, di cui al modello di pagamento n. 43/15 mod. 1/A/SG, deve essere iscritto per il recupero del credito a mod. 3/SG.

Non redatta la rassegna numerica delle richieste pendenti alla fine di ciascun anno.

Dalle annotazioni esistenti nel registro, la decisione sull'istanza è risultata adottata generalmente con sollecitudine, raramente non rispettato il termine di 10 giorni previsti dall'art. 96 d.P.R. 115/2002.

Per ciascuna iscrizione formato un sottofascicolo, con atti cuciti, numerati ed elencati nell'indice, conservato in apposita raccolta annuale.

Consultati, a campione i fascicoli i primi cinque di ciascun anno è risultato che i decreti di ammissione sono stati sollecitamente notificati al richiedente, se dovuto; decreti e relativa documentazione sono stati tempestivamente trasmessi, con elenco, all'Agenzia dell'Entrate.

Non è risultato essere stato richiesto, ai fini dell'emissione del provvedimento, il certificato del casellario giudiziale (art. 96, comma 2, d.P.R. 115/2002).

### ***Revoca ammissione***

Dalle annotazioni esistenti nel registro mod. 27, per il periodo verificato, non sono emersi casi di **revoca** dell'ammissione al beneficio per cui si sarebbero dovute recuperare le liquidazioni.

Il prospetto GP3b.9 fornito dall'Ufficio ha indicato n. 1 revoca relativa all'ammissione iscritta al n. 2/10 mod. 27. Data provvedimento di revoca 24.1.2017. L'Ufficio dovrà provvedere all'apertura di partita di credito a mod. 3/SG per il recupero delle eventuali spese prenotate e/o anticipate liquidate.

\*\*\*\*\*

La verifica dei servizi amministrativi, civili e penali presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS) è stata condotta dal dirigente ispettore dott. Alfredo Rovere che sottoscrive la presente relazione con firma digitale (note circolari del Capo dell'Ispettorato Generale, 9.10.2012 prot. 1789 e 22.11.2012 prot. 14736.U).

## Reparto Ispezioni - Di Pietro Paola

---

**Da:** Rovere Alfredo [alfredo.rovere@giustizia.it]  
**Inviato:** venerdì 19 gennaio 2018 09:44  
**A:** Ispettorato Reparto Ispezioni  
**Oggetto:** Ispezione ministeriale all'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (Cosenza).  
**Allegati:** Montalto U - Relazione Gdp docx; indice prospetti - Montalto Uffugo (1).jpg.p7m; Indice prospetti - Montalto Uffugo (2).jpg.p7m; Indice prospetti - Montalto Uffugo (3).jpg.p7m; Montalto U Prospetti pervenuti.rar

**Priorità:** Alta

Trasmetto, in allegato, la mia relazione, in formato word, per l'ispezione di cui in oggetto, la cartella dei prospetti e relativo indice firmato digitalmente.

Mi riservo di firmare digitalmente la relazione dopo l'ok del Capo e la numerazione delle pagine e la sistemazione dell'indice.

E' gradita l'assicurazione di avvenuta corretta ricezione.

Cordialità.

Alfredo Rovere

*Ministero della Giustizia  
Dirigente già con funzioni ispettive  
Dot. Alfredo Rovere  
cell. 3804543558  
e-mail: [alfredo.rovere@giustizia.it](mailto:alfredo.rovere@giustizia.it)  
Skype: roalf20*

"E' copia conforme all'originale di documento informatico, pervenuta in data 19.1.2018 a firma del Dirigente Ispettore dr. Alfredo Rovere. Stampa a cura del Reparto Ispezioni, assistente giudiziario sig.ra Patrizia Pasquariello".

**GIUDICE DI PACE**  
**DI**  
**MONTALTO UFFUGO**  
SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA ISPETTIVA DEL  
**01/10/2017**

QUALIFICA	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORGANICA	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (ovvero che occupano posti previsti in pianta) che al momento dell'inizio dell'ispezione sono:		UNITA' DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO		UNITA' DI PERSONALE EFFETTIVO		VACANZE (differenza tra il personale in pianta e quello in servizio, senza tenere conto delle unità in soprannumero)		DIFFERENZA tra il personale effettivo e il personale previsto in pianta org.	
		IN SERVIZIO C/O L'UFFICIO ISPEZIONATO (*)	IN SERVIZIO C/O ALTRO UFFICIO dell'amministrazione e di altra amministrazione	appartenenti a questa amministrazione	provenienti da altra amministrazione o ente a qualsiasi titolo	Totale	di cui in part-time	Totale	%	Totale	%
<b>GIUDICI DI PACE</b>											
Coordinatore											
Giudici	2	1				1		1	50,0%	-	1
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>1</b>		<b>1</b>	<b>50,0%</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>											
Dirigente											
Dir. Amministrativo III area (F4/F7)											
Dir. Amministrativo III area (F3/F7) già Cancelliere C2											
Funz. Giudiziaro III area (F1/F7) già Cancelliere C1 e C1S											
Cancelliere II area (F3/F6) già Cancelliere B3 e B3S	1	1				1		-	0,0%	-	0,0%
Assistente Giudiziaro II area (F3/F6)											
Assistente Giudiziaro II area (F2/F6)											
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F3/F6) già Ausiliario B3											
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F2/F6) già Ausiliario B2											
Operatore giudiziario II area (F1/F6)	1	1				1		NC	NC	NC	NC
Operatore giudiziario II area (F1/F6) Conducente di automezzi II area (F1/F6)											
Ausiliario I area (F1/F3) già Ausiliario A1 e A1S	1	1				1		-	0,0%	-	0,0%
Altre F _____											
Altre figure _____											
Altre figure _____											
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>3</b>			<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
						Percentuale in part-time		0,0%			
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):											

(\*) Inserire in questa colonna solo il personale in servizio, anche se non presente al momento dell'ispezione (es. per aspettativa, malattia, ecc.), che occupa posti previsti in pianta organica.

Come indicato nelle Istruzioni qui allegate va invece escluso:

- il personale che occupa posti previsti in pianta ma distaccato presso altri uffici per il quale occorre utilizzare la colonna D;
- il personale applicato, comandato o distaccato da altre uffici e quello a tempo determinato per i quali sono previste altre colonne (E ed F).

**GIUDICE DI PACE  
DI  
MONTALTO UFFUGO**

**RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE**

QUALIFICA	PRECEDENTE ISPEZIONE			ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE		VARIAZIONE % (rispetto alla precedente ispezione)	
				01/10/2017					
	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (ovvero che occupavano posti previsti in pianta org.)	UNITA' DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO (al di fuori dell personale previsto in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)
<b>GIUDICI DI PACE</b>									
Coordinatore									
Giudici				2	1	NC	NC	NC	NC
<b>TOTALE</b>				<b>2</b>	<b>1</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>
<b>PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>									
Dirigente									
Dir. Amministrativo III area (F4/F7) già Direttore di Cancelleria C3 e C3S									
Dir. Amministrativo III area (F3/F7) già Cancelliere C2									
Funz. Giudiziano III area (F1/F7) già Cancelliere C1 e C1S									
Cancelliere II area (F3/F6) già Cancelliere B3 e B3S				1	1	NC	NC	NC	NC
Assistente Giudiziano II area (F3/F6) Operatore Giudiziano B3 e B3S									
Assistente Giudiziano II area (F2/F6) già Operatore giudiziario B2									
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F3/F6) già Ausiliario B3									
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F2/F6) Ausiliario B2									
Operatore giudiziario II area (F1/F6) già Operatore giudiziario B1				1	1	NC	NC	NC	NC
Operatore giudiziario II area (F1/F6) già Ausiliario B1									
Conducente di automezzi II area (F1/F5) già Ausiliario B1 (conducente automezzi)									
Ausiliario I area (F1/F3) già Ausiliario A1 e A1S				1	1	NC	NC	NC	NC
Altre figure _____									
Altre figure _____									
Altre figure _____									
<b>TOTALE</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>									

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO									
ELENCO GENERALE DEI GIUDICI DI PACE ALTERNATISI NELLA SEDE									
nel periodo dal 01/10/2012 al 30/09/2017									
N.ord.	GIUDICE DI PACE (cognome e nome)	In servizio nella sede (nel periodo verificato)			Dati di Servizio		In Servizio	Già In servizio	
		dal	al	Mesi di servizio	Ultima funzione svolta	NOTE			
1	PINTO FRANCESCO ANTONIO	01/10/2012	19/02/2017	52,7	Giudice di Pace		no	si	
2	GALASSO ROSARIA ALBA	20/02/2017	30/09/2017	7,3	Giudice di Pace	REGGENTE	si	no	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
RIEPILOGO	Totale giudici di pace in servizio alla data ispettiva							1	
	Totale giudici di pace già in servizio alla data ispettiva								1
	Totale giudici di pace alternatisti nella sede nel periodo verificato								2

**GIUDICE DI PACE  
DI  
MONTALTO UFFUGO**

**SCHEDA BIOGRAFICA DEI GIUDICI DI PACE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO  
ALLA DATA ISPETTIVA**

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

<i>Cognome e nome</i>	<b>Galasso Rosaria Alba</b>						<i>Data di nomina (d.m.)</i>	<b>03/02/2017</b>
<i>Funzioni</i>	<b>Giudice di Pace Reggente</b>			<i>Situazione professionale</i>			<b>Avvocato</b>	
<i>Periodo/i di presenza in organico del giudice di pace</i>	dal		al		mesi		<b>NOTE</b>	
	20/02/2017		30/09/2017		7,3			
<i>Assenze giustificate (n. giorni)</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>TOTALE</b>	
							<b>0</b>	
<i>Mesi di servizio complessivo nel periodo verificato (periodo di servizio decurtato dei giorni di assenza giustificata)</i>						<b>7,3</b>	<i>In organico ad</i>	
<b>Eventuali incompatibilità ex art.8 l. 21.11.1991 n.374 (come modificato dalla l. 24.11.1999 n.468)</b>								





**GIUDICE DI PACE  
DI  
MONTALTO UFFUGO**

**SCHEDA INDIVIDUALE DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE**

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

Mesi: **60,0**

**GIUDICE: PINTO FRANCESCO ANTONIO**

N. di servizio effettivo del giudice: **52,7**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017					TOTALE	MEDIA ANNUA	
<b>1. SETTORE CIVILE</b>													
<b>PROVVEDIMENTI</b>													
Sentenze depositate	66	215	175	130	168	19						<b>773</b>	<b>176,0</b>
Decreti ingiuntivi	70	197	177	159	130	33						<b>766</b>	<b>174,4</b>
Verbali di conciliazione		1										<b>1</b>	<b>0,2</b>
Ordinanze di pagamento													
Altri provvedimenti definitivi	10	75	37	42	60	6						<b>230</b>	<b>52,4</b>
<b>GIORNATE D' UDIENZA</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>3</b>						<b>130</b>	<b>29,6</b>
<b>2. SETTORE IMMIGRAZIONE</b>													
Provvedimenti													
<b>GIORNATE D' UDIENZA</b>													
<b>3. SETTORE PENALE</b>													
Sentenze depositate	21	46	38	29	91	8						<b>233</b>	<b>53,1</b>
Decreti di archiviazione													
Altri provvedimenti definitivi													
<b>GIORNATE D' UDIENZA</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>3</b>						<b>120</b>	<b>27,3</b>

**GIUDICE DI PACE  
DI  
MONTALTO UFFUGO**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE**

Periodo ispettivo dal **01/10/2012**

al **30/09/2017**

Mesi: **60,0**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE	MEDIA ANNUA
<b>1. SETTORE CIVILE</b>													
<b>PROVVEDIMENTI</b>													
Sentenze depositate	66	215	175	130	168	85						839	167,8
Decreti ingiuntivi	70	197	177	159	130	124						857	171,4
Verbal di conciliazione													
Ordinanze di pagamento													
Altri provvedimenti definitivi	10	75	37	42	60	51						275	55,0
GIORNATE D' UDIENZA	12	43	25	22	25	38						165	33,0
<b>2. SETTORE IMMIGRAZIONE</b>													
Provvedimenti													
GIORNATE D' UDIENZA													
<b>3. SETTORE PENALE</b>													
Sentenze depositate	21	46	38	29	91	15						240	48,0
Decreti di archiviazione													
Altri provvedimenti definitivi													
GIORNATE D' UDIENZA	12	36	23	30	18	14						133	26,6
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>													
<b>NEGLI ANNI SONO STATI NOMINATI PER SINGOLI AFFARI, CAUSA ASTENSIONE DEL TITOLARE, ALTRI GDP ESTERNI</b>													

**GIUDICE DI PACE DI  
MONTALTO UFFUGO**

**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO**

**ALLA DATA ISPETTIVA DEL 01/10/2017**

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Personale addetto		
	N.	Nominativo	Qualifica
<b>Servizi amministrativi</b>			
POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA PERIZIE GIURATE; RILASCIO COPIE; STATISTICHE; TENUTA REGISTRI	1	BELSITO MARIALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
ASSISTENZA; RELAZIONI COL PUBBLICO; REDAZIONE MINUTE PREVIA INDICAZIONE; COPIE	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		
<b>Servizi civili</b>			
POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA ; RILASCIO COPIE	1	BELSITO MARIALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
ARCHIVIO; MOVIMENTO PRATICHE; RELAZIONI PUBBLICO; REDAZIONE ATTI PREVIA INDICAZIONE DEL CANCELLIERE O DEL MAGISTRATO	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		

**GIUDICE DI PACE DI  
MONTALTO UFFUGO**

**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO**

**ALLA DATA ISPETTIVA DEL 01/10/2017**

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Personale addetto		
	N.	Nominativo	Qualifica
<b>Servizi penali</b>			
<b>POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA ; RILASCIO COPIE</b>	1	BELSITO MARIALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
<b>ARCHIVIO; MOVIMENTO PRATICHE; RELAZIONI PUBBLICO; REDAZIONE ATTI PREVIA INDICAZIONE DEL CANCELLIERE O DEL MAGISTRATO</b>	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		
<b>Altri servizi</b>			
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO													
MOVIMENTO DEGLI AFFARI CIVILI													
nel periodo dal		01/10/2012			al		30/09/2017		mesi		60,0		
ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017					TOTALE (*)	MEDIA ANNUA	Pendenze finali REALI
<b>SETTORE CIVILE E ALTRE COMPETENZE</b>													
<b>AFFARI CIVILI ORDINARI</b>													
Pendenti iniziali	409	406	361	309	319	280					409		
Sopravvenuti	77	266	222	204	200	120					1.089	217,8	
Esauriti	80	311	274	194	239	130					1.202	240,4	
Pendenti finali	406	361	309	319	280	296					296		
<b>PROCEDIMENTI EX ART. 22 LEGGE N. 689 DEL 1981</b>													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
<b>PROCEDIMENTI SPECIALI</b>													
Pendenti iniziali	-										-		
Sopravvenuti	70	197	180	151	147	128					873	174,6	
Esauriti	70	197	180	151	147	128					873	174,6	
Pendenti finali											-		
<b>PREVIDENZA (art. 7 comma 3 bis c.p.c.)</b>													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
<b>PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA</b>													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
<b>PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
<b>PROCEDIMENTI EX ART. 75 BIS D. P.R. N. 309 DEL 1990</b>													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
<b>PROVVEDIMENTI</b>													
SENTENZE	70	236	237	145	186	90					964	192,8	
DECRETI INGIUNTIVI	70	195	177	155	141	121					859	171,8	
VERBALI DI CONCILIAZIONE	1										1	0,2	
ORDINANZE DI PAGAMENTO													
ALTRI PROV.VI DEFINITIVI	10	75	37	49	60	41					272	54,4	
TOTALE PROVVEDIMENTI	151	506	451	349	387	252					2.096	419,2	
<b>SETTORE IMMIGRAZIONE</b>													
PROVVEDIMENTI													
<b>SETTORE STUPEFACENTI</b>													
PROVVEDIMENTI													
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>													

NOTE: (\*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

<b>GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO</b>					
<b>RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE</b>					
	PRECEDENTE ISPEZIONE		ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE
	dai	al	dai 01/10/2012	al 30/09/2017	
Mesi :			60,0		
	Totale (*)	Media Annuo	Totale (*)	Media Annuo	%
<b>SETTORE CIVILE E ALTRE COMPETENZE</b>					
<b>AFFARI CIVILI ORDINARI</b>					
Pendenti iniziali			409		
Sopravvenuti			1.089	217,8	
Esauriti			1.202	240,4	
Pendenti finali			296		
<b>PROCEDIMENTI EX ART. 22 LEGGE N. 689 DEL 1981</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI SPECIALI</b>					
Pendenti iniziali			-	-	
Sopravvenuti			873	174,6	
Esauriti			873	174,6	
Pendenti finali			-	-	
<b>PREVIDENZA (art. 7 comma 3 bis c.p.c.)</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI EX ART. 75 BIS D. P.R. N. 309 DEL 1990</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>SETTORE CIVILE - PROVVEDIMENTI EMESSI</b>					
<b>SENTENZE</b>			964	964,0	
<b>DECRETI INGIUNTIVI</b>			859	859,0	
<b>VERBALI DI CONCILIAZIONE</b>			1	1,0	
<b>ORDINANZE DI PAGAMENTO</b>					
<b>ALTRI PROVV.TI DEFINITIVI</b>			272	230,0	
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>	-	-	<b>2.096</b>	<b>1.195</b>	<b>NC</b>
<b>SETTORE IMMIGRAZIONE</b>					
<b>PROVVEDIMENTI</b>					
<b>SETTORE STUPEFACENTI</b>					
<b>PROVVEDIMENTI</b>					
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>					

NOTE: (\*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO														
MOVIMENTO DEGLI AFFARI PENALI														
nel periodo dal		01/10/2012					al		30/09/2017		mesi		60,0	
ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE (*)	MEDIA ANNUA	Pendenze finali REALI
<b>SETTORE PENALE</b>														
<b>PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro NOTI</b>														
Pendenti iniziali														
Sopravvenuti														
Esauriti														
Pendenti finali														
<b>PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro IGNOTI</b>														
Pendenti iniziali														
Sopravvenuti														
Esauriti														
Pendenti finali														
<b>PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO</b>														
Pendenti iniziali	111	112	109	107	125	106						111		
Sopravvenuti	22	45	36	47	72	17						239	47,8	
Esauriti	21	48	38	29	91	15						242	48,4	
Pendenti finali	112	109	107	125	106	108						108		
<b>PROVVEDIMENTI</b>														
<b>SENTENZE</b>	21	48	38	29	91	15						242	48,4	
<b>DECRETI DI ARCHIVIAZIONE</b>														
<b>ALTRI PROVVTI DEFINITIVI</b>														
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>	21	48	38	29	91	15	-	-	-	-	-	242	48,4	-
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>														

**NOTE: (\*)** Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "data non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")



## GIUDICE DI PACE DI

**MONTALTO UFFUGO****RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE**

	PRECEDENTE ISPEZIONE		ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE
	dal	al	dal 01/10/2012	al 30/09/2017	
Mesi :			60,0		
	Totale (*)	Media Annua	Totale (*)	Media Annua	%
<b>SETTORE PENALE</b>					
<b>PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro NOTI</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro IGNOTI</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO</b>					
Pendenti iniziali			111		
Sopravvenuti			239	47,8	
Esauriti			242	48,4	
Pendenti finali			108		
<b>PROVVEDIMENTI</b>					
<b>SENTENZE</b>			242	48,4	
<b>DECRETI DI ARCHIVIAZIONE</b>					
<b>ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI</b>					
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>242</b>	<b>48,4</b>	<b>0,0%</b>
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>					

NOTE: (\*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

17-3 1431

0983/81162

Roma	17/03/2016
Protocollo	P 5174/2016

17-3 1431



F. PA

B.CO.



## Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Riservata

Al Capo del Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale dei Magistrati  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Via Arenula, 70  
ROMA

Ill.mo sig. Presidente  
della Corte di Appello di  
CATANZARO

Ill.mo sig. Presidente  
del Tribunale di  
COSENZA

OGGETTO: Pratica num. 829/GP/2015

Dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza).

Nota in data 13 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione e successivo esposto del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 marzo 2016, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

Letti gli atti trasmessi con nota in data 13 ottobre del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza);

osserva.

1.- Con atto in data 22 aprile 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di Montalto Uffugo, la «violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie e grave violazione di legge per avere, abusando dei poteri della funzione, "autorizzato", fuori dai casi previsti dalla legge, all'esercizio

17.3 1431


  
F. PA

Roma	17/03/2015
Protocollo	PE174/2015

17.3 1431

B.CO.

delle funzioni di cancelliere e all'assistenza in udienza, la propria figlia Alessandra Pinto, determinando, in tal modo, rischi di nullità degli atti», avvertendolo altresì della facoltà, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, di nominare un difensore, di presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiedesse indagini o prove.

La contestazione traeva origine dal verbale in data 1 aprile 2015 di audizione del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e dall'esposto, con allegati, dallo stesso depositato il 21 aprile 2015 con cui venivano segnalate la criticità nel funzionamento del locale Ufficio del Giudice di Pace ed i provvedimenti organizzativi adottati dal giudice di pace coordinatore, nonché dagli accertamenti disposti dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ed esitati con nota in data 16 aprile 2015, e relativi allegati, del Presidente del Tribunale vicario di Cosenza, dott.ssa Rosa Scotti di Carlo.

2.- Con atto in data 18 maggio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, rilevato che il giudice di pace incolpato non aveva presentato memorie e documenti, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dalle funzioni di giudice di pace, e con ulteriore atto in pari data - notificato all'interessato il successivo 26 maggio 2015 - comunicava al dott. PINTO che per la trattazione della procedura dinanzi alla Sezione autonoma per i giudici di pace di quel Consiglio Giudiziario era stata fissata la seduta del 3 giugno 2015 ore 10.00, poi differita alle ore 15.30 dello stesso giorno, avvertendolo altresì della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un difensore e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo impedimento, di sarebbe proceduto in sua assenza.

Il dott. PINTO, presa conoscenza del differimento alle ore 15.30 del 3 giugno 2015 della seduta del Consiglio Giudiziario, con propria nota inviata il 28 maggio 2015 comunicava alla Corte di Appello di Catanzaro di non aver avuto alcuna informazione circa la contestazione degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti, chiedendo quindi di esserne posto a conoscenza al suo indirizzo e-mail, e con ulteriore missiva diretta al Presidente della Corte di Appello ed inviata per fax il 10 giugno 2015 lamentava la consegna tardiva delle raccomandate contenenti l'attivazione del procedimento disciplinare a suo carico del 22 aprile 2015 e l'avviso di comparizione dinanzi alla Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario datato 18 maggio 2015, atteso che tali raccomandate - a lui indirizzate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, ove venivano protocollati entrambi in data 9 giugno 2015 - erano state ad egli consegnate dal cancelliere soltanto il 10 giugno 2015, quando cioè la data della seduta del Consiglio Giudiziario era già trascorsa, e chiedeva quindi di essere rimesso in termini e di poter estrarre copia del fascicolo al fine di poter compiutamente espletare la sua attività difensiva.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta del 17 giugno 2015, preso atto della missiva trasmessa dall'incolpato con la quale rilevava la tardiva comunicazione della sua convocazione per il 3 giugno 2015, disponeva la riconvocazione del dott. PINTO per la seduta del 15 luglio 2015.

Ricevuta in data 19 giugno 2015 la comunicazione della seduta del Consiglio Giudiziario del 15 luglio 2015 fissata per la trattazione del procedimento, il dott. Francesco Antonio PINTO produceva una memoria difensiva datata 7 luglio 2015 nella quale affermava la correttezza del proprio operato, pur ammettendo ripetutamente il fatto, tra l'altro anche circostanziato dal provvedimento a sua firma in data 24 gennaio 2015, con il quale "autorizzava la dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere funzioni di cancelliere per l'udienza penale" nella stessa data. A suo dire infatti, il personale destinato dal Sindaco a tale attività, risultava non idoneo a svolgere le funzioni di cancelliere, non avendo le necessarie conoscenze ed esperienza specifica, al contrario del suo congiunto che invece svolgeva dal 2005 fino ad allora servizio volontario, volto alla preparazione degli atti relativi alle udienze nonché alla verbalizzazione d'udienza.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro dava quindi corso, nella seduta del 15 luglio 2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. PINTO, il quale si ripeteva alla memoria depositata, negando

17/3 14:31


  
F. PA

Roma	17/03/2016
Protocollo	P.5174/2016

15/3 14:30

B.C.O.

ogni addebito contestatogli e ribadendo l'infondatezza delle doglianze formulate dal Sindaco di Montalto Uffugo.

All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario proponeva all'unanimità la revoca del giudice di pace.

3.- Pervenuti gli atti dalla Corte di Appello di Catanzaro, la competente Commissione consiliare disponeva di comunicare al dott. Francesco Antonio PINTO che il procedimento a suo carico sarebbe stato trattato nella seduta del 19 gennaio 2016, al fine di consentire al medesimo di partecipare alla seduta stessa per essere sentito personalmente anche con l'assistenza del difensore.

Il dott. PINTO con nota datata 13 gennaio 2016 comunicava di non poter essere presente alla seduta del 19 gennaio 2016 ed allegava una memoria riassuntiva delle difese svolte in precedenza.

La Commissione, in detta seduta, preso atto della comunicazione fatta pervenire dal giudice di pace, disponeva quindi di procedere all'audizione della dott.ssa Rosa Scotto di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, che veniva effettuata nella successiva seduta del 23 febbraio 2016.

All'esito, la proposta del Presidente della Corte di Appello e del Consiglio Giudiziario di Catanzaro non appare condivisibile.

Come si evince dalla motivazione della proposta di revoca formulata da quest'ultimo, il dott. PINTO ha provveduto, con proprio atto del 24 gennaio 2015, ad autorizzare all'espletamento delle «funzioni di Cancelliere nell'udienza penale del 24/01/2015» la propria figlia, Alessandra Pinto, che pure non era dipendente del Comune di Montalto Uffugo, avendo ella svolto, unicamente, l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura civica municipale. E questo dopo che consimili provvedimenti di sostituzione erano stati anche in precedenza adottati in conseguenza di una persistente disputa polemica fra lo stesso dott. PINTO e l'Amministrazione cittadina, stigmatizzata dal Presidente del Tribunale di Cosenza, il quale aveva rilevato «la persistente inadeguatezza alle attività di rispettiva competenza per il regolare funzionamento dell'ufficio» e «l'operatività di [personale] in numero sufficiente all'autonomia e regolare funzionalità dell'ufficio», aggiungendo che «del tutto esulante dal legittimo esercizio del potere organizzativo e direttivo del Giudice Coordinatore e pertanto arbitrari appaiono i provvedimenti relativi al c.d. cancelliere volontario, dottoressa Alessandra Pinto».

Questi fatti sono stati ritenuti dal Consiglio giudiziario come di accennata gravità, in quanto idonei a manifestare l'incapacità dell'incolpato ad ottemperare ai propri doveri d'imparzialità, diligenza, correttezza ed equilibrio, oltre che causa, per la diffusa conoscenza degli stessi presso il locale Foro, di una situazione tale da compromettere, l'immagine del Giudice di pace nell'ambiente giudiziario di riferimento.

D'altra parte, sempre il Consiglio giudiziario ha ritenuto non persuasivi o non pertinenti gli argomenti difensivi - siccome riferiti alle condizioni oggettive di criticità, nel periodo d'interesse, dell'Ufficio di Montalto Uffugo, oppure alle pregresse esperienze lavorative e personali - esposti rassegnati dal dott. PINTO nella seduta del 15 luglio 2015 e dettagliati nella memoria difensiva, giudicandoli inadeguati a costituire esimente dall'illecito disciplinare imputato.

Sinteticamente, il sunnominato Magistrato onorario aveva sostenuto la correttezza del proprio operato, in specie sotto il profilo dell'imparzialità, correttezza ed equilibrio, sottolineando come le disfunzioni verificatesi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo fossero da addebitare al comportamento omissivo della locale Amministrazione Comunale e, per essa, del Sindaco, Pietro Caracciolo, nonché all'inidoneità professionale dei dipendenti dell'anzidetto Comune, e come a dette disfunzioni, tramite il comportamento addebitatogli in termini di illecito disciplinare, avesse cercato di porre rimedio, e aveva altresì, da altra prospettiva, rimarcato il suo meritorio profilo professionale e personale.

Sui fatti testé citati è stata quindi sentita la dottoressa Rosa Scotto Di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, la quale riferiva che le criticità riguardanti l'ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo erano iniziate già a ridosso delle circolari ministeriali che prevedevano la

17-3 14:31


  
F. PA

Roma	17/03/2016
Protocollo	P5174/2016

B.C.O.

gestione autonoma degli uffici del giudice di pace con personale degli enti locali e derivavano da una sostanziale incommunicabilità tra il dott. PINTO e il Sindaco, che si palleggiavano, per così dire, la responsabilità dell'inefficienza dell'ufficio

Convocato al fine di rendere conto della situazione, il dott. Pinto, secondo quanto riferito dalla dottoressa Scotto, denunciava l'inefficienza del personale dell'ente locale che avrebbe dovuto sostituire il personale giudiziario, chiedendo una sorta di prorogatio del personale giudiziario, eventualità però assolutamente non prevista dalle circolari ministeriali, e alla successiva richiesta di informazioni su una notizia che aveva ricevuto oralmente dal sindaco di Montalto Uffugo, e cioè dell'applicazione, così veniva denominata, della figlia per le udienze penali che si tenevano il sabato, confermava che in effetti ciò accadeva causa la carenza di personale disponibile, esperto per trattare gli affari dell'udienza penale, anche in considerazione del fatto che la figlia era in qualche modo collegata all'ente locale da un rapporto di tirocinio, per quanto riguardava la professione legale. Fatto gli presente che, sia pure nell'emergenza, la soluzione non appariva praticabile, il dottor PINTO si impegnava a tenere di ciò conto, nonostante le oggettive difficoltà derivanti dal fatto che il personale individuato dall'ente locale - tre persone in tutto - a un certo punto era per così dire scomparso: chi era in malattia, chi era in ferie, chi non riusciva a svolgere i propri compiti senza una precisa figura di inquadramento superiore.

Per riassumere, dunque, dagli atti a disposizione e a seguito dell'audizione è risultato che il passaggio della gestione dal Ministero della Giustizia all'ente locale ha creato non trascurabili criticità che hanno dato la stura a una serie di problematiche ad un certo punto, forse, aggravate da sopravvenute difficoltà a livello di rapporti personali fra il Giudice di pace ed il Sindaco.

Problematiche che il giudice di pace ha tentato di superare adottando comportamenti sì censurabili, ma nella convinzione, presumibile, non risultando oggettivi dati in contrario, di agire comunque correttamente, in un contesto di eccezionalità, e, in ogni caso, nell'interesse dell'ufficio.

In considerazione di queste circostanze, oltre che delle ulteriori circostanze, pure attestate dalla dottoressa Scotto Di Carlo in sede di audizione, che le criticità sono state superate, che l'Ufficio del Giudice di Pace oggi funziona del tutto regolarmente e che in precedenza agli episodi contestati l'attività del dott. PINTO non aveva mai dato adito a rilievi, il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza)."

SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini

STUDIO LEGALE

***Avv. Francesco Antonio Pinto***

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

*ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it*

*prot.procura.salerno@giustiziacert.it*

e, per quanto di competenza

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

*presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it*

*prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it*

**Proc. pen. n. 1930/17 Mod.21, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) ***non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- b) ***non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- c) ***non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: erronea indicazione del difensore nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

Chiar.mo Sig. Procuratore Capo,

sono stato Giudice di pace coordinatore dell'Ufficio di Montalto Uffugo (CS), esercitando lodevolmente le funzioni, per come emerge dalla relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (all 1).

Non condividendo le frequentazioni dell'Avv. Caracciolo Pietro, antecedenti alla campagna elettorale del 2014, ho preso le distanze dallo stesso.

Il rapporto personale si è incrinato per cui, dopo la sua elezione a Sindaco di Montalto Uffugo, ha trovato ogni pretesto per denigrarmi, fino alla denuncia al Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

Dopo inenarrabili vicende, il Consiglio Superiore della Magistratura ha archiviato la calunniosa denuncia del Caracciolo (all 2).

In quel contesto spaziale e temporale l'Avv. Caracciolo Pietro ha perpetrato una miriade di reati gravissimi.

L'Ufficio Giudiziario di Salerno ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Cosenza, a suo dire competente territorialmente (esercitavo le funzioni di Giudice di pace nel Circondario di Cosenza !!!), dove è stata resa una non condivisibile archiviazione.

Con la stessa rubrica d'incolpazione, archiviata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, commensale abituale dell'Avv. Caracciolo Pietro, mi ha denunciato.

Nell'attività difensiva ho prodotto memoria, portandone a conoscenza dei contenuti la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina – Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno (all 3).

Apprendevo dall'informazione di garanzia che l'Avv. Caracciolo Pietro mi aveva querelato per diffamazione, poichè nella memoria difensiva al Consiglio Giudiziario di Catanzaro avevo riportato:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- 1. non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- 2. non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- 3. non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- 4. non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- 5. non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Avevo citato il Caracciolo quale persona informata dei fatti, ma, **identificatosi in quell'“avvocato sconosciuto“**, si era ritenuto offeso e mi ha querelato per diffamazione.

<>>

La Dott.ssa Cassaniello Valleverdina ha chiesto al GIP l'archiviazione.

A seguito dell'opposizione, il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha fissato l'udienza di discussione.

All'uopo osservo:



a) il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca non è stato informato dell'udienza fissata per il 20-03-2018.

Viene portato assente ingiustificato.

Avrebbe chiesto ed ottenuto un rinvio !!!!! (all 4);

**b) senza una richiesta di proroga di indagini del PM, la Dott.ssa Maria Zambrano ha ordinato nuove indagini al PM Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

<<>>

Viene notificato un primo 415bis in data **06-09-2018** (all 5).

Ho presentato memoria difensiva, **disattesa nei contenuti** (all 6).

<<>>

Viene rinotificato lo stesso 415bis in data **11-01-2019** (all 7).

Ho presentato ulteriore memoria difensiva, **disattesa nei contenuti**, con richiesta di **approfondimento investigativo e personale interrogatorio** (all 8).

**Con l'occasione nominavo mio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, poiché, nelle more processuali, è deceduto l'Avv. Salvatore Sisca (vedasi all 8, pag. 2 – rigo 15 / 17)**

**Ho evidenziato le capziose, false e fuorvianti dichiarazioni rese al Dott. Franco Adduca dall'Avv. Caracciolo Pietro, avallate dal Dott. Fabio Catalano (all 9).**

<<>>

In data 04-03-2019 viene notificato **il decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina** (all 10).

Nel sujesteso atto viene riportato **erroneamente** un difensore d'ufficio (vedasi all 10).

In data 04-03-2019 ho formulato istanza di correzione alla Dott.ssa Cassaniello Valleverdina (all 11), **ma, a tutt'oggi, senza apprezzabile risultato.**

Pertanto, chiedo di voler **benevolmente intercedere** con la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, affinché il **decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-**

2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, venga corretto nella parte in cui è riportato erroneamente un difensore diverso dall'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, **ritualmente nominato difensore di fiducia**, al fine di consentire allo stesso di compulsare le azioni di rito a difesa della mia **incolumità fisica e morale**.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano 25-03-2019.

Con perfetta osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

31/03/2016  
ORE 12:00

N. 1430/17 R.G.N.R.

N. 5527/17 R.G.

# TRIBUNALE DI SALERNO

## VERBALE DI UDIENZA

(Artt. 567, 480 e segg. c.p.p.)

L'anno 2017 il mese DICEMBRE il giorno 17 alle ore 11:47

in I SEZIONE PENALE davanti al G.O.P. Dott. S. GUINA (ex  
Sezione I PENALE nota dott. D'AGOSTINO)

con l'assistenza del L'assistente Giudiziario  
dott.ssa Alessandra Bassi  
che, espressamente autorizzato, si avvale dell' Ausiliario tecnico Sig.

per \_\_\_\_\_ che inizia alle ore \_\_\_\_\_

per la trattazione in pubblica udienza del processo n. \_\_\_\_\_

nei confronti di \_\_\_\_\_

Sono presenti:

il Pubblico Ministero Dr. \_\_\_\_\_

l' imputato (2) \_\_\_\_\_ assistit e difes da: \_\_\_\_\_ (1)

PIRRO FRANCESCO ANTONIO  
presente

Avv. CLAUDIO D'AMARO -  
d'ufficio - ASSENTE -  
Avv. GIUSEPPE LUPIS  
Giov. di LEGGI M.FID. -  
Assmk - ART 97-4 c.p.p. -  
Avv. F. MIRAMILE pro  
di Salerno - presente

(1) ART. 162 DLv. 271/89

La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento.

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

P. P.  
PIETRO CARACCIOLO - parte  
LVM ASSENTE

AW LUIGI RUPOLT - parte  
per la costituzione P.C.

# VERBALE DI UDIENZA

AVVOCATO: LUIGI RUPOLT

PROCURATORE: LUIGI RUPOLT

Fatto l'appello del \_\_\_\_\_ person \_\_\_\_\_ offes \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ testimon \_\_\_\_\_, dei periti, interpreti e consulenti tecnici, si dà atto che \_\_\_\_\_

Il Giudice controlla la regolare costituzione delle parti (4)

Sull'accordo delle parti il Giudice dispone che il verbale di udienza sia redatto in forma riassuntiva.

Preliminare (5) Il Tribunale che le parole all'impulso  
D. quale dichiara che dall'organo ha dichiarato  
il suo difensore di fiducia e sulla presenza  
dell'AW SULLAVIONE SIBA e dopo il suo decreto  
l'AW LUIGI del pro oh loro; all'impulso  
non è giunta la notifica della costituzione  
di P.C. Il Tribunale perché è in possesso del  
fascicolo solo del questo marito, come  
per il verbale visuale e come per questo  
refer di indurre del 31/07/2010  
ORE 12:00

(3) Indicare le generalità.

(4) Eventuali rilievi in ordine della costituzione delle parti e provvedimenti conseguenti.

(5) Eventuali questioni preliminari, discussione e ordinanza sulle medesime.

ORA 12:00

Introdotta il testimone Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

il Giudice lo ammonisce in conformità dell'art. 497 c.p.p. e lo invita a rendere la seguente dichiarazione:

*"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".*

Interrogato sulle generalità, risponde:

*Sono e mi chiamo \_\_\_\_\_*

Interrogato in merito alla causa, risponde: \_\_\_\_\_

Data lettura di tutti gli atti consentiti ex art. 511, 1° comma, indicati tutti gli atti utilizzabili ai fini della decisione, il Giudice invita le parti a formulare ed illustrare le rispettive conclusioni.

Il Pubblico Ministero \_\_\_\_\_

Il difensor dell' part civil \_\_\_\_\_

I difensor de imputat \_\_\_\_\_

Replica quindi \_\_\_\_\_

Il Giudice, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e alle ore \_\_\_\_\_ si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Il Giudice ritorna nell'aula dell'udienza alle ore \_\_\_\_\_ e dà lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale (1).

Il presente verbale viene chiuso alle ore \_\_\_\_\_ dando atto che la riproduzione fonografica e/o audiovisiva è terminata alle ore \_\_\_\_\_ e che i nastri \_\_\_\_\_ e i supporti concernenti le riproduzioni sono racchiusi in un involucro portante l'indicazione del processo, le generalità de \_\_\_\_\_ imputat \_\_\_\_\_ e la data di udienza (art. 49 D. Lv 271/89).

Salerno, li \_\_\_\_\_

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

L'assistente Giudiziario

dott.ssa *Cassandra Bassi*

IL GIUDICE

*[Signature]*

(1) Dare atto se viene data lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 367 comma 5 c.p.p.

31/03/2016  
GONDA

STUDIO LEGALE  
Avv. Francesco Antonio PINTO  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X  
TEL: 360856147 - E-MAIL: [francescopinto1949@gmail.com](mailto:francescopinto1949@gmail.com)  
PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**TRIBUNALE DI SALERNO**

rec. APC 2019

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP

UDIENZA: 17-12-2019

**GIUDICE: Dott. Giandomenico D'Agostino**

a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a "don" Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".

Oggetto:

*Avv. Francesco Antonio Pinto*

*Avv. Roberto P. P.*

- Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
- Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.
- Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
- Reato impossibile ex art. 49 c.p.
- Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.

#### **DEPOSITO LISTA TESTI E DOCUMENTI EX ART. 468 CPP.**

- I -

Preliminarmente si eccepisce, ancora una volta, **la nullità degli atti per violazione del diritto di difesa, nonché espletamento di attività processuali in assenza del difensore di fiducia, mai informato del procedimento in corso.**

**Alla preliminare reiterata eccezione di nullità degli atti compiuti non si intende rinunciare.**

**Pertanto si chiede che vengano espletate le rituali incombenze ex art. 415bis cpp.**

- II -

La calunniosa denuncia del Sindaco di Montalto Uffugo – Avv. Caracciolo Pietro, perchè non mi sono reso disponibile a seguire ed eseguire i suoi ordini e direttive, trova un riscontro nelle dichiarazioni rese dal Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca) Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Sulla produttività ed efficienza vi è un riscontro nella relazione del Presidente del Tribunale, nonché contemporanea reggenza dell'Ufficio del Giudice di pace di San Marco Argentano e contemporanea supplenza presso l'Ufficio del Giudice di pace di Acri, per la trattazione di una miriade di procedimenti civili e penali.



**Ulteriore riscontro è rinvenibile nella relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, dove è riportato un reiterato elogio al proprio operato, in tutte le pagine della relazione ispettiva.**

- III -

Il contestato reato di diffamazione, nel caso di specie, è un reato impossibile, poiché il Caracciolo Pietro era stato indicato, per la mia attività difensiva davanti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, quale persona informata dei fatti – testimone.

Rilevo, emergendo dagli atti processuali, che l'Ispettore della Polizia di Cosenza Adduca Franco, non ha fatto nessun approfondimento investigativo sulle mie circostanziate indicazioni fattuali e testimoniali, relativamente ai rapporti dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo con la “famiglia” Cuntrera.

Inoltre, non ha chiesto l'Ispettore Adduca della presenza “fortuita ed occasionale” dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, *davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta.*

Un approfondimento potrebbe far emergere l'”**acceleratorio**” decesso di Marrazzo Antonio, correlato a quel fatto omicidiario.

- IV -

Ho riportato nei miei atti difensivi:

**“Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.**

Un approfondimento investigativo potrebbe far emergere, non solo il particolare interesse alla mia programmata **eliminazione** fisica, ma anche le modalità di gestione contrattuale dei collaboratori di giustizia – pentiti e la gestione del regime del 41bis.

Avv. Franco Antonio Pinto

Avv. Roberto Piro

La mia programmata **eliminazione** fisica persiste, nel totale disinteresse degli Organi Istituzionali competenti.

La mia programmata **eliminazione** con lo strumento giudiziario viene portato ad ulteriori più gravi conseguenze.

Sul comportamento omissivo e commissivo degli Organi Istituzionali competenti, rilevo ed evidenzio che, **la circostanziata denuncia per i gravissimi reati perpetrati dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, è stata rimessa, per competenza territoriale all'Ufficio Giudiziario di Cosenza.**

**Nel Circondario del Tribunale di Cosenza, all'epoca dei fatti, esercitavo le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore !!!!!.**

Inoltre, la mia reiterata denuncia per voto di scambio elettorale fra l'Avv. Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera, non è stata presa in alcuna considerazione dagli Organi Istituzionali competenti.

**Alla stregua delle suestese considerazioni la chiesta pronuncia predibattimentale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, è fondata, per cui va emesso il conseguenziale provvedimento ex art. 129-469 cpp.**

- V -

In ipotesi di rigetto, chiedo di essere ammesso alla prova testimoniale, per come singolarmente capitolata, ed al deposito documentale.

<<◇>>

a) Si chiede di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Cuntrera Gaspare - Toronto;

Chiappetta Rocco - Toronto;

Aiello Angelo - Toronto;

Nigro Tony – Toronto;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni – Cosenza;

Tarasi Salvatore e moglie - Camigliatello Silano;

sulle seguenti circostanze:

- vero che Caracciolo Pietro, Avvocato e Sindaco di Montalto Uffugo ha fatto accordi elettorali con Cuntrera Gaspare, per l'elezione amministrativa del 2014;
- vero che Caracciolo Pietro è il referente della famiglia Cuntrera in Italia ed in particolare nella provincia di Cosenza, gestendone gli affari ed i beni;
- vero che Caracciolo Pietro si incontra con i rappresentanti della famiglia Cuntrera nelle varie parti del mondo ed in alcune occasioni a Camigliatello Silano (CS) presso l'azienda agricola di Tarasi Salvatore;
- vero che Caracciolo Pietro usufruiva della "scorta" della famiglia Cuntrera agli incontri presso l'Isola Margarita (Venezuela) e Caracas (Venezuela);
- vero che Caracciolo Pietro era presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo "Chicago anni trenta".

<<<>>

b) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pieluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni - Cosenza;

Dott. Granieri Dario - Cosenza;

Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Ponissi Carlo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto - Cosenza;

Dott. Gatto Michele - Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella - Cosenza;

Avv. F. Antonio Pinto

Avv. Roberto R. R.  
5

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;  
Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;  
Avv. Morcavallo Oreste – Cosenza;  
Avv. Pinto Alessandra – Corigliano Calabro;  
Dott. Domenico Suma - Cosenza;  
Dott. Francesco Tocci - Cosenza;  
Dott. Casciaro Giuseppe – Cosenza;  
Dott. Luberto Vincenzo – Catanzaro;  
Dott.ssa Infusino Carla – Rende;  
Carnevale Vincenzo – Cosenza;  
sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo è stato fisicamente chiuso per mancanza del personale comunale;
- vero che ne veniva informato il Presidente del Tribunale di Cosenza (all'epoca dei fatti), il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;
- vero che, su ordine del Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti), il Maresciallo Danielli (una prima volta ed una seconda volta un Funzionario della Procura della Repubblica), ha consegnato le chiavi dell'Ufficio del Giudice di pace al Sindaco Caracciolo Pietro, affinché provvedesse alla regolare apertura e funzionamento;
- vero che l'Ufficio è stato gradualmente abbandonato e non solo in riferimento alla gestione del personale comunale, ma anche alla materiale carenza di toner, carta ed altro (inutilmente sollecitati dalla Infusino, dal Barbetta e, successivamente, dalla Belsito);
- vero che la segretaria comunale Milano Virginia ha sempre fatto presente al Sindaco l'indisponibilità nello svolgere i due incarichi (Cancelliere e Segretario Comunale), informandone delle emergenti criticità anche il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti);

- vero che nella comunicazione del 24-03-2015, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale Milano Virginia è riportato, *sarebbe opportuno il rinvio d'ufficio delle udienze calendarizzate ... alternativamente si chiede al Presidente del Tribunale l'applicazione del personale ministeriale;*

<<◇>>

c) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che il Sindaco Caracciolo Pietro, con l'assessore (all'epoca dei fatti) Avv. Rossi Alberto, hanno deciso la sostituzione del Barbetta Remo con Belsito Maria Luisa, nelle funzioni di Cancelliere, ed è stata determinata in base alle continue e reiterate lamentele della Classe Forense;

<<◇>>

d) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Sig.ra Licursi Marzia – Montalto Uffugo;

Dott. Morcavallo Eugenio - Montalto Uffugo;

Dott. De Rose – Comune di Montalto Uffugo;

D'Alessandro Genoveffa - Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto – Camera Penale – Cosenza;

Avv. D'Ippolito Ernesto – Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella – Cosenza;

Avv. Francesco Antonio Piro

Avv. Roberto Pera

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Dott. Gatto Michele – Cosenza;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che per le varie udienze (civili e penali) il Sindaco Caracciolo Pietro promuoveva alla carica di Vice Segretario Generale, **il giorno prima**, un dipendente comunale ed **ordinava allo stesso di prestare servizio, quale Cancelliere, per il solo giorno d'udienza dalle 8.30 alle 14.00;**
- vero che l'udienza penale del 28-03-2015 non si è tenuta per "mancata conoscenza" della Segretaria Dott.ssa Virginia Milano e del Sindaco delle date delle udienze tabellari;
- vero che all'udienza del 11/04/2015, all'atto della trattazione del primo processo il Giudice di pace, Dott. Pinto, disponeva la costituzione delle parti e si sentiva rispondere dal Cancelliere (Vice Segretario nominata *ad horas*): *che cos'è la costituzione delle parti?*;
- vero che gli Avvocati presenti si sono astenuti dal trattare i processi;
- vero che gli stessi Avvocati hanno lamentato anche la inidoneità del Cancelliere nominato dal Sindaco;
- vero che la Dott.ssa Antonella Massimilla – VPO presso la Procura della Repubblica di Cosenza, ne ha informato il Procuratore Capo (all'epoca dei fatti) Dott. Dario Granieri;
- vero che all'udienza penale del 09/05/2015, il PM (Dott. Gatto Michele) faceva presente che mancavano dodici fascicoli penali;
- vero che nove fascicoli non erano stati iscritti e si trovavano nella materiale disponibilità del Segretario Generale Dott.ssa Virginia Milano;
- vero che il coordinatore Pinto ne ha informato la Procura della Repubblica di Cosenza;

- vero che il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti) ha chiesto un'informativa;
- vero che il riscontro, con documentazione, è stato comunicato anche alla Corte d'Appello di Catanzaro ed al Tribunale di Cosenza;
- vero che Belsito Maria Luisa (Cancelliere) ha provveduto alla iscrizione e, in data 04-07-2015, ha consegnato i fascicoli e veniva emesso contestuale decreto di fissazione di nuova udienza;

<<◇>>

e) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che la Cancelliere Belsito prendeva ordini e direttive dal Sindaco e, per conoscenza, ne informava il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti);

<<◇>>

f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Avv. Torricella Maria Teresa – Montalto Uffugo;

Stancati Angelo – Montalto Uffugo;

Stancati Angelo – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Pietro Caracciolo ed alcune persone a lui vicine hanno creato la situazione di incompatibilità;
- vero che Danielli Pierluigi omette di riportare che, a **fomentare la protesta** è l'Avv. Alberto Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo;**

*Avv. Fico Antonio Piro*

*Avv. Roberto Piro*

- vero che l'Avv. Torricella, legata all'Avv. Rossi, si è rivolta al Presidente del Tribunale, lamentando disfunzioni e ritardi del personale comunale;
- vero che lo Studio Legale "Rossi – Torricella", è dell'Avv. Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo**, e dell'Avv. Torricella Maria Teresa;
- vero che l'Ufficio è stato diretto e aperto da Stancati Angelo, senza alcun titolo, qualità o qualifica;
- vero che Caracciolo Pietro ha costretto il Giudice di Pace Pinto a chiedere il trasferimento ad altra sede;
- vero che l'istanza di trasferimento è stata "congelata" per la pendenza del procedimento;



f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che nella corrispondenza del Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti) si evidenziano un miriade di censure al Sindaco Avv. Caracciolo Pietro nella gestione dell'Ufficio;
- vero che il Presidente del Tribunale ha precisato nella comunicazione del 08-01-2015 prot. n. 16/15, la necessità che l'Ente locale accerti ed attesti l'effettiva presenza del personale già individuato e la potenziale operatività presso l'ufficio mantenuto in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio stesso; l'attribuzione al Giudice Coordinatore del potere direttivo ed organizzativo;



- vero che il Sindaco Avv. Caracciolo **ha sempre disatteso ed ignorato la direttiva Presidenziale**, dando personali disposizioni e direttive all'Ufficio del Giudice di pace;

<<◇>>

g) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Lo Sardo Pino – Montalto Uffugo;

Maresciallo Benvenuti Paolo - Castrovillari;

Dott.ssa Infusino Carla - Cosenza;

Carnevale Vincenzo – Cosenza;

Avv. Pugliese Carmelina – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che, durante l'assenza giustificata del Cancelliere Ministeriale Infusino Carla, ha svolto le funzioni di Cancelliere la Segretaria Comunale Milano Virginia, l'Avv. Carmelina Pugliese, il Maresciallo dei Carabinieri Paolo Benvenuti e, in una occasione, è stata tenuta udienza penale con il commesso Vincenzo Carnevale, con funzioni di Cancelliere;
- vero che nessuno aveva mai avuto esperienza pregressa di Cancelliere, né aveva seguito alcun corso;
- vero che ne è stato informato il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti) ed il Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti);

<<◇>>

h) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Madeo Serafino – Rossano;

Avv. Trento Serafino – Rossano;

Maresciallo Spanò – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;

Avv. *Federico Antonio Pinto*

Avv. *Roberto S. P.*

Brigadiere Ruffo – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;

Franco Pino – collaboratore di giustizia;

Cicciù Antonio – collaboratore di giustizia;

Rende Lucia – collaboratrice di giustizia;

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Cons. Dott. Franco Pasquariello – Salerno;

Dott. Caputi Gaetano – Roma;

Dott.ssa Corbascio Maria Grazia – Roma;

Dott.ssa Benigno Letizia Margherita – Rossano;

Dott. Curcio Salvatore – Catanzaro;

Ramazzotti Vittorio – Rossano;

Badolati Arcangelo – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, è **commensale abituale** del Cons. Dott. Pasquariello Franco;
- vero che il Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi è **commensale abituale** dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo;
- vero che l'Avv. Trento Serafino (già Presidente del disciolto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano) ha denunciato l'odierno imputato per avere chiesto chiarimenti assembleari sulle propalazioni del collaboratore di giustizia Franco Pino, da Cosenza, su un processo di mafia a favore di un soggetto in regime di 41bis, dietro corrispettivo;
- vero che il Maresciallo Spanò interrogava l'odierno imputato su delega di un PM;
- vero che gli atti non sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Salerno ex art. 11 Ordinamento Giudiziario;

<<<>>>

i) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Ispettore Adduca Franco – Polizia di Stato – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro - Sindaco di Montalto Uffugo è stato sentito a s.i.t. dal Sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Cosenza Dott. Franco Adduca iln data 23-07-2018;
- vero che ha negato qualsiasi conoscenza di Cuntrera Gaspare;
- vero che Caracciolo Pietro ha dichiarato di conoscere Chiappetta Rocco;
- vero che Chiappetta Rocco è figlio della Banca di San Vincenzo La Costa (in bonis)
- vero che attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa venivano effettuate le transazioni ed investimenti della “famiglia” Cuntrera;

<<◇>>

l) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Catalano Fabio – Polizia di Stato – Cosenza;

sulla seguente circostanza:

- vero che nella relazione alla Procura della Repubblica di Salerno ha riportato:  
*Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana;*

<<◇>>

m) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo,

sulle seguenti circostanze:

- vero che si trovava davanti la barberia di Corigliano Scalo (CS) nel momento in cui veniva ucciso Lanzillotta Luigi con modalità tipo “Chicago anni ‘30”;

Avv. Pinto Antonio

Avv. Rizzato E.P.

- vero che ho rappresentato la fortuita circostanza al Caracciolo;
- - vero che, a suo dire, si trovava in quel contesto spaziale e temporale per caso;
- vero che ha ospitato la Polizia di Stato nella ricorrenza della “Festa della Polizia di Stato”;
- vero che ha patrocinato, a spese del Comune di Montato Uffugo, n. 2 libri contro la 'ndrangheta;
- vero che non è stato invitato alla partecipazione il Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo;

<<◇>>

di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Roberto Penna – Salerno;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di curatore del fallimento l'Edil Arp, ha denunciato il collegamento fra il fallimento e l'omicidio Lanzillotta Luigi;
- vero che ha inquisito, mediante iscrizione nel registro degli indagati, i Giudice delegati succedutisi nel tempo;
- vero che il Presidente del Tribunale, nella qualità di Giudice Delegato, non è stato inquisito;
- vero che ha iscritto nel registro degli indagati il curatore Avv. Francesco Antonio Pinto;
- vero che ha nominato CTU per la verifica degli atti del fallimento, a seguito della denuncia della Dott.ssa Federica Colucci;

<<◇>>

n) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Saullo Eugenio – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che ha acquistato legname dell'Avv. Caracciolo Pietro per € 460.000,00 (quattrocento sessantamila euro);
- vero che ha acquistato legname di un organo istituzionale per € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro);
- vero che conosce Cuntrera Gaspare;

O) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

- D'Agostino Gennaro – Rossano (ora (Corigliano – Rossano);

sulle seguenti circostanze:

- vero che si è incatenato davanti al Tribunale di Rossano;
- vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di appartenere alla massoneria;
- vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di fatti che il codice di rito considera imprescrittibili;
- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro era (all'epoca dei fatti) commensale abituale del Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano;

=====

Si Chiede, inoltre, di voler disporre oppure autorizzare l'acquisizione della seguente documentazione:

A)TRASFERIMENTO CONGELATO A SEGUITO DENUNCIA DEL CARACCIOLO PIETRO AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CATANZARO;

B)ARCHIVIAZIONE CSM;

C) UDIENZA GIP – SALERNO;

D) ISTANZA CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;

E) ISTANZA PROCURATORE CAPO CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;

F) SIT-CARACCIOLO PIETRO-DOTT. FRANCO ADDUCA;

*Avv. Franco Antonio Pinto*

*Avv. Roberto E. R.*

G) RELAZIONE DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DI COSENZA  
DOTT. FABIO CATALANO;

H) SECONDA MEMORIA 415BIS;

I) ISTANZA 129-469 CPP DOTT. GIANDOMENICO AGOSTINO;

L) RELAZIONE ISPETTORATO GENERALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA – UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO.

<<◇>>

Si chiede l'esame dell'imputato.

Corigliano - Rossano / Salerno 02-12-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

*Avv. Francesco Antonio Pinto*

**Confermo, con ogni facoltà di legge, l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di  
Locri.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

*Avv. Francesco Antonio Pinto*

**Nomino e costituisco solo e soltanto per il deposito del presente atto e per  
l'autentica della mia firma l'Avv. Roberta Elena Pinto, del Foro di  
Castrovillari.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

*Avv. Francesco Antonio Pinto*

Vera ed autentica la firma di

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

*Avv. Roberta E. Pinto*

26-12 19:40

*[Handwritten signature]*  
S.FI

2179/15 Pres	29-12-15
Fascicolo n.	Autografo

va

Com	Roma	28/12/2015	23-12 13:38
	Protocollo	P 23953/2015	

*[Handwritten signature]*  
A.R.A.  
B.CO.



## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Capo del Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale  
e dei Servizi  
Direzione Generale dei Magistrati  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Via Arenula, 70  
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti  
delle Corti di Appello  
ROMA  
BOLOGNA  
CALTANISSETTA  
CATANZARO  
FIRENZE  
MESSINA  
NAPOLI

Ill.mi sigg. Presidenti  
dei Tribunali  
ROMA  
CALTANISSETTA  
CIVITAVECCHIA  
COSENZA  
FERRARA  
FIRENZE  
LATINA  
MESSINA  
MODENA  
PATTI  
SANTA MARIA CAPUA VETERE  
VELLETRI

Dott.ssa Nunziata MONELLO  
Ufficio del Giudice di pace  
Viale Alessandro Guidoni,61 - Palazzo di giustizia  
50127 – FIRENZE (FI)

23-12 13:

Roma	28/12/2015
Protocollo	P 23953/2015

B.CO.

Dott. Giuseppe VESCUSO  
 Ufficio del Giudice di pace  
 Via Vespucci s.n.c. (angolo Viale Le Corbusier)  
 04100 – LATINA (LT)

Dott. Pietro FUSARO  
 Ufficio del Giudice di pace  
 Via Albana - ex caserma M. Fiore  
 81055 – SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Dott.ssa Francesca STARVAGGI  
 Ufficio del Giudice di pace  
 Via Malvizzi, s.n.c.  
 98100 – MESSINA (ME)

**OGGETTO: Pratica num. 765/GP/2015**

**Copertura di n. 102 posti presso la sede di ROMA, di cui alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 luglio 2015 (prot. n. 15088/2015 del 30 luglio 2015), modificata con delibera del 9 settembre 2015 (prot. n. 16090/2015 del 10 settembre 2015), concernente la pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti dei giudici di pace in servizio.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 dicembre 2015, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

"

OMISSIS

Il Consiglio,

Rilevato che con delibera consiliare del 29 luglio 2015 (prot. n. 15088/2015 del 30 luglio 2015), modificata con successiva delibera del 9 settembre 2015 (prot. n. 16090/2015 del 10 settembre 2015), è stata disposta la pubblicazione, fra gli altri, di n. 102 posti presso la sede di ROMA, al fine di consentire i trasferimenti dei giudici di pace in servizio;

Visto l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

Visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di trasferimenti;

Viste le disposizioni sui criteri di valutazione delle domande di trasferimento presentate, riportate nelle citate delibere del 29 luglio 2015 e del 9 settembre 2015;

Esaminate le domande di trasferimento presentate dai giudici di pace dott. Francesco ALOISI, in servizio nella sede di Patti, dott.ssa Carla CHERUBINI, in servizio nella sede di Avezzano, dott.ssa Lucia CHIDICHIMO, in servizio nella sede di Frosinone, dott. Pietro FUSARO, in servizio nella sede di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Anita Giuseppina Pia GROSSI, in servizio nella sede di Firenze, dott.ssa Maria Rigel LANGELLA, in servizio nella sede di Velletri, dott.ssa Chiara MAGNI, in servizio nella sede di Modena, dott.ssa Maria Rita MARANDO, in servizio nella sede di Ferrara, dott.ssa Simonetta MASINA, in servizio nella sede di Civitavecchia, dott.ssa Nunziata MONELLO, in servizio nella sede di Firenze, dott. Giovanni Francesco Massimo PILATO, in servizio nella sede di Caltanissetta, dott. Francesco Antonio PINTO, in servizio nella sede di Montalto Uffugo (circondario di Cosenza), dott.ssa Elena RUGGIERO RUBINO, in servizio nella sede di Civitavecchia, dott.ssa Francesca STARVAGGI, in servizio nella sede di Messina, dott. Francesco STORELLI, in servizio nella sede di Cosenza, e dott. Giuseppe VESCUSO, in servizio nella sede di Latina;

Rilevato peraltro che la dott.ssa Francesca STARVAGGI con successiva istanza in data 25



<i>Csm</i>	Roma	28/12/2015
	Protocollo	P 23953/2015

B.CO.

novembre 2015 ha prodotto dichiarazione di revoca della domanda di trasferimento per l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma;

Ritenuto che la domanda della dott.ssa Nunziata MONELLO non può essere presa in considerazione, ai sensi del punto 1, lett. b), e del punto 2 della delibera del 28 luglio 2015, non avendo la richiedente provveduto al deposito della domanda stessa in forma cartacea;

Ritenuto altresì che il dott. Pietro FUSARO ed il dott. Giuseppe VESCUSO non risultano legittimati a proporre istanza di trasferimento, ai sensi del punto 5 della citata delibera del 29 luglio 2015, non essendo trascorsi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (14 ottobre 2015), due anni dal giorno in cui hanno preso possesso delle funzioni presso l'attuale sede di servizio (rispettivamente il 26 febbraio 2014 e l'8 agosto 2015), e pertanto le domande presentate dai predetti giudici di pace non possono trovare accoglimento;

Considerato che in ordine alle domande presentate dai giudici di pace dott.ssa Carla CHERUBINI, dott.ssa Lucia CHIDICHIMO, dott. Giovanni Francesco PINTO e dott.ssa Elena RUGGIERO RUBINO non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria disposta dalla Commissione;

Rilevato che la dott.ssa Maria Rita MARANDO ha prodotto certificazione attestante l'avvenuta cancellazione dall'albo degli Avvocati di Roma nonché dichiarazione secondo cui il trasferimento presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma non darà luogo ad alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 della legge n. 374/91 e successive modificazioni;

Ritenuto che i giudici di pace dott. Francesco ALOISI, dott.ssa Anita Giuseppina Pia GROSSI, dott.ssa Maria Rigel LANGELLA, dott.ssa Chiara MAGNI, dott.ssa Maria Rita MARANDO, dott.ssa Simonetta MASINA, dott. Giovanni Francesco Massimo PILATO e dott. Francesco STORELLI sono legittimati a proporre istanza di trasferimento ed hanno prodotto altresì dichiarazione secondo cui il trasferimento presso la sede di Roma non darà luogo ad alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della citata legge n. 374/1991 e, pertanto, le loro domande possono trovare accoglimento;

d e l i b e r a

- a) il trasferimento del dott. Francesco ALOISI, giudice di pace nella sede di PATTI, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- b) il trasferimento della dott.ssa Anita Giuseppina Pia GROSSI, giudice di pace nella sede di FIRENZE, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- c) il trasferimento della dott.ssa Maria Rigel LANGELLA, giudice di pace nella sede di VELLETRI, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- d) il trasferimento della dott.ssa Chiara MAGNI, giudice di pace nella sede di MODENA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- e) il trasferimento della dott.ssa Maria Rita MARANDO, giudice di pace nella sede di FERRARA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- f) il trasferimento della dott.ssa Simonetta MASINA, giudice di pace nella sede di CIVITAVECCHIA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- g) il trasferimento del dott. Giovanni Francesco Massimo PILATO, giudice di pace nella sede di CALTANISSETTA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;
- h) il trasferimento del dott. Francesco STORELLI, giudice di pace nella sede di COSENZA, all'ufficio del Giudice di Pace di ROMA;

d e l i b e r a, a l t r e s ì,

- i) l'inammissibilità della domanda di trasferimento presentata dalla dott.ssa Nunziata MONELLO, giudice di pace nella sede di FIRENZE;
- l) il rigetto della domanda di trasferimento presentata dal dott. Giuseppe VESCUSO, giudice di pace nella sede di LATINA;
- m) il rigetto della domanda di trasferimento presentata dal dott. Pietro FUSARO, giudice di pace nella sede di SANTA MARIA CAPUA VETERE;

26-12 19:40



23-12 1  
Com Roma 28/12/2015  
Protocollo P 23953/2015

B.CO.


n) il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di trasferimento presentata dalla dott.ssa Francesca STARVAGGI, giudice di pace nella sede di MESSINA, per intervenuta revoca della domanda stessa.»

OMISSIS

F.to IL MAGISTRATO SEGRETARIO  
DELLA SEDUTA"

F.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

Vice SEGRETARIO GENERALE  
(Marco Dall'Olio)




17-3 14:31

0983/81162

Roma 17/03/2016  
 Protocollo P 5174/2016

F. PA

**All. B**



*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

**Riservata**

Al Capo del Dipartimento  
 dell'Organizzazione Giudiziaria  
 del Personale e dei Servizi  
 Direzione Generale dei Magistrati  
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 Via Arenula, 70  
 ROMA

Ill.mo sig. Presidente  
 della Corte di Appello di  
 CATANZARO

Ill.mo sig. Presidente  
 del Tribunale di  
 COSENZA

**OGGETTO:** Pratica num. 829/GP/2015

Dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza).

Nota in data 13 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione e successivo esposto del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 marzo 2016, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

Letti gli atti trasmessi con nota in data 13 ottobre del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza);

osserva,

1.- Con atto in data 22 aprile 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di Montalto Uffugo, la «violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie e grave violazione di legge per avere, abusando dei poteri della funzione, "autorizzato", fuori dai casi previsti dalla legge, all'esercizio

17.3 14:21

F. PA

Roma	17/03/2015
Protocollo	PE174/2015

17.3 14:20

B.CO.

delle funzioni di cancelliere all'assistenza in udienza, la propria figlia Alessandra Pinto, determinando, in tal modo, rischi di nullità degli atti», avvertendolo altresì della facoltà, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, di nominare un difensore, di presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiedesse indagini o prove.

La contestazione trae origine dal verbale in data 1 aprile 2015 di audizione del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e dall'esposto, con allegati, dallo stesso depositato il 21 aprile 2015 con cui venivano segnalate la criticità nel funzionamento del locale Ufficio del Giudice di Pace ed i provvedimenti organizzativi adottati dal giudice di pace coordinatore, nonché dagli accertamenti disposti dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ed esitati con nota in data 16 aprile 2015, e relativi allegati, del Presidente del Tribunale vicario di Cosenza, dott.ssa Rosa Scotto di Carlo.

2.- Con atto in data 18 maggio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, rilevato che il giudice di pace incolpato non aveva presentato memorie e documenti, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dalle funzioni di giudice di pace, e con ulteriore atto in pari data - notificato all'interessato il successivo 26 maggio 2015 - comunicava al dott. PINTO che per la trattazione della procedura dinanzi alla Sezione autonoma per i giudici di pace di quel Consiglio Giudiziario era stata fissata la seduta del 3 giugno 2015 ore 10.00, poi differita alle ore 15.30 dello stesso giorno, avvertendolo altresì della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un difensore e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo impedimento, di sarebbe proceduto in sua assenza.

Il dott. PINTO, presa conoscenza del differimento alle ore 15.30 del 3 giugno 2015 della seduta del Consiglio Giudiziario, con propria nota inviata il 28 maggio 2015 comunicava alla Corte di Appello di Catanzaro di non aver avuto alcuna informazione circa la contestazione degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti, chiedendo quindi di esserne posto a conoscenza al suo indirizzo e-mail, e con ulteriore missiva diretta al Presidente della Corte di Appello ed inviata per fax il 10 giugno 2015 lamentava la consegna tardiva delle raccomandate contenenti l'attivazione del procedimento disciplinare a suo carico del 22 aprile 2015 e l'avviso di comparizione dinanzi alla Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario datato 18 maggio 2015, atteso che tali raccomandate - a lui indirizzate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, ove venivano protocollati entrambi in data 9 giugno 2015 - erano state ad egli consegnate dal cancelliere soltanto il 10 giugno 2015, quando cioè la data della seduta del Consiglio Giudiziario era già trascorsa, e chiedeva quindi di essere rimesso in termini e di poter estrarre copia del fascicolo al fine di poter compiutamente espletare la sua attività difensiva.


La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta del 17 giugno 2015, preso atto della missiva trasmessa dall'incolpato con la quale rilevava la tardiva comunicazione della sua convocazione per il 3 giugno 2015, disponeva la riconvocazione del dott. PINTO per la seduta del 15 luglio 2015.

Ricevuta in data 19 giugno 2015 la comunicazione della seduta del Consiglio Giudiziario del 15 luglio 2015 fissata per la trattazione del procedimento, il dott. Francesco Antonio PINTO produceva una memoria difensiva datata 7 luglio 2015 nella quale affermava la correttezza del proprio operato, pur ammettendo ripetutamente il fatto, tra l'altro anche circostanziato dal provvedimento a sua firma in data 24 gennaio 2015, con il quale "autorizzava la dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere funzioni di cancelliere per l'udienza penale" nella stessa data. A suo dire infatti, il personale destinato dal Sindaco a tale attività, risultava non idoneo a svolgere le funzioni di cancelliere, non avendo le necessarie conoscenze ed esperienza specifica, al contrario del suo congiunto che invece svolgeva dal 2005 fino ad allora servizio volontario, volto alla preparazione degli atti relativi alle udienze nonché alla verbalizzazione d'udienza.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro dava quindi corso, nella seduta del 15 luglio 2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. PINTO, il quale si riportava alla memoria depositata, negando

17/3 14:31

  
F. PA

 Roma 17/03/2016  
Protocollo P5174/2016

17/3 14:26

B.CO.

ogni addebito contestatogli e ribadendo l'infondatezza delle doglianze formulate dal Sindaco di Montalto Uffugo.

All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario proponeva all'unanimità la revoca del giudice di pace.

3.- Pervenuti gli atti dalla Corte di Appello di Catanzaro, la competente Commissione consiliare disponeva di comunicare al dott. Francesco Antonio PINTO che il procedimento a suo carico sarebbe stato trattato nella seduta del 19 gennaio 2016, al fine di consentire al medesimo di partecipare alla seduta stessa per essere sentito personalmente anche con l'assistenza del difensore.

Il dott. PINTO con nota datata 13 gennaio 2016 comunicava di non poter essere presente alla seduta del 19 gennaio 2016 ed allegava una memoria riassuntiva delle difese svolte in precedenza.

La Commissione, in detta seduta, preso atto della comunicazione fatta pervenire dal giudice di pace, disponeva quindi di procedere all'audizione della dott.ssa Rosa Scotto di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, che veniva effettuata nella successiva seduta del 23 febbraio 2016.

All'esito, la proposta del Presidente della Corte di Appello e del Consiglio Giudiziario di Catanzaro non appare condivisibile.

Come si evince dalla motivazione della proposta di revoca formulata da quest'ultimo, il dott. PINTO ha provveduto, con proprio atto del 24 gennaio 2015, ad autorizzare all'espletamento delle «funzioni di Cancelliere nell'udienza penale del 24/01/2015» la propria figlia, Alessandra Pinto, che pure non era dipendente del Comune di Montalto Uffugo, avendo ella svolto, unicamente, l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura civica municipale. E questo dopo che consimili provvedimenti di sostituzione erano stati anche in precedenza adottati in conseguenza di una persistente disputa polemica fra lo stesso dott. PINTO e l'Amministrazione cittadina, stigmatizzata dal Presidente del Tribunale di Cosenza, il quale aveva rilevato «la persistente inadeguatezza alle attività di rispettiva competenza per il regolare funzionamento dell'ufficio» e «l'operatività di [personale] in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio», aggiungendo che «del tutto esulante dal legittimo esercizio del potere organizzativo e direttivo del Giudice Coordinatore e pertanto arbitrari appaiono i provvedimenti relativi al c.d. cancelliere volontario, dottoressa Alessandra Pinto».

Questi fatti sono stati ritenuti dal Consiglio giudiziario come di accentuata gravità, in quanto idonei a manifestare l'incapacità dell'incolpato ad ottemperare ai propri doveri d'imparzialità, diligenza, correttezza ed equilibrio, oltre che causa, per la diffusa conoscenza degli stessi presso il locale Foro, di una situazione tale da compromettere, l'immagine del Giudice di pace nell'ambiente giudiziario di riferimento.

D'altra parte, sempre il Consiglio giudiziario ha ritenuto non persuasivi o non pertinenti gli argomenti difensivi - siccome riferiti alle condizioni oggettive di criticità, nel periodo d'interesse, dell'Ufficio di Montalto Uffugo, oppure alle pregresse esperienze lavorative e personali - esposti rassegnati dal dott. PINTO nella seduta del 15 luglio 2015 e dettagliati nella memoria difensiva, giudicandoli idonei a costituire esimente dall'illecito disciplinare imputato.

Sinteticamente, il summenzionato Magistrato onorario aveva sostenuto la correttezza del proprio operato, in specie sotto il profilo dell'imparzialità, correttezza ed equilibrio, sottolineando come le disfunzioni verificatesi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo fossero da addebitare al comportamento omissivo della locale Amministrazione Comunale e, per essa, del Sindaco, Pietro Caracciolo, nonché all'inidoneità professionale dei dipendenti dell'anzidetto Comune, e come a dette disfunzioni, tramite il comportamento addebitatogli in termini di illecito disciplinare, avesse cercato di porre rimedio, e aveva altresì, da altra prospettiva, rimarcato il suo meritorio profilo professionale e personale.

Sui fatti testè citati è stata quindi sentita la dottoressa Rosa Scotto Di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, la quale riferiva che le criticità riguardanti l'ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo erano iniziate già a ridosso delle circolari ministeriali che prevedevano la

Cons. Roma 17/03/2016  
Protocollo P 5174/2016

B.CO.

F. PA

gestione autonoma degli uffici del giudice di pace con personale degli enti locali e derivavano da una sostanziale incommunicabilità tra il dott. PINTO e il Sindaco, che si palleggiavano, per così dire, la responsabilità dell'inefficienza dell'ufficio.

Convocato al fine di rendere conto della situazione, il dott. Pinto, secondo quanto riferito dalla dottoressa Scotto, denunciava l'inefficienza del personale dell'ente locale che avrebbe dovuto sostituire il personale giudiziario, chiedendo una sorta di prorogatio del personale giudiziario, eventualità però assolutamente non prevista dalle circolari ministeriali, e alla successiva richiesta di informazioni su una notizia che aveva ricevuto oralmente dal sindaco di Montalto Uffugo, e cioè dell'applicazione, così veniva denominata, della figlia per le udienze penali che si tenevano il sabato, confermava che in effetti ciò accadeva causa la carenza di personale disponibile, esperto per trattare gli affari dell'udienza penale, anche in considerazione del fatto che la figlia era in qualche modo collegata all'ente locale da un rapporto di tirocinio, per quanto riguardava la professione legale. Fatogli presente che, sia pure nell'emergenza, la soluzione non appariva praticabile, il dottor PINTO si impegnava a tenere di ciò conto, nonostante le oggettive difficoltà derivanti dal fatto che il personale individuato dall'ente locale - tre persone in tutto - a un certo punto era per così dire scomparso: chi era in malattia, chi era in ferie, chi non riusciva a svolgere i propri compiti senza una precisa figura di inquadramento superiore.

Per riassumere, dunque, dagli atti a disposizione e a seguito dell'audizione è risultato che il passaggio della gestione dal Ministero della Giustizia all'ente locale ha creato non trascurabili criticità che hanno dato la stura a una serie di problematiche ad un certo punto, forse, aggravate da sopravvenute difficoltà a livello di rapporti personali fra il Giudice di pace ed il Sindaco.

Problematiche che il giudice di pace ha tentato di superare adottando comportamenti sì censurabili, ma nella convinzione, presumibile, non risultando oggettivi dati in contrario, di agire comunque correttamente, in un contesto di eccezionalità, e, in ogni caso, nell'interesse dell'ufficio.

In considerazione di queste circostanze, oltre che delle ulteriori circostanze, pure attestate dalla dottoressa Scotto Di Carlo in sede di audizione, che le criticità sono state superate, che l'Ufficio del Giudice di Pace oggi funziona del tutto regolarmente e che in precedenza agli episodi contestati l'attività del dott. PINTO non aveva mai dato adito a rilievi, il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza)."

SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini

A.R.C.

GIPT Mod. 025

N. 1930/17 R.G. notizie di reato  
N. 7055/17 R. G.I.P.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

## VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

(artt. 127, 134 e segg. c.p.p.)

L'anno 2018 il mese MARZO il giorno 20 alle ore 9,35  
in TRIBUNALE UFFICIO G.I.P.  
relativamente al procedimento n. 7055/17  
nei confronti di PINTO FRANCESCO ANTONIO

per i reat di A.F. 595

Innanzi al Giudice D.SSA ZABBARO

assistito per la redazione del presente verbale dal **IL CANCELLIERE**  
Sig. Giuseppe Basile

che si avvale dell'assistenza dell'Ausiliario tecnico (in materia di \_\_\_\_\_)  
Sig. \_\_\_\_\_

espressamente autorizzato,  
In Camera di Consiglio, chiamati dall'Ufficiale Giudiziario le parti e le altre persone interes-  
sate e i difensori sono comparsi:

Il Pubblico Ministero \_\_\_\_\_  
...l... imputat PINTO FRANCESCO ANTONIO - Nipote - Amante - Amante

difes... e assistit... da l... avv./dott. proc. A.W. SALVATORE SICA di Pinerolo  
Amante

Ni ufficio e' presente l'Avv. Gino Bove imputante nipote -  
nonchè l... part... offes a CARACCIOLO Pietro - Nipote - Amante  
Nipote di Pinerolo Avv. Luigi Ripoli - Amante - in sostituzione  
e' presente l'Avv. Giuseppe Ferraro per delega orale

9.02.7

GPT Mod. 02/2

Si dà atto che è presente l'interprete di lingua

Sig. \_\_\_\_\_  
che, ammonito a norma dell'art. 146 c.p.p., viene invitato a prestare l'ufficio.

Si dà atto che non sono presenti

l'Avv. Carosone e l'Avv. Bole in quanto alla richiesta  
di Carosone e l'Avv. Sera e l'Avv. Bole in quanto  
l'Avv. Carosone si rinuncia al Carosone  
in quanto il giudice in accoglimento della richiesta  
difensiva rinuncia l'udienza al 29.5.71 ore 10.30 -  
per la comparizione dei Carosone di Carosone

Il Pubblico Ministero

Altre parti o persone interessate

I difensori



*Att. D*

**Avv. Francesco Antonio PINTO**

Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc - 87064 Corigliano-Rossano (CS)  
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**On.le Procura della Repubblica**  
**c/o Tribunale di Salerno**  
**alla c. a. della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**  
*ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it*  
*prot.procura.salerno@giustiziacert.it*

Proc. pen. n. 1930/17 Mod.21, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace  
Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio  
Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS),  
identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

Oggetto: erronea indicazione del difensore nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-  
02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.

Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina,

*Δ. S.S.A.*

mi è stata consegnata copia del decreto di citazione diretta a giudizio, **nel quale è indicato erroneamente un difensore d'ufficio.**

All'uopo, evidenzio la reiterazione della violazione del diritto di difesa e l'assoluta nullità degli atti compiuti (in particolare 415bis c.p.p.), che mi stanno provocando ansia e stress, utilmente valutabile ai fini risarcitori.

I

E' stata trattata una fase processuale (udienza GIP), senza informarne il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca.

Anzi, all'udienza del 20-03-2018, viene portato presente e lo stesso avrebbe formulato una richiesta di rinvio!!!!!!!!!!!! (all. 1).

II

Viene notificato un primo 415bis c.p.p. (all. 2).

Presentavo memoria illustrativa, **disattesa nei contenuti** (all. 3).

III

Veniva nuovamente reiterata la notifica del 415bis c.p.p. (all. 4).

Presentavo altra memoria difensiva, **disattesa nei contenuti** (all. 5).

**Con l'occasione nominavo mio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, poiché, nelle more processuali, è deceduto l'Avv. Salvatore Sisca** (all. 5, pag. 2).

Pertanto, Vorrà provvedere alla correzione dell'indicazione del difensore riportato nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, **evidenziando e specificando di avere ritualmente nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 04-03-2018.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

anche nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO  
FRANCESCO  
O  
ANTONIO

Firmato  
digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data: 2019.03.04  
19:54:41 +01'00'

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio Pinto**

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

*Att. E*

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

[presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

Proc. pen. n. 1930/17 Mod.21, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

**E** d) ~~non sono~~ *quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: erronea indicazione del difensore nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

Chiar.mo Sig. Procuratore Capo,

sono stato Giudice di pace coordinatore dell'Ufficio di Montalto Uffugo (CS), esercitando lodevolmente le funzioni, per come emerge dalla relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (all 1).

Non condividendo le frequentazioni dell'Avv. Caracciolo Pietro, antecedenti alla campagna elettorale del 2014, ho preso le distanze dallo stesso.

Il rapporto personale si è incrinato per cui, dopo la sua elezione a Sindaco di Montalto Uffugo, ha trovato ogni pretesto per denigrarmi, fino alla denuncia al Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

Dopo inenarrabili vicende, il Consiglio Superiore della Magistratura ha archiviato la calunniosa denuncia del Caracciolo (all 2).

In quel contesto spaziale e temporale l'Avv. Caracciolo Pietro ha perpetrato una miriade di reati gravissimi.

L'Ufficio Giudiziario di Salerno ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Cosenza, a suo dire competente territorialmente (esercitavo le funzioni di Giudice di pace nel Circondario di Cosenza !!!), dove è stata resa una non condivisibile archiviazione.

Con la stessa rubrica d'inculpazione, archiviata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, commensale abituale dell'Avv. Caracciolo Pietro, mi ha denunciato.

Nell'attività difensiva ho prodotto memoria, portandone a conoscenza dei contenuti la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina – Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno (all 3).

Apprendevo dall'informazione di garanzia che l'Avv. Caracciolo Pietro mi aveva querelato per diffamazione, poichè nella memoria difensiva al Consiglio Giudiziario di Catanzaro avevo riportato:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- 1. non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- 2. non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- 3. non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- 4. non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- 5. non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Avevo citato il Caracciolo quale persona informata dei fatti, ma, **identificatosi in quell'“avvocato sconosciuto“**, si era ritenuto offeso e mi ha querelato per diffamazione.



La Dott.ssa Cassaniello Valleverdina ha chiesto al GIP l'archiviazione.

A seguito dell'opposizione, il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha fissato l'udienza di discussione.

All'uopo osservo:

a) il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca non è stato informato dell'udienza fissata per il 20-03-2018.

Viene portato assente ingiustificato.

Avrebbe chiesto ed ottenuto un rinvio !!!!! (all 4);

b) **senza una richiesta di proroga di indagini del PM, la Dott.ssa Maria Zambrano ha ordinato nuove indagini al PM Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

<<>>

Viene notificato un primo 415bis in data **06-09-2018** (all 5).

Ho presentato memoria difensiva, **disattesa nei contenuti** (all 6).

<<>>

Viene rinotificato lo stesso 415bis in data **11-01-2019** (all 7).

Ho presentato ulteriore memoria difensiva, **disattesa nei contenuti**, con richiesta di **approfondimento investigativo e personale interrogatorio** (all 8).

**Con l'occasione nominavo mio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, poiché, nelle more processuali, è deceduto l'Avv. Salvatore Sisca (vedasi all 8, pag. 2 – rigo 15 / 17)**

**Ho evidenziato le capziose, false e fuorvianti dichiarazioni rese al Dott. Franco Adduca dall'Avv. Caracciolo Pietro, avallate dal Dott. Fabio Catalano (all 9).**

<<>>

In data 04-03-2019 viene notificato il **decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina** (all 10).

Nel suesteso atto viene riportato **erroneamente** un difensore d'ufficio (vedasi all 10).

In data 04-03-2019 ho formulato istanza di correzione alla Dott.ssa Cassaniello Valleverdina (all 11), **ma, a tutt'oggi, senza apprezzabile risultato.**

Pertanto, chiedo di voler **benevolmente intercedere** con la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, affinché il **decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-**

2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, venga corretto nella parte in cui è riportato erroneamente un difensore diverso dall'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, **ritualmente nominato difensore di fiducia**, al fine di consentire allo stesso di compulsare le azioni di rito a difesa della mia **incolumità fisica e morale**.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano 25-03-2019.

Con perfetta osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

A.D. F 131



## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>a</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

OGGETTO: Verbale di S.I. rese da:-

CARACCIOLO Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) via Garibaldi n. 16 ; identificato a mezzo patente di guida cat. "B" n. U1Z292349N rilasciata da MIT-UCO in data 22/09/2017; tel. 347-6030026. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2018, alle ore 11.00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Innanzitutto al sottoscritto Ufficiale di P.G., Sov.te C. della Polizia di Stato Franco ADDUCA, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il sig. Pietro Caracciolo, in oggetto generalizzato, il quale viene escusso quale persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale n.1930/17 RGNR Mod. 21 incardinato presso la Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dr.ssa Valleverdina Cassaniello, dichiarando quanto segue:

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto CUNTRERA Gaspare o, comunque, qualche appartenente alla famiglia di quest'ultimo?

RISPOSTA: Assolutamente no! Conosco di "fama" i Cuntrera e so che siano appartenenti ad una famiglia mafiosa presente in Canada; tuttavia non ho mai conosciuto personalmente alcun componente la predetta famiglia nè mi è stato mai detto da amici canadesi che ad un qualche incontro sia stato presente qualcuno della suddetta famiglia o qualche loro conoscente e/o affiliato.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto l'avvocato PINTO Francesco Antonio il quale ha, peraltro, espletato le funzioni di Giudice di Pace in Montalto Uffugo?

RISPOSTA: Ho conosciuto e frequentato il Dr. Pinto Francesco Antonio nel periodo in cui egli ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace presso Montalto Uffugo. Non ricordo esattamente il periodo. Con il Pinto è sempre intercorso un rapporto di amicizia e di stima che è durato fino a qualche mese successivo al mio insediamento come Sindaco nel comune di Montalto U. Carica che ricopro dal mese di giugno del 2014. Il Pinto, mi pare nel mese di settembre del 2014, mi chiese di assumere presso gli uffici comunali la sua primogenita, della quale al momento non ricordo il nome ma che potrete identificare facilmente in quanto coimputata con il padre in un Procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno che ha come oggetto una nomina della suddetta figlia a cancelliere che il Pinto aveva fatto per una udienza penale.

A seguito del mio rifiuto motivato dall'osservanza di Leggi che disciplinano le assunzioni pubbliche, i rapporti con il Pinto si sono via via sempre più incancreniti fino a sfociare in aperta ostilità del predetto nei miei confronti tanto da mettere in discussione la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace a Montalto. Per tale motivo sono stato costretto a produrre un esposto presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro.

DOMANDA: Corrisponde al vero che Lei abbia avuto un incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, di Cosenza con il predetto avvocato Pinto finalizzato all'assunzione della difesa di un parente del Cuntrera Gaspare? Se si può indicarne l'esatto periodo temporale e quali siano stati i temi e gli argomenti affrontati?

RISPOSTA: Certamente ho partecipato, unitamente al Pinto e prima che i nostri rapporti si deteriorassero, ad incontri sia pubblici che privati, tuttavia nego categoricamente che sia mai avvenuto tale incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, e, soprattutto, che mi sia mai stata proposta

*Franco Adduca*



132

la difesa di un parente del Cuntrera che, ripeto, è persona a me sconosciuta. Inoltre non avrei mai potuto assumere la difesa di alcuno in quanto espleto la professione di avvocato ma mi sono sempre occupato di Civile e mai di Penale.

DOMANDA: Corrisponde al vero che, in periodo antecedente alle elezioni del Comune di Montalto Uffugo, del 2014, Lei abbia effettuato un viaggio in Canada e, più precisamente a Toronto, unitamente al suddetto Pinto Francesco Antonio, a tale Caracciolo Oscar, tale Filosa ed a tale Tarasi Salvatore? Se si può indicare le finalità del viaggio, l'esatto periodo temporale in cui il viaggio è stato effettuato nonché le generalità delle persone sopra indicate?

RISPOSTA: Corrisponde a verità! Non ricordo esattamente quando tale viaggio sia stato effettuato in quanto, negli anni antecedenti le elezioni del 2014 ero solito recarmi in Canada quasi tutti gli anni. I primi anni per motivi di lavoro in quanto curavo pratiche afferenti pensioni e/o successioni di emigrati, poi per i sopravvenuti rapporti amicali che si sono creati. Nell'unica occasione in cui sono andato in Canada con il Pinto, con noi erano venuti anche mio fratello Caracciolo Oscar nato a Cosenza il 14/07/1963 e residente in Montalto; mio cognato Filosa Flavio che è nato a Montalto U. nell'anno 1957 ed un mio cliente a nome Tarasi Salvatore, di cui non conosco le generalità ma che mi pare risieda in Celico (CS) e che gestisce una coltivazione di patate e che, all'epoca voleva espandere in Canada la propria attività commerciale utilizzando le mie conoscenze. Siamo rimasti in Toronto per circa 7/10 giorni sempre alloggiati presso l'Hotel "Montecarlo INN" ubicato in Vaughan che è un paesino confinante con Toronto.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto una persona a nome Tony Nigro?

RISPOSTA: Sì! Si tratta di uno dei miei amici di Toronto, è un insegnante in pensione originario di Montalto Uffugo e che è stato pure presidente del circolo dei montaltesi a Toronto. Persona rispettabilissima che, peraltro, ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace in Toronto. Voglio precisare che, durante i miei viaggi in Canada, sono stato invitato a numerose cene e feste varie alle quali erano presenti decine di persone, tuttavia non ricordo di aver mai conosciuto o che mi sia stato presentato alcuno con il cognome di Cuntrera.

DOMANDA: Ha mai ospitato, presso Montalto Uffugo persone canadesi e, se sì, può riferire le persone da Lei ospitate?

RISPOSTA: Naturalmente, essendo io stato ospitato in Canada ho, a mia volta, ospitato italo-canadesi. Ricordo di aver ospitato presso la mia stessa abitazione tale Vinci Angelo, originario di Serra San Bruno e rappresentante di una associazione di Calabresi in Toronto; l'onorevole Mario Sergio, deputato della provincia dell'Ontario e l'onorevole Frank Iacobucci che all'epoca era Giudice della Corte Suprema del Canada e lo stesso Tony Nigro con la propria moglie e con una loro coppia di amici che mi pare il marito si chiamasse Tenaglia Fulvio. Ho ospitato tale Rocco Chiappetta, originario di San Vincenzo la Costa, imprenditore, al quale ho anche battezzato una figlia; padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano ed appartenete all'Ordine dei Pii Operai Catechisti Rurali. Non ricordo di aver mai ospitato altre persone ma posso certamente affermare che le famiglie delle quali sono stato ospite e che ho a mia volta ospitato sono, comunque e come è facilmente verificabile, persone altamente affidabili e sicuramente non coinvolte in situazioni malavitose.


DOMANDA: Per quanto a Sua conoscenza Tony Nigro ha mai avuto l'intenzione di candidarsi per le elezioni a Sindaco del Comune di Montalto?

RISPOSTA: Tony Nigro, per quanto a mia conoscenza diretta, non ha mai avuto mire a candidature in Italia e mi viene da ridere solo a pensare che abbia potuto pensare a candidarsi in Montalto atteso che egli ha ricoperto compiti e ruoli anche istituzionali, ben più importanti in Canada dove, peraltro, ha i suoi interessi ed i propri familiari.

DOMANDA: Ha altro da aggiungere?

RISPOSTA: Non ho altro da aggiungere salvo riservarmi di comunicarvi, qualora lo riteniate necessario, le generalità del Tony Nigro o di quant'altro possiate ritenere di utilità alle indagini in corso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-

LA PARTE  


IL VERBALIZZANTE





125  
All. G

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
POLIZIA DI STATO**

e mail: sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
Tel. 0895645259 - 0895645368

**N. 76/17/SPG Dir.**

**OGGETTO: Procedimento Penale N. 1930/2017 mod. 21.**

**ESITI DELEGA D'INDAGINE.**

Salerno, 23 luglio 2018	
24 LUG 2018	
Oro .....	.....

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
( c.a. Sost. Proc. Rep. dr.ssa V. CASSANIELLO )**

**SALERNO**

\*\*\*\*\*

Con riferimento al procedimento penale in oggetto indicato, nel restituire il relativo fascicolo processuale, si trasmette, in allegato, la nota Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob.3^Sez. datata 23.7.2018, redatta dalla Squadra Mobile di Cosenza, all'uopo interessata, riflettente l'esito degli accertamenti richiesti da codesta A.G. nel contesto delle delega d'indagini datata 11.6.2018. Ciò premesso, si rappresenta che questa Sezione resta a disposizione per ogni ulteriore direttiva d'indagine che codesta A.G., una volta esaminato il contenuto e l'allegato della nota sopra richiamata, riterrà opportuno impartire in merito.

**IL RESPONSABILE LA SEZIONE DI P.G.**

**VICE QUESTORE  
dr. Giovanni AMADIO**

P. agli atti  
Se 26.07.2018  
V. Cassaniello.



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Salerno  
Sezione di Polizia Giudiziaria  
POLIZIA DI STATO  
Via F. Conforti n. 11 - SALERNO  
tel. 0895645472 / fax 0895645368  
sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
sezpgprocura.sa@cert.messaggistica

Prot. 76/17/SPG/AC

Salerno, 14 giugno 2018

Oggetto: Procedimento penale n. 1930/2017 Reg. Mod. 21; sub-delega  
prosecuzione indagini.

ALL. 5

ALLA QUESTURA - SQUADRA MOBILE.....COSENZA  
@PEC: [sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

Facendo seguito a comunicazioni per le vie brevi con codesto Ufficio, pregasi voler svolgere le attività di indagini di cui all'allegata delega dell'A.G. che si trasmette unitamente agli altri atti pertinenti.

Si ringrazia per la collaborazione e la sollecitudine con la quale sarà espletato quanto richiesto, sottintendendo che l'esito dovrà essere trasmesso a questa Sezione di P.G.

Ispettore Superiore della Polizia di Stato  
*CUCCIA Antonio*

Il Responsabile della Sezione di P.G.  
Vice Questore della Polizia di Stato  
*Dr. Giovanni AMODIO*

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno

727  
M 3 GIU. 2018

Alla Sezione P.g. p.-s- sede  
con facoltà di sub- delega

**Oggetto: prosecuzione indagini , come disposto dal GiP Tribunale di Salerno , a seguito di opposizione alla archiviazione presentata da CARACCIOLIO Antonio sindaco di Montalto uffugo**

Per la Sezione P.G sede

Prego richiedere alla Questura di Cosenza notizie precise circa la famiglia Cuntrera cui apparterebbe anche tale Gaspare Cuntrera, abitante in Canada - Toronto asseritamente pregiudicato condannato pre traffico di stupefacenti; specificare se Gaspare Cuntrea ovvero appartenenti alla sua famiglia, siano stati sottoposti a procedimento penale in italia ovvero sono stati detenuti in Italia,

verificare tale Tony Nigro sia originario di Montalto Uffugo e sia residente in Toronto - Canada e se risulti persona vicina a Gaspare Cuntrera ; identificare compiutamente , tale Caracciolo Oscar, tale Filosa e Tarasi Salvatore, soggetti che sarebbero stati a Toronto unitamente al Pinto in epoca anteriore alle elezioni comunali del 2014

verificare,anche in base ad banche dati in uso alle forze di ordine , se risultino collegamenti tra Caracciolo Antonio ed appartenenti alla famiglia Cuntrera

assumere informazioni da Caracciolo Antonio in merito alla sua conoscenza con tale Gaspare Cuntrera , all' incontro con l' avvocato Pinto , in Piazza Fera di Cosenza, finalizzato alla eventuale assunzione della difesa di un parente del Cuntrera , nonché in ordine ad un viaggio effettuato a Toronto Canada unitamente all' avvocato Pinto , a Caracciolo Oscar, a tale filosa, e a Tarasi Salvatore, anteriormente alle elezioni comunali del 2014, nonché alla eventualoe ospitalità offerta ad appartenenti alla famiglia Cuntrera

verificare se Pinto Antonio sia mai stato oggetto ovvero se sia mai stato coinvolto in fatti intimidatorio ritorsivi di matrice mafiosa o ndranghetista.

Alla informativa conclusiva e riepilogativa saranno allegati eventuali atti in copia.

Prego riferire entro mesi due dalla ricezione della presente delega , dovendo questo P.M. riferire al gip nel termine assegnato nella ordinanza ex art. 410 c.p.p.

**Ringrazio.**

Salerno, 11 giugno 2018

Il S. Procuratore  
Dott.ssa Valleverdina Casanelli



## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>^</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob. 3<sup>^</sup> Sez.

Cosenza 23 Luglio 2018

OGGETTO: P.P. n. 1930/17 Mod. 21.-

**@ALLA SEZIONE P.G. POLSTATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE DI**

**SALERNO**

In ottemperanza a quanto disposto con Delega d'Indagini, datata 11/06/2018, si riferisce quanto segue:

Come si apprende da fonti aperte, i CUNTRERA/CARUANA sono una famiglia di "Cosa Nostra" che ha raggiunto una posizione di vertice, nell'ambito delle consorterie criminali internazionali per la propria "attività" di traffico di sostanze stupefacenti e di riciclaggio del denaro sporco, fra gli anni ottanta e novanta.

Originari di Siculiana, provincia di Agrigento, i Cuntrera/Caruana hanno "operato" principalmente in Canada ed in Venezuela riuscendo, comunque, a consolidare ed instaurare forti alleanze con il *Clan dei Corleonesi*, con la *Ndrina dei De Stefano di Reggio Calabria* e con altri clan siciliani come quelli dei Rizzuto e dei Bonanno.

L'egemonia dei Cuntrera/Caruana ed il loro inarrestabile espandersi nel gotha della malavita internazionale inizia nel lontano 1957, allorché i fratelli Leonardo e Giuseppe Caruana si trasferirono a Montreal dove vennero poi raggiunti, nel 1964 da loro cugino Agostino Cuntrera.

Come narrano le cronache dell'epoca e secondo le dichiarazioni del noto collaboratore di Giustizia Tommaso Buscetta, i Cuntrera/Caruana, pur trapiantati ormai quasi stabilmente in Canada, hanno continuato a "gestire" il mandamento siculo di Siculiana-Cattolica Eraclea e Montallegro fino all'anno 1981 ovvero fino all'uccisione, avvenuta in Palermo, di Leonardo Caruana.

Secondo le stime della DEA e della Polizia Canadese, negli anni fra il 1978 ed il 1985, i Cuntrera/Caruana hanno "importato" tonnellate di stupefacente dalla Thailandia a Montreal ed a New York trasferendo il denaro ricavato in conti svizzeri tanto che, nel 1987, Alfonso Caruana ed il cugino Pasquale Cuntrera si trasferirono a Lugano dove operarono direttamente per poter "dirottare" i proventi illeciti in nuove e redditizie attività illecite in Svizzera avvalendosi della "collaborazione" dell'industriale bresciano Oliverio Tognoli e del finanziere Vito Roberto Palazzolo.

Nei primi anni ottanta Alfonso Cuntrera raggiunse a Caracas, in Venezuela, i propri cugini Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera che si erano già stabiliti colà per consolidare la propria egemonia nel traffico dello stupefacente e continuare l'espandersi del traffico di cocaina su nuovi "mercati" nord-americani ed Europei.

Uno dei primi a contrastare l'inarrestabile escalation della predetta consorteria fu il Giudice Giovanni Falcone che iniziò i processi per l'extradizione in Italia dei membri delle famiglie Caruana-Cuntrera, processi che sortirono esito positivo solo nel mese di settembre del 1992 allorché, dopo l'assassinio dei Giudici Falcone e Borsellino, i germani Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera vennero arrestati a Caracas e, successivamente, instradati in Italia.

Fra scarcerazioni per cavilli burocratici, latitanze e nuovi arresti i fratelli Pasquale e Gaspere Cuntrera si stanziarono ad Ostia (RM) dove, dopo una "guerra" per l'egemonia combattuta fra le opposte consorterie degli SPADA/FASCIANI e dei TRASSI/CUNTRERA acquisirono il controllo delle lucrose attività di ristorazione e turistiche ostiensi estendendo il proprio dominio anche in alcune zone della Capitale.

Tale egemonia criminale venne, in parte, disarticolata dall'indagine denominata "Nuova Alba" condotta, nel luglio del 2013, dalla Squadra Mobile di Roma.

Dopo aver proceduto ad una ricostruzione, necessariamente sommaria, dell'espandersi e del consolidarsi della famiglia Cuntrera e dei rapporti della stessa con alcune consorterie criminali radicate sul territorio nazionale, occorre evidenziare, così come, peraltro richiesto al punto uno della Delega d'Indagine, che tutti i germani ai quali si è fatto riferimento, sono stati sottoposti a Procedimenti Penali e detenuti in Italia.

Più precisamente, da accertamenti esperiti in banca dati risulta che Paolo Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 16/12/1939 sia stato detenuto (anno 2005) presso il carcere romano di Rebibbia mentre Pasquale Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 17/05/1930 sia stato detenuto presso il carcere di Parma (1998) nonché sottoposto, nell'anno 2009, al regime degli arresti domiciliari in Ostia Lido (RM).

Anche Gaspere Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 23/08/1934, verosimilmente indicato come "don Gaspere" nelle vicende per le quali è Procedimento risulta aver sofferto un periodo di detenzione presso il carcere di Rebibbia (anno 2001) con successiva (anno 2004) sottoposizione agli arresti domiciliari in Lido di Ostia (RM).

Nonostante approfonditi ed accurati accertamenti non risultano collegamenti fra gli appartenenti alla suddetta famiglia Cuntrera né con altri esponenti della consorteria criminale ad essa riconducibile ed il Caracciolo Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959, sindaco del comune di Montalto Uffugo il quale, escusso in data odierna, ha negato peraltro, categoricamente, di aver mai conosciuto il Cuntrera Gaspere né di aver mai ricevuto alcuna proposta finalizzata alla difesa di un parente del predetto occupandosi, il Caracciolo, esclusivamente di vertenze civili e non penali (vedasi verbale di S.I.).

Gli accertamenti esperiti in banca dati sul predetto Caracciolo Pietro hanno sortito, infatti, esito negativo essendosi accertato un unico controllo, datato 18/07/2016, presso la Frontiera Aerea di Lamezia Terme mentre si accompagnava a tale Pastore Egidio Michele nato a Rende (CS) il 16/10/1950, quest'ultimo gravato da precedenti penali per Abuso d'Ufficio, Corruzione ed altro essendo stato imputato nel Procedimento Penale n. 2650/08 della DDA di Catanzaro per le indagini afferenti il parco eolico denominato "Wind Farm ICR" di Isola Capo Rizzuto e presunti collegamenti con la locale consorteria criminale degli "Arena".

Lo stesso Caracciolo Pietro, nel richiamato verbale di S.I. forniva ogni utile indicazione circa l'identità delle persone che, unitamente allo stesso Caracciolo ed al Pinto Francesco Antonio hanno partecipato al viaggio in Canada indicato al punto due della Delega indicandole in:

- CARACCILO Oscar nato a CS il 14/07/1963 e residente in Montalto U., fratello dello stesso Caracciolo Pietro, immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;


- FILOSA Flavio nato a Montalto U. il 21/11/1957 ed ivi residente; immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;
- TARASI Salvatore nato a Cosenza il 07/06/1966 e residente in Celico, via A. Moro n. 28, mai controllato unitamente ad altre persone ma con a carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 27/11/2008, dai Carabinieri di San Pietro in Guarano (CS) per i reati di Percosse, Lesioni Personali ed Ingiuria;
- NIGRO Tony, verosimilmente identificabile in NIGRO Antonio nato a Firmo il 11/10/1947 risultante tutt'ora residente in Montalto U., alla via Ruggero Leoncavallo s.n.c. il quale risulta annoverare a proprio carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 24/05/1999, dai Carabinieri di Montalto, per il reato di porto e detenzione abusiva di armi. Non è stato possibile verificare se, come dichiarato oralmente dal Caracciolo Pietro, la coniuge del Nigro sia identificabile in Nardullo Antonella originaria di Acquaviva delle Fonti.

Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista ne che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possano in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana.

Si allega: Verbale di S.I. rese da Caracciolo Pietro.

Redattore: Sov. Franco Adduca

IL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE  
( Dr. Fabio CATALANO )



ALL. H

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Chiar.mo Dott. Franco Adduca**

**Polizia di Stato - Cosenza**

[urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

[gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello - Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) ***non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) ***non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessio De Rosa



H.   
b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: notifica di chiusura indagini, relative al procedimento individuato in epigrafe.**

In data 11-01-2019, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, domiciliataria dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe (all. 1 e all. 2).

All'uopo, comunico che è deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, per cui nomino mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.

Per lucro di tempo formulo le seguenti richieste.

Evidenzio preliminarmente che il Dott. Fabio Catalano ha rappresentato il contesto operativo del sig. Cuntrera Gaspare ed il suo inserimento nella "famiglia" Cuntrera – Caruana (all. 3).

Al rigo 31 – 37 della relazione del Dott. Fabio Catalano, le affermazioni del Dirigente non rispecchiano "gli approfonditi ed accurati accertamenti", attese le false e fuorvianti dichiarazioni del Caracciolo Pietro ed il mancato riscontro investigativo.

<<>>

Negli atti processuali emergono le SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott.

Adduca in data 23-07-2018 (all. 4).

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandra Pinto

Ho presentato una memoria (all. 5).

Ho evidenziato una **carenza investigativa**, poichè l'Avv. Caracciolo **ha dichiarato di non conoscere Cuntrera Gaspare**.

Tale circostanza non risponde al vero e la falsità è riscontrabile attraverso l'escussione di:

- a) Caracciolo Oscar da Montalto Uffugo (CS), fratello di Caracciolo Pietro;
- b) Filosa Fabio da Montalto Uffugo (CS), cognato di Caracciolo Pietro;
- c) Tarasi Salvatore domiciliato e residente in Camigliatello Silano (CS) nella propria azienda agricola;

sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che vi è conoscenza ed amicizia fra Cuntrera Gaspare e l'Avv. Caracciolo Pietro;
- 2) in occasione della permanenza a Toronto (Canada) sono stati commensali ed ospiti di Cuntrera Gaspare in un noto ristorante di Toronto;
- 3) che era presente nell'occasione anche l'Avv. Caracciolo Pietro.

<◇>

Relativamente alla negatoria sulla conviviale presso un ristorante nei pressi di Piazza Fera di Cosenza, in occasione del conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente **anche** il sig. Chiappetta Ferdinando (barbiere), il quale può essere sentito sulle circostanze:

- a) vero che nella conviviale con Cuntrera Gaspara per il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente l'Avv. Caracciolo Pietro;
- b) vero che Chiappetta Ferdinando e Cuntrera Gaspare sono parenti;
- c) vero che durante la permanenza in Italia di Cuntrera Gaspare è ospite presso l'abitazione di Chiappetta Ferdinando;
- e) vero che vi è personale amicizia fra Cuntrera Gaspare, Chiappetta Ferdinando e l'Avv. Caracciolo Pietro.

<◇>

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandro

Al sig. Tarasi Salvatore ed alla moglie può essere chiesta l'abituale convivialità dei componenti della "famiglia" Cuntrera presso l'azienda agricola sita in Camigliatello Silano (CS).

<<>>

Per affermazione dell'Avv. Caracciolo Pietro, i componenti della "famiglia" Cuntrera venivano ospitati nella "suite" della propria villa, per cui non risultava alcuna registrazione presso alberghi o equipollenti.

<<>>

Nelle SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott. Adduca in data 23-07-2018 è riportata la personale conoscenza di Chiappetta Rocco.

Escutere il genitore di Chiappetta Rocco, sulle seguenti circostanze:

- A) vero che era gerente della Banca di San Vincenzo La Costa;
- B) vero che la Banca veniva avviata al commissariamento, provocandogli un grave dispiacere per la soppressione della sua "creatura";
- C) vero che l'Avv. Caracciolo Pietro effettuava ingenti operazioni bancarie ed economiche attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa, anteriormente al suo commissariamento.

<<>>

Nulla è stato chiesto dal Dott. Adduca al Caracciolo sulla **fortuita** circostanza della sua presenza davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione in occasione dell'uccisione del sig. Lanzilotta Luigi.

Correlativamente al suesteso accadimento, chiedo l'accertamento del decesso di Marrazzo Antonio, **malato terminale di cancro, presso il carcere dell'Aquila**. Chiedo, inoltre, l'accertamento del decesso di Carelli Santo, **malato terminale di cancro, presso la propria abitazione**.

Conseguentemente, accertare l'eventuale correlazione fra l'**omicidio** di Lanzilotta Luigi, l'**omicidio** di Marrazzo Antonio, l'**arresto** dei fratelli Straface, imprenditori in Corigliano Calabro, ed i molteplici interrogatori resi dalla Dott.ssa Straface Pasqualina, ex Sindaco di Corigliano Calabro, presso la **Caserma dei Carabinieri di Sibari (CS)**.

Avv. Francesco Antonio Puro

Avv. Alessandro



Valuterà la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina la compatibilità dell'affidamento delle indagini investigative alla Polizia di Stato, atteso che la ricorrenza della "Festa della Polizia di Stato" è stata celebrata presso il Comune di Montalto Uffugo, **ospiti dell'Avv. Caracciolo Pietro.**



All'esito delle suestese indagini investigative, **chiedo** di essere **interrogato** per ulteriormente dedurre e produrre.

Nomino per questo atto processuale l'Avv. Alessandra Pinto, con ogni facoltà di legge, compresa l'autenticazione della mia firma.

Corigliano - Rossano, 17-01-2019.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

Avv. Alessandra Pinto

anche per autentica della firma

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

All. I

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*

a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*

b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

I . . .

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
- **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM, è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, **mai** avvisato (all. 1).

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio** (all. 3).

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la correzione dell'errore, senza apprezzabile risultato (all. 4).

Infruttuoso è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica (all. 5).

Inoltre, apprendo dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca (all. 6) non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano (all. 7).

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

**Alla stregua delle suestese considerazioni di rito, tutta la fase ex art. 415 bis c.p.p. è improcedibile ed insanabilmente nulla per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.**

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento);**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca;**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per territorio, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza).

**La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Il GIP del Tribunale di Cosenza archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo è stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (*rectius*: testimone).**

Nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49 c.p., emerge l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 469 c.p.p.

Il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi *nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria*.

**Ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, per l'economicità processuale, vista la manifesta irrilevanza penale del fatto, emergente dalla lettura del capo d'imputazione, come nel caso di specie.**

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress, limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.



**Confermo** il mandato difensivo all'**Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**, (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17), conferendogli ogni facoltà di legge.

Corigliano – Rossano, 19-06-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

Att. L



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**ISPETTORATO GENERALE**

**RELAZIONE**

**SULL'ISPEZIONE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI**

**MONTALTO UFFUGO (CS)**

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.10.2012 AL 30.9.2017

DATA ISPETTIVA: 1.10.2017

ACCESSO IN LOCO DAL 14.11.2017 AL 19.12.2017

**IL DIRIGENTE ISPETTORE PROCEDENTE:**

**ALFREDO ROVERE**

## INDICE

<b>OSSERVAZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>1. Premessa</b>	<b>4</b>
1.a. Periodo ispettivo	4
1.b. Composizione del gruppo ispettivo e divisione compiti	4
<b>2. Considerazioni introduttive</b>	<b>4</b>
<b>3. Composizione dell'ufficio ed eventuali scoperture dell'organico</b>	<b>5</b>
<b>4. Carichi di lavoro, produttività e tempi di definizione dei procedimenti</b>	<b>7</b>
4.a. affari civili	7
4.b. affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi	8
4.c. servizi penali	8
<b>5. Stato dell'informatizzazione</b>	<b>9</b>
<b>6. Buone prassi ed eccellenze di rendimento</b>	<b>10</b>
<b>7. Regolarizzazione dei rilievi della precedente ispezione</b>	<b>10</b>
<b>8. Indicazione di prescrizioni, raccomandazioni e rilievi all'esito dell'attività di verifica Ispettiva</b>	<b>10</b>
<b>9. Conclusioni, con eventuale indicazione delle piu' gravi criticita' che incidono sul regolare funzionamento dell'ufficio</b>	<b>11</b>
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>13</b>
<b>1. Personale</b>	<b>13</b>
<b>2. Spese di giustizia</b>	<b>13</b>
2.a. Spese pagate dall'erario	14
2.a.1. Registro delle spese pagate dall'erario	14
2.a.2. Esame voci di spesa	14
2.a.2.a. Liquidazioni indennità al giudice di pace	14
2.a.2.b. Spese pagate dall'erario nel settore civile	15
2.a.2.c. Spese pagate dall'erario nel settore penale	15
2.b. Spese prenotate a debito	16
<b>3. Recupero crediti</b>	<b>16</b>
<b>4. Depositi giudiziari</b>	<b>18</b>
<b>5. Cose sequestrate</b>	<b>18</b>
5.a. Affidate in custodia a terzi	18
5.a.1. Spese pagate	18
<b>6. Fondo Unico Giustizia</b>	<b>19</b>

<b>SERVIZI CIVILI E STRAGIUDIZIALI</b>	<b>20</b>
<b>1. Premessa</b>	<b>20</b>
<b>2. Affari civili ordinari, procedimenti speciali e procedimenti ex art. 22 l. n. 689/81</b>	<b>20</b>
2.a. Ruolo generale	20
2.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici	21
2.b. Fascicoli	22
2.c. Provvedimenti	25
2.c.1. Sentenze	26
2.c.2. Decreti ingiuntivi	27
2.c.3. Verbali di conciliazione	29
<b>3. Affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi</b>	<b>29</b>
3.a. Registro	29
3.b. Fascicoli	29
3.b.1. Procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa	30
3.b.2. Procedimenti di convalida delle prescrizioni del questore (art. 75 D.P.R. n. 309/90)	30
3.b.3. Procedimenti in materia di immigrazione (D.L. n. 241/04)	30
 <b>SERVIZI PENALI</b>	 <b>31</b>
<b>1. Premessa</b>	<b>31</b>
<b>2. Servizi penali</b>	<b>31</b>
2.a. Ruolo generale	31
2.b. Altri registri penali	32
2.c. Fascicoli	32
2.d. Sentenze	34
2.e. Procedimenti del giudice dell'esecuzione	36
2.f. Impugnazioni	36
2.f.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento	36
2.f.2. Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie	37
2.g. Patrocinio a spese dello Stato	37

## **OSSERVAZIONI GENERALI**

### **1. PREMESSA**

L'Ufficio del GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO (CS) esercita la giurisdizione sul territorio di sei Comuni indicati nella precedente relazione.

#### **1.a. Periodo ispettivo**

La verifica ispettiva ha interessato il quinquennio dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2017, come disposto dal Capo dell'Ispettorato generale (nota circolare 17.1.2013 prot. n. 733.U).

#### **1.b. Composizione del gruppo ispettivo e divisione compiti**

Alla ispezione ha proceduto, giusto incarico prot. 1959.ID, datato 20.7.2017, del Sig. V. Capo dell'Ispettorato generale, il dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott. Alfredo Rovere per tutti i servizi.

### **2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

L'Ufficio del giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha sede al piano terra della residenza municipale con accesso da piazza Francesco De Munno, n. 1. L'Ufficio si compone di un ingresso e n. 8 stanze di cui tre adibite ad archivio, una cancelleria penale, una cancelleria civile, un ufficio del Giudice, una per il Cancelliere; oltre ad un'aula di udienza e cinque servizi igienici utilizzabili sui sette esistenti, trovandosi gli altri due uno in aula d'udienza e l'altro in archivio.

La stanza del Giudice è arredata con studio in legno sulla cui scrivania v'è computer e stampante.

Non sono emerse misure di sorveglianza passiva (allarme) e di vigilanza (interna), non vi è impianto di metal detector all'ingresso.

L'edificio è dotato di ascensore fruibile dalle persone diversamente abili.

Gli arredi e i beni strumentali sono apparsi sufficientemente adeguati alle esigenze dell'ufficio.

L'obbligo di esposizione delle bandiere, nazionale ed europea (d.P.R. n. 121/2000), all'esterno dell'edificio è stato assolto dalla segreteria del Comune.

L'Ufficio è dotato di indirizzo istituzionale di posta elettronica: [gdp.Montaltouffugo@giustizia.it](mailto:gdp.Montaltouffugo@giustizia.it) e della pec per l'utilizzo della posta certificata [gdp.Montaltouffugo@giustiziacert.it](mailto:gdp.Montaltouffugo@giustiziacert.it).

Il Cancelliere è munito di firma digitale. L'ufficio non è provvisto di firma digitale necessaria per l'acquisto mediante il mercato elettronico della P.A. secondo le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 27.12.06 n. 296 in quanto gli acquisti sono fatti dall'economista comunale.

Per la sicurezza sul posto di lavoro l'Amministrazione comunale, non ha fornito al cancelliere il dato richiesto circa la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Il medico competente è il dott. Leonetti.

L'orario di apertura dell'ufficio al pubblico, alla data di inizio formale della presente verifica ispettiva, dai cartelli apposti all'ingresso della struttura, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 18,00. L'Ufficio resta chiuso nella giornata del Sabato.

L'orario di apertura al pubblico non è risultato, per alcuni giorni settimanali, in conformità con le disposizioni normative vigenti, più specificamente a quanto disposto dall'art. 162 legge 1196 del 1960 così come modificato e integrato dall'art. 51 della legge 114/14 che recita: 1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.*». Per cui l'ufficio deve essere aperto per almeno cinque ore al giorno.

L'accesso alle cancellerie, per quanto potuto osservare, è risultato di una persona per volta; la custodia dei fascicoli è apparsa garantire la segretezza e la privacy.

Non esibito il registro degli atti, fascicoli e registri esistenti nell'archivio.

### **3. COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL'ORGANICO**

Presso l'ufficio del giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) esercita la giurisdizione alla data di inizio formale dell'ispezione **n. 1** magistrato onorario reggente.

Per il periodo di interesse il giudice di pace coordinatore è stato il dott. Pinto Francesco Antonio fino all'entrata in vigore della L. 57/2016. Dopo il 14 maggio 2016, data di entrata in vigore della L. 28.4.2016, n. 57, il coordinamento è del Presidente del Tribunale, che con decreto n. 26/2016, del 15.7.2016, acquisito agli atti dell'Ispettorato, ha disposto, con decorrenza immediata e per la durata di un anno, prorogabile, l'assegnazione ai magistrati dottori Greco, Palma e Magarò, dei compiti di collaborazione nel coordinamento degli uffici del giudice di

pace del circondario, dei seguenti compiti: elaborazione delle proposte tabellari (dott.ssa Magarò); coordinamento delle riunioni trimestrali dei Gdp, settore penale (dott. Greco), settore civile (dott. Palma); redazione dei rapporti informativi (dottori Greco, Palma e Magarò a rotazione); esame ed istruttoria sugli esposti (dottori Greco, Palma e Magarò a rotazione); fissazione e trattazione dell'udienza di riunione di procedimenti, cause civili (dott. Palma), cause penali (dott. Greco).

Il Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro, per il provvedimento di nomina dei magistrati professionali con funzioni di ausilio nell'organizzazione degli Uffici dei Giudici di pace del circondario, all'unanimità ha espresso parere favorevole (verbale della seduta del 26.7.2016).

L'elenco dei giudici di pace alternatisi nella sede è stato acquisito agli atti dell'Ispettorato (GP\_03).

La pianta organica fissata con d.P.R. 24.8.2011 prevede la presenza di n. 2 giudici onorari. Vi è la scopertura di **n. 1** posto, pari al 50 %.

La pianta organica alla data della precedente ispezione era di n. 2 unità (compreso il coordinatore), così come l'attuale.

La tabella di composizione dell'ufficio per il triennio 2015 - 2017, acquisita, in formato pdf, agli atti dell'Ispettorato, è stata approvata con delibera, in data 1.6.2016, del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'ufficio non è ripartito in sezioni. Alla data di inizio formale dell'ispezione il giudice di pace in servizio svolge promiscuamente tanto le funzioni giurisdizionali civili che quelle penali.

Le tabelle di composizione, per la tenuta delle udienze, a seguito della riunione del 9.3.2017, come risulta dal relativo verbale, sono state individuate in due udienze settimanali per il civile (mercoledì e venerdì di ogni settimana), con inizio alle ore 9,00 e due udienze penali al mese (secondo e quarto giovedì di ogni mese), con inizio alle ore 9,00.

La pianta organica del personale amministrativo prevista dalla tabella A allegata al d.m. Giustizia 25.4.2013 (B.U. 30.9.2013 n. 18) prevede complessivamente **n. 3** unità. Sono risultati in servizio altrettante unità, dipendenti comunali (prospetto GP\_01).

Il personale amministrativo dell'ufficio ispezionato, in corso di verifica, ha dimostrato piena e massima collaborazione e disponibilità per consentire l'efficace svolgimento della stessa.

Le autocertificazioni del personale amministrativo in ordine a eventuale sussistenza di cause di incompatibilità (art. 1, commi 56 - 65, della legge 13.12.1996 n. 662), hanno dato esito negativo. Ugualmente negativa l'attestazione del Presidente del Tribunale.

#### **4. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITÀ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI**

L'osservazione dei dati statistici in relazione al quinquennio di interesse (cfr. prospetti GP\_08 e GP\_10 rispettivamente del movimento civile e di quello penale, nonché il GP\_05-06 del lavoro dei magistrati), evidenzia che la produttività dell'ufficio è stata molto buona stante che è risultata la capacità di smaltire "in toto" i carichi annualmente in entrata per i procedimenti civili ordinari, e così anche per gli altri procedimenti civili riuscendo a ridurre notevolmente la pendenza alla data del 1.10.2017 rispetto a quella della data di inizio del periodo ispezionato.

Confrontata col numero dei procedimenti pendenti (**n. 409**) alla data di inizio del periodo ispezionato (1.10.2012) è, infatti, calata notevolmente (**n. 270**) la pendenza degli affari civili ordinari alla fine del periodo ispezionato (1.10.2017), comprensiva dei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative.

Negativa la pendenza dei procedimenti speciali al 1.10.2017. I sopravvenuti nel periodo verificato sono stati n. 873, con un media annua pari a 174,6, tutti definiti.

Per il penale la capacità di smaltire i carichi annualmente in entrata è stata totale.

La pendenza alla data di inizio formale dell'ispezione dei procedimenti era di n. 111 procedimenti ed è rimasta altrettanto alla data del 1.10.2017 (n. 108).

##### **4.a. affari civili**

Dai dati riportati nel prospetto GP\_08, è risultato sostanzialmente costante il numero di sopravvenienze, nel periodo verificato, pari a n. **1.089**, per una media annua di 217,8, relativo agli affari contenziosi ordinari e o.s.a..

I procedimenti esauriti nel periodo verificato sono risultati n. **1.202**, per una media annua di 240,4 procedimenti; superiore Alla media annua dei procedimenti introitati.

I pendenti all'inizio del periodo erano n. 409, quelli al 1.10.2017 sono risultati n. **296**, come dalla rassegna numerica e dalla relativa attestazione del



Cancelliere secondo cui il totale dei procedimenti realmente pendenti all'esito della ricognizione materiale dei fascicoli è di **n. 296** procedimenti pendenti (così corretto il dato di n. 270 che era stato indicato nel GP\_08).

Prospetto GP2a.2: I procedimenti civili contenziosi ordinari pendenti alla data di inizio formale della verifica (1.10.2017) da oltre 3 anni sono 25, pari a 8,4 % (rispetto ai n. 296).

Prospetto GP2a.1: i procedimenti ordinari definiti con sentenza da oltre 3 anni dall'iscrizione è risultato di n. **57**, pari al 5,9 % rispetto al totale delle definizioni con sentenza (n. 964).

Alla luce di quanto sopra detto, si ribadisce, la buona produttività dell'ufficio ispezionato nella definizione dei procedimenti.

Non evidenziate cause seriali nel periodo verificato.

Negativo il dato dei procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo oltre sette anni (prospetto GP2a.3).

Costante negli anni l'andamento dei flussi quanto ai procedimenti speciali. Le sopravvenienze nel periodo sono state n. **873**, per una media annua di 174,6; le definizioni sono state n. **873**, per una media annua di 174,6. Alla data di inizio del periodo ispezionato non ci sono procedimenti pendenti.

Rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti civili.

Le sentenze depositate in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, complessivamente sono risultate n. **3** depositate in ritardo dai giudici di pace non più in servizio.

N. **38** sono risultate le sentenze da depositare dal giudice di pace in servizio nonostante il decorso di 120 giorni dalla data di udienza di precisazione delle conclusioni/discussione.

Le ordinanze depositate oltre 100 giorni dalla data della riserva sono risultate n. **8** depositate da G.d.p. non più in servizio.

Negativo il dato per quelle in ritardo ancora da depositare alla data ispettiva.

#### **4.b. affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi**

Negativo il dato della sopravvenienza e definizione.

Nessuna pendenza alla data di inizio formale dell'ispezione (1.10.2017).

#### **4.c. servizi penali**

Giudice di pace – DIBATTIMENTO: I procedimenti penali sopravvenuti nel periodo ispezionato, come risultante dal prospetto GP\_10-11, sono stati n. **239**,

per una media annua di 47,8 e quelli definiti n. **242**, per una media annua di 48,4.

Per effetto della pregressa pendenza di n. **111** procedimenti, alla data del 1.10.2017 ne sono risultati pendenti n. **108**. L'Ufficio ha fornito l'attestazione, senza data, firmata digitalmente dal cancelliere, secondo cui dalla ricognizione materiale dei fascicoli quella suindicata è la **pendenza reale**.

Prospetto GP3b.2: i pendenti da oltre tre anni dall'iscrizione sono n. 30, pari al 27,78 % del totale dei pendenti (n. 108).

Prospetto GP3b.1: i procedimenti definiti con durata superiore a tre anni dalla data di iscrizione sono stati n. 69, pari al 28,99 % del totale dei processi definiti (n. 238).

Nel periodo verificato, dalle risultanze del registro cartaceo mod. 30, non sono risultate sentenze penali depositate in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza; né da depositare oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Consegnato in bianco il prospetto delle sentenze di n.d.p. per prescrizione del reato, nel periodo verificato (GPRT\_05).

## **5. STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE**

Tutto il personale amministrativo dispone di postazione informatica.

Anche sulla scrivania nella stanza destinata ai giudici di pace in servizio si è constatata la presenza di un computer con relativa stampante.

Le postazioni informatiche censite sono risultate di n. 5 personal computers e n. 4 stampanti funzionanti (di cui una è in rete con il fotocopiatore/scanner e una è nell'aula penale per la stampa dei verbali dell'udienza penale).

L'ufficio dispone, altresì, di altri:

- n. 1 fax all'ingresso;
- n. 1 fotoriproduttore in rete, posto all'ingresso, funzionante anche da stampante e da scanner.

Il consegnatario dell'ufficio, secondo quanto riferito, è il Sindaco essendo stata fatta una richiesta di comodato d'uso gratuito dei beni esistenti nei locali.

Secondo quanto riferito non vi sono state nel periodo ispezionato verifiche alla gestione del consegnatario dei beni mobili dello Stato da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza.

L'Ufficio dispone di tre linee telefoniche dirette, di cui una destinata a fax, e si avvale anche del servizio di centralino del Comune.

Le cancellerie sono dotate di apparecchi telefonici intercomunicanti.

Non sono in uso gli applicativi, per la materia civile, SIGP; per quella penale, SICP; né il S.I.C. per le iscrizioni nel casellario giudiziale; né il SIAMM per la gestione dei modelli 1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG; né il GE.CO.; né il protocollo informatico.

E' in uso il programma SICOGE.

La gestione del personale avviene a cura dello specifico comunale.

Attivo il collegamento con Equitalia Giustizia, anche per la funzione "rendi-web" per la verifica dello stato della riscossione dei crediti erariali.

Non attivo il collegamento con SIATEL del M.E.F. per la ricerca dei codici fiscali dei debitori.

Attiva la funzione del sito "Giudici.Net" per la remunerazione dei magistrati onorari.

Non presente sito internet dell'ufficio.

#### **6. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO**

Non rilevate buone prassi.

#### **7. REGOLARIZZAZIONE DEI RILIEVI DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE**

I rilievi ai servizi amministrativi, civili e penali, riscontrati nel corso della precedente verifica, sono stati sanati.

#### **8. INDICAZIONE DI PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI E RILIEVI ALL'ESITO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA ISPETTIVA**

8.a. Servizi amministrativi - spese di giustizia - indennità liquidate al gdp - par. 2 - **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

8.b. Servizi amministrativi - recupero crediti - par. 3 - **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

8.c. Informatizzazione: programmi ministeriali SICP/SIC/SIGP/SIAMM - par. vari - **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

**9. CONCLUSIONI, CON EVENTUALE INDICAZIONE DELLE  
PIU' GRAVI CRITICITA' CHE INCIDONO SUL REGOLARE  
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO**

La verifica della produttività dei magistrati onorari, come già detto sopra, può dirsi buona, essendo state le definizioni superiori ai procedimenti introitati nel periodo.

L'avvio dei sistemi informatici ministeriali risultati installati ma per le quali l'Ufficio deve richiedere l'assegnazione delle utenze per il personale in servizio al fine dell'utilizzo degli applicativi, con conseguente avvio dell'attività per gli stessi di data entry delle procedure già iscritte e pendenti sui registri cartacei, con la chiusura definitiva degli stessi, e la messa a regime di una gestione esclusivamente informatica, per cui è stata fatta all'Ufficio apposita separata prescrizione formale, sicuramente agevolerà in termini di efficienza i servizi di cancelleria.

Si dà atto dell'impegno del personale amministrativo e della preparazione professionale del cancelliere che, in corso d'ispezione in loco, ha offerto la massima collaborazione.

L'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha inviato regolarmente la rilevazione statistica sia civile (modello M210 GP) che penale (modello M310 GP) tramite accesso alle maschere d'acquisizione dati pubblicate nell'Area riservata della Direzione Generale di Statistica (<https://webstat.giustizia.it>).

Secondo quanto riferito, è stata comunicata al Casellario centrale la giacenza di schede e fogli complementari rimasti da redigere.

**INDICE DEI RILIEVI**

<i>SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>		
<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
SPESE DI GIUSTIZIA	<i>Liquidazione di indennità ai giudici di pace</i> 1) Sono state pagate indebitamente indennità ai gdp. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per recupero.</i>	2.a.2.a
	<i>Settore penale</i> 1) Rilevati casi di mancato recupero degli onorari liquidati ai difensori di ufficio e/o degli irreperibili. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per l'apertura di partita.</i>	2.a.2.c
RECUPERO CREDITI	1) Non redatta alla fine di ciascun anno la rassegna numerica delle partite pendenti.	3

	2) Per diversi fascicoli è risultata da aprire la partita per il recupero del credito. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per recupero.</i>	
--	--	--

SERVIZI CIVILI

<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
Ruolo generale	1) Non inserita copia della sentenza nel fascicolo.	2.a.
Sentenze	1) Non sono state rilegate le raccolte, né munite di indice.	2.c.1
Decreti ingiuntivi	1) Le raccolte non sono state rilegate, né muniti di indice.	2.c.2

SERVIZI PENALI

<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
REGISTRO GENERALE MOD.16 BIS	1) Non redatta la rassegna dei procedimenti pendenti alla fine dell'anno. 2) Non posto in uso il programma ministeriale SICP.	2.a
Fascicoli	1) Non annotata in copertina la data di prescrizione del reato (circolari ministeriali n. 559 prot. 131.66.464/1992 del 25/8/93 e prot. 91233 del 8/7/08). 2) Non inserita nel fascicolo la copia della sentenza. 3) Non recuperate le spese processuali forfetarie in caso di n.d.p. per remissione di querela nei confronti del querelato condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.	2.c
SENTENZE	1) Non eseguito nel mod. 30 il riepilogo delle sentenze da depositare a fine anno. 2) Da espletare gli adempimenti successivi all'irrevocabilità della sentenza per le sentenze irrevocabili dal novembre 2014. 3) Sentenza n. 10/13, irrevocabile l'1.3.2013, non aperta partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito (remissione querela). 4) Sentenza n. 19/13 di risarcimento danno non trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. 5) Non prenotato a debito il contributo unificato per alcune sentenze di risarcimento del danno alla parte civile. 6) Non applicato art. 110 d.P.R. 115/02 ricorrendo ipotesi. 7) Raccolta sentenze non rilegata né munita di indice.	2.d
Registro impugnazioni - Mod.31	1) Non redatto alla fine di ciascun anno solare l'elenco delle iscrizioni pendenti, né l'elenco degli atti ancora da spedire al giudice <i>ad quem</i> . 2) Non effettuata la chiusura il giorno dell'ultima iscrizione (circ. ministeriale n. 586, del 27.4.2001,	2.f

	prot. (1) 116-41-742/99). 3) Omesse annotazioni data comunicazione/notifica atti.	
mod.27 - patrocinio a spese dello Stato	1)Non redatta la rassegna numerica delle richieste pendenti alla fine di ciascun anno.	2.g

## SERVIZI AMMINISTRATIVI

### 1.PERSONALE

La gestione amministrativa del personale è curata dallo specifico ufficio comunale.

La rilevazione della presenza giornaliera avviene mediante badge individuale, utilizzando il programma di rilevazione automatica delle presenze esistente nel Comune e il cui terminale più vicino all'ufficio è quello al piano primo dell'edificio.

Il personale osserva il seguente orario giornaliero di lavoro:

- di cinque giorni lavorativi settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì e due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno (dalle 15,00 alle 18,00), con pausa pranzo di un'ora dalle 14,00 alle 15,00.

Il registro cartaceo delle assenze per il personale amministrativo non è stato più tenuto.

Esaminata la documentazione esibita relativa alle assenze dal servizio, è risultato che, nei rari casi di malattia, la visita fiscale, è stata in genere richiesta. Comunicate alla Ragioneria Territoriale dello Stato le assenze comportanti riduzioni stipendiali.

Il registro degli infortuni nel periodo verificato non ha presentato iscrizioni.

Non riferiti, comunque, casi di assenza per malattia determinata da responsabilità di terzi.

### 2.SPESE DI GIUSTIZIA

Non in uso il programma ministeriale SIAMM.

E' risultato effettuato dal giudice di pace coordinatore il previsto controllo mensile di regolare tenuta del registro cartaceo mod. 1/A/SG) (Istruzioni e Avvertenze - D.M. 28.5.2003 - allegate ai rispettivi modelli pubblicati su

supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15.6.2003).

## **2.a. Spese pagate dall'erario**

### 2.a.1. Registro delle spese pagate dall'erario

Generalmente complete le annotazioni, talora effettuate a matita, di norma riportati i numeri di registro generale dib. e quello del P.M. e, al ricorrere dell'ipotesi, quello del mod. 27.

Costituita la raccolta dei modelli di pagamento emessi.

E' stato fornito il prospetto analitico di quanto erogato nel quinquennio per onorari, spese ed indennità (GP1a.3) ma non è attendibile.

Nel periodo verificato l'importo complessivo erogato è stato pari a € 199.108,69 di cui € 116.120,50 per indennità ai giudici di pace, € 60.974,88 per onorari ai difensori e € 7.610,38 per spese.

Il pagamento dei giudici di pace è avvenuto attraverso il programma informatico giudici.net.

Non vi sono, secondo quanto riferito, alla data di inizio formale dell'ispezione istanze giacenti da liquidare (prospetto GP1a.1).

Negativo il dato dei decreti/ordini di pagamento in attesa di registrazione (prospetto GP1a.2).

Effettuati gli adempimenti statistici relativi ai movimenti semestrali nei registri delle spese di giustizia.

Non esibite, se redatte, quale sostituto d'imposta, per i compensi corrisposti nell'anno sotto qualsiasi forma e soggetti alla ritenuta alla fonte, le dichiarazioni mod. 770 (art.9, c. 4, Decreto Dirigenziale del Min. Finanze, Dipartimento delle Entrate, del 31.7.1998 e succ. modif.).

E' stata inoltrata separata segnalazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro da rilevare per quanto esaminato.

### 2.a.2. Esame voci di spesa

#### *2.a.2.a. Liquidazioni indennità al giudice di pace*

Il campione esaminato di modelli di pagamento ha interessato i primi due per ciascun anno e ciascuna tipologia come da prospetti/query acquisiti agli atti dell'Ispezione. Per l'anno 2012 sono stati esaminati i modelli nn. 1/12 e 2/12 (anziché nn. 22/12 e 23/12 riportati nel prospetto).

La liquidazione degli emolumenti spettanti ai giudici di pace è avvenuta generalmente mensilmente.

Ciascun giudice ha depositato la richiesta ma senza l'elenco analitico con il numero di registro generale, e/o delle sentenze civili e penali, dei decreti ingiuntivi, ecc..

Il cancelliere ha di norma certificato l'attività svolta da ciascun Gdp ma senza indicazione del numero del registro per le sentenze, i decreti ingiuntivi e dei procedimenti definiti per altra causa, né la data di udienza.

Per il periodo di sospensione dei termini processuali, per ciascun anno del periodo verificato, non è stato predisposto alcun turno di presenza in ufficio tra i Giudici di pace e, pertanto, l'indennità forfetaria mensile di presenza è stata corrisposta interamente, non essendo risultate giornate di assenza comunicate.

Sono risultate liquidate indebite indennità per cui è stata inoltrata separata prescrizione ex art 10 della legge 12.08.1962 n. 1311 per il recupero.

#### 2.a.2.b. Spese pagate dall'erario nel settore civile

Sono risultate liquidazioni di questa tipologia e sono stati esibiti i modelli di pagamento della materia indicata in epigrafe così come riportati nel prospetto GP1a.13.

Nei decreti di liquidazione nella motivazione è risultata richiamata e applicata la normativa vigente sulle spese di giustizia (es. art. 130, d.P.R. 115/02).

Nulla da rilevare.

#### 2.a.2.c. Spese pagate dall'erario nel settore penale

Nelle liquidazioni di onorari ai difensori di ufficio di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato non è risultato richiamato in motivazione né verosimilmente applicata la riduzione di 1/3 dei compensi prevista, dal 1.1.2014, dall'art. 106 bis d.P.R. 115/02 introdotto dal comma 606, dell'art. 1, L. 27.12.2013, n. 147.

Sono risultate liquidazioni di questa tipologia e sono stati esibiti i modelli di pagamento della materia indicata in epigrafe così come riportati nel prospetto GP1a.12.

L'istanza del difensore indica generalmente le fasi del procedimento di cui si chiede la liquidazione dell'onorario, sulla base del D.M. 2014/55.

Non è risultata annotata la spesa nel foglio delle notizie da inserire nel fascicolo.

Non sono risultate liquidazioni a testimoni.



Per il campione esaminato, indicato nel prospetto GP1a.11, in materia penale, di liquidazioni di onorari ai difensori di ufficio e/o di soggetti irreperibili, dal 2014, non è risultata immediatamente aperta, dopo il decreto di liquidazione e l'emissione del modello di pagamento la partita per il recupero del credito costituito dalla liquidazione dell'onorario al difensore di ufficio, ai sensi degli artt.116 e 117 d.P.R. 115/2002, (senza quindi attendere la sentenza che definisce il processo), partita che, per i difensori di ufficio, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, viene estinta per insussistenza (Nota Min. G., D.A.G., D.G.G.C., Ufficio I, prot. n.1/4071/44(U)03, del 24.3.2003, circ. Min. G., D.A.G., D.G.G.C., Ufficio I, prot. m\_dg.DAG.27/2/2007.25211.U, del 23.2.2007).

E' stata inoltrata separata prescrizione ex art 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.

Si è ricordato che anche nel caso di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile ai sensi dell'art. 117 T.U.115/2002, l'apertura della partita deve effettuarsi immediatamente dopo il decreto di liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento.

## **2.b. Spese prenotate a debito**

Non in uso il programma ministeriale SIAMM.

Il registro cartaceo mod. 2/ASG è stato tenuto cartaceamente e ha presentato n. 146 iscrizioni (11/2012 - 34/2013 - 36/2014 - 17/2015 - 30/2016 - 18/2017), relative alla materia civile e a quella penale. La rubrica di corredo non è risultata aggiornata.

Non è stato posto in uso il programma ministeriale SIAMM.

Successivamente all'anno 2014 non sono state più effettuate le verifiche mensili per la regolare tenuta del registro.

Non sono stati effettuati i totali paginali e i riporti.

Sono stati generalmente riportati i numeri del registro, al ricorrere dell'ipotesi di prenotazione, nell'originale dell'atto (es. nella sentenza di risarcimento del danno a favore della parte civile, per l'importo di registrazione, il contributo unificato, ecc.).

Null'altro da rilevare per quanto potuto esaminare.

## **3. RECUPERO CREDITI**

Il registro mod. 3/SG è stato tenuto cartaceamente. Non è stato numerato prima di essere posto in uso. Nel periodo verificato ha riportato n. 184 iscrizioni

(46/2012 – 51/2013 – 87/2014). Tutte le partite sono risultate inviate per la riscossione. Esibita la prescritta rubrica alfabetica, risultata aggiornata.

Non posto in uso il programma ministeriale SIAMM.

#### *Tempistica*

Quanto ai tempi di apertura della partita di credito è emerso che nell'anno 2012 sono risultate aperte partite relative a sentenze penali irrevocabili dagli anni 2008 – 2009 e successivi. Per gli anni successivi il tempo di iscrizione nel registro dall'irrevocabilità della sentenza è stato mediamente di circa due mesi circa per l'anno 2013 e di circa un mese per l'anno 2014.

Non redatta, successivamente all'anno 2014, la rassegna numerica delle partite pendenti né quella alla data di inizio formale dell'ispezione (1.10.2017), cioè delle partite iscritte a ruolo in attesa di rendicontazione.

#### *Modalità di tenuta del registro*

Non è risultato apposto il "visto" mensile per la vigilanza sulla regolare tenuta del servizio (circ. min. n. 9/03 del 26.6.2003 e Istruzioni ed Avvertenze preliminari all'uso del Registro Mod. 3/SG).

Le annotazioni nel registro sono state generalmente complete, eccetto per il codice tributo e, talora, il totale del credito iscritto.

I fascicoli iscritti e pendenti sono stati conservati in cartelle ordinate per anno e numero di partita.

In apposito separato faldone i fascicoli delle partite pagate e rendicontate.

Sono stati esaminati, a campione, i primi 25 fascicoli per gli anni in cui ci sono state le iscrizioni.

E' risultato inserito nel fascioletto il titolo esecutivo ma non il foglio notizie (tanto della Procura della Repubblica che del dibattimento, da inserire anche se negativo).

Non sono risultate partite di credito annullate.

Da rilevare in merito al succedersi delle disposizioni in merito alla quantificazione delle spese forfetarie in caso di remissione di querela: D.M. n. 111/13 in vigore dal 19.10. 2013, abrogato dal successivo D.M. n. 124/14 in vigore dall'11.9.2014 che l'Ufficio ha continuato ad applicare l'importo di € 150,00, anziché quello di € 60,00 (p.to 4 lett. a).

Per la rendicontazione delle partite l'ufficio ispezionato pur essendo abilitato ai servizi *Rendi-web* del sito di Equitalia non ha provveduto ad effettuare periodicamente il collegamento on line al fine di provvedere alla ricerca dello stato delle partite di credito, non solo per individuare le partite riscosse ma

anche per valutare l'inesigibilità comunicata al fine della tempestiva conversione della pena pecuniaria.

Attività successiva alla comunicazione di pagamento o di inesigibilità.

Non sono state esibite, sebbene richieste, note di inesigibilità di partite di credito, non essendo le stesse state consultate nel predetto sito Equitalia.

Non sono emersi, tra quelli esaminati dall'Ispettore, casi di avvenuto pagamento della pena pecuniaria al fine della verifica dell'inserimento del dato nel SIC del casellario.

Campione civile

Non esibito il registro mod. 20 e, come già alla precedente ispezione, non vi sarebbero state iscrizioni di articoli di campione civile.

Campione penale

Esibito il registro mod. 29 che non presenta alcun articolo pendente.

#### **4. DEPOSITI GIUDIZIARI**

Esibito il registro cartaceo mod. I che non ha riportato iscrizioni nel periodo verificato.

Alla precedente ispezione erano pendenti n. 2 depositi giudiziari per i quali l'Ufficio ha provveduto ad effettuare le comunicazioni ad Equitalia Giustizia spa, con mod. F, essendo decorsi i cinque anni dalla definizione del relativo procedimento.

Nessuna pendenza alla data dell'ispezione.

Nell'altro da osservare.

#### **5. COSE SEQUESTRATE**

##### **5.a. Affidate in custodia a terzi**

Non esibito il registro cartaceo mod.42 come già alla precedente ispezione.

##### **5.a.1. Spese pagate**

Non sono risultate liquidazioni nel registro mod. 1/A/SG di importo superiore a € 3.000,00 nel periodo verificato.

## **6. FONDO UNICO GIUSTIZIA**

Non esibito il registro cartaceo che la precedente ispezione (pag. 24) aveva raccomandato di istituire e che deve istituirsi (circ. min., D.A.G., del 29.12.2008, prot. 168934.U).

## SERVIZI CIVILI E STRAGIUDIZIALI

### 1. PREMESSA

L'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha regolarmente e tempestivamente inviato alla Direzione Generale di Statistica del Ministero la rilevazione statistica civile (Modello M210 GP).

### 2. AFFARI CIVILI ORDINARI, PROCEDIMENTI SPECIALI E PROCEDIMENTI EX ART. 22 L. N. 689/81

#### **2.a. Ruolo generale**

Nel periodo verificato l'ufficio non ha utilizzato il programma ministeriale informatico SIGP.

Il registro cartaceo (mod. 1/a G.P.), non numerato prima di essere posto in uso, ha presentato, nel periodo verificato, n. 1.089 iscrizioni (comprese o.s.a.), con una media annua di 217,8.

Aggiornata la rubrica alfabetica di corredo.

Non formata la rassegna numerica dei procedimenti pendenti alla fine di ciascun anno.

L'andamento delle sopravvenienze degli affari civili ordinari è stato sostanzialmente costante negli anni sottoposti a verifica.

I procedimenti speciali, nel periodo ispezionato, iscritti nel registro cartaceo (mod. 1/b G.P.), non numerato prima di essere posto in uso, sono stati **n. 873**. La media annua è stata del 174,6.

Numerosi e prevalenti i casi di richieste di emissione di decreto ingiuntivo da parte di difensori di ufficio di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in materia penale (es. d.i. nn. 11/16 - 9/16 - 8/16 - 7/16 - 6716 - 13/16).

E' stata acquisita, agli atti dell'Ispettorato Generale, la rassegna numerica degli affari civili pendenti al 1.10.2017 (**n. 296** procedimenti ordinari, comprese le opposizioni a sanzione amministrativa, nessuna pendenza per i procedimenti speciali).

E' stata effettuata, in occasione e a motivo dell'ispezione, la ricognizione materiale dei fascicoli e l'attestazione è stata acquisita agli atti dell'Ispettorato.

- Ruolo d'udienza mod. 5 G.P.

*(paragrafo non previsto nello schema ufficiale)*

Il ruolo di udienza cartaceo ha riportato generalmente l'ora di inizio e di fine dell'udienza, la sottoscrizione del cancelliere e del giudice. Aggiornato con gli esiti delle udienze.

Non sono risultate udienze tabellari senza procedimenti iscritti.

Si è ricordato che le udienze straordinarie deve essere autorizzate dal Presidente del Tribunale (cfr. circolare ministeriale, D.A.G., del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia", punto 4.2).

Nel periodo di interesse ispettivo sono state celebrate 165 udienze; la media è stata di 50-60 fascicoli per udienza fino al 2016 e con il Gdp reggente circa 10-15.

#### 2.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici

Il registro cartaceo (mod. 14 GP), nel periodo verificato, ha presentato n. 126 iscrizioni (13/2012 - 38/2013 - 23/2014 - 5/2015 - 30/2016 - 17/2017).

Le annotazioni sono apparse generalmente complete comprensive della data del provvedimento di liquidazione e dell'ammontare del compenso che mediamente è stato di € 600.

Le liquidazioni dei compensi sono avvenute con acconto al conferimento dell'incarico e saldo alla consegna dell'elaborato peritale ovvero, con il G.d.p. reggente, nel 2017, alla emissione della sentenza con decreto di liquidazione separato (es. n. 139/14) e indicazione del carico nel dispositivo della sentenza (es. n. 160/14 R.G., sent. n.180/16).

#### ***Rotazione degli incarichi***

Dal prospetto GP2a.9 fornito l'ufficio e acquisito agli atti dell'Ispettorato, relativo alle nomine di ctu è apparsa generalmente rispettata una rotazione nel conferimento degli incarichi. L'ufficio, secondo quanto riferito, ha scelto i consulenti quasi esclusivamente tra gli iscritti nell'albo del Tribunale di Cosenza.

#### ***Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi***

E' risultata effettuata la comunicazione semestrale al Presidente del Tribunale per l'esercizio della vigilanza sugli incarichi affidati e sui compensi liquidati ai consulenti tecnici, prevista dall'art. 23 disp. att. cod. proc. civ., sia per gli incarichi che per le liquidazioni. Quella del I semestre 2017 è stata trasmessa il 20.7.2017 prot. 379/2017.

## **2.b. Fascicoli**

Sono stati esaminati un congruo numero di scelti "per saltum" e i primi archiviati per ciascuno degli ultimi tre anni del periodo verificato, in modo da comprendere la più ampia casistica idonea a sondare la condotta dell'ufficio in rapporto ai più sensibili temi fiscali e procedurali (in particolare: risarcimento danni da circolazione stradale, opposizione a sanzione amministrativa, ricorso per decreto ingiuntivo, liquidazione al consulente tecnico d'ufficio).

Esemplificativamente: anno 2015: nn. 9 - 23 - 64 - 72 - 88 - 102 - 60/13 - 91/14 - 139/11 - 157/14 - 260/12 - 295/12 - 10/13 - 51/13 - 69/13 - 70/13 - 102/13 - 183/13 - 150/14 - 104/14 - 13/15 - 41/15 - 85/16 - 152/15 - 75/16 - 107/16 - 111/16 - 35/17 - 56/17 - 160/14 - 256/13.

Al campione devono aggiungersi quelli esibiti per la verifica degli adempimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato (n. 26/15).

L'esame dei fascicoli ha evidenziato che gli atti non sempre sono stati inseriti in ordine cronologico, cuciti, raramente l'indice, non sempre inserito il foglio delle notizie eccetto, di norma, per i casi in cui ci sono state spese prenotate o anticipate (art. 36 disp. att. cod. proc. civ.) (es. n. 58/17).

Non sempre sottoscritto dal cancelliere l'elenco delle produzioni contenute nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.) (es. nn. 1 - 2 - 3/15).

Sistematicamente non inserita copia della sentenza nel fascicolo.

Le note di iscrizione a ruolo, sono risultate di norma conformi al modello ministeriale (circolare ministeriale, del 2 agosto 2000, n. 2/2000), secondo cui devono contenere il codice oggetto dell'affare ed il codice fiscale della parte (art. 71 norme di att. al c.p.c.).

Apposto in calce all'indice degli atti del fascicolo di parte il depositato del cancelliere e, pleonasticamente, talora protocollato per i casi in cui il deposito avviene in giornata di assenza del cancelliere e il segretario del Comune non è disponibile.

Regolari sono apparse le liquidazioni dei compensi ai consulenti tecnici di ufficio.

E' stata rinvenuta nei fascicoli la richiesta di liquidazione da parte del consulente, prevista dall'art. 71 d.P.R. 115/02 a pena di decadenza dal diritto alla liquidazione.

Quanto poi alla misura delle indennità accordate da evidenziare la succinta motivazione dell'importo liquidato.

Regolarmente le sentenze e i provvedimenti sono stati trasmessi in copia all'Agenzia delle Entrate per la registrazione al ricorrere dell'ipotesi.

Per il rilascio delle copie conformi alla sentenza o di copia con formula esecutiva, fatte sempre le annotazioni sull'originale.

***Osservanza delle disposizioni in materia tributaria: contributo unificato, spesa fissa di cui all'art. 30 T.U.S.G., diritti di copia***

In genere regolare la percezione del contributo unificato nonché, quando dovuta, l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002: il tributo è oggi fissato in € 27,00 (art. 1, comma 606, della legge 27.12.2013, n. 147).

Osservati i progressivi adeguamenti degli importi: dal 6.7.2011 (d.l. 6.7.2011 n. 98, conv. in l. 15.7.2011, n. 111); dal 25.6.14 (d.l. 24.6.14 n. 90, conv. in l. 114/14).

In applicazione del comma 6 bis dell'art. 10 del D.P.R. 115/2002, introdotto dalla legge 191/2009 (finanziaria 2010), a decorrere dal primo gennaio 2010, l'Ufficio ha percepito il contributo unificato anche per i procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la marca di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02, se di valore superiore a € 1.033,00.

Nel caso di opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, il contributo unificato percepito è quello di valore della causa indeterminabile, € 237,00 alla data di inizio dell'ispezione.

Dall'esame delle note di iscrizione a ruolo è stato accertato che la cancelleria verifica che il difensore abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero che la parte abbia indicato il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio; non sono emersi casi in cui sarebbe stato necessario sanzionare l'omissione, aumentando della metà il contributo unificato dovuto (art. 13, comma 3 bis, d.P.R. 115/02, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15.7.2011, n. 111). versamento del contributo unificato all'atto dell'iscrizione della causa, è stato fatto dal cancelliere l'invito al pagamento (es. n. 64/15 R.G.).

Si è richiamata, ad ogni buon fine, la circolare ministeriale, D.A.G., 08/04/2008U, del 3.4.08, che disciplina i criteri e modalità d'applicazione della sanzione per l'omesso o parziale versamento del contributo unificato (art. 16, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Corretta la percezione dei diritti di cancelleria per il rilascio delle copie, come risulta da marche e stampigliatura apposte sull'originale, mai sull'istanza di rilascio.



Si è ricordato che in caso di costituzione in giudizio con spiegamento di domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo ovvero intervento volontario, deve essere percepito contributo unificato autonomo, come vuole la nuova formulazione dell'art. 14 d.P.R. 115/02.

Si è fatto presente che la cancelleria è responsabile della custodia dei fascicoli non essendo previsto alcun "diritto" né per i magistrati togati, né per i giudici onorari di asportare i fascicoli dall'ufficio per la redazione dei provvedimenti; trattasi infatti di consuetudine che non può e non deve ostacolare o ritardare l'effettuazione degli adempimenti di cancelleria.

Null'altro da rilevare per quanto potuto esaminare.

#### ***Registrazione ordinanze nei casi dovuti***

Il registro repertorio cartaceo mod. 45, previsto dal D.M. (Giustizia) 1/12/2001 è stato impiegato anche per l'annotazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno.

E' stato correttamente sottoposto al controllo quadrimestrale dell'Agenzia delle Entrate. Per il II quadrimestre 2017 il visto apposto in data 8.9.2017. Gli atti sono stati trasmessi in copia per la registrazione.

#### ***Regolarità e tempestività degli adempimenti di cancelleria conseguenti al deposito delle ordinanze ed alla pubblicazione delle sentenze***

Eseguiti e documentati tempestivamente gli avvisi di rinvio dell'udienza ex artt. 181 e 309, effettuati sollecitamente, nonché le comunicazioni prescritte dagli artt. 133, 136 e 170 cod. proc. civ.. Rinvenuti nei fascicoli gli avvisi di deposito delle sentenze, fatti con PEC.

Nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa, sono state comunicate alle parti le udienze fissate. La comunicazione è avvenuta tempestivamente dall'emissione del decreto per la comparizione delle parti. Letto in udienza, come risulta dal verbale, il dispositivo e la sentenza è stata depositata contestualmente (art. 23, comma 7, della legge 24/11/1981, n. 689) (n. 64/15 R.G.).

Le comunicazioni relative ai provvedimenti riservati sono state eseguite di norma con tempestività.

***Patrocinio a spese dello Stato: regolarità degli adempimenti conseguenti all'ammissione***

Esaminato il fascicolo civile definito n. 26/15 recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 7/16) ha disposto il recupero delle spese anticipate dall'erario a carico della convenuta soccombente (art. 133 d.P.R. 115/02). Rinvenuto foglio delle notizie con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate) **ma non ancora iscritto a mod. 3/SG.** (artt. 132 a 134 T.U. spese giust.). Deve sanarsi l'omissione.

Nel fascicolo n. 167/14 R.G. recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 85/16) ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese ma non ha applicato l'art. 133 d.P.R. 115/02 per cui va rettificata la sentenza ex art. 130 c.p.c.. Rinvenuto foglio delle notizie nel fascicolo con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate) ma non è risultato fatto il sottofascicolo per mod. 3/SG. (artt. 132 a 134 T.U. spese giust.).

Nel fascicolo n. 168/14 R.G. recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 61/16) ha compensato le spese. Rinvenuto foglio delle notizie nel fascicolo con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate).

L'Ufficio ha riferito di ritenere che per l'art. 127 d.P.R. 115/02 la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è effettuata ad iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, con il provvedimento di ammissione.

Non emersi casi di revoca.

**2.c. Provvedimenti**

- Registro dei Provvedimenti ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater C.p.c. - mod. 10

Il registro cartaceo non è stato esibito.

Registro del deposito delle Ordinanze pronunciate fuori udienza - mod. 12

Il registro è stato tenuto cartaceamente. Non esibita la rubrica alfabetica di corredo.

Le ordinanze dal n. ordine 3 al n. ordine 16 dell'anno 2015 non è risultata annotata la data di deposito e quella della nuova udienza, verosimilmente depositate.

Non sono risultati trattenuti in riserva fascicoli alla data dell'ispezione.

Le ordinanze depositate e da depositare in ritardo di oltre 100 giorni dalla scadenza del termine legale (cinque giorni, ex art. 186 cod. proc. civ.), sono state segnalate con la nota preliminare indirizzata al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale.

Nessuna ordinanza da depositare in ritardo.

- Registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati -  
mod. 16

E' stato tenuto il registro cartaceo. Le annotazioni non sempre complete. Per l'anno 2014 non sono state iscritte circa 35 sentenze e per l'anno 2015 non iscritte n. 20 sentenze. Generalmente l'iscrizione è avvenuta alla data dell'udienza di discussione.

#### 2.c.1. Sentenze

Sono state sottoposte al controllo le prime 20 sentenze degli ultimi tre anni del periodo ispezionato e quelle rinvenute nei fascicoli archiviati esaminati al fine di verificare gli adempimenti di cancelleria.

Gli originali non sono stati rilegati per riferita carenza di fondi. Sono state raccolte in faldoni e non sono corredate di indice annuale. Le sentenze sono state depositate di norma interamente dattiloscritte dal giudice.

In ordine alla formazione del titolo in rapporto ai requisiti richiesti dall'art. 132 cod. proc. civ., riportano l'oggetto, sempre indicati i difensori delle parti e le conclusioni delle parti; riportano il numero del cronologico; l'avviso UNEP di proposizione di appello è risultato annotato e allegato all'originale (cfr. es. n. 7/17). Risultato annotato il rilascio in forma esecutiva ed indicata di norma la parte a cui è rilasciata la copia.

L'ufficio ha proceduto dall'attivazione della PEC nel 2015 alla scansione digitale delle sentenze al fine della notifica del dispositivo ed ha provveduto alla raccolta delle sentenze scansionate in apposita cartella annuale.

Nel periodo verificato sono risultate depositate n. 964 sentenze, per una media annua di 192,8.

Dall'esame del registro delle sentenze sono risultate n. 4 sentenze da depositare.

Le sentenze depositate in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, sono state complessivamente n. 3 depositate da giudici di pace non più in servizio. Negativo il dato di quelle emesse dai giudici di pace in servizio alla data di inizio formale dell'ispezione.

Le sentenze da depositare in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, sono state n. 38.

Gli elenchi individuali per i magistrati interessati sono stati allegati alla segnalazione preliminare inoltrata al Capo dell'Ispettorato Generale.

I procedimenti ordinari definiti con sentenza emessa dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono stati n. 57 (prospetto GP2a.1) e negativo il dato dei procedimenti definiti dopo oltre 7 anni (prospetto GP2a.3).

I procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono n. 25 (8,4 %) (prospetto GP2a.2).

Le sentenze pubblicate dopo oltre 90 giorni dalla data di deposito sono state n. 6 (prospetto GP2a.5).

### ***Registrazione***

In merito all'assolvimento della formalità della registrazione prevista dal d.P.R. 131/86 che nel campione esaminato è stata generalmente rinvenuta nell'originale l'annotazione dell'eseguita formalità (art. 73 d.P.R. 115/2002) ed allegata alla sentenza la nota di registrazione dell'Agenzia delle Entrate. La copia utilizzata per la registrazione non è stata restituita dall'Agenzia delle Entrate. Annotato nel frontespizio della sentenza, al ricorrere dell'ipotesi, il numero del registro repertorio.

La trasmissione degli atti per l'adempimento della registrazione all'Agenzia delle Entrate, è stata effettuata tramite registro repertorio.

### ***Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia***

Il rilascio di copie autentiche è comprovato dalle marche apposte generalmente sull'originale dell'atto, unitamente alle attestazioni della cancelleria influenti sulla tassazione (data richiesta e data rilascio, ai fini dei diritti di urgenza, numero degli atti richiesti). Formata raccolta per anno delle istanze di rilascio copie.

#### 2.c.2. Decreti ingiuntivi

Gli originali sono stati conservati in raccolte annuali non sono stati rilegati né muniti di indice. L'inserimento in raccolta è avvenuto al momento della esecutività; tale prassi non è condivisibile e deve essere abbandonata stante che il raccolta devono essere inseriti tutti i decreti ingiuntivi emessi senza attendere l'esecutorietà, perché può verificarsi che la stessa non venga mai richiesta.

Non rinvenuto l'originale nella raccolta né esibito il fascicolo del decreto n. 1/16 e del decreto n. 5/16.

Nel periodo verificato sono risultati emessi n. **859** decreti ingiuntivi, per una media annua di 171,8.

L'esame dei primi 20 decreti emessi per ciascun degli ultimi tre anni del periodo verificato e dei relativi fascicoli, ha permesso di accertare quanto segue.

La nota di iscrizione a ruolo, contenente il codice oggetto dell'affare ed il codice fiscale della parte (art. 71 norme di att. al c.p.c.), di norma è risultata conforme al modello ministeriale (circolare del 2 agosto 2000 n. 2/2000 del Ministero della Giustizia).

Annotato di norma nel registro il decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. che è preceduto da attestazione della cancelleria in ordine alla data di notifica all'intimato e alla mancata proposizione di opposizione. Annotata nel frontespizio dell'originale decreto la proposta opposizione ed allegato allo stesso l'avviso UNEP di avvenuta opposizione (nn. 24/15 - 55/17).

Non sono risultati decreti ingiuntivi emessi dopo oltre 60 giorni dalla data di deposito del ricorso (art. 641 cod. proc. civ.) (prospetto GP2a.6).

Non iscritto a cronologico il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Alla data di inizio formale dell'ispezione non sono risultati procedimenti speciali pendenti.

### ***Registrazione***

All'Agenzia delle Entrate per la registrazione sono stati inviati i soli provvedimenti esclusi dall'esenzione (cioè i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi e quelli divenuti tali per mancata opposizione se di valore superiore ad € 1.033,00).

Allegata al decreto la nota di registrazione dell'Agenzia dell'Entrate Annotati ma non annotati gli estremi della registrazione nell'originale (art. 73 d.P.R. 115/2002).

### ***Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia***

Le marche sono state apposte e annullate, con il timbro dell'ufficio, generalmente sull'originale dell'atto.

Delle richieste di copia è stata costituita raccolta. Generalmente attestato il numero di pagine di cui si compone la copia, la data della richiesta e quella del rilascio al fine del controllo della percezione del diritto di urgenza.

Null'altro da rilevare.

#### 2.c.3. Verbali di conciliazione

Nel periodo verificato sono stati emessi n. 2 verbali di conciliazione nell'anno 2013 relativi rispettivamente ai procedimenti nn. 139/12 e 105/13. Nel prospetto GP\_08 l'Ufficio ne ha indicato uno soltanto in quanto uno (il n. 2/13) era negativo di non raggiunta conciliazione. In raccolta sono risultati muniti di indice.

Esaminati i verbali da rilevare che entrambi non sono stati redatti separatamente dal verbale di udienza, secondo le disposizioni di cui agli artt. 35 e 88 disp. att. c.p.c..

#### **Registrazione**

Il verbale n. 1/13 non inviato all'Agenzia Entrate per la registrazione in quanto di valore non superiore ad € 51.645,69 (art. 9, L. 23.12.1999, n. 488).

#### **Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia**

Ipotesi esclusa.

### **3. AFFARI AMMINISTRATIVI, STRAGIUDIZIALI E NON CONTENZIOSI**

#### **3.a. Registro**

Il registro cartaceo (mod. 6) non ha presentato iscrizioni nel periodo verificato.

Per le perizie giurate il relativo verbale è stato annotato nel registro cronologico ma non nel predetto registro. Percepito il bollo di € 16,00 per ogni quattro pagine dell'elaborato peritale.

#### **3.b. Fascicoli**

Ipotesi esclusa.

3.b.1 Procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa

Ipotesi esclusa.

3.b.2. Procedimenti di convalida delle prescrizioni del questore  
(art. 75 D.P.R. n. 309/90)

Ipotesi esclusa.

3.b.3. Procedimenti in materia di immigrazione (D.L. n. 241/04)

Ipotesi esclusa.

## **SERVIZI PENALI**

### **1. PREMESSA**

Gli affari penali sono trattati dal Giudice di pace in servizio alla data di inizio formale dell'ispezione promiscuamente con gli affari civili.

Le udienze penali iniziano alle ore 9,00.

La distribuzione dei servizi di cancelleria tra il personale amministrativo risulta dal prospetto GP\_07.

### **2. SERVIZI PENALI**

#### **2.a. Ruolo generale**

Il registro generale penale mod. 16 bis è stato gestito cartaceamente. Aggiornata la rubrica alfabetica.

Non posto in uso il programma ministeriale SICP.

In caso di annullamento della sentenza con rinvio non effettuata nuova iscrizione nel registro ma s'è ripreso erroneamente il vecchio numero di registro generale (n. 33/11).

Non sempre annotato il contenuto del dispositivo della sentenza (nn. 15/15 - 5/16 R.G.).

E' stata redatta, fino al 2014, ma non per gli anni successivi, la rassegna numerica dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ogni anno (art. 4 del D.M. 30.9.1989).

Il movimento degli affari penali è riportato nel prospetto GP\_10-11.

Pendenti alla data di inizio del periodo ispezionato n. 111 procedimenti, sopravvenuti nel periodo n. 239, media annua 47,8; definiti n. 242, media annua 48,4; i procedimenti pendenti alla data di inizio formale dell'ispezione sono n. 108 procedimenti, che, dalla ricognizione materiale dei fascicoli effettuata dall'ufficio, la cui attestazione è stata acquisita agli atti dell'Ispettorato, è risultata essere la pendenza reale.

L'elenco numerico dei procedimenti pendenti è stato acquisito agli atti dell'Ispettorato.



Prospetto GP3b.1 - Il totale dei processi definiti con durata superiore a 3 anni è stato di n. 69  
Prospetto GP3b.2 - Il totale dei processi pendenti da più di 3 anni è di n. 30 (n. 108 i procedimenti pendenti) pari al 27,78 %.

## **2.b. Altri registri penali**

- Registro delle Udienze Dibattimentali (Mod. 33-Bis)

Correttamente tenuto il mod. 33-bis con indicazione anche dell'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.

Non affisso il ruolo di udienza.

N. **133** il numero di udienze tenuto nel periodo verificato.

Mediamente i procedimenti portati all'udienza sono stati circa n. 15-20.

Registro delle Udienze in Camera Di Consiglio (Mod. 34)

Non esibito il registro cartaceo.

## **2.c. Fascicoli**

Campione esaminato ha riguardato esemplificativamente i seguenti fascicoli:  
51/12 - 52/12 - 62/12 - 17/13 - 24/11 - 15/14 - 17/15 - 13/16 - 1/13 -  
12/14 - 8/12 - 41/13 - 4/16 - 9/15 - 3/16 - 5/16 - 8/16 - 9/16 - 12/16 -  
14/16 - 15/16 - 16/16 - 17/16.

La fascicolazione è stata eseguita dalla cancelleria del giudice di pace. Gli atti sono risultati non cuciti, sistemati in ordine inverso al cronologico, non numerati, né elencati nell'indice, se non in casi piuttosto rari. Non inserito il foglio delle notizie (anche se negativo) in ogni fascicolo ma generalmente solo in caso di avvenuta spesa anticipata o prenotata a debito (es. n. 5/16 R.G.).

La Procura ha trasmesso gli atti numerati e muniti di indice e il foglio delle notizie. Non rinvenuto l'elenco delle cose sequestrate; di norma presente il certificato del casellario e il certificato anagrafico.

Sistematicamente non inserita la copia della sentenza.

Non risultato notificato alle parti il decreto di liquidazione (es. n. 17/13 R.G.).

Nulla da rilevare per la redazione del verbale di udienza. Di norma è stato sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e reca l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.

Non è risultata riportata in copertina dal giudice la data di prescrizione del reato (circolari ministeriali n. 559 prot. 131.66.464/1992 del 25/8/93 e prot. 91233 del 8/7/08).

Omesse le annotazioni in copertina successive alla data di irrevocabilità, per gli adempimenti effettuati.

Sono state eseguite le notificazioni e comunicazioni previste dall'art. 548 c.p.p..

E' risultata generalmente percepita l'anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile è stata, di norma, prenotata a debito.

Dalle annotazioni esistenti nel registro generale sono risultati effettivamente pendenti i fascicoli di più vecchia data riportati nella rassegna numerica (es. il n. 33/11 – i 6 processi iscritti nel 2012, i n. 15 processi iscritti nel 2013).

Generalmente annotata in copertina l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (es. nn. 5/16 – 17/13 R.G.).

Nel fascicolo n. 8/12 non è risultata percepito l'importo (€ 8,00) di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02 per la costituzione di parte civile. Dovrà essere sanata l'omissione.

Successivamente all'entrata in vigore dei decreti lgs. Nn. 7 e 8/2016 di depenalizzazione reati, nei procedimenti con diverse imputazioni tra cui il reato previsto dall'art. 594 (ingiuria) il giudice ha ritenuto di decidere immediatamente con sentenza di n.d.p. per il reato di ingiuria disponendo lo stralcio del procedimento e procedendo con il rito ordinario per le restanti imputazioni.

Nei fascicoli con frequenza non rinvenuto il dispositivo della sentenza che non è stato formato in caso di deposito della sentenza con contestuale motivazione nella stessa giornata della decisione.

Non recuperate le spese processuali forfetarie per remissione di querela nei confronti del condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### ***Osservanza delle disposizioni in materia di riscossione dei diritti di cancelleria***

Il rilascio delle copie è risultato dal timbro apposto sull'atto e dall'applicazione delle marche, che sono risultate annullate con timbro dell'ufficio; la percezione dei diritti di copia è apparsa corretta.

## 2.d. Sentenze

Il registro delle sentenze mod. 30 è stato tenuto cartaceamente. Nel periodo verificato sono risultate emesse e depositate n. 241 sentenze (20 nel 2012 e non 21 come riportato nel prospetto GP\_10, 48 nel 2013, 38 nel 2014, 29 nel 2015, 91 nel 2016, 15 nel 2017), con una media annua di 48,4. Aggiornata la rubrica alfabetica di corredo.

Non è stato redatto, alla fine di ciascun anno, l'elenco delle sentenze emesse e non depositate, ovvero l'attestazione negativa al ricorrere dell'ipotesi, adempimento previsto dall'art. 4 del D.M. 30.9.1989, da mantenere anche nel caso di tenuta informatizzata del registro.

Non sono risultate sentenze depositate in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Nessuna sentenza è risultata da depositare in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Sono state sottoposte a controllo le prime venticinque sentenze per ciascun anno del periodo verificato (le ultime per il 2012, dalla n. 40 alla n. 57).

Gli originali sono conservati in raccolte annuali non rilegate né munite di indice. Di norma sono risultate scritte al computer su un modello che riporta a margine le previste voci da completare con le annotazioni prescritte e di rito. E' stata sempre indicata la data del deposito e quella della irrevocabilità; annotata generalmente la data di notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, la data di redazione della scheda per il casellario, l'interposizione di gravame, nonché, al ricorrere dell'ipotesi, il numero del registro mod. 2/A/SG, del repertorio.

Non siglati i fogli inframezzo. Non annotata la data in cui è stata apposta la dichiarazione di irrevocabilità.

*Le sentenze correttamente non sono state controfirmate dal cancelliere requisito non richiesto dall'art. 546 c.p.p..*

*Indicate oltre alle generalità dell'imputato quelle delle altre parti private (art. 546 c.p.p.) e le conclusioni delle parti.*

*E' emerso che devono essere espletati gli adempimenti successivi all'irrevocabilità della sentenza (es. scheda per il casellario e apertura partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito) per le sentenze irrevocabili dal novembre 2014.*

*Per la sentenza n. 10/13, irrevocabile l'1.3.2013, non è risultata aperta la partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito (remissione querela).*

Da sanare l'omesso adempimento.

Non specificato talora nel dispositivo il n.d.p. per remissione querela, riportato solo nella motivazione.

Non siglati i fogli inframezzo.

Non redatto dall'Ufficio l'elenco delle sentenze in attesa di apertura della partita di credito da oltre 60 giorni dalla data di irrevocabilità (prospetto GP3b.8).

***Sentenze portanti condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile.***

Sono risultate trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, che è stata effettuata per i casi di condanna generica al risarcimento del danno (art. 8, lett. d) della tariffa allegata al d.P.R. 26.4.1986, n. 131, T.U. sulla imposta di registro), e di condanna al pagamento di somma superiore a € 1.033,00 (anche provvisoria), pure le sentenze di condanna al risarcimento inferiore a € 1033,00, che si ritiene non siano da sottoporre a registrazione (es. sent. n. 5/15 - 34/14), trattandosi di statuizione civile in processo penale, che però segue le disposizioni vigenti in materia civile (art. 1, c. 308, L. 30.12.2004, n. 311, che ha sostituito l'art. 46, c.1, L. 374/91). Annotato il numero di repertorio nella sentenza e, di norma, il numero del registro mod. 2/A/SG (sent. n. 12/13).

Non sempre annotati nella sentenza gli estremi della avvenuta registrazione, in quanto, non ancora pervenuta la certificazione dall'Agenzia delle Entrate, come riferito dal Cancelliere, ovvero allegata alla sentenza la certificazione pervenuta (sent. n. 12/13).

Prenotato a debito l'importo di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02 in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile (sent. 20/14, n. 32/13 mod. 2/A/SG).

Le sentenze nn. 9/15 - 1/16 - 18/16 (di cui al prospetto GP3b.14) di risarcimento del danno a favore della parte civile non sono risultate irrevocabili e, per esse, sono da eseguire gli adempimenti dovuti dopo l'irrevocabilità.

La sentenza n. 19/13 di risarcimento danno da liquidarsi in separata sede civile non è risultata trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. Da sanare l'omesso adempimento.

Non è stato prenotato a debito il contributo unificato per le seguenti sentenze di risarcimento del danno (o provvisoria) a favore della parte civile:

N. sent.	Importo risarcimento danno
17/15	€ 590,64
34/14	€ 200,00

L'ufficio dovrà sanare l'omissione per le suindicate sentenze e per le eventuali altre non rientranti nel campione esaminato dall'Ispettore, dando assicurazione all'Ispettorato dell'avvenuto adempimento.

Nel fascicolo n. 24/11 R.G. in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato del secondo imputato (costituito anche parte civile), la sentenza (n. 5/15) che ha condannato il primo imputato al pagamento dei danni morali in favore della costituita parte civile, **non ha applicato l'art. 110 d.P.R. 115/02.** Deve, pertanto, rettificarsi la sentenza col procedimento di cui all'art. 130 c.p.p..

Non sono emerse nel campione esaminato sentenze di non doversi procedere per oblazione.

## **2.e. Procedimenti del giudice dell'esecuzione**

Il registro cartaceo mod. 32 bis ha presentato **n. 2** iscrizioni nel periodo ispezionato (nel 2013), relative all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, definite.

## **2.f. Impugnazioni**

### 2.f.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento

Il registro cartaceo mod. 31 ha presentato n. 32 iscrizioni nel periodo verificato (2 nel 2012, 10 nel 2013, 2 nel 2014, 10 nel 2015, 8 nel 2016, nessuna nel 2017). E' corredato di rubrica alfabetica.

Non redatto alla fine di ciascun anno solare l'elenco delle iscrizioni pendenti (cioè non ancora comunicati/notificati ex artt. 584 c.p.p. e 166 norme di att. c.p.p.), né l'elenco degli atti ancora da spedire al giudice *ad quem*.

Non effettuata la chiusura il giorno dell'ultima iscrizione e prima di effettuare la successiva iscrizione riportare il V° negativo dal \_\_\_ al \_\_\_ (circ. ministeriale n. 586, del 27.4.2001, prot. (1) 116-41-742/99).

Sostanzialmente complete e corrette le annotazioni nel registro, ma sistematicamente omesse le date di avvenuta comunicazione/notifica degli atti; annotata la data di trasmissione del fascicolo al giudice del gravame.

Nessuna iscrizione pendente in cancelleria alla data di inizio formale dell'ispezione.

Dalle annotazioni esistenti nel registro è emerso che i tempi di invio degli atti al giudice *ad quem*, sono stati mediamente di circa uno-due mesi dalla notifica.

Prospetto GP3b.10 – I processi trasmessi al giudice dell'impugnazione dopo oltre 90 giorni dal deposito dell'impugnazione sono stati n. 9. La data di impugnazione in prevalenza è del 2015.

#### 2.f.2. Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie

Il registro cartaceo mod. 24 ha riportato n. 7 iscrizioni nel periodo verificato (1 nel 2012, 3 nel 2013, nessuna nel 2014, 1 nel 2015, 1 nel 2016, 1 nel 2017).

Raramente la trasmissione dell'atto di impugnazione all'Autorità competente non è stata tempestiva per mancanza di cancelliere (es. n. 1/15 depositato il 27.6.2015 inoltrato il 3.11.2015).

Null'altro da osservare.

#### **2.g. Patrocinio a spese dello Stato**

Il registro cartaceo, corredato di rubrica alfabetica, ha presentato, nel periodo verificato, n. 125 iscrizioni (di cui n. 7 nel 2012, 22 nel 2013, 23 nel 2014, 25 nel 2015, 31 nel 2016, 17 nel 2017).

Tutte le richieste sono state decise con ammissione al patrocinio, eccetto la n. 35/12 che non è risultata decisa, pertanto, l'importo lordo della liquidazione al difensore di ufficio, di cui al modello di pagamento n. 43/15 mod. 1/A/SG, deve essere iscritto per il recupero del credito a mod. 3/SG.

Non redatta la rassegna numerica delle richieste pendenti alla fine di ciascun anno.

Dalle annotazioni esistenti nel registro, la decisione sull'istanza è risultata adottata generalmente con sollecitudine, raramente non rispettato il termine di 10 giorni previsti dall'art. 96 d.P.R. 115/2002.

Per ciascuna iscrizione formato un sottofascicolo, con atti cuciti, numerati ed elencati nell'indice, conservato in apposita raccolta annuale.

Consultati, a campione i fascicoli i primi cinque di ciascun anno è risultato che i decreti di ammissione sono stati sollecitamente notificati al richiedente, se dovuto; decreti e relativa documentazione sono stati tempestivamente trasmessi, con elenco, all'Agenzia dell'Entrate.

Non è risultato essere stato richiesto, ai fini dell'emissione del provvedimento, il certificato del casellario giudiziale (art. 96, comma 2, d.P.R. 115/2002).

### ***Revoca ammissione***

Dalle annotazioni esistenti nel registro mod. 27, per il periodo verificato, non sono emersi casi di **revoca** dell'ammissione al beneficio per cui si sarebbero dovute recuperare le liquidazioni.

Il prospetto GP3b.9 fornito dall'Ufficio ha indicato n. 1 revoca relativa all'ammissione iscritta al n. 2/10 mod. 27. Data provvedimento di revoca 24.1.2017. L'Ufficio dovrà provvedere all'apertura di partita di credito a mod. 3/SG per il recupero delle eventuali spese prenotate e/o anticipate liquidate.

\*\*\*\*\*

La verifica dei servizi amministrativi, civili e penali presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS) è stata condotta dal dirigente ispettore dott. Alfredo Rovere che sottoscrive la presente relazione con firma digitale (note circolari del Capo dell'Ispettorato Generale, 9.10.2012 prot. 1789 e 22.11.2012 prot. 14736.U).

## Reparto Ispezioni - Di Pietro Paola

---

**Da:** Rovere Alfredo [alfredo.rovere@giustizia.it]  
**Inviato:** venerdì 19 gennaio 2018 09:44  
**A:** Ispettorato Reparto Ispezioni  
**Oggetto:** Ispezione ministeriale all'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (Cosenza).  
**Allegati:** Montalto U - Relazione Gdp.docx; Indice prospetti - Montalto Uffugo (1).jpg.p7m; Indice prospetti - Montalto Uffugo (2).jpg.p7m; Indice prospetti - Montalto Uffugo (3).jpg.p7m; Montalto U Prospetti pervenuti.rar

**Priorità:** Alta

\* Trasmetto, in allegato, la mia relazione, in formato word, per l'ispezione di cui in oggetto, la cartella dei prospetti e relativo indice firmato digitalmente.

\* Mi riservo di firmare digitalmente la relazione dopo l'ok del Capo e la numerazione delle pagine e la sistemazione dell'indice.

E' gradita l'assicurazione di avvenuta corretta ricezione.

Cordialità.

Alfredo Rovere

*Ministero della Giustizia  
Dirigente già con funzioni ispettive  
Dott. Alfredo Rovere  
cell. 3804543558  
e-mail: [alfredo.rovere@giustizia.it](mailto:alfredo.rovere@giustizia.it)  
Skype: roalf20*



"E' copia conforme all'originale di documento informatico, pervenuta in data 19.1.2018 a firma del Dirigente Ispettore dr. Alfredo Rovere. Stampa a cura del Reparto Ispezioni, assistente giudiziario sig.ra Patrizia Pasquariello".

**GIUDICE DI PACE**  
**DI**  
**MONTALTO UFFUGO**  
**SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA ISPETTIVA DEL**  
**01/10/2017**

QUALIFICA	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORGANICA	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (ovvero che occupano posti previsti in pianta) che al momento dell'inizio dell'ispezione sono:		UNITA' DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO		UNITA' DI PERSONALE EFFETTIVO		VACANZE (differenza tra il personale in pianta e quello in servizio, senza tenere conto delle unità in soprannumero)		DIFFERENZA tra il personale effettivo e il personale previsto in pianta org.	
		IN SERVIZIO C/O L'UFFICIO ISPEZIONATO (*)	IN SERVIZIO C/O ALTRO UFFICIO dell'amministrazione e o di altra amministrazione	appartenenti a questa amministrazione	provenienti da altra amministrazione o ente a qualsiasi titolo	Totale	di cui in part-time	Totale	%	Totale	%
<b>GIUDICI DI PACE</b>											
Coordinatore											
Giudici	2	1				1		1	50,0%	-	1
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>1</b>		<b>1</b>	<b>50,0%</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>											
Dirigente											
Dir. Amministrativo III area (F4/F7)											
Dir. Amministrativo III area (F3/F7)											
già Cancelliere C2											
Funz. Giudiziario III area (F1/F7)											
già Cancelliere C1 e C1S											
Cancelliere II area (F3/F6)	1	1				1		-	0,0%	-	0,0%
già Cancelliere B3 e B3S											
Assistente Giudiziario II area (F3/F6)											
Assistente Giudiziario II area (F2/F6)											
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F3/F6)											
già Ausiliario B3											
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F2/F6)											
già Ausiliario B2											
Operatore giudiziario II area (F1/F6)	1	1				1		NC	NC	NC	NC
Operatore giudiziario II area (F1/F6)											
Conducente di automezzi II area (F1/F6)											
Ausiliario I area (F1/F3)	1	1				1		-	0,0%	-	0,0%
già Ausiliario A1 e A1S											
Altre figure											
Altre figure											
Altre figure											
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>3</b>			<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
						Percentuale in part-time					
						0,0%					
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):											

(\*) Inserire in questa colonna solo il personale in servizio, anche se non presente al momento dell'ispezione (es. per aspettativa, malattia, ecc.), che occupa posti previsti in pianta organica.  
Come indicato nelle istruzioni qui allegate va invece escluso:  
- il personale che occupa posti previsti in pianta ma distaccato presso altri uffici per il quale occorre utilizzare la colonna D;  
- il personale applicato, comandato o distaccato da altro ufficio e quello a tempo determinato per i quali sono previste altre colonne (E ed F).

**GIUDICE DI PACE  
DI  
MONTALTO UFFUGO**

**RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE**

QUALIFICA	PRECEDENTE ISPEZIONE			ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE		VARIAZIONE % (rispetto alla precedente ispezione)	
	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO [ovvero che occupavano posti previsti in pianta org.]	UNITA' DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO (al di fuori dell personale previsto in pianta)	01/10/2017		UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)
				UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)				
<b>GIUDICI DI PACE</b>									
Coordinatore									
Giudici				2	1	NC	NC	NC	NC
<b>TOTALE</b>				2	1	NC	NC	NC	NC
<b>PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>									
Dirigente									
Dir. Amministrativo III area (F4/F7) già Direttore di Cancelleria C3 e C3S									
Dir. Amministrativo III area (F3/F7) già Cancelliere C2									
Funz. Giudiziario III area (F1/F7) già Cancelliere C1 e C1S									
Cancelliere II area (F3/F6) già Cancelliere B3 e B3S				1	1	NC	NC	NC	NC
Assistente Giudiziario II area (F3/F6) Operatore Giudiziario B3 e B3S									
Assistente Giudiziario II area (F2/F6) già Operatore giudiziario B2									
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F3/F6) già Ausiliario B3									
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F2/F6) Ausiliario B2									
Operatore giudiziario II area (F1/F6) già Operatore giudiziario B1				1	1	NC	NC	NC	NC
Operatore giudiziario II area (F1/F6) già Ausiliario B1									
Conducente di automezzi II area (F1/F6) già Ausiliario B1 (conducente automezzi)									
Ausiliario I area (F1/F3) già Ausiliario A1 e A1S				1	1	NC	NC	NC	NC
Altre figure _____									
Altre figure _____									
Altre figure _____									
<b>TOTALE</b>				3	3	NC	NC	NC	NC
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>									

<b>GIUDICE DI PACE</b> <b>DI</b> <b>MONTALTO UFFUGO</b> <b>ELENCO GENERALE DEI GIUDICI DI PACE ALTERNATISI NELLA SEDE</b> nel periodo dal <input type="text" value="01/10/2012"/> al <input type="text" value="30/09/2017"/>									
N.ord.	GIUDICE DI PACE (cognome e nome)	In servizio nella sede (nel periodo verificato)			Dati di Servizio		In Servizio	Già in servizio	
		dal	al	Mesi di servizio	Ultima funzione svolta	NOTE			
1	PINTO FRANCESCO ANTONIO	01/10/2012	19/02/2017	52,7	Giudice di Pace		no	si	
2	GALASSO ROSARIA ALBA	20/02/2017	30/09/2017	7,3	Giudice di Pace	REGGENTE	si	no	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
RIEPILOGO	Totale giudici di pace in servizio alla data ispettiva							1	
	Totale giudici di pace già in servizio alla data ispettiva								1
	Totale giudici di pace alternatisi nella sede nel periodo verificato							2	

**GIUDICE DI PACE  
DI  
MONTALTO UFFUGO**

**SCHEDA BIOGRAFICA DEI GIUDICI DI PACE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO  
ALLA DATA ISPETTIVA**

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

<i>Cognome e nome</i>	<b>Galasso Rosaria Alba</b>						<i>Data di nomina (d.m.)</i>	<b>03/02/2017</b>		
<i>Funzioni</i>	<b>Giudice di Pace Reggente</b>			<i>Situazione professionale</i>			<b>Avvocato</b>			
<i>Periodo/i di presenza in organico del giudice di pace</i>	dal		al		mesi			<b>NOTE</b>		
	20/02/2017		30/09/2017		7,3					
<i>Assenze giustificate (n. giorni)</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>				<b>TOTALE</b>
										<b>0</b>
<i>Mesi di servizio complessivo nel periodo verificato (periodo di servizio decurtato dei giorni di assenza giustificata)</i>							<b>7,3</b>	<i>In organico ad</i>	<b>Si</b>	
<b>Eventuali incompatibilità ex art.8 l. 21.11.1991 n.374 (come modificato dalla l. 24.11.1999 n.468)</b>										

**GIUDICE DI PACE  
DI  
MONTALTO UFFUGO**

**SCHEDA INDIVIDUALE DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE**

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

Mesi: **60,0**

**GIUDICE: PINTO FRANCESCO ANTONIO**

N. di servizio effettivo del giudice: **52,7**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE	MEDIA ANNUA
<b>1. SETTORE CIVILE</b>													
<b>PROVVEDIMENTI</b>													
Sentenze depositate	66	215	175	130	168	19						773	176,0
Decreti ingiuntivi	70	197	177	159	130	33						766	174,4
Verballi di conciliazione		1										1	0,2
Ordinanze di pagamento													
Altri provvedimenti definitivi	10	75	37	42	60	6							
GIORNATE D' UDIENZA	12	43	25	22	25	3						230	52,4
												130	29,6
<b>2. SETTORE IMMIGRAZIONE</b>													
<b>Provvedimenti</b>													
GIORNATE D' UDIENZA													
<b>3. SETTORE PENALE</b>													
Sentenze depositate	21	46	38	29	91	8						233	53,1
Decreti di archiviazione													
Altri provvedimenti definitivi													
GIORNATE D' UDIENZA	10	36	23	30	18	3						120	27,3

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO												
SCHEDA INDIVIDUALE DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE												
Periodo ispettivo dal	01/10/2012		al		30/09/2017				Mesi:		60,0	
GIUDICE:		GALASSO ROSARIA ALBA										
Mesi di servizio effettivo del giudice:		7,3										
ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017					TOTALE	MEDIA ANNUA
<b>1. SETTORE CIVILE</b>												
<b>PROVVEDIMENTI</b>												
Sentenze depositate						66					66	-
Decreti ingiuntivi						91					91	-
Verbali di conciliazione												
Ordinanze di pagamento												
Altri provvedimenti definitivi						45					45	-
GIORNATE D' UDIENZA						35					35	-
<b>2. SETTORE IMMIGRAZIONE</b>												
Provvedimenti												
GIORNATE D' UDIENZA												
<b>3. SETTORE PENALE</b>												
Sentenze depositate						7					7	-
Decreti di archiviazione												
Altri provvedimenti definitivi												
GIORNATE D' UDIENZA						11					11	-

**GIUDICE DI PACE  
DI  
MONTALTO UFFUGO**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE**

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

Mesi: **60,0**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE	MEDIA ANNUA
<b>1. SETTORE CIVILE</b>													
<b>PROVVEDIMENTI</b>													
Sentenze depositate	66	215	175	130	168	85						839	167,8
Decreti ingiuntivi	70	197	177	159	130	124						857	171,4
Verbali di conciliazione													
Ordinanze di pagamento													
Altri provvedimenti definitivi	10	75	37	42	60	51						275	55,0
GIORNATE D' UDIENZA	12	43	25	22	25	38						165	33,0
<b>2. SETTORE IMMIGRAZIONE</b>													
Provvedimenti													
GIORNATE D' UDIENZA													
<b>3. SETTORE PENALE</b>													
Sentenze depositate	21	46	38	29	91	15						240	48,0
Decreti di archiviazione													
Altri provvedimenti definitivi													
GIORNATE D' UDIENZA	12	36	23	30	18	14						133	26,6
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>													
<b>NEGLI ANNI SONO STATI NOMINATI PER SINGOLI AFFARI, CAUSA ASTENSIONE DEL TITOLARE, ALTRI GDP ESTERNI</b>													



**GIUDICE DI PACE DI  
MONTALTO UFFUGO**

**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO**

**ALLA DATA ISPETTIVA DEL 01/10/2017**

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Personale addetto		
	N.	Nominativo	Qualifica
<b>Servizi amministrativi</b>			
<b>POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA PERIZIE GIURATE; RILASCIO COPIE; STATISTICHE; TENUTA REGISTRI</b>	1	BELSITO MARIALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
<b>ASSISTENZA; RELAZIONI COL PUBBLICO; REDAZIONE MINUTE PREVIA INDICAZIONE; COPIE</b>	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		
<b>Servizi civili</b>			
<b>POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA ; RILASCIO COPIE</b>	1	BELSITO MARIALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
<b>ARCHIVIO; MOVIMENTO PRATICHE; RELAZIONI PUBBLICO; REDAZIONE ATTI PREVIA INDICAZIONE DEL CANCELLIERE O DEL MAGISTRATO</b>	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		

**GIUDICE DI PACE DI  
MONTALTO UFFUGO**

**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO**

**ALLA DATA ISPETTIVA DEL 01/10/2017**

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Personale addetto		
	N.	Nominativo	Qualifica
<b>Servizi penali</b>			
POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA ; RILASCIO COPIE	1	BELSITO MARIALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
ARCHIVIO; MOVIMENTO PRATICHE; RELAZIONI PUBBLICO; REDAZIONE ATTI PREVIA INDICAZIONE DEL CANCELLIERE O DEL MAGISTRATO	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		
<b>Altri servizi</b>			
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

## GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO

### MOVIMENTO DEGLI AFFARI CIVILI

nel periodo dal 01/10/2012

al 30/09/2017

mesi

60,0

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE (*)	MEDIA ANNUA	Pendenze finali REALI
<b>SETTORE CIVILE E ALTRE COMPETENZE</b>									
<b>AFFARI CIVILI ORDINARI</b>									
Pendenti iniziali	409	406	361	309	319	280			
Sopravvenuti	77	266	222	204	200	120			
Esauriti	80	311	274	194	239	130			
Pendenti finali	406	361	309	319	280	296	409	217,8	
<b>PROCEDIMENTI EX ART. 22 LEGGE N. 689 DEL 1981</b>									
Pendenti iniziali									
Sopravvenuti									
Esauriti									
Pendenti finali									
<b>PROCEDIMENTI SPECIALI</b>									
Pendenti iniziali									
Sopravvenuti	70	197	180	151	147	128			
Esauriti	70	197	180	151	147	128			
Pendenti finali							873	174,6	
<b>PREVIDENZA (art. 7 comma 3 bis c.p.c.)</b>									
Pendenti iniziali									
Sopravvenuti									
Esauriti									
Pendenti finali									
<b>PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA</b>									
Pendenti iniziali									
Sopravvenuti									
Esauriti									
Pendenti finali									
<b>PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>									
Pendenti iniziali									
Sopravvenuti									
Esauriti									
Pendenti finali									
<b>PROCEDIMENTI EX ART. 75 BIS D. P.R. N. 309 DEL 1990</b>									
Pendenti iniziali									
Sopravvenuti									
Esauriti									
Pendenti finali									
<b>PROVVEDIMENTI</b>									
SENTENZE	70	236	237	145	186	90			
DECRETI INGIUNTIVI	70	195	177	155	141	121			
VERBALI DI CONCILIAZIONE	1								
ORDINANZE DI PAGAMENTO									
ALTRI PROV.VI DEFINITORI	10	75	37	49	60	41			
TOTALE PROVVEDIMENTI	151	506	451	349	387	252	964	192,8	
<b>SETTORE IMMIGRAZIONE</b>									
PROVVEDIMENTI									
<b>SETTORE STUPEFACENTI</b>									
PROVVEDIMENTI									
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>									

**NOTE:** (\*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

<b>GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO</b>					
<b>RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE</b>					
	PRECEDENTE ISPEZIONE		ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE
	dal	al	dal 01/10/2012	al 30/09/2017	
Mesi :			60,0		
	Totale (*)	Media Annua	Totale (*)	Media Annua	%
<b>SETTORE CIVILE E ALTRE COMPETENZE</b>					
<b>AFFARI CIVILI ORDINARI</b>					
Pendenti iniziali			409		
Sopravvenuti			1.089	217,8	
Esauriti			1.202	240,4	
Pendenti finali			296		
<b>PROCEDIMENTI EX ART. 22 LEGGE N. 689 DEL 1981</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI SPECIALI</b>					
Pendenti iniziali			-	-	
Sopravvenuti			873	174,6	
Esauriti			873	174,6	
Pendenti finali			-	-	
<b>PREVIDENZA (art. 7 comma 3 bis c.p.c.)</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI EX ART. 75 BIS D. P.R. N. 309 DEL 1990</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>SETTORE CIVILE - PROVVEDIMENTI EMESSI</b>					
<b>SENTENZE</b>			964	964,0	
<b>DECRETI INGIUNTIVI</b>			859	859,0	
<b>VERBALI DI CONCILIAZIONE</b>			1	1,0	
<b>ORDINANZE DI PAGAMENTO</b>					
<b>ALTRI PROV.VI DEFINITORI</b>			272	230,0	
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>		-	2.096	1.195	NC
<b>SETTORE IMMIGRAZIONE</b>					
<b>PROVVEDIMENTI</b>					
<b>SETTORE STUPEFACENTI</b>					
<b>PROVVEDIMENTI</b>					
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>					

NOTE: (\*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO														
MOVIMENTO DEGLI AFFARI PENALI														
nel periodo dal		01/10/2012					al		30/09/2017		mesi		60,0	
ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE (*)	MEDIA ANNUA	Pendenze finali REALI
<b>SETTORE PENALE</b>														
<b>PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro NOTI</b>														
Pendenti iniziali														
Sopravvenuti														
Esauriti														
Pendenti finali														
<b>PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro IGNOTI</b>														
Pendenti iniziali														
Sopravvenuti														
Esauriti														
Pendenti finali														
<b>PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO</b>														
Pendenti iniziali														
Sopravvenuti	111	112	109	107	125	106						111		
Esauriti	22	45	36	47	72	17						239	47,8	
Pendenti finali	21	48	38	29	91	15						242	48,4	
	112	109	107	125	106	108						108		
<b>PROVVEDIMENTI</b>														
<b>SENTENZE</b>	21	48	38	29	91	15						242	48,4	
<b>DECRETI DI ARCHIVIAZIONE</b>														
<b>ALTRI PROV.VI DEFINITORI</b>														
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>	21	48	38	29	91	15	-	-	-	-	-	242	48,4	-
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>														

NOTE: (\*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

**GIUDICE DI PACE DI  
MONTALTO UFFUGO**

**RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE  
ISPEZIONE**

	PRECEDENTE ISPEZIONE		ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE
	dal	al	dal 01/10/2012	al 30/09/2017	
Mesi :			60,0		
	Totale (*)	Media Annuale	Totale (*)	Media Annuale	%
<b>SETTORE PENALE</b>					
<b>PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro NOTI</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro IGNOTI</b>					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
<b>PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO</b>					
Pendenti iniziali			111		
Sopravvenuti			239	47,8	
Esauriti			242	48,4	
Pendenti finali			108		
<b>PROVVEDIMENTI</b>					
<b>SENTENZE</b>			242	48,4	
<b>DECRETI DI ARCHIVIAZIONE</b>					
<b>ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI</b>					
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>242</b>	<b>48,4</b>	<b>0,0%</b>
<b>ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):</b>					

NOTE: (\*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CAI = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio PINTO**

Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

V. P. P. P. P.  
1/2/2020  
C. P. P.

**Chiar.ma Dott.ssa Graziella Rosalia Guida**

**I Sez. Pen.**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it):**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***
- c) non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);***
- e) non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.***

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
- **Danni conseguenti all'illegitima iscrizione nel registro notizie di reato.**

**MANCATO RISCONTRO ALL'ISTANZA EX ART. 129 – 469 C.P.P., datata 19-06-2019 (pervenuta in formato cartaceo in data 01-07-2019) e reiterata in data 22-07-2019.**

Chiar.ma Dott.ssa Guida,

in data **19-06-2019**, inoltravo istanza ex art. 129 - 469 c.p.p., relativamente al procedimento individuato in epigrafe (all. a).

In data **26-06-2019**, inviavo la succitata istanza in formato cartaceo e spedita con raccomandata a.r., pervenuta in data **01-07-2019** (all. b).

In data **22-07-2019**, ho chiesto un riscontro alla succitata istanza, evidenziando che l'accoglimento pone fine allo "**stilleicidio**" e **stalking processuale** (all. c).

Evidenziavo, altresì, che, in ipotesi di rigetto, il codice di rito mi consente di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Le evidenzio, per mera completezza, che non è condivisibile la dichiarazione resa dall'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Cosenza Dott. Franco Adduca, di cui ne sono venute a conoscenza in sede di rilascio copie del fascicolo d'Ufficio.



Inoltre, le risultanze del Dott. Catalano Fabio: *Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana* (all. e), non sono condivisibili, poichè **nessuna indagine investigativa lo ha portato a quelle finali terminative conclusioni.**

Non sono condivisibili neppure le s.i.t. rese da Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, al Sovrintendente Capo Dott. Franco Adduca in data 23-07-2018 (all. e, ultima pagina).

Ho presentato memoria datata **26-10-2018** (all. f).

Ho chiesto inutilmente un approfondimento investigativo in data **17-01-2019** (all. g).

Tutte le attività sono state svolte senza alcun avviso al mio **difensore di fiducia** (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari) ed al mio **difensore di fiducia** nominato dopo il decesso dell'Avv. Sisca (Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri).

Nel decreto di citazione diretta a giudizio è riportato un **difensore d'Ufficio!!!!!!!!!!!!**

Le evidenzio, inoltre, che nei miei atti difensivi ho riportato:

***Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni, “collaboratrice di giustizia”.***

La Magistratura (Inquirente e Giudicante del Tribunale di Salerno), non ha ritenuto approfondire i contenuti, dal quale potrebbe emergere la non condivisibile gestione dei collaboratori di giustizia – pentiti, nonchè la non condivisibile gestione del regime del 41bis.

Le omissioni dell'Ufficio Giudiziario di Salerno non possono essere colmate dalle **inesistenti** risultanze investigative del Dott. Catalano Fabio (vedasi all. e).

In data 21-11-2019 il Presidente del Tribunale dava riscontro dell'esistenza del procedimento e della fissazione dell'udienza del 17-12-2019 (all. f).

<<>>

In data 29-05-2020 mi è pervenuta la copia della trascrizione e del verbale d'udienza del 17-12-2019.

Rilevato che la Dott.ssa Guida, in data 17-12-2019, ha *"preso il ruolo del Giudice d'Agostino ... in questo momento che io non ho letto le carte ... sto rinviando perchè mi voglio guardare io il fascicolo"*, per cui

CHIEDO

la Sua cortese collaborazione per un riscontro (accoglimento o rigetto) alla mia istanza ex art. 129 – 469 c.p.p. inoltrata al Dott. Giandomenico D'Agostino in data 19-06-2019 (pervenuta in formato cartaceo in data 01-07-2019) e reiterata in data 22-07-2019.

Corigliano – Rossano, 16-06-2020.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)



QUESTURA DI COSENZA  
SQUADRA MOBILE

4ª SEZIONE REATI CONTRO IL PATRIMONIO E LA P.A.

Telefono 0984/8980520-545 fax 8980516 - PEC: [sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

Cat. Q.2.4/17 Sq. Mob.

Cosenza, 4 Maggio 2017

**OGGETTO: Procedimento Penale n. 1930/17 R.G.N.R. mod. 21**

**Esito indagini delegate**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI  
Sezione di P.G. – POLIZIA DI STATO**

**SALERNO**

Inviata via pec: [sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it)

In relazione alla delega di indagine datata 29 marzo 2017, nell'ambito del procedimento penale n. 1930/17 R.G.N.R. mod.21, questo Ufficio ha proceduto ad effettuare gli accertamenti richiesti da codesta A.G. escutendo a sommarie informazioni l'Avv. CARACCIOLO Pietro, Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS), nonché a richiedere copia degli atti inerenti i fatti esposti in querela alla Stazione dei CC di Montalto Uffugo.

In data 21 aprile 2017, si è proceduto dunque ad escutare a sommarie informazioni l'Avv. CARACCIOLO in merito ai fatti da lui esposti nella querela del 14 febbraio 2017 e, soprattutto, in che modo lo stesso è venuto a conoscenza della memoria illustrativa presentata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro dal Giudice di Pace, Avv. PINTO Francesco Antonio.

Nello specifico lo stesso ha dichiarato che: "... Trascorso quasi un anno dal deposito dell'esposto e non avendo avuto alcun riscontro in merito, nel 2016 mi sono recato presso la segreteria del Consiglio Giudiziario per chiedere informazioni, la segretaria di cui non ricordo il nome mi riferiva per vie brevi che l'esposto aveva dato esito negativo, per cui le chiesi di poter visionare il relativo fascicolo. Questa però mi riferì che ciò non era possibile per cui ho inoltrato alla segreteria del Presidente del Consiglio Giudiziario istanza di accesso agli atti e di estrazione delle copie del fascicolo, ma con sua nota il

66

Presidente respingeva la richiesta adducendo che tali atti di procedimento disciplinare fossero secretati e dando indicazione di fare richiesta al C.S.M. per estrarre copia del solo provvedimento che ha definito il procedimento di che trattasi. Ho poi inoltrato al C.S.M. tale richiesta ottenendo come risposta che avrei dovuto effettuare il versamento dei diritti di copia per poter ottenere quanto richiesto. Essendo scemato pertanto l'interesse, in considerazione dell'esito negativo del procedimento, non ho richiesto la copia di tale provvedimento di cui ho poi preso visione nel gennaio 2017 allorché alcuni colleghi mi hanno riferito dell'esistenza di un sito realizzato dall'Avv. PINTO sul quale erano stati pubblicati, oltre alle sue considerazioni, che mi hanno indotto a sporgere querela, anche una serie di documenti tra i quali appunto il provvedimento emesso dal C.S.M. ...)

In merito alla conoscenza delle famiglie "CUNTRERA-CARUANA", il CARACCILO ha riferito che nel comune di Montalto Uffugo, paese di cui è Sindaco, non vi sono famiglie residenti con quei cognomi.

Questo Ufficio ha appurato, in maniera informale, che PINTO Francesco Antonio non svolge più le funzioni di Giudice di Pace nel Circondario di Montalto Uffugo anche per come dichiarato anche dallo stesso sindaco CARACCILO, il quale ha riferito che il PINTO è stato trasferito presso la sede giudiziaria di Roma.

Per quanto riguarda gli atti redatti da personale dei C.C. della Stazione di Montalto Uffugo, inerenti in fatti in causa, quel personale militare ha comunicato che vi è il Procedimento Penale avente n.2452/2015 mod. 21, della Procura della Repubblica di Salerno, di cui è titolare il Sostituto Procuratore Dott.ssa Marinella GUGLIEMOTTI, per fatti accaduti nel gennaio 2015 presso la sede del Giudice di Pace di Montalto Uffugo; per quanto riguarda la presenza delle famiglie "CUNTRERA-CARUANA" nei comuni vicini al Comune di Montalto Uffugo, il medesimo Comando C.C. ha risposto che gli stessi non risultano colà censiti.)

Si allega:

- Verbale di S.I. dell'Avv. CARACCILO Pietro;
- Comunicazione della Stazione C.C. di Montalto Uffugo.

Nota redatta dall'Isp. Capo Rosina DE NAPOLI e dal Sovrintendente Capo Rocco Francesco SILVESTRI

IL DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE  
(Dr. Fabio CATALANO)

67



**QUESTURA DI COSENZA**  
**SQUADRA MOBILE**

**4ª Sezione Reati contro il Patrimonio e contro la P. A.**  
Tel. 09848980545-520  
pec: sqmobile.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

**Oggetto: Verbale di sommarie informazioni rese ex art. 351 c.p.p. da:**

**CARACCIOLO Pietro**, nato il 22/06/1959 a Cosenza, residente a Montalto Uffugo (CS) in via Garibaldi n°16, identificato con C.I. n°AX6298895 rilasciata dal Comune di Residenza in data 25/03/2016, Avvocato, utenza telefonica 3476030026.

\*\*\*\*\*

Il 21 Aprile 2017 alle ore 12:30, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, innanzi ai sottoscritti Ufficiali P.G. Rosina DE NAPOLI (Isp. Capo) e Rocco Francesco SILVESTRI (Sovr. Capo), appartenenti all'Ufficio in intestazione è presente **CARACCIOLO Pietro**, in oggetto generalizzato, per essere escusso nell'ambito del Proc. Pen. 1930/17 mod. 21 della Procura della Repubblica di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dott.ssa Valleverdina CASSANIELLO, in merito alla querela presentata il 14/02/2017 presso la Procura della Repubblica di Cosenza: *Mi chiamo CARACCIOLO Pietro sono nato il 22/06/1959 a Cosenza e risiedo a Montalto Uffugo (CS) in via Giuseppe Garibaldi n°16. Da quasi trenta anni esercito la professione di Avvocato, occupandomi esclusivamente di diritto civile, inoltre da giugno 2014 ricopro la carica di Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS), città dove risiedo con la mia famiglia sin dalla nascita. Dal novembre 2014 alcuni dipendenti comunali di Montalto Uffugo, dopo aver svolto opportuno corso di formazione, sono stati distaccati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo al posto dei dipendenti ministeriali che hanno fatto rientro presso il Tribunale di Cosenza. A partire da quel giorno i rapporti di "amicizia" che incorrevano tra me ed il Giudice di Pace coordinatore Avv. Francesco Antonio PINTO si sono deteriorati portandomi a segnalare, dapprima al Presidente del Tribunale di Cosenza e successivamente al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, oltre alle inefficienze dell'Ufficio Giudiziario anche dei comportamenti illeciti di cui si è reso responsabile lo stesso Giudice. Alla luce di questi comportamenti ho ritenuto necessario, in qualità di Sindaco, segnalare questi fatti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, perché adottasse i provvedimenti ritenuti opportuni. Trascorso quasi un anno dal deposito dell'esposto e non avendo avuto alcun riscontro in merito, nel 2016 mi sono recato presso la segreteria del Consiglio Giudiziario per chiedere informazioni, la segretaria di cui non ricordo il nome mi riferiva per vie brevi che l'esposto aveva dato esito negativo, per cui le chiesi di poter visionare il relativo fascicolo. Questa però mi riferì che ciò non era possibile per cui ho inoltrato alla segreteria del Presidente del Consiglio Giudiziario istanza di accesso agli atti e di estrazione delle copie del fascicolo, ma con sua nota il Presidente respingeva la richiesta adducendo che tali atti di procedimento disciplinare fossero*

68  
secretati e dando indicazione di fare richiesta al C.S.M. per estrarre copia del solo provvedimento che ha definito il procedimento di che trattasi. Ho poi inoltrato al C.S.M tale richiesta ottenendo come risposta che avrei dovuto effettuare il versamento dei diritti di copia per poter ottenere quanto richiesto. Essendo scemato pertanto l'interesse, in considerazione dell'esito negativo del procedimento, non ho richiesto la copia di tale provvedimento di cui ho poi preso visione nel gennaio 2017 allorché alcuni colleghi mi hanno riferito dell'esistenza di un sito realizzato dall'Avv. PINTO sul quale erano stati pubblicati, oltre alle sue considerazioni, che mi hanno indotto a sporgere querela, anche una serie di documenti tra i quali appunto il provvedimento emesso dal C.S.M.--//


A.D.R.: In merito alla memoria illustrativa non sono mai venuto a conoscenza del suo contenuto ne della sua presentazione, ma ritengo sia stata presentata dall'Avv. PINTO, come da lui indicato nel sito.

A.D.R.: Non conosco le Famiglie CUNTRERA - CARUANA che per quanto di mia conoscenza non risiedono nel comune del quale io sono Sindaco.--//


A.D.R.: Dal mese di Febbraio 2017 so per certo che l'Avv. Pinto non ricopre più la funzione di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS) ma è stato trasferito presso la sede giudiziaria di Roma.

Fatto, riletto confermato e sottoscritto.

La persona informata sui fatti



Gli Ufficiali di P.G.





**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
POLIZIA DI STATO**

e mail: sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
Tel. 0895645259 – 0895645368

**N. 76/17/SPG Dir.**

**OGGETTO: Procedimento Penale N. 1930/2017 mod. 21.**

**ESITI DELEGA D'INDAGINE.**

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	
Salerno, 23 luglio 2018	
24 LUG 2018	
Ore .....	.....

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
( c.a. Sost. Proc. Rep. dr.ssa V. CASSANIELLO )**

**SALERNO**

^^^^^

Con riferimento al procedimento penale in oggetto indicato, nel restituire il relativo fascicolo processuale, si trasmette, in allegato, la nota Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob.3^Sez. datata 23.7.2018, redatta dalla Squadra Mobile di Cosenza, all'uopo interessata, riflettente l'esito degli accertamenti richiesti da codesta A.G. nel contesto delle delega d'indagini datata 11.6.2018. Ciò premesso, si rappresenta che questa Sezione resta a disposizione per ogni ulteriore direttiva d'indagine che codesta A.G., una volta esaminato il contenuto e l'allegato della nota sopra richiamata, riterrà opportuno impartire in merito.

**IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI P.G.**

**VICE QUESTORE  
dr. Giovanni ANTONIO**

*V. Cassaniello  
Se 26.07.2018  
V. Cassaniello*



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Salerno  
Sezione di Polizia Giudiziaria  
POLIZIA DI STATO  
Via F. Conforti n. 11 – SALERNO  
tel. 0895645472 / fax 0895645368  
sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
sezpgprocura.sa@cert.messaggistica

Prot. 76/17/SPG/AC

Salerno, 14 giugno 2018

Oggetto: Procedimento penale n. 1930/2017 Reg. Mod. 21; sub-delega  
prosecuzione indagini.

ALL. 5

ALLA QUESTURA - SQUADRA MOBILE.....COSENZA  
@PEC: [sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

Facendo seguito a comunicazioni per le vie brevi con codesto Ufficio, pregasi voler svolgere le attività di indagini di cui all'allegata delega dell'A.G. che si trasmette unitamente agli altri atti pertinenti.

Si ringrazia per la collaborazione e la sollecitudine con la quale sarà espletato quanto richiesto, sottintendendo che l'esito dovrà essere trasmesso a questa Sezione di P.G.

Ispettore Superiore della Polizia di Stato  
*CUCCIA Antonio*


Il Responsabile della Sezione di P.G.  
Vice Questore della Polizia di Stato  
*Dr. Giovanni AMODIO*

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI





Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno



Alla Sezione P.g. p.-s- sede  
con facoltà di sub- delega

**Oggetto: prosecuzione indagini , come disposto dal GiP Tribunale di Salerno , a seguito di opposizione alla archiviazione presentata da CARACCIOLO Antonio sindaco di Montalto uffugo**

Per la Sezione P.G sede

Prego richiedere alla Questura di Cosenza notizie precise circa la la famiglia Cuntrera cui apparterebbe anche tale Gaspare Cuntrera, abitante in Canada – Toronto asseritamente pregiudicato condannato pre traffico di stupefacenti; specificare se Gaspare Cuntrea ovvero appartenenti alla sua famiglia, siano stati sottoposti a procedimento penale in italia ovvero sono stati detenuti in Italia,

verificare tale Tony Nigro sia originario di Montalto Uffugo e sia residente in Toronto – Canada e se risulti persona vicina a Gaspare Cuntrera ; identificare compiutamente , tale Caracciolo Oscar, tale Filosa e Tarasi Salvatore, soggetti che sarebbero stati a Toronto unitamente al Pinto in epoca anteriore alle elezioni comunali del 2014

verificare,anche in base ad banche dati in uso alle forze di ordine , se risultino collegamenti tra Caracciolo Antonio ed appartenenti alla famiglia Cuntrera

assumere informazioni da Caracciolo Antonio in merito alla sua conoscenza con tale Gaspare Cuntrera , all' incontro con l' avvocato Pinto , in Piazza Fera di Cosenza, finalizzato alla eventuale assunzione della difesa di un parente del Cuntrera , nonché in ordine ad un viaggio effettuato a Toronto Canada unitamente all' avvocato Pinto , a Caracciolo Oscar, a tale filosa, e a Tarasi Salvatore, anteriormente alle elezioni comunali del 2014, nonché alla eventualde ospitalità offerta ad appartenenti alla famiglia Cuntrera

verificare se Pinto Antonio sia mai stato oggetto ovvero se sia mai stato coinvolto in fatti intimidatorio ritorsivi di matrice mafiosa o ndranghetista.

Alla informativa conclusiva e riepologativa saranno allegati eventuali atti in copia.

Prego riferire entro mesi due dalla ricezione della presente delega , dovendo questo P.M. riferire al gip nel termine assegnato nella ordinanza ex art. 410 c.p.p.

Ringrazio.

Salerno, 11 giugno 2018

Il S. Procuratore  
Dott.ssa Valleverdina Casaniello



**QUESTURA DI COSENZA**  
**Squadra Mobile**

3<sup>^</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob. 3<sup>^</sup> Sez.

Cosenza 23 Luglio 2018

**OGGETTO: P.P. n. 1930/17 Mod. 21.-**

**@ALLA SEZIONE P.G. POLSTATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE DI**

**SALERNO**

In ottemperanza a quanto disposto con Delega d'Indagini, datata 11/06/2018, si riferisce quanto segue:

Come si apprende da fonti aperte, i CUNTRERA/CARUANA sono una famiglia di "*Cosa Nostra*" che ha raggiunto una posizione di vertice, nell'ambito delle consorterie criminali internazionali per la propria "attività" di traffico di sostanze stupefacenti e di riciclaggio del denaro sporco, fra gli anni ottanta e novanta.

Originari di Siculiana, provincia di Agrigento, i Cuntrera/Caruana hanno "operato" principalmente in Canada ed in Venezuela riuscendo, comunque, a consolidare ed instaurare forti alleanze con il *Clan dei Corleonesi*, con la *Ndrina dei De Stefano di Reggio Calabria* e con altri clan siciliani come quelli dei Rizzuto e dei Bonanno.

L'egemonia dei Cuntrera/Caruana ed il loro inarrestabile espandersi nel gotha della malavita internazionale inizia nel lontano 1957, allorché i fratelli Leonardo e Giuseppe Caruana si trasferirono a Montreal dove vennero poi raggiunti, nel 1964 da loro cugino Agostino Cuntrera.

Come narrano le cronache dell'epoca e secondo le dichiarazioni del noto collaboratore di Giustizia Tommaso Buscetta, i Cuntrera/Caruana, pur trapiantati ormai quasi stabilmente in Canada, hanno continuato a "gestire" il mandamento siculo di Siculiana-Cattolica Eraclea e Montallegro fino all'anno 1981 ovvero fino all'uccisione, avvenuta in Palermo, di Leonardo Caruana.

Secondo le stime della DEA e della Polizia Canadese, negli anni fra il 1978 ed il 1985, i Cuntrera/Caruana hanno "importato" tonnellate di stupefacente dalla Thailandia a Montreal ed a New York trasferendo il denaro ricavato in conti svizzeri tanto che, nel 1987, Alfonso Caruana ed il cugino Pasquale Cuntrera si trasferirono a Lugano dove operarono direttamente per poter "dirottare" i proventi illeciti in nuove e redditizie attività illecite in Svizzera avvalendosi della "collaborazione" dell'industriale bresciano Oliverio Tognoli e del finanziere Vito Roberto Palazzolo.

Nei primi anni ottanta Alfonso Cuntrera raggiunse a Caracas, in Venezuela, i propri cugini Paolo, Pasquale e Gaspare Cuntrera che si erano già stabiliti colà per consolidare la propria egemonia nel traffico dello stupefacente e continuare l'espandersi del traffico di cocaina su nuovi "mercati" nord-americani ed Europei.

Uno dei primi a contrastare l'inarrestabile escalation della predetta consorteria fu il Giudice Giovanni Falcone che iniziò i processi per l'extradizione in Italia dei membri delle famiglie Caruana-Cuntrera, processi che sortirono esito positivo solo nel mese di settembre del 1992 allorché, dopo l'assassinio dei Giudici Falcone e Borsellino, i germani Paolo, Pasquale e Gaspare Cuntrera vennero arrestati a Caracas e, successivamente, inistradati in Italia.

Fra scarcerazioni per cavilli burocratici, latitanze e nuovi arresti i fratelli Pasquale e Gaspare Cuntrera si stanziarono ad Ostia (RM) dove, dopo una "guerra" per l'egemonia combattuta fra le opposte consorterie degli SPADA/FASCIANI e dei TRIASSI/CUNTRERA acquisirono il controllo delle lucrose attività di ristorazione e turistiche ostiensi estendendo il proprio dominio anche in alcune zone della Capitale.

Tale egemonia criminale venne, in parte, disarticolata dall'indagine denominata "Nuova Alba" condotta, nel luglio del 2013, dalla Squadra Mobile di Roma.

Dopo aver proceduto ad una ricostruzione, necessariamente sommaria, dell'espandersi e del consolidarsi della famiglia Cuntrera e dei rapporti della stessa con alcune consorterie criminali radicate sul territorio nazionale, occorre evidenziare, così come, peraltro richiesto al punto uno della Delega d'Indagine, che tutti i germani ai quali si è fatto riferimento, sono stati sottoposti a Procedimenti Penali e detenuti in Italia.

Più precisamente, da accertamenti esperiti in banca dati risulta che Paolo Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 16/12/1939 sia stato detenuto (anno 2005) presso il carcere romano di Rebibbia mentre Pasquale Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 17/05/1930 sia stato detenuto presso il carcere di Parma (1998) nonché sottoposto, nell'anno 2009, al regime degli arresti domiciliari in Ostia Lido (RM).

Anche Gaspare Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 23/08/1934, verosimilmente indicato come "don Gaspare" nelle vicende per le quali è Procedimento risulta aver sofferto un periodo di detenzione presso il carcere di Rebibbia (anno 2001) con successiva (anno 2004) sottoposizione agli arresti domiciliari in Lido di Ostia (RM).

Nonostante approfonditi ed accurati accertamenti non risultano collegamenti fra gli appartenenti alla suddetta famiglia Cuntrera né con altri esponenti della consorteria criminale ad essa riconducibile ed il Caracciolo Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959, sindaco del comune di Montalto Uffugo il quale, escusso in data odierna, ha negato peraltro, categoricamente, di aver mai conosciuto il Cuntrera Gaspare né di aver mai ricevuto alcuna proposta finalizzata alla difesa di un parente del predetto occupandosi, il Caracciolo, esclusivamente di vertenze civili e non penali (vedasi verbale di S.I.).

Gli accertamenti esperiti in banca dati sul predetto Caracciolo Pietro hanno sortito, infatti, esito negativo essendosi accertato un unico controllo, datato 18/07/2016, presso la Frontiera Aerea di Lamezia Terme mentre si accompagnava a tale Pastore Egidio Michele nato a Rende (CS) il 16/10/1950, quest'ultimo gravato da precedenti penali per Abuso d'Ufficio, Corruzione ed altro essendo stato imputato nel Procedimento Penale n. 2650/08 della DDA di Catanzaro per le indagini afferenti il parco eolico denominato "Wind Farm ICR" di Isola Capo Rizzuto e presunti collegamenti con la locale consorteria criminale degli "Arena".

Lo stesso Caracciolo Pietro, nel richiamato verbale di S.I. forniva ogni utile indicazione circa l'identità delle persone che, unitamente allo stesso Caracciolo ed al Pinto Francesco Antonio hanno partecipato al viaggio in Canada indicato al punto due della Delega indicandole in:

- CARACCILO Oscar nato a CS il 14/07/1963 e residente in Montalto U., fratello dello stesso Caracciolo Pietro, immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;


- FILOSA Flavio nato a Montalto U. il 21/11/1957 ed ivi residente; immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;
- TARASI Salvatore nato a Cosenza il 07/06/1966 e residente in Celico, via A. Moro n. 28, mai controllato unitamente ad altre persone ma con a carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 27/11/2008, dai Carabinieri di San Pietro in Guarano (CS) per i reati di Percosse, Lesioni Personali ed Ingiuria;
- NIGRO Tony, verosimilmente identificabile in NIGRO Antonio nato a Firmo il 11/10/1947 risultante tutt'ora residente in Montalto U., alla via Ruggero Leoncavallo s.n.c. il quale risulta annoverare a proprio carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 24/05/1999, dai Carabinieri di Montalto, per il reato di porto e detenzione abusiva di armi. Non è stato possibile verificare se, come dichiarato oralmente dal Caracciolo Pietro, la coniuge del Nigro sia identificabile in Nardullo Antonella originaria di Acquaviva delle Fonti.

Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista ne che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possano in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana.

Si allega: Verbale di S.I. rese da Caracciolo Pietro.

Redattore: Sov. Franco Adduca

IL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE  
 ( Dr. Fabio CATALANO )





## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>a</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sgmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

OGGETTO: Verbale di S.I. rese da:-

CARACCILO Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) via Garibaldi n. 16 ; identificato a mezzo patente di guida cat. "B" n. U1Z292349N rilasciata da MIT-UCO in data 22/09/2017; tel. 347-6030026. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2018, alle ore 11.00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Innanzitutto al sottoscritto Ufficiale di P.G., Sov.te C. della Polizia di Stato Franco ADDUCA, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il sig. Pietro Caracciolo, in oggetto generalizzato, il quale viene escusso quale persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale n.1930/17 RGNR Mod. 21 incardinato presso la Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dr.ssa Valleverdina Cassaniello, dichiarando quanto segue:

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto CUNTRERA Gaspare o, comunque, qualche appartenente alla famiglia di quest'ultimo?

RISPOSTA: Assolutamente no! Conosco di "fama" i Cuntrera e so che siano appartenenti ad una famiglia mafiosa presente in Canada; tuttavia non ho mai conosciuto personalmente alcun componente la predetta famiglia né mi è stato mai detto da amici canadesi che ad un qualche incontro sia stato presente qualcuno della suddetta famiglia o qualche loro conoscente e/o affiliato.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto l'avvocato PINTO Francesco Antonio il quale ha, peraltro, espletato le funzioni di Giudice di Pace in Montalto Uffugo?

RISPOSTA: Ho conosciuto e frequentato il Dr. Pinto Francesco Antonio nel periodo in cui egli ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace presso Montalto Uffugo. Non ricordo esattamente il periodo. Con il Pinto è sempre intercorso un rapporto di amicizia e di stima che è durato fino a qualche mese successivo al mio insediamento come Sindaco nel comune di Montalto U. Carica che ricopro dal mese di giugno del 2014. Il Pinto, mi pare nel mese di settembre del 2014, mi chiese di assumere presso gli uffici comunali la sua primogenita, della quale al momento non ricordo il nome ma che potrete identificare facilmente in quanto coimputata con il padre in un Procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno che ha come oggetto una nomina della suddetta figlia a cancelliere che il Pinto aveva fatto per una udienza penale.

A seguito del mio rifiuto motivato dall'osservanza di Leggi che disciplinano le assunzioni pubbliche, i rapporti con il Pinto si sono via via sempre più incancreniti fino a sfociare in aperta ostilità del predetto nei miei confronti tanto da mettere in discussione la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace a Montalto. Per tale motivo sono stato costretto a produrre un esposto presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro.

DOMANDA: Corrisponde al vero che Lei abbia avuto un incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, di Cosenza con il predetto avvocato Pinto finalizzato all'assunzione della difesa di un parente del Cuntrera Gaspare? Se si può indicarne l'esatto periodo temporale e quali siano stati i temi e gli argomenti affrontati?

RISPOSTA: Certamente ho partecipato, unitamente al Pinto e prima che i nostri rapporti si deteriorassero, ad incontri sia pubblici che privati, tuttavia nego categoricamente che sia mai avvenuto tale incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, e, soprattutto, che mi sia mai stata proposta

la difesa di un parente del Cuntrera che, ripeto, è persona a me sconosciuta. Inoltre non avrei mai potuto assumere la difesa di alcuno in quanto espleto la professione di avvocato ma mi sono sempre occupato di Civile e mai di Penale.

DOMANDA: Corrisponde al vero che, in periodo antecedente alle elezioni del Comune di Montalto Uffugo, del 2014, Lei abbia effettuato un viaggio in Canada e, più precisamente a Toronto, unitamente al suddetto Pinto Francesco Antonio, a tale Caracciolo Oscar, tale Filosa ed a tale Tarasi Salvatore? Se si può indicare le finalità del viaggio, l'esatto periodo temporale in cui il viaggio è stato effettuato nonché le generalità delle persone sopra indicate?

RISPOSTA: Corrisponde a verità! Non ricordo esattamente quando tale viaggio sia stato effettuato in quanto, negli anni antecedenti le elezioni del 2014 ero solito recarmi in Canada quasi tutti gli anni. I primi anni per motivi di lavoro in quanto curavo pratiche afferenti pensioni e/o successioni di emigrati, poi per i sopravvenuti rapporti amicali che si sono creati. Nell'unica occasione in cui sono andato in Canada con il Pinto, con noi erano venuti anche mio fratello Caracciolo Oscar nato a Cosenza il 14/07/1963 e residente in Montalto; mio cognato Filosa Flavio che è nato a Montalto U. nell'anno 1957 ed un mio cliente a nome Tarasi Salvatore, di cui non conosco le generalità ma che mi pare risieda in Celico (CS) e che gestisce una coltivazione di patate e che, all'epoca voleva espandere in Canada la propria attività commerciale utilizzando le mie conoscenze. Siamo rimasti in Toronto per circa 7/10 giorni sempre alloggiati presso l'Hotel "Montecarlo INN" ubicato in Vaughan che è un paesino confinante con Toronto.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto una persona a nome Tony Nigro?

RISPOSTA: Sì! Si tratta di uno dei miei amici di Toronto, è un insegnante in pensione originario di Montalto Uffugo e che è stato pure presidente del circolo dei montaltesi a Toronto. Persona rispettabilissima che, peraltro, ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace in Toronto. Voglio precisare che, durante i miei viaggi in Canada, sono stato invitato a numerose cene e feste varie alle quali erano presenti decine di persone, tuttavia non ricordo di aver mai conosciuto o che mi sia stato presentato alcuno con il cognome di Cuntrera.

DOMANDA: Ha mai ospitato, presso Montalto Uffugo persone canadesi e, se sì, può riferire le persone da Lei ospitate?

RISPOSTA: Naturalmente, essendo io stato ospitato in Canada ho, a mia volta, ospitato italo-canadesi. Ricordo di aver ospitato presso la mia stessa abitazione tale Vinci Angelo, originario di Serra San Bruno e rappresentante di una associazione di Calabresi in Toronto; l'onorevole Mario Sergio, deputato della provincia dell'Ontario e l'onorevole Frank Iacobucci che all'epoca era Giudice della Corte Suprema del Canada e lo stesso Tony Nigro con la propria moglie e con una loro coppia di amici che mi pare il marito si chiamasse Tenaglia Fulvio. Ho ospitato tale Rocco Chiappetta, originario di San Vincenzo la Costa, imprenditore, al quale ho anche battezzato una figlia; padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano ed appartenete all'Ordine dei Pii Operai Catechisti Rurali. Non ricordo di aver mai ospitato altre persone ma posso certamente affermare che le famiglie delle quali sono stato ospite e che ho a mia volta ospitato sono, comunque e come è facilmente verificabile, persone altamente affidabili e sicuramente non coinvolte in situazioni malavitose.

DOMANDA: Per quanto a Sua conoscenza Tony Nigro ha mai avuto l'intenzione di candidarsi per le elezioni a Sindaco del Comune di Montalto?

RISPOSTA: Tony Nigro, per quanto a mia conoscenza diretta, non ha mai avuto mire a candidature in Italia e mi viene da ridere solo a pensare che abbia potuto pensare a candidarsi in Montalto atteso che egli ha ricoperto compiti e ruoli anche istituzionali, ben più importanti in Canada dove, peraltro, ha i suoi interessi ed i propri familiari.

DOMANDA: Ha altro da aggiungere?

RISPOSTA: Non ho altro da aggiungere salvo riservarmi di comunicarvi, qualora lo riteniate necessario, le generalità del Tony Nigro o di quant'altro possiate ritenere di utilità alle indagini in corso.


Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-

LA PARTE  


IL VERBALIZZANTE



Visto, individuato stato procedente,  
parti, reati e P.R. associato  
Sa, 19/3/2021



Il Procuratore della Repubblica aggiunto  
Luca Masini

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio PINTO

Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

05/10/21  
Fenucci

Proc. n. 1930/2021/21 di Pinto Francesco Antonio  
(art. 595 c.p. e art. 203 c.p.) p.o. Coraggio Pietro  
PH Comensale  
In dibattimento  
ud. 5/10/2021 1<sup>a</sup> Sez.  
S. Agostino

Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Tribunale di Salerno

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it)

Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR - n. 5527/19 RG.DIB a carico di Pinto Francesco Antonio,  
Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio  
Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet [ww.avvocatopinto.it](http://ww.avvocatopinto.it):

"non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a "don" Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;
- b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;
- c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;
- d) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);
- e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".

Visto al Sig. Procuratore per le Sue determinazioni trattandosi di falso ex art. 41 c.p.p.  
Sa, 27/3/2021

Il Procuratore della Repubblica aggiunto  
Luca Masini

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".

Oggetto: istanza di autorizzazione al rilascio di copia delle notifiche effettuate ai propri difensori di fiducia e ricevute.

Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica,

nel processo individuato in epigrafe, ho avuto quale difensore di fiducia l'Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, ho nominato difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.

Pertanto chiedo che sia autorizzato il rilascio di copia delle notifiche degli atti notificati ai miei difensori di fiducia (Avv.ti Sisca – Lupis), con le ricevute di avvenuta notifica.

Chiedo, altresì, di conoscere l'importo dei diritti da corrispondere.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 17-03-2021.


Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO  
FRANCESCO  
CO  
ANTONIO

Firmato digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data:  
2021.03.17  
11:36:41 +01'00'



*Voce del sig. Sindaco  
Pinto al Sindaco  
(dot. D'Aprile) per  
l'incarico nel  
foro di Castrovillari  
(col. 5-10-2021)  
La L. n. 24*

Il Procuratore della Repubblica  
Giuseppe Borrelli



STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X  
TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**TRIBUNALE DI SALERNO**

Alla Cancelleria  
Giudice Dr. G.M. Giuseppe Ferruccio  
I Sezione Penale  
Tribunale di Salerno  
[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)  
[depositoattipenali1.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.tribunale.salerno@giustiziacert.it)  
[depositoattipenali2.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.tribunale.salerno@giustiziacert.it)  
[depositoattipenali3.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RG.DIB a carico di Pinto Francesco Antonio,  
Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio  
Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it):

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- c) *non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo “Chicago anni trenta”.*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: richiesta copia atti Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RG.DIB.**

Io sottoscritto Avv. Francesco Antonio Pinto,

chiedo

il rilascio **in formato digitale** dei seguenti documenti:

- verbale d'udienza del 23-02-2021;
- indice del fascicolo d'Ufficio;
- tutte le notifiche effettuate all'Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, con ricevute;
- tutte le notifiche effettuate all'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, con ricevute.

Chiedo, inoltre, di conoscere l'importo dei diritti da corrispondere.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano, 25-02-2021.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO  
FRANCES  
CO  
ANTONIO

Firmato  
digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data: 2021.02.25  
19:45:48 +01'00'

Indietro Nuova mail Rispondi Rispondi a Inoltrare Elimina Sposta Stampa Contrassegna Azioni

## Posta in arrivo 1

Posta Certificata

## Ricevute 1

Posta non certificata

Spam

## Bozze 4

## Inviata 5

Cestino

## richiesta copie fascicolo ...

Messaggio 1 di 19

Mittente **dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it**  
Destinatario **francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it**  
Data **Oggi 16:05**

Gentilissimo Dott. Pinto  
Francesco Antonio,

BRN3C2AF45541CC\_01439...

in merito alla richiesta di copie del fascicolo recante il numero RGDIB 5527/19 a carico di Francesco Antonio Pinto, si da atto che nel fascicolo del dibattimento vi è solo verbale d'udienza del 23/02/2021 composto da numero sei (6) pagine, formato A4, e il decreto di differimento d'udienza del 31/03/2020, con le rispettive notifiche.

Per ciò che concerne la restante parte della richiesta, come da lei formulata che si riporta in allegato, la invito ad inoltrare la stessa in Procura, trovandosi tali atti nel fascicolo del P.M., e non in quello del dibattimento.

Nel caso in cui sia interessato a ricevere quanto sopra, le comunico che essendo le pagine da trasmettere numero 9 in totale, la relativa marca da bollo da corrispondere telematicamente, come da lei richiesto, è di €.



Indietro Nuova mail Rispondi Rispondi a Inoltra Elimina Sposta Stampa Contrassegna Azioni

<b>Posta in arrivo</b>	
Posta Certificata	
Ricevute	
Posta non certificata	
Spam	
<b>Bozze</b>	4
<b>Inviata</b>	5
Cestino	

**ACCETTAZIONE: richiest...** Messaggio 1 di 5140

Mittente **posta-certificata@telecompost.it**

Destinatario **dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it**

Data **Oggi 16:05**

Verifica Firma

Ricevuta di accettazione  
 Il giorno 09/03/2021 alle ore 16:05:32 (+0100) il messaggio "richiesta copie fascicolo RGNR 1930/17 RGDIB 5527/19 a carico di Francesco Antonio Pinto" proveniente da "dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it" ed indirizzato a: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it) ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
 Identificativo messaggio:  
[629FFD6C-20D8-197A-2700-3E79F844B0AA@telecompost.it](#)

**dati-cert.xml (~879 B)**  
**Firma digitale (~7 KB)**



E-Mail

Rubrica

Impostazioni

Indietro Nuova mail Rispondi Rispondi a Inoltra Elimina Sposta Stampa Contrassegna Azioni

Posta in arrivo

Posta Certificata

Ricevute

Posta non certificata

Spam

Bozze 4

Inviata 5

Cestino

CONSEGNA: richiesta co...

Messaggio 1 di 5141

Mittente Posta Certificata Legalmail
Destinatario dibattito.tribunale.salerno@giustiziacert.it
Data Oggi 16:05
Verifica Firma

Questa ricevuta, per sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 629EFD6C-20D8-197A-2700-3E79F844B0AA@telecompost.it

Delivery receipt

The message "richiesta copie fascicolo RGNR 1930/17 RGDIB 5527/19 a carico di Francesco Antonio Pinto" sent by "dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it", on 09/03/2021 at 16:05:55 (+0100) and addressed to "francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 629EFD6C-20D8-197A-2700-3E79F844B0AA@telecompost.it

Oggetto richiesta copie fascicolo RGNR 1930/17 RGDIB 5527/19 a carico di Francesco Antonio Pinto
Mittente dibattito.tribunale.salerno@giustiziacert.it
Destinatario francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it
Data Oggi 16:05

Gentilissimo Dott. Pinto

STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.ma Dott.ssa Graziella Rosalia Guida**

**I Sez. Pen.**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali1.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali2.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali3.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP - n. 5527/19 RDIB, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it):**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***
- c) non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);***
- e) non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.***

**Parte offesa – querelante:**

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell’ “avvocato sconosciuto”.**

Oggetto: **conferma orario dell'udienza fissata per il 23-02-2021, ore 12,00=.**

Chiar.ma Dott.ssa Guida,

apprendo informalmente il rinvio d'ufficio per la data del 23-02-2021, senza orario di trattazione.

Alla precedente udienza del 17-12-2019 era stato fissato l'orario di trattazione per le ore 12,00=.

Pertanto, chiedo di conoscere la conferma dell'orario di trattazione del procedimento in epigrafe individuato, fissato per il 23-02-2021 ore 12,00=.

Le comunico, con l'occasione, che sarò presente personalmente.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano, 10-02-2021.

Rispettosi Ossequi

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

<b>PINTO</b>	Firmato
<b>FRANCE</b>	digitalmente
<b>SCO</b>	da PINTO
<b>ANTONI</b>	FRANCESCO
<b>O</b>	ANTONIO
	Data:
	2021.02.10
	11:45:46
	+01'00'

## Posta Ufficio

---

**Da:** Posta Ufficio <sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it>  
**Inviato:** mercoledì 10 febbraio 2021 12:48  
**A:** 'francescopinto1949@gmail.com'  
**Oggetto:** R: Invio documentazione registrata come Prot. 10/02/2021.0001147.E

Gentilissimo Dott. Pinto,  
come da protocollo di Codesto Tribunale, gli ordini di chiamata di ciascuna udienza sono comunicati una settimana prima sul sito del Tribunale di Salerno, sezione "Coronavirus".  
Le faccio presente che attraverso la consultazione del sito può prendere atto se il suo procedimento sarà trattato e a che ora, o rinviato d'ufficio.  
Le faccio, inoltre presente, che ora il ruolo ex D'Agostino non sarà più trattato dalla Dott.ssa Gop Guida ma bensì dal Dott. G.M. Giuseppe Ferruccio, nuovo titolare del ruolo.  
Distinti saluti  
Dott.ssa Alessandra Bassi

**Da:** prot.tribunale.salerno@giustizia.it [mailto:prot.tribunale.salerno@giustizia.it]  
**Inviato:** mercoledì 10 febbraio 2021 12:02  
**A:** sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it  
**Oggetto:** Invio documentazione registrata come Prot. 10/02/2021.0001147.E



STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

UD.  
05/10/2019

**Chiar.mo Dott. Giuseppe Ferruccio**

I Sez. Pen.

**Tribunale di Salerno**

dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it

depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it

depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it

depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR - n. 5527/19 RDIB, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet www.avvocatopinto.it:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- c) *non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- d) *non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: richiesta della copia della trascrizione dell'udienza del 23-02-2021. Rigetto della Dott.ssa Alessandra Bassi.**

**Omesso invio della copia dell'indice del fascicolo d'Ufficio.**

Chiar.mo Dott. Giuseppe Ferruccio,

ho chiesto di avere copia della trascrizione dell'udienza del **23-02-2021** alla Dott.ssa Alessandra Bassi, nonché di conoscere l'importo dei diritti di Cancelleria.

L'istanza è stata rigettata, con motivazione non condivisibile (all. 1).

Inoltre, ho rappresentato la mancanza della copia dell'indice del fascicolo d'Ufficio, senza apprezzabile risultato (all. 2).

Pertanto chiedo che Voglia benevolmente intercedere con la Dott.ssa Alessandra Bassi, affinché provveda all'invio della copia dell'indice del fascicolo d'Ufficio, i cui diritti sono stati già corrisposti, nonché autorizzi l'invio della trascrizione dell'udienza del 23-02-2021, previa comunicazione dell'importo dei diritti di Cancelleria da corrispondere.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 22-03-2021.

Rispettosi Ossequi


Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO Firmato digitalmente  
FRANC da PINTO  
ESCO FRANCESCO  
ANTONIO ANTONIO  
ANTON Data:  
IO 2021.03.22  
17:09:56  
+01'00'

*V. è rappresentato che le informazioni assunte la Trascrizione delle favorevoli trascrizione risulta in lavorazione e che, pertanto, sarà inoltrata non appena sarà disponibile all'ufficio.  
Salerno, 23.3.2021*

*Il Giudice  
Giuseppe Ferruccio*





Francesco Antonio Pinto &lt;francescopinto1949@gmail.com&gt;

**I: Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RG.DIB. Richiesta copia trascrizione udienza del 23-02-2021.**

1 messaggio

**Posta Personale** <alessandra.bassi01@giustizia.it>  
A: francescopinto1949@gmail.com

17 marzo 2021 13:28

In merito all'e-mail precedente, si precisa che la cancelleria rientra nella materiale disponibilità della trascrizione di fonoregistrazione almeno 15 gg prima della data antecedente all'udienza del 05/10/2021.

Spero di essere stata chiara.

Restando a disposizione porgo,

Distinti saluti

Dott.ssa Alessandra Bassi

**Da:** Posta Personale [mailto:alessandra.bassi01@giustizia.it]**Inviato:** mercoledì 17 marzo 2021 13:11**A:** 'Francesco Antonio Pinto' <francescopinto1949@gmail.com>**Oggetto:** R: Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RG.DIB. Richiesta copia trascrizione udienza del 23-02-2021.**Priorità:** Alta

Gentilissimo Dott .Pinto Francesco,

in merito alla sua richiesta si dà atto che la cancelleria ha a disposizione i verbali delle trascrizioni di fonoregistrazione all'incirca 15 gg prima dell'udienza di rinvio.

In merito a tale procedimento celebratosi all'udienza del 23/02/2021 e rinviato all'udienza del 05/10/2021, risulta prematura la sua richiesta, in quanto come le dicevo la cancelleria rientra nella materiale disponibilità della stessa all'incirca 15 gg antecedente al 23/02/2021, ammesso che all'udienza stessa vi sia stata attività processuale che richiedesse attività di fonoregistrazione.

Distinti saluti

Dott.ssa Alessandra Bassi

**Da:** Francesco Antonio Pinto [mailto:francescopinto1949@gmail.com]**Inviato:** mercoledì 17 marzo 2021 12:10**A:** Posta Personale <alessandra.bassi01@giustizia.it>**Oggetto:** Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RG.DIB. Richiesta copia trascrizione udienza del 23-02-2021.

17/3/2021

Gmail - I: Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RG.DIB. Richiesta copia trascrizione udienza del 23-02-2021.

Gent.ma Dott.ssa Alessandra Bassi,

io sottoscritto Avv. Francesco Antonio Pinto,

chiedo

il rilascio copia della trascrizione dell'udienza del 23-02-2021 del proc. in oggetto identificato.

Chiedo, inoltre, di conoscere l'importo dei diritti da corrispondere.

Ringrazio per la collaborazione.

Cordiali saluti

Avv. Francesco Antonio Pinto



Francesco Antonio Pinto &lt;francescopinto1949@gmail.com&gt;

**R: Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RG.DIB. Richiesta copia trascrizione udienza del 23-02-2021.**

1 messaggio

**Posta Personale** <alessandra.bassi01@giustizia.it>  
A: Francesco Antonio Pinto <francescopinto1949@gmail.com>

18 marzo 2021 13:47

Si riporta a quanto già detto nelle precedenti e-mail.

Distinti saluti

Dott.ssa Alessandra Bassi

**Da:** Francesco Antonio Pinto [mailto:francescopinto1949@gmail.com]

**Inviato:** giovedì 18 marzo 2021 12:35

**A:** Posta Personale <alessandra.bassi01@giustizia.it>

**Oggetto:** Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RG.DIB. Richiesta copia trascrizione udienza del 23-02-2021.

Chiar.ma Dott.ssa Alessandra Bassi,

La ringrazio per la documentazione inviata.

Evidenzio, però, che manca la copia dell'indice del fascicolo d'Ufficio.

Potrà provvedere cortesemente con invio su codesta e-mail.

Relativamente al ritardo del deposito della trascrizione dell'udienza, esso limita e viola il mio diritto di difesa, garantito dalla vigente Costituzione, nonchè dal diritto positivo.

Pertanto, mi farà conoscere l'importo da corrispondere.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 18-03-2021.

Cordiali saluti

Avv. Francesco Antonio Pinto

Indietro Nuova mail Rispondi Rispondi a Inoltra Elimina Sposta Stampa Contrassegna Azioni

Posta in arrivo	3
Posta Certificata	1
Ricevute	2
Posta non certificata	
Spam	
Bozze	16
Inviata	40
Cestino	

**CONSEGNA: trasmissione...**

Messaggio 1 di 5814

Mittente **Posta Certificata Legalmail**

Destinatario **dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it**

Data **Oggi 19:21**

Verifica Firma

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 23/03/2021 alle ore 19:21:59 (+0100) il messaggio "trasmissione risposta resa dal Dott. Ferruccio Giuseppe in merito alla richiesta copie dell'imputato Francesco Antonio Pinto" proveniente da "dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it" ed indirizzato a "francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:**  
 0E4DCC8B-CA86-8483-32DA-C904E15895F6@telecompost.it

**Delivery receipt**

The message "trasmissione risposta resa dal Dott. Ferruccio Giuseppe in merito alla richiesta copie dell'imputato Francesco Antonio Pinto" sent by "dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it", on 23/03/2021 at 19:21:59 (+0100) and addressed to "francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

- postacert.eml (~287 KB)
- risposta all'imputato Pinto ...
- dati-cert.xml (~1 KB)
- Firma digitale (~7 KB)

*Ill.mo Giudice Monocratico  
presso il Tribunale di Salerno*



## DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

11A

Io sottoscritto Avv. Pietro Caracciolo, nato a Cosenza il 22.06.1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) alla via Garibaldi n. 16

### Dichiaro

di volermi costituire, come in effetti mi costituisco, parte civile nel procedimento penale n. 1930/2017 R.G.N.R. mod. 21, pendente avanti il su intestato Ufficio, a carico di Pinto Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01.05.1949 ed elettivamente domiciliato in Corigliano - Rossano, alla C.da Ralla snc, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Pinto, imputato del reato di cui all'art.

- **595, commi 2 e 3 c.p.** per aver offeso la reputazione, l'onore ed il decoro dell'Avv. Pietro Caracciolo, all'epoca dei fatti Sindaco di Montalto Uffugo ed ancora in carica, mediante la pubblicazione, su di una sezione del sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it), di alcuni articoli in cui la costituenda parte civile viene inopinatamente indicato quale il responsabile del malfunzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo in cui l'imputato rivestiva, all'epoca dei fatti, il ruolo di Giudice.

Ulteriori offese alla reputazione dell'Avv. Caracciolo sono state perpetrate mediante l'inoltro al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità di memorie nelle quali il Pinto indicava la persona offesa quale persona informata sui fatti in ordine a determinate asserzioni (non sorrette dalla veridicità degli assunti) che avevano in animo l'offesa alla reputazione del Sindaco Caracciolo con l'utilizzo

delle espressioni: *“Non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage”, “Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera”, “Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo”, “Non sono mai stato quell’avvocato che usufruiva della scorta presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela)”, “Non sono l’Avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barbaria di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”*

Fatti commessi in danno del sottoscritto in epoca anteriore e prossima al 14 Febbraio 2017; tutto questo così come meglio specificato nel capo di imputazione cui integralmente ci si riporta.

Dichiara, altresì, che le ragioni che giustificano la presente costituzione sono quelle di chiedere l'integrale risarcimento di tutti i danni, morali e materiali subiti dal sottoscritto in occasione dei reati perpetuati a suo detrimento, danni consistiti, in particolare, nella gravissima offesa all'onore, al decoro ed alla reputazione di un professionista stimato nell'ambito forense non solo cosentino, ma anche calabrese e nazionale che, tra l'altro, nel periodo della commissione dei reati rivestiva(ed ancora adesso riveste) la carica di Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e che, mai in tanti anni di onorata professione ovvero nel corso dei suoi mandati da amministratore è mai stato depositario di provvedimenti o coinvolto in procedimenti giudiziari. Ragion per cui le espressioni utilizzate sul mio conto appaiono tanto più gratuite e grandemente lesive della mia reputazione perché rese in varie sedi, anche giudiziarie e con lo strumento del web con conseguente larga ed incontrollata diffusione sia nell'ambito forense che in quello politico - amministrativo locale e regionale.



Ulteriore ragione giustificatrice della presente costituzione è quella di collaborare con la giustizia affinché il delitto di cui sopra (e, comunque, meglio indicato nel capo di imputazione cui integralmente ci si riporta) venga riconosciuto tale con una sentenza di condanna.


Nomino come mio difensore di fiducia l'Avv. **Luigi Ripoli** del Foro di Cosenza giusta procura speciale in calce al presente atto.


Chiedo, pertanto, previa affermazione della piena responsabilità dell'imputato, la condanna dello stesso alla pena di giustizia ed il riconoscimento del danno quantificabile, sin da ora, in complessivi € 20.000,00 o nella somma maggiore o minore eventualmente di risulta.

Con osservanza.

Montalto Uffugo - Salerno 16 Dicembre 2019

Avv. Pietro Caracciolo



Avv. 

## ***PROCURA SPECIALE***

Io sottoscritto Avv. Pietro Caracciolo, nato a Cosenza il 22.06.1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) alla via Garibaldi n. 16, con il presente atto nomino mio difensore, nel procedimento penale n. 1930/2017 R.G.N.R. mod. 21, l'avv. Luigi Ripoli, del Foro di Cosenza, con studio in Montalto Uffugo, alla via A. Manzoni n. 128 - palazzo Leoncavallo - costituendolo suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti di legge, al fine di costituirsi parte civile, nel procedimento penale di cui sopra, pendente avanti il su intestato Ufficio, a carico di Spadafore Francesco, nato a Mantova il 21.08.1998 e residente in Aprigliano (CS) alla via San Demetrio n. 83, imputato del reato di cui agli articoli:

4

Pinto Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01.05.1949 ed elettivamente domiciliato in Corigliano - Rossano, alla C.da Ralla snc, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Pinto, imputato del reato di cui all'art.

- **595, commi 2 e 3 c.p.** per aver offeso la reputazione, l'onore ed il decoro dell'Avv. Pietro Caracciolo, all'epoca dei fatti Sindaco di Montalto Uffugo ed ancora in carica, mediante la pubblicazione, su di una sezione del sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it), di alcuni articoli in cui la costituenda parte civile viene inopinatamente indicato quale il responsabile del malfunzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo in cui l'imputato rivestiva, all'epoca dei fatti, il ruolo di Giudice.

Ulteriori offese alla reputazione dell'Avv. Caracciolo sono state perpetrate mediante l'inoltro al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità di memorie nelle quali il Pinto indicava la persona offesa quale persona informata sui fatti in ordine a determinate asserzioni (non sorrette dalla veridicità degli assunti) che avevano in animo l'offesa alla reputazione del Sindaco Caracciolo con l'utilizzo delle espressioni: *“Non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage”*, *“Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera”*, *“Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo”*, *“Non sono mai stato quell'avvocato che usufruiva della scorta presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela)”*, *“Non sono l'Avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”*

Fatti commessi in danno del sottoscritto in epoca anteriore e prossima al 14 Febbraio 2017; tutto questo così come meglio specificato nel capo di imputazione cui integralmente ci si riporta.

Conferisce, pertanto, al nominato procuratore tutte le necessarie facoltà, comprese quelle di presentare memorie ed istanze, addurre prove, trarre conclusioni, sottoscrivere ogni documentazione richiestagli o necessaria, nominare ed eleggere domicilio, nominare propri sostituti processuali anche al fine di avanzare istanza di costituzione di parte civile e depositare la presente costituzione in udienza. Con facoltà espressa di rimettere querela nei confronti dell'imputato, quantificare il danno, transigere e conciliare, rilasciando quietanza.



Conferisce, inoltre, al nominato procuratore tutte le più ampie ed illimitata facoltà utili e necessarie per il buon fine del presente mandato

e fino al raggiungimento degli scopi per cui è rilasciato, senza limitazione alcuna, affinché, mai allo stesso possa opporsi mancanza o imprecisione di poteri, autorizzando il medesimo a fare, anche se qui non detto, tutto quanto potrebbe fare il costituito mandante, nulla escluso.

Con osservanza.

Montalto Uffugo - Salerno 16 Dicembre 2019

Avv. Pietro Caracciolo

## Posta Personale

---

**Da:** anna annunziata <dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it>  
**Inviato:** venerdì 23 aprile 2021 17:31  
**A:** alessandra.bassi01@giustizia.it  
**Cc:** giuseppe.ferruccio@giustizia.it  
**Oggetto:** l: Proc. pen. n. 1930/17 RGNR ? n. 5527/19 RDIB  
**Allegati:** RILIEVI SULL'INDICE FASCICOLO DIBATTIMENTO.pdf; RILIEVI SULL'INDICE FASCICOLO DIBATTIMENTO.pdf.p7m; all. 10)04-03-18-ISTANZA PM CORREZIONE DIFENSORE.pdf; all. 11)25-03-19-ISTANZA PROCURATORE CAPO CORREZIONE DIFENSORE.pdf; all. 12)19-06-19-ISTANZA 129-469 CPP-D'AGOSTINO.pdf; all. 13)22-07-19-ISTANZA 129-469 CPP-ISTANZA RISCONTRO-D'AGOSTINO.pdf; all. 14)16-06-20-Istanza ex art. 129 – 469 c.p.p.-GUIDA.pdf; all. 15)14-09-20-RIGETTO ISTANZA-GUIDA.pdf; all. 16)17-03-21-istanza Procura notifiche difensori di fiducia e ricevute.pdf; all. 17)09-04-21-reiterata richiesta Procura notifiche ai difensori di fiducia.pdf; all. 18)TRASCRIZIONE VERBALE UDIENZA 23-02-21.pdf; all. 19)02-12-19-LISTA TESTI.pdf; all. 1)INDICE FASCICOLO DIBATTIMENTO.pdf; all. 2)14-02-17-QUERELA CARACCILO-INVIO PROCURA SALERNO.pdf; all. 3)04-04-17-INFORMAZIONE GARANZIA.pdf; all. 4)13-03-18-MEMORIA ILLUSTRATIVA-GUP ZAMBRANO.pdf; all. 5)23-07-2018-SIT CARACCILO.pdf; all. 6)23-07-2018-RELAZIONE CATALANO.pdf; all. 7)26-10-2018-COMUNICAZIONE ADDUCA-CASSANIELLO.pdf; all. 8)17-01-2019-MEMORIA.pdf; all. 9)27-02-19-CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO-DIFENSORE D'UFFICIO.pdf

**Da:** FRANCESCO ANTONIO PINTO [mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it]  
**Inviato:** venerdì 23 aprile 2021 13:31  
**A:** dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it; ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it; depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it; depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it; depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it; depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacert.it; ricezioneatti.procura.perugia@giustiziacert.it; prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it; presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it  
**Oggetto:** Proc. pen. n. 1930/17 RGNR ? n. 5527/19 RDIB



STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**

*Patrocinante in Cassazione*

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X

TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Giuseppe Ferruccio**

**I Sez. Pen.**

**Tribunale di Salerno**

[dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Chiar.mo Dott. G. Petrazzini**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Perugia**

[depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.perugia@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.perugia@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RDIB a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace  
Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di  
Catanzaro e pubblicata sul sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it):**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

***a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai  
soggetti del suo entourage;***

*b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*

*c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

*d) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto: rilievi sull'indice del fascicolo del dibattimento.

**Sottrazione di documenti ad opera di "ignoti".**

**Ammissione alla costituzione di parte civile del referente della "famiglia" Cuntrera (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo) all'udienza del 23-02-2021.**

Chiar.mo Dott. Giuseppe Ferruccio,

La ringrazio per avermi dato la possibilità di conoscere il contenuto dell'indice del fascicolo del dibattimento, dopo il Suo autorevole intervento.

Rilevo che, all'emissione del decreto che dispone il giudizio deve necessariamente seguire la formazione del fascicolo per il dibattimento, adempimento indispensabile per il successivo sviluppo processuale, da realizzarsi nel contraddittorio delle parti.

In seguito all'emissione del decreto che dispone il giudizio, segue un'attività di estrema importanza per la fase dibattimentale, ovvero la formazione, nel contraddittorio tra le parti, del fascicolo per il dibattimento, cui il Giudice provvede immediatamente.

Tale adempimento è stato **ignorato**.

All'uopo osservo quanto segue.

Nella trattazione del procedimento de quo si sono succeduti:

a) Dott. Giandomenico D'Agostino;

b) Dott.ssa Graziella Rosalia Guida;

c) Dott. Giuseppe Ferruccio.

La suesesa specificazione riveste una peculiare e decisiva importanza.

Infatti, le memorie difensive e la corrispondenza intercorsa con la I Sezione dell'Ufficio Giudiziario di Salerno, non è stata riportata nell'indice del fascicolo del dibattimento per la sottrazione documentale ad opera di "ignoti", non conosciuta dai Giudicanti.

Inoltre, non è stata riportata la lista testi, preannunciata a mezzo PEC e pervenuta a codesto Ufficio in

formato cartaceo in data **06-12-2019**.

Conseguentemente il Suo provvedimento, reso all'udienza del **23-02-2021**, è viziato e abnorme.

Per mera completezza difensiva evidenzio che è stato già rappresentato, documentato e non contestato che tutte le fasi processuali sono state espletate **ignorando** il mio difensore di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri).

A seguito del Suo provvedimento ho reiteratamente richiesto alla Procura della Repubblica di Salerno di autorizzare il rilascio di copia delle notifiche, con ricevute, al difensore di fiducia, relativamente alle varie fasi, in particolare l'espletamento delle incombenze ex art. 415bis c.p.p..

**A tutt'oggi senza apprezzabile risultato.**

E' stata **ignorata** la circostanza, nella mia qualità di curatore del fallimento L'Edil Arp e della segnalata correlazione fra il fallimento e l'omicidio di Lanzillotta Luigi.

Tale aspetto ha importanza, poiché è riportato nel capo d'imputazione.

Dalla documentazione, che dovrebbe trovarsi nel fascicolo del dibattimento (non riportato nell'indice) emerge che sono stati nominati difensori d'Ufficio, illegittimamente ed irritualmente, avendo, si ripete, **sempre** avuto un difensore di fiducia, **sempre** ignorato.

Nell'ordinanza resa all'udienza del **23-02-2021** è riportato:

*... Il Tribunale rinvia, per sentire la sola persona offesa, all'udienza del 5 ottobre 2021; la persona offesa è resa edotta del rinvio.*

**Evidenzio quanto segue:**

- **Manca una pronuncia sulla pregiudiziale di rito: incompetenza territoriale, per come già ampiamente motivato:**

- emerge un favoreggiamento nei confronti del Caracciolo Pietro presso l'Ufficio Giudiziario di Salerno;
- sono stato calunniosamente denunciato dalla Dott.ssa Colucci Federica (fallimento l'Edil Arp), la quale espleta le funzioni di GIP presso la DDA di Napoli;
- ho svolto le funzioni di Giudice di Pace di Roma.

- **Manca una pronuncia sulle eccezioni preliminari: reiterata violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Il processo è stato condotto nelle varie fasi da un difensore d'Ufficio. Il mio difensore di fiducia ha avuto solo e soltanto la notifica del rinvio dell'udienza del 31-03-2020.**

Pertanto, **chiedo** che al fascicolo del dibattimento sia allegata la documentazione sottratta ad opera di "ignoti".

**Chiedo, inoltre, che nell'indice del fascicolo del dibattimento venga riportata la lista testi ritualmente depositata e pervenuta in formato cartaceo in data 06-12-2019.**

All'esito, chiedo che mi venga rilasciata copia dell'indice del fascicolo del dibattimento **aggiornato**.

ALLEGATI:

all. 1) INDICE FASCICOLO DIBATTIMENTO;

all. 2) 14-02-17-QUERELA CARACCILO-INVIO PROCURA SALERNO;



- all. 3)04-04-17-INFORMAZIONE GARANZIA;
- all. 4)13-03-18-MEMORIA ILLUSTRATIVA-GUP ZAMBRANO;
- all. 5)23-07-2018-SIT CARACCILO;
- all. 6)23-07-2018-RELAZIONE CATALANO;
- all. 7)26-10-2018-COMUNICAZIONE ADDUCA-CASSANIELLO;
- all. 8)17-01-2019-MEMORIA;
- all. 9)27-02-19-CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO-DIFENSORE D'UFFICIO;
- all. 10)04-03-18-ISTANZA PM CORREZIONE DIFENSORE;
- all. 11)25-03-19-ISTANZA PROCURATORE CAPO CORREZIONE DIFENSORE;
- all. 12)19-06-19-ISTANZA 129-469 CPP-D'AGOSTINO;
- all. 13)22-07-19-ISTANZA 129-469 CPP-ISTANZA RISCONTRO-D'AGOSTINO;
- all. 14)16-06-20-Istanza ex art. 129 – 469 c.p.p.-GUIDA;
- all. 15)14-09-20-RIGETTO ISTANZA-GUIDA;
- all. 16)17-03-21-istanza Procura notifiche difensori di fiducia e ricevute;
- all. 17)09-04-21-reiterata richiesta Procura notifiche ai difensori di fiducia;
- all. 18)TRASCRIZIONE VERBALE UDIENZA 23-02-21;
- all. 19)02-12-19-LISTA TESTI.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano, 23-04-2021.

Rispettosi Ossequi

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO  
FRANCES  
CO  
ANTONIO

Firmato  
digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data: 2021.04.23  
13:27:02 +02'00'

**Avv. Francesco Antonio PINTO**

Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc - 87064 Corigliano-Rossano (CS)  
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**On.le Procura della Repubblica**  
**c/o Tribunale di Salerno**  
**alla c. a. della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**  
*ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it*  
*prot.procura.salerno@giustiziacert.it*

**Proc. pen. n. 1930/17 Mod.21, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace  
Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio  
Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***
- d) non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);***
- e) non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.***

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS),  
identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.**

**Oggetto: erronea indicazione del difensore nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-  
02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina,

mi è stata consegnata copia del decreto di citazione diretta a giudizio, **nel quale è indicato erroneamente un difensore d'ufficio.**

All'uopo, evidenzio la reiterazione della violazione del diritto di difesa e l'assoluta nullità degli atti compiuti (in particolare 415bis c.p.p.), che mi stanno provocando ansia e stress, utilmente valutabile ai fini risarcitori.

I

E' stata trattata una fase processuale (udienza GIP), senza informarne il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca.

Anzi, all'udienza del 20-03-2018, viene portato presente e lo stesso avrebbe formulato una richiesta di rinvio!!!!!!!!!!!! (all. 1).

II

Viene notificato un primo 415bis c.p.p. (all. 2).

Presentavo memoria illustrativa, **disattesa nei contenuti** (all. 3).

III

Veniva nuovamente reiterata la notifica del 415bis c.p.p. (all. 4).

Presentavo altra memoria difensiva, **disattesa nei contenuti** (all. 5).

**Con l'occasione nominavo mio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, poiché, nelle more processuali, è deceduto l'Avv. Salvatore Sisca** (all. 5, pag. 2).

Pertanto, Vorrà provvedere alla correzione dell'indicazione del difensore riportato nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, **evidenziando e specificando di avere ritualmente nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.**

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 04-03-2018.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

anche nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO  
FRANCESCO  
O  
ANTONIO

Firmato  
digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data: 2019.03.04  
19:54:41 +01'00'

STUDIO LEGALE

***Avv. Francesco Antonio Pinto***

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**Chiar.mo Sig. Presidente**

**Tribunale di Salerno**

[presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 Mod.21, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) ***non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- b) ***non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- c) ***non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: erronea indicazione del difensore nel decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

Chiar.mo Sig. Procuratore Capo,

sono stato Giudice di pace coordinatore dell'Ufficio di Montalto Uffugo (CS), esercitando lodevolmente le funzioni, per come emerge dalla relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (all 1).

Non condividendo le frequentazioni dell'Avv. Caracciolo Pietro, antecedenti alla campagna elettorale del 2014, ho preso le distanze dallo stesso.

Il rapporto personale si è incrinato per cui, dopo la sua elezione a Sindaco di Montalto Uffugo, ha trovato ogni pretesto per denigrarmi, fino alla denuncia al Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

Dopo inenarrabili vicende, il Consiglio Superiore della Magistratura ha archiviato la calunniosa denuncia del Caracciolo (all 2).

In quel contesto spaziale e temporale l'Avv. Caracciolo Pietro ha perpetrato una miriade di reati gravissimi.

L'Ufficio Giudiziario di Salerno ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Cosenza, a suo dire competente territorialmente (esercitavo le funzioni di Giudice di pace nel Circondario di Cosenza !!!), dove è stata resa una non condivisibile archiviazione.

Con la stessa rubrica d'incolpazione, archiviata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, commensale abituale dell'Avv. Caracciolo Pietro, mi ha denunciato.

Nell'attività difensiva ho prodotto memoria, portandone a conoscenza dei contenuti la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina – Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno (all 3).

Apprendevo dall'informazione di garanzia che l'Avv. Caracciolo Pietro mi aveva querelato per diffamazione, poichè nella memoria difensiva al Consiglio Giudiziario di Catanzaro avevo riportato:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- 1. non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- 2. non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- 3. non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- 4. non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- 5. non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Avevo citato il Caracciolo quale persona informata dei fatti, ma, **identificatosi in quell’“avvocato sconosciuto“**, si era ritenuto offeso e mi ha querelato per diffamazione.



La Dott.ssa Cassaniello Valleverdina ha chiesto al GIP l'archiviazione.

A seguito dell'opposizione, il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha fissato l'udienza di discussione.

All'uopo osservo:

a) il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca non è stato informato dell'udienza fissata per il 20-03-2018.

Viene portato assente ingiustificato.

Avrebbe chiesto ed ottenuto un rinvio !!!!! (all 4);

**b) senza una richiesta di proroga di indagini del PM, la Dott.ssa Maria Zambrano ha ordinato nuove indagini al PM Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.**

<<>>

Viene notificato un primo 415bis in data **06-09-2018** (all 5).

Ho presentato memoria difensiva, **disattesa nei contenuti** (all 6).

<<>>

Viene rinotificato lo stesso 415bis in data **11-01-2019** (all 7).

Ho presentato ulteriore memoria difensiva, **disattesa nei contenuti**, con richiesta di **approfondimento investigativo e personale interrogatorio** (all 8).

**Con l'occasione nominavo mio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, poiché, nelle more processuali, è deceduto l'Avv. Salvatore Sisca** (vedasi all 8, pag. 2 – rigo 15 / 17)

**Ho evidenziato le capziose, false e fuorvianti dichiarazioni rese al Dott. Franco Adduca dall'Avv. Caracciolo Pietro, avallate dal Dott. Fabio Catalano** (all 9).

<<>>

In data 04-03-2019 viene notificato il **decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina** (all 10).

Nel suesteso atto viene riportato **erroneamente** un difensore d'ufficio (vedasi all 10).

In data 04-03-2019 ho formulato istanza di correzione alla Dott.ssa Cassaniello Valleverdina (all 11), **ma, a tutt'oggi, senza apprezzabile risultato.**

Pertanto, chiedo di voler **benevolmente intercedere** con la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, affinché il **decreto di citazione diretta a giudizio datato 27-02-**

2019 e notificato in data 04-03-2019, a firma della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina, venga corretto nella parte in cui è riportato erroneamente un difensore diverso dall'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri, **ritualmente nominato difensore di fiducia**, al fine di consentire allo stesso di compulsare le azioni di rito a difesa della mia **incolumità fisica e morale**.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano 25-03-2019.

Con perfetta osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)



**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio Pinto**

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

**a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***

**a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***

**b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

*c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
- Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.
- Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
- Reato impossibile ex art. 49 c.p.
- Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.
- Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM, è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, **mai** avvisato (all. 1).

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

**Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio** (all. 3).

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la correzione dell'errore, senza apprezzabile risultato (all. 4).

Infruttuoso è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica (all. 5).

Inoltre, apprendo dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca (all. 6) non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano (all. 7).

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che **il Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

**Alla stregua delle suestese considerazioni di rito, tutta la fase ex art. 415 bis c.p.p. è improcedibile ed insanabilmente nulla per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.**

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento);**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca;**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per territorio, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza).

**La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Il GIP del Tribunale di Cosenza archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo è stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (*rectius*: testimone).**

Nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49 c.p., emerge l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 469 c.p.p.

Il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi *nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria*.

**Ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, per l'economicità processuale, vista la manifesta irrilevanza penale del fatto, emergente dalla lettura del capo d'imputazione, come nel caso di specie.**

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress, limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.

**Confermo** il mandato difensivo all'**Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**, (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17), conferendogli ogni facoltà di legge.

Corigliano – Rossano, 19-06-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

**Avv. Francesco Antonio Pinto**

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

*c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
- **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**

**RISCONTRO ALL'ISTANZA EX ART. 129 – 469 C.P.P., datata 19-06-2019.**

Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino,

in data 19-06-2019, inoltravo istanza ex art. 129 - 469 c.p.p., relativamente al procedimento individuato in epigrafe (all 1).

In data 26-06-2019 inviavo la succitata istanza in formato cartaceo e spedito con raccomandata a.r., pervenuta al Suo Ufficio in data 01-07-2019 (all. 2).

L'accoglimento dell'istanza de quo pone fine allo "**stillicidio**" e **stalking processuale**.

In ipotesi di rigetto, il codice di rito mi consente di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Pertanto, mi affido alla Sua cortese collaborazione per un riscontro (accoglimento o rigetto) della mia istanza.

Corigliano – Rossano 22-07-2019

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio PINTO**

Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.ma Dott.ssa Graziella Rosalia Guida**

**I Sez. Pen.**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it):**

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***
- c) non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);***
- e) non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.***



Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
  - **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
  - **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
  - **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
  - **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
  - **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**
- MANCATO RISCONTRO ALL'ISTANZA EX ART. 129 – 469 C.P.P., datata 19-06-2019 (pervenuta in formato cartaceo in data 01-07-2019) e reiterata in data 22-07-2019.**

Chiar.ma Dott.ssa Guida,

in data **19-06-2019**, inoltravo istanza ex art. 129 - 469 c.p.p., relativamente al procedimento individuato in epigrafe (all. a).

In data **26-06-2019**, inviavo la succitata istanza in formato cartaceo e spedita con raccomandata a.r., pervenuta in data **01-07-2019** (all. b).

In data **22-07-2019**, ho chiesto un riscontro alla succitata istanza, evidenziando che l'accoglimento pone fine allo "**stillicidio**" e **stalking processuale** (all. c).

Evidenziavo, altresì, che, in ipotesi di rigetto, il codice di rito mi consente di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Le evidenzio, per mera completezza, che non è condivisibile la dichiarazione resa dall'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Cosenza Dott. Franco Adduca, di cui ne sono venute a conoscenza in sede di rilascio copie del fascicolo d'Ufficio.

Inoltre, le risultanze del Dott. Catalano Fabio: *Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana (all. e), non sono condivisibili, poichè **nessuna indagine investigativa lo ha portato a quelle finali terminative conclusioni.***

Non sono condivisibili neppure le s.i.t. rese da Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, al Sovrintendente Capo Dott. Franco Adduca in data 23-07-2018 (all. e, ultima pagina).

Ho presentato memoria datata **26-10-2018** (all. f).

Ho chiesto inutilmente un approfondimento investigativo in data **17-01-2019** (all. g).

Tutte le attività sono state svolte senza alcun avviso al mio **difensore di fiducia** (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari) ed al mio **difensore di fiducia** nominato dopo il decesso dell'Avv. Sisca (Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri).

Nel decreto di citazione diretta a giudizio è riportato un **difensore d'Ufficio!!!!!!!!!!!!**

Le evidenzio, inoltre, che nei miei atti difensivi ho riportato:

***Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni, “collaboratrice di giustizia”.***

La Magistratura (Inquirente e Giudicante del Tribunale di Salerno), non ha ritenuto approfondire i contenuti, dal quale potrebbe emergere la non condivisibile gestione dei collaboratori di giustizia – pentiti, nonché la non condivisibile gestione del regime del 41bis.

Le omissioni dell'Ufficio Giudiziario di Salerno non possono essere colmate dalle **inesistenti** risultanze investigative del Dott. Catalano Fabio (vedasi all. e).

In data 21-11-2019 il Presidente del Tribunale dava riscontro dell'esistenza del procedimento e della fissazione dell'udienza del 17-12-2019 (all. f).

<<>>

In data 29-05-2020 mi è pervenuta la copia della trascrizione e del verbale d'udienza del 17-12-2019.

Rilevato che la Dott.ssa Guida, in data 17-12-2019, ha *"preso il ruolo del Giudice d'Agostino ... in questo momento che io non ho letto le carte ... sto rinviando perchè mi voglio guardare io il fascicolo"*, per cui

CHIEDO

la Sua cortese collaborazione per un riscontro (accoglimento o rigetto) alla mia istanza ex art. 129 – 469 c.p.p. inoltrata al Dott. Giandomenico D'Agostino in data 19-06-2019 (pervenuta in formato cartaceo in data 01-07-2019) e reiterata in data 22-07-2019.

Corigliano – Rossano, 16-06-2020.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)



**Tribunale di Salerno**  
**Prima Sezione Penale**

n. R.G.T. 5527/2019

n. R.G.T.N.R 1930/2017

Il G.O.P., avv. Graziella Rosalia Rita Guida,

- Letta la nota depositata il 9 settembre 2020 dell'avv. Francesco Antonio Pinto;
- Ritenuto che allo stato NON ricorrono le condizioni di cui agli artt. 129 e 469 c.p.p. , invocate dall'imputato;
- Ritenuto necessario procedere al dibattimento,

**P.Q.M.**

**Rigetta l'istanza.**

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Salerno, 14 settembre 2020

il G.O.P.

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio PINTO**


Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X

TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it



Chiar.mo Sig. Presidente

Tribunale di Salerno

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Tribunale di Salerno

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP - n. 5527/19 RDIB a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it):

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) *non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di*

*Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo "Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto: **omessa risposta alla reiterata istanza ex art. 129 – 469 c.p.p..**

**Ulteriore richiesta di riscontro.**

Chiar.mo Sig. Presidente,

viene trattato un processo a mio carico presso il Tribunale di Salerno, in oggetto individuato. All'evidenza, l'accusa è palesemente infondata, per cui in data in data **19-06-2019**, inoltravo istanza ex art. 129 - 469 c.p.p. (all. 1).

In data **26-06-2019**, inviavo la succitata istanza in formato cartaceo e spedita con raccomandata a.r., pervenuta in data **01-07-2019**.

In data **22-07-2019**, ho chiesto un riscontro alla succitata istanza, evidenziando che l'accoglimento pone fine allo "**stillicidio**" e **stalking processuale** (all. 2).

Evidenziavo, altresì, che, in ipotesi di rigetto, il codice di rito mi consente di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Le evidenzio, per mera completezza, che non è condivisibile la dichiarazione resa dall'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Cosenza Dott. Franco Adduca, di cui ne sono venute a conoscenza in sede di rilascio copie del fascicolo d'Ufficio.

Inoltre, le risultanze del Dott. Catalano Fabio non sono condivisibili, poichè **nessuna indagine investigativa lo ha portato a quelle finali terminative conclusioni: "Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana".**

Non sono condivisibili neppure le s.i.t. rese da Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, al Sovrintendente Capo Dott. Franco Adduca in data **23-07-2018**.

Ho presentato memoria datata **26-10-2018**.

Ho chiesto inutilmente un approfondimento investigativo in data **17-01-2019**.

Tutte le attività sono state svolte senza alcun avviso al mio **difensore di fiducia** (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari) ed al mio **difensore di fiducia** nominato dopo il decesso dell'Avv. Sisca (Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri).

Nel decreto di citazione diretta a giudizio è riportato un **difensore d'Ufficio!!!!!!!**

Le evidenzio, inoltre, che nei miei atti difensivi, ho riportato:

*Sono destinatario di una sentenza di morte del "tribunale della mafia", redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le "udienze" è diventata, dopo queste dichiarazioni, "collaboratrice di giustizia".*

La Magistratura (Inquirente e Giudicante del Tribunale di Salerno), non ha ritenuto approfondire i contenuti, dal quale potrebbe emergere la non condivisibile gestione dei collaboratori di giustizia – pentiti, nonché la non condivisibile gestione del regime del 41bis.

Le omissioni dell'Ufficio Giudiziario di Salerno non possono essere colmate dalle **inesistenti** risultanze investigative del Dott. Catalano Fabio.

In data **21-11-2019** il Presidente del Tribunale dava riscontro dell'esistenza del procedimento e della fissazione dell'udienza del **17-12-2019**.

<< >>

In data **29-05-2020** mi è pervenuta la copia della trascrizione del verbale d'udienza del **17-12-2019**, dal quale emerge che la Dott.ssa Graziella Rosalia Guida ha *"preso il ruolo del Giudice d'Agostino ... in questo momento che io non ho letto le carte ... sto rinviando perchè mi voglio guardare io il fascicolo"*, per cui in data **16-06-2020** reiteravo l'istanza ex art. 129 – 469 c.p.p., già inoltrata al Dott. Giandomenico D'Agostino in data 19-06-2019 (pervenuta in formato cartaceo in data 01-07-2019), reiterata al Dott. Giandomenico D'Agostino in data 22-07-2019, nonché reiterata in data **16-06-2020** alla Dott.ssa Graziella Rosalia Guida (all. 3).

A tutt'oggi senza alcun apprezzabile risultato, precludendomi, in ipotesi di rigetto, di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Ho inutilmente evidenziato e fatto presente che il querelante **Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS)**, identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto", è

stato da me denunciato per fatti gravissimi e, in particolare, per **voto di scambio elettorale** con "don" Gaspare Cuntrera (attualmente deceduto), condannato per associazione mafiosa e, secondo la Magistratura Inquirente, gerente un cartello mondiale della droga, i cui ingenti investimenti potevano essere oggetto di approfondimento nei confronti dell'**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto"**.

Per mera completezza, i Sottufficiali dei Carabinieri Danielli Pierluigi (a suo dire appartenente al ROS dei Carabinieri) e Guida Giovanni (in servizio alla P.G. della Procura della Repubblica di Cosenza), erano a conoscenza dei rapporti amicali dell'**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto"** con "don" Gaspare Cuntrera e la sua "famiglia".

**I sopra individuati Sottufficiali dei Carabinieri, a loro dire, hanno riferito ai Superiori Gerarchici, i quali (non è dato sapere) hanno riferito al Magistrato Inquirente competente, senza apprezzabile risultato, consentendo all'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto" di continuare a godere di immunità ed impunità.**

<<>>

Alla stregua delle suestese finali considerazioni, chiedo alla S.V. di voler **benevolmente** intedere con la Dott.ssa Graziella Rosalia Guida per un riscontro alle mie reiterate istanze ex art. 129 – 469 c.p.p.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano – Rossano, 08-09-2020.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo, all'epoca dei fatti.



**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sezl.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sezl.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".

Oggetto:

- Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
- Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.
- Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
- Reato impossibile ex art. 49 c.p.
- Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.
- Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.

A seguito dell'istanza di archiviazione del PM, è stata proposta opposizione dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Veniva espletata l'udienza GIP (Dott.ssa Maria Zambrano), senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, **mai** avvisato (all. 1).

**Comunicavo che, essendo deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, ho nominato mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).**

Le incombenze ex art. 415 bis c.p.p. sono state espletate senza la presenza del nuovo difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17).

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, **domiciliataria** dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe.

La Dott.ssa Valleverdina Cassaniello ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio, **nominandomi un difensore d'ufficio** (all. 3).

Ho chiesto alla Dott.ssa Valleverdina Cassaniello la correzione dell'errore, senza apprezzabile risultato (all. 4).

Infruttuoso è risultato il sollecito al Sig. Procuratore Capo della Repubblica (all. 5).

Inoltre, apprendo dall'esame degli atti processuali che il GIP Dott.ssa Maria Zambrano ha **autorizzato una attività investigativa, senza la richiesta di prosecuzione delle indagini del PM.**

Pertanto, le SIT del Dott. Franco Adduca (all. 6) non sono utilizzabili, come neppure la relazione del Dott. Fabio Catalano (all. 7).

Emerge, altresì, dagli atti processuali, che il **Caracciolo era a conoscenza del contenuto della memoria difensiva proposta dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro**, essendo stato interrogato dal Maresciallo Giovanni Guida (PG Procura della Repubblica di Cosenza).

Conseguentemente, per la proposizione formale della querela (14-02-2017) erano decorsi i rituali 90 giorni.

<<>>

**Alla stregua delle suestese considerazioni di rito, tutta la fase ex art. 415 bis c.p.p. è improcedibile ed insanabilmente nulla per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.**

<<>>

Ho denunciato l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo per:

**A) interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per due volte, per comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per cui il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, dell'epoca, Dott. Dario Granieri ha provveduto con diffida a consegnare le chiavi, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per ripristinare il regolare funzionamento);**

**B) abuso in atti d'ufficio, riportate nella copiosa informativa al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca;**

**C) interesse privato in atti d'ufficio, per avere chiesto al Presidente del Tribunale di Cosenza, dell'epoca, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo gradimento;**

alla Procura della Repubblica di Salerno, competente per territorio, poiché svolgevo, all'epoca, le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza).

**La Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso la mia denuncia – querela, per competenza territoriale (!!!!!!!!!), alla Procura della Repubblica di Cosenza, la quale chiedeva l'archiviazione dei reati gravissimi perpetrati dal Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Il GIP del Tribunale di Cosenza archiviava con un *modus operandi* non condivisibile.**

**Evidenzio e preciso che, per la mia attività difensiva, il Caracciolo è stato indicato solo e soltanto come persona informata dei fatti (*rectius*: testimone).**

Nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49 c.p., emerge l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 469 c.p.p.

Il reato rubricato è impossibile per l'inidoneità dell'azione.

Infatti, perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l'effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi *nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria*.

**Ne consegue l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, per l'economicità processuale, vista la manifesta irrilevanza penale del fatto, emergente dalla lettura del capo d'imputazione, come nel caso di specie.**

La persistenza dell'iscrizione nel registro degli imputati, mi sta arrecando ingenti danni, **fisici e morali**, nonché **ansia e stress**, **limitando e pregiudicando** anche la mia attività professionale.

**Confermo** il mandato difensivo all'**Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**, (vedasi all. 2 – pag. 2 - rigo 15/17), conferendogli ogni facoltà di legge.

Corigliano – Rossano, 19-06-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

**Avv. Francesco Antonio Pinto**

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino**

**Tribunale di Salerno**

[prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

[sezl.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sezl.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello – Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

c) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

Oggetto:

- **Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.**
- **Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.**
- **Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.**
- **Reato impossibile ex art. 49 c.p.**
- **Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.**
- **Danni conseguenti all'illegittima iscrizione nel registro notizie di reato.**

**RISCONTRO ALL'ISTANZA EX ART. 129 – 469 C.P.P., datata 19-06-2019.**

Chiar.mo Dott. Giandomenico D'Agostino,

in data 19-06-2019, inoltravo istanza ex art. 129 - 469 c.p.p., relativamente al procedimento individuato in epigrafe (all 1).

In data 26-06-2019 inviavo la succitata istanza in formato cartaceo e spedito con raccomandata a.r., pervenuta al Suo Ufficio in data 01-07-2019 (all. 2).

L'accoglimento dell'istanza de quo pone fine allo "stillicidio" e **stalking processuale**.

In ipotesi di rigetto, il codice di rito mi consente di compulsare le azioni di rito presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sovranazionali.

Pertanto, mi affido alla Sua cortese collaborazione per un riscontro (accoglimento o rigetto) della mia istanza.

Corigliano – Rossano 22-07-2019

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it)

[depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Proc. Pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RG.DIB a carico di Pinto Francesco Antonio,  
Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio  
Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet ww.avvocatopinto.it:**

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*



Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.**

**Oggetto: istanza di autorizzazione al rilascio di copia delle notifiche effettuate ai propri difensori di fiducia e ricevute.**

Chiar mo Sig. Procuratore della Repubblica,

nel processo individuato in epigrafe, ho avuto quale difensore di fiducia l'Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, ho nominato difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.

Pertanto chiedo che sia autorizzato il rilascio di copia delle notifiche degli atti notificati ai miei difensori di fiducia (Avv.ti Sisca – Lupis), con le ricevute di avvenuta notifica.

Chiedo, altresì, di conoscere l'importo dei diritti da corrispondere.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 17-03-2021.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO  
FRANCES  
CO  
ANTONIO

Firmato  
digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data:  
2021.03.17  
11:36:41 +01'00'

## Posta Personale

---

**Da:** anna annunziata <dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it>  
**Inviato:** venerdì 23 aprile 2021 17:31  
**A:** alessandra.bassi01@giustizia.it  
**Cc:** giuseppe.ferruccio@giustizia.it  
**Oggetto:** l: Proc. pen. n. 1930/17 RGNR ? n. 5527/19 RDIB  
**Allegati:** RILIEVI SULL'INDICE FASCICOLO DIBATTIMENTO.pdf; RILIEVI SULL'INDICE FASCICOLO DIBATTIMENTO.pdf.p7m; all. 10)04-03-18-ISTANZA PM CORREZIONE DIFENSORE.pdf; all. 11)25-03-19-ISTANZA PROCURATORE CAPO CORREZIONE DIFENSORE.pdf; all. 12)19-06-19-ISTANZA 129-469 CPP-D'AGOSTINO.pdf; all. 13)22-07-19-ISTANZA 129-469 CPP-ISTANZA RISCONTRO-D'AGOSTINO.pdf; all. 14)16-06-20-Istanza ex art. 129 – 469 c.p.p.-GUIDA.pdf; all. 15)14-09-20-RIGETTO ISTANZA-GUIDA.pdf; all. 16)17-03-21-istanza Procura notifiche difensori di fiducia e ricevute.pdf; all. 17)09-04-21-reiterata richiesta Procura notifiche ai difensori di fiducia.pdf; all. 18)TRASCRIZIONE VERBALE UDIENZA 23-02-21.pdf; all. 19)02-12-19-LISTA TESTI.pdf; all. 1)INDICE FASCICOLO DIBATTIMENTO.pdf; all. 2)14-02-17-QUERELA CARACCILO-INVIO PROCURA SALERNO.pdf; all. 3)04-04-17-INFORMAZIONE GARANZIA.pdf; all. 4)13-03-18-MEMORIA ILLUSTRATIVA-GUP ZAMBRANO.pdf; all. 5)23-07-2018-SIT CARACCILO.pdf; all. 6)23-07-2018-RELAZIONE CATALANO.pdf; all. 7)26-10-2018-COMUNICAZIONE ADDUCA-CASSANIELLO.pdf; all. 8)17-01-2019-MEMORIA.pdf; all. 9)27-02-19-CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO-DIFENSORE D'UFFICIO.pdf

**Da:** FRANCESCO ANTONIO PINTO [mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it]  
**Inviato:** venerdì 23 aprile 2021 13:31  
**A:** dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it; ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it; depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it; depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it; depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it; depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacert.it; ricezioneatti.procura.perugia@giustiziacert.it; prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it; presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it  
**Oggetto:** Proc. pen. n. 1930/17 RGNR ? n. 5527/19 RDIB

STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica**  
**Tribunale di Salerno**

ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it  
depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it  
depositoattipenali2.procura.salerno@giustiziacert.it  
depositoattipenali3.procura.salerno@giustiziacert.it

**Chiar.mo Dott. Giuseppe Ferruccio**  
**I Sez. Pen.**  
**Tribunale di Salerno**

dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR - n. 5527/19 RDIB, a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it):

*“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- a) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- b) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- c) *non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- d) *non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Parte offesa – querelante:

**Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: reiterata richiesta della copia delle notifiche ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, all'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri).**

Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica di Salerno,

in data 17-03-2021 (allegato) ho chiesto di autorizzare il rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (**Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri**), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe.

A tutt'oggi, senza apprezzabile risultato.

Pertanto chiedo di voler **benevolmente** intercedere con la Segreteria di codesto Ufficio, per le incombenze di rito.

Chiedo di conoscere l'importo dei diritti di Segreteria per il rilascio delle copie.

Corigliano Rossano, 09-04-2021.

Rispettosi Ossequi

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

PINTO Firmato  
FRANC digitalmente  
ESCO da PINTO  
ANTONIO FRANCESCO  
ANTON Data:  
IO 2021.04.09  
19:15:02  
+02'00'



**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**I SEZIONE PENALE**

\*\*\*\*\*

**RITO MONOCRATICO**  
**AULA 226 CITTADELLA**

**DOTT. GIUSEPPE FERRUCCIO**  
**DOTT.SSA KATIA BISOGNO**

**Giudice**  
**Pubblico Ministero**

**DOTT.SSA ALESSANDRA BASSI**  
**SIG. BENEDETTO RUSSO**

**Cancelliere**  
**Ausiliario tecnico**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA**  
**FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 13**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1930/17 R.G.N.R.**


**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 5527/19 R.G.**

**A CARICO DI: PINTO FRANCESCO ANTONIO**

**UDIENZA DEL 23/02/2021**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021505103916**

**Esito: RINVIO AL 05/10/2021 09:00**



**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.....	10
Il Giudice rientra in Aula di udienza e dà lettura della seguente ordinanza, che viene allegata al verbale d'udienza.....	10
IL GIUDICE.....	10

**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**I SEZIONE PENALE**  
**RITO MONOCRATICO**  
**Procedimento penale n. 5527/19 R.G. - 1930/17 R.G.N.R.**  
**Udienza del 23/02/2021**

DOTT. GIUSEPPE FERRUCCIO	Giudice
DOTT.SSA KATIA BISOGNO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA ALESSANDRA BASSI	Cancelliere
SIG. BENEDETTO RUSSO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – PINTO FRANCESCO ANTONIO –**

GIUDICE – Chiamiamo il procedimento a carico di Pinto Francesco Antonio.

*Si procede alla costituzione delle Parti.*

Si dà atto che:

- L'imputato **Pinto Francesco Antonio**, presente.

GIUDICE – Allora, io ho dato uno sguardo ai verbali delle udienze precedenti e mi pare di aver compreso che questa annotazione contenuta sulla copertina del fascicolo, che Pinto sia difeso d'ufficio dall'Avvocato Claudia D'Amato, sia inesatta perché ci sarebbe dovuto essere l'Avvocato Lupis, perlomeno in uno degli atti, delle memorie che sono state trasmesse a questo ufficio dall'interessato personalmente, c'è la nomina all'Avvocato Lupis.

Oggi è presente l'Avvocato Lupis?

No.

E da chi è rappresentato?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Buongiorno, Giudice.

Se fosse possibile, l'Avvocato Mirabile, ai sensi dell'Art. 97 comma I Codice di Procedura Penale.

GIUDICE – D'accordo.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Grazie.

GIUDICE – Scusi, ma in che senso se fosse possibile?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – No, primo comma rispetto al quarto comma, per i motivi che poi chiederò un termine a difesa perché ovviamente non conosco nessun atto nemmeno io sono a conoscenza...

GIUDICE – Sì, ma lei a che titolo è presente a questa udienza? Era stata designata già alla scorsa udienza?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Bravissimo.

GIUDICE – D'accordo.

Però, scusate, l'imputato sostiene, e quindi vorrei comprendere se sostiene ancora, di essere assistito da un Difensore di fiducia. Se lo è, non è un Art. 97 comma I.

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Allora, intendo essere assistito dal mio Difensore fiducia, l'Avvocato Giuseppe Lupis del Foro di Locri.

GIUDICE – Che ad ogni modo oggi non è presente, quindi è un 97 comma IV Codice di Procedura Penale, e non un 97 comma I.

Allora, a verbale: l'Avvocato Lupis è sostituito ai sensi dell'Art. 97 comma IV Codice di Procedura Penale dall'Avvocato Mirabile.

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – (Intervento fuori microfono).

GIUDICE – Scusi, lei però non ha la parola in questa fase, perché, insomma, l'imputato personalmente... Quindi...

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Io l'altra volta..

GIUDICE – Chiedo scusa, innanzitutto si accomodi, io non ho ancora terminato di chiamare le Parti di questo processo, semmai le darò la parola tra un istante.

Si accomodi un attimo.

La Persona Offesa?

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – La Persona Offesa è l'Avvocato Pietro Caracciolo, che è presente.

GIUDICE – Avvocato Caracciolo, presente; rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Luigi Ripoli. Allora, la costituzione di Parte Civile mi pare non fosse stata formalizzata alla scorsa udienza, giusto?

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Era stata già depositata, se non ricordo male.

GIUDICE – Depositata, ma non formalizzata, nel senso che non c'è stata ammissione.

PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì, veniva infatti per la verifica dell'atto di costituzione di Parte Civile, sì.

GIUDICE – Dunque, l'Avvocato Ripoli insiste.

Scusate, però io dove la trovo questa costituzione? Perché devo verificare la procura speciale.

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Non so se è nel verbale della scorsa udienza, presumo...

PUBBLICO MINISTERO – Giudice, dovrebbe essere il 17 dicembre 2019.

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Ovviamente la scorsa udienza prima del Covid.

PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì, sì.

GIUDICE – Va bene, in ogni caso è presente l'interessato.

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Sì, comunque sì.

GIUDICE – Quindi, l'Avvocato Ripoli si riporta alla dichiarazione di costituzione di Parte Civile nell'interesse di Pietro Caracciolo.

Le altre Parti sulla costituzione di Parte Civile?

PUBBLICO MINISTERO – Il Pubblico Ministero nulla osserva.

GIUDICE – Il Pubblico Ministero nulla osserva.

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Posso rendere una...

GIUDICE – Avvocato Pinto, chiedo scusa, ma l'autodifesa nel processo penale non è consentita. Il suo Difensore d'ufficio...



IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Spontanee dichiarazioni le posso rendere.

GIUDICE – Ma non prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Le spontanee dichiarazioni, che a me risulti, possono essere rese dopo, in ogni momento certamente, ma dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Perdonatemi, Lei stamattina ha nominato un Difensore d'ufficio, il quale ha dichiarato che non conosce gli atti.

GIUDICE – Sì.

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Per cui...

GIUDICE – Ma è il Difensore d'ufficio che mi deve rappresentare la circostanza, e quindi interloquire con le altre Parti e con il Giudice. Adesso l'interlocuzione è circoscritta alla costituzione delle Parti, all'ammissione della costituzione di Parte Civile, quindi il suo Difensore interloquirà su questa questione, dopodiché, se ce ne sono delle altre, ce le rappresenterà, o se avrà necessità di un termine a difesa ce lo rappresenterà e io valuterò.

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Posso interloquire?

GIUDICE – Certo, ci mancherebbe.

*(l'imputato e il Difensore interloquiscono fuori microfono).*

GIUDICE – Allora, tenga presente – io mi rivolgo anche a lei direttamente – che l'Avvocato Lupis è stato avvisato di questa udienza quando, emesso il Decreto di differimento per l'emergenza Covid, il decreto stesso è stato notificato anche all'Avvocato Lupis. Questo per vostra informazione, insomma.

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Scusatemi, mi avrebbe avvisato certamente la notifica se è stata fatta e dove è stata fatta.

GIUDICE – È stata fatta all'indirizzo pec dell'Avvocato Lupis [giuseppe.lupis@avvocatilocri.legalmail.it](mailto:giuseppe.lupis@avvocatilocri.legalmail.it), qui abbiamo la ricevuta e il differimento Covid.

Si può discutere poi se quello sia o non sia l'indirizzo corretto, però allo stato a me risulta che...

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Presidente, ne prendo atto, ma ci mancherebbe.

GIUDICE – No, no, ma infatti io..., questo è un atto nella disponibilità del Tribunale, per questo vi stavo notificando della circostanza.

Intanto, chiedo scusa, lei conferma dell'Avvocato Lupis?

IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Sì, certamente.

GIUDICE – Va bene, **ne diamo atto a verbale**.

Quando siete pronti, io...

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Sì, sì, chiedo scusa, aspettavo...

GIUDICE – Sulla costituzione di Parte Civile?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – La Difesa si oppone, in quanto il signor Caracciolo non è destinatario di nessuna offesa diffamatoria, ma sarebbe solo persona informata sui fatti; dal capo d'imputazione si evince questa cosa, quindi si oppone.

GIUDICE – *Il Pubblico Ministero nulla osserva.*

*L'Avvocato Mirabile si oppone alla costituzione di Parte Civile in quanto nemmeno dal capo d'imputazione – correggetemi se sbaglio – è dato evincere che l'Avvocato Caracciolo rivesta qualità di Persona Offesa dalle dichiarazioni che si assumono diffamatorie.*

*Il Tribunale, ritenuto che le doglianze addotte dalla Difesa dell'imputato ineriscano al merito dell'imputazione, ammette la costituzione di Parte Civile dell'Avvocato Pietro Caracciolo.*

Detto questo, alla scorsa udienza erano state anticipate delle questioni, le stesse questioni processuali direi proprio preliminare erano state portate all'attenzione del Tribunale in alcune memorie che erano state trasmesse a questo Ufficio dall'interessato, quindi, se intendete riportarvi a quelle

- eccezioni, a quelle questioni, facciamo interloquire le altre Parti, se ritengono di dover interloquire, ed io mi ritiro in Camera di Consiglio, le valuto e andiamo avanti.
- IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Posso consultarmi?
- GIUDICE – Sì, però cerchiamo di sveltire un attimo la trattazione, perché altrimenti...
- IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Io posso riassumere in una battuta, se...
- GIUDICE – No, ma io..., guardi, non è per mancarle di rispetto, ma non posso consentirlo perché usciamo fuori dai binari processuali altrimenti.
- IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Vede, il discorso (incomprensibile)...
- GIUDICE – Guardì, secondo me, se il suo Difensore si riporta agli scritti, alle memorie che lei ha trasmesso al Tribunale, le questioni lì sono già state illustrate.
- IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – C'è un altro aspetto...
- PUBBLICO MINISTERO – No, Giudice, il Pubblico Ministero si oppone.
- GIUDICE – Però io non posso lasciarle la parola, mi mettete in difficoltà.
- AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Presidente, io Le devo anche rappresentare un'altra eccezione, che al termine delle conclusioni ex Art. 415 il Dottor Pinto aveva chiesto di essere sentito, oltre ad altre attività delle quali aveva diritto, quindi aveva fatto questa richiesta attraverso una pec rituale e non ha mai ricevuto alcuna risposta, quindi non è mai stato sentito.
- GIUDICE – E dov'è la prova dell'inoltro?
- AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Dovrebbe essere tutto...
- GIUDICE – Ammesso che fosse rituale se effettuata a mezzo pec, questa è una cosa che bisogna valutare, però, se riuscite a documentarmi questa circostanza, io la posso valutare, altrimenti...
- AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Allora, questo documento è sicuramente nel fascicolo dell'Avvocato Difensore di fiducia, però potrebbe essere...
- PUBBLICO MINISTERO – Che non c'è.
- GIUDICE - Che non è presente.
- AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Non è presente, per tale ragione io già preliminarmente avevo chiesto un rinvio anche a breve.
- GIUDICE – Ma Avvocato, è Art. 97 comma IV Codice di Procedura Penale, cioè concediamo un termine a difesa al Difensore immediatamente reperibile? Cioè non...
- AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Sì, sì, perciò avevo fatto quella premessa.
- GIUDICE – Insomma, c'è stata un'udienza nella quale sono state ampiamente esposte le questioni, adesso se ne propone un'altra, se siete in grado di documentarla o anche se non lo siete, insomma, io la valuto naturalmente insieme alle altre, però un rinvio per discutere le questioni preliminari con un Difensore di fiducia avvisato...
- AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Sì, mi rendo conto. In ogni caso...
- GIUDICE – In ogni caso?
- (L'Avvocato Mirabile e l'imputato Pinto Francesco colloquiano fuori microfono).*
- GIUDICE – Chiedo scusa, Avvocato Mirabile, adesso, al netto di ogni considerazione, chiedo un termine a difesa, ma lei rappresentava sempre ai sensi dell'Art. 97 comma Codice di Procedura Penale l'imputato anche alla scorsa udienza, quindi a maggior ragione se voi intendete chiedere il termine a difesa, formalizzate pure la vostra richiesta, però, insomma...
- IMPUTATO PINTO FRANCESCO ANTONIO – Sì, ma l'altra volta... *(Intervento fuori microfono).*
- AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Giudice, chiedo scusa, se posso, se vengono fatte delle richieste, le altre Parti hanno possibilità di interloquire.
- GIUDICE – Sì, sì, ma infatti io...

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – In questi termini, sinceramente non saprei neanche come interloquire e su cosa.

GIUDICE - Ma infatti non le ho ancora chiesto di interloquire; intanto avete interloquito sulla costituzione di Parte Civile.

Ora, alla scorsa udienza erano state anticipate queste questioni, se la Difesa non lo ricorda, la Difesa di Parte Civile naturalmente, ci possiamo ritornare recuperandole dal verbale, possiamo sospendere, vi esibisco la trascrizione della fonoregistrazione che è presente agli atti in modo che voi abbiate presenti le restanti questioni, se non le ricordate, dopodiché dobbiamo andare avanti perché stiamo sulle questioni preliminari.

Quindi, le vuole esaminare?

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI - Io ricordavo che fossero attinenti alla..., che era stato rinviato per verificare che ci fosse la...

GIUDICE – Se vuole esaminare..

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Sì, grazie.

GIUDICE – Allora, intanto che l'Avvocato si sofferma sulla trascrizione, possiamo dare atto che l'Avvocato Mirabile si riporta alle eccezioni già sollevate dall'imputato personalmente con memorie trasmesse a mezzo pec a questo Ufficio, nonché all'udienza del 17 dicembre 2019 e, in aggiunta, eccepisce nullità dell'avviso ex Art. 415 bis per omesso interrogatorio dell'imputato che ne aveva fatto rituale richiesta a mezzo pec.

Allora, queste sono le questioni preliminari.

PUBBLICO MINISTERO – Giudice, chiedo scusa un attimo, un attimo solo.

Allora, Giudice, l'imputato ha già reso interrogatorio...

GIUDICE – Scusi un attimo, Pubblico Ministero.

Quindi, il termine a difesa lo chiede o non lo chiede?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Sì.

GIUDICE – In ogni caso chiede concedersi termine a Difesa.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Grazie.

PUBBLICO MINISTERO – Posso?

GIUDICE – Prego.

PUBBLICO MINISTERO – Il Pubblico Ministero, circa le questioni preliminari sollevate con le memorie, si riporta al Giudice; per quanto riguarda l'ultima eccezione sollevata, ossia la nullità dell'Art. 415 bis per omesso interrogatorio, produce il verbale di interrogatorio reso dal Dottor Pinto dinnanzi alla Polizia di Stato Sezione di Cosenza in data 27 maggio 2017.

GIUDICE – Il Pubblico Ministero si rimette al Giudice, quanto alle precedenti eccezioni ed in ordine alla presente produce verbale di interrogatorio reso in data 27 maggio 2017.

Chiedo scusa, questo interrogatorio è successivo comunque all'avviso ex Art. 415 bis o precedente?

Immagino precedente, perché...

PUBBLICO MINISTERO – Un attimo solo, Giudice, un attimo solo.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Presidente, posso?

GIUDICE – Cosa?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – In merito al documento che è stato...

GIUDICE – Se può chiarirci la circostanza, sì, altrimenti non è che... (intervento non chiaro).

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Praticamente, qui c'è stata un'archiviazione, un'opposizione all'archiviazione...

GIUDICE – Sì, sì, questo...

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Si sono riaperte le indagini, stiamo parlando di un'altra fase, che è subentrata con la riapertura delle indagini, quindi questo è un processo che non attiene..., cioè questo documento non attiene al processo per cui oggi siamo chiamati davanti a Lei.

PUBBLICO MINISTERO – No, io non ho più niente.

GIUDICE – Sì.

Se vuole anche interloquire la Difesa, prego.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Chiedo scusa, Giudice, il mio assistito vorrebbe comunque visionare il documento che è stato prodotto.

Grazie.

GIUDICE – Ovviamente ai soli fini della valutazione dell'eccezione, altrimenti è un verbale di interrogatorio che non entra nel fascicolo.

Prego.

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Allora, l'udienza in Camera di Consiglio, l'avviso di fissazione udienza in Camera di Consiglio a seguito dell'opposizione della richiesta di archiviazione, è stata il 20 marzo 2018, però in quella data...

GIUDICE – Sì, è stata inviata.

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – È stata rinviata, è stata tenuta successivamente, e non ricordo quando. È il Decreto...

PUBBLICO MINISTERO – Il 05 maggio 2016.

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – L'avviso di conclusione indagini?

PUBBLICO MINISTERO – No, il Decreto ...

GIUDICE – No, non è possibile, no.

PUBBLICO MINISTERO – È l'altro, è l'altro.

No, no, nient'altro.

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Ed è stata disposta l'udienza con Decreto della Dottoressa Zambrano, con il Decreto del 22 dicembre 2017.

GIUDICE – Cioè che cosa, scusi?

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – L'udienza in Camera di Consiglio, l'udienza camerale.

GIUDICE – Sì, sì, però, successivamente a quel momento pare ci sia stata la notifica di un avviso 415 bis a cui si sta riferendo adesso l'imputato.

Comunque, se volete prendere posizione sulle eccezioni, ne prendiamo atto, altrimenti mi ritiro in Camera di Consiglio.

Il Pubblico Ministero ha già risposto.

PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì.

GIUDICE – Si è rimesso al Giudice, ha prodotto questo verbale di interrogatorio.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Io insisto, Giudice, sul fatto che non riguarda questo procedimento, noi abbiamo avuto la notifica dai Carabinieri di Castrovillari della conclusione delle indagini in data 11 gennaio 2019, e sei giorni dopo, il 17 gennaio 2019, ha fatto rituale richiesta per essere ascoltato, e quindi..., è tutto un altro procedimento, non ha proprio nessuna attinenza a quello che hanno prodotto le controparti.

GIUDICE – *Quindi l'Avvocato Mirabile dice che il verbale di interrogatorio prodotto dal Pubblico Ministero non ha alcuna attinenza con i fatti per cui si procede in questa sede.*

PUBBLICO MINISTERO – Chiedo scusa, si riserva di depositare...

GIUDICE – Scusate, però quando io faccio un provvedimento dovete restare tutti in silenzio.

PUBBLICO MINISTERO – Chiedo scusa.

GIUDICE – *E fa presente che l'avviso ex Art. 415 bis è stato notificato al Dottor Pinto in data 15 gennaio 2019 e che il medesimo, in data 17 gennaio 2019, ha fatto richiesta di interrogatorio.*

C'è altro? La Difesa?

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Sì, se posso.

Allora, Giudice, per quanto attiene, visto che è stato richiesto anche il termine a Difesa, non posso che dissentire sulla scorta di due argomentazioni, uno sul fatto che l'Avvocato nominato in udienza rappresenta pienamente l'imputato nel processo, ed è nominata, come giustamente Lei osservava, ai sensi del IV Comma dell'Art. 97, e perché in ogni caso il medesimo Avvocato era stato ulteriormente nominata nell'udienza di dicembre del 2019, quindi non penso possa essere concesso un termine a difesa sulla scorta di attività istruttorie che già erano pienamente a conoscenza. In ogni caso, per quanto..., mi rifaccio alle conclusioni del Pubblico Ministero per quanto attiene il verbale di interrogatorio, con l'aggiunta che questo verbale attiene proprio a questo procedimento perché si dà atto di quanto riportato poi, confluito nel capo d'imputazione, e quindi delle affermazioni diffamatorie che poi sono confluite nel capo d'imputazione, quindi è pienamente attinente a questo procedimento e non ad altri.

Per ciò che attiene alla eventuale richiesta di interrogatorio, io ovviamente assistendo la Persona Offesa, oggi costituita Parte Civile, all'epoca Persona Offesa, non dispongo del 415 bis, avviso della chiusura indagini, perché ovviamente non è stato notificato né all'Avvocato Caracciolo, né al sottoscritto, pur tuttavia ritengo che debba essere valutata la ritualità di una richiesta di interrogatorio che è non sappiamo fatta da chi, direttamente dall'interessato, a mezzo del Difensore nominato e quant'altro, e fra l'altro attraverso uno strumento che all'epoca, e parliamo sicuramente di un periodo antecedente al Covid, con tutto quello che ne è conseguito, anche in ordine alle riforme fatte in senso in relazione alla notifica e alla possibilità di notifica degli atti giudiziari, probabilmente in quel periodo sicuramente non era rituale una richiesta effettuata a mezzo pec. In ogni caso, in assenza anche di una allegazione in tal senso da parte della Difesa se quella notifica..., perché qua stiamo parlando di una mera presunzione, un mero enunciato di principio, ma senza..., una (parola non chiara) di principio senza che vi sia prova che questa notifica, questa richiesta effettivamente sia stata effettuata a mezzo pec, e quindi penso che non possa essere accolta, quindi chiedo il rigetto delle questioni preliminari nei termini anzidetti.

GIUDICE – L'Avvocato Ripoli si oppone all'accoglimento delle eccezioni, rappresentando, quanto al termine a difesa, che lo stesso non spetta in quanto l'Avvocato Mirabile rappresentava l'imputato anche alla scorsa udienza; quanto al verbale di interrogatorio, che lo stesso risulta inerire ai fatti di cui all'imputazione; quanto, infine, alla richiesta di interrogatorio ai sensi dell'Art. 415 bis, che non vi è prova che la stessa fosse stata ritualmente veicolata dall'interessato presso l'Ufficio di Procura.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.

*Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.*

*Il Giudice rientra in Aula di udienza e dà lettura della seguente ordinanza, che viene allegata al verbale d'udienza.*

## IL GIUDICE

*Rilevato che l'Avvocato Giuseppe Lupis, Difensore di fiducia del Pinto, risulta essere stato ritualmente avvisato dell'udienza odierna mediante notifica eseguita a mezzo pec del Decreto di differimento emesso in data 31 marzo 2020 e che, pur senza addurre alcun impedimento, non è comparso;*

*Rilevato che non vi è in atti la prova che il Pinto avesse ritualmente provveduto a nominare il predetto Difensore di fiducia anteriormente alla notifica dell'avviso 415 bis con l'emissione del Decreto di citazione diretta a giudizio;*

*Rilevato, infatti, che la nomina del Difensore risulta essere pervenuta a mezzo pec all'ufficio di Procura soltanto in data 10 dicembre 2019 e poi trasmessa a questo Ufficio il successivo 16 dicembre 2019, su impulso del G.I.P., con provvedimento emesso in pari data;*

*Rilevato che la nomina effettuata con dette modalità, secondo parte della giurisprudenza risulta astrattamente ammissibile, ma comporta l'onore per l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla Cancelleria del Giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo (Cassazione 21683/2019), di tal che priva di rilevanza risulterebbe la deduzione della trasmissione della nomina all'Ufficio di Procura con identiche modalità in data anteriore alla notifica dell'avviso 415 bis o del Decreto di citazione diretta; in carenza di prova dell'adozione da parte dell'interessato di iniziative intese a verificare che la nomina fosse stata tempestivamente sottoposta al Magistrato del Pubblico Ministero.*

*Considerato, pertanto, che all'Avvocato Lupis non spettava la notifica dei cennati atti;*

*Ritenuto che analoghe considerazioni possano farsi per la richiesta di interrogatorio, che l'imputato assume di avere personalmente inoltrato all'Ufficio di Procura a mezzo pec a seguito della notifica dell'avviso ex Art. 415 bis;*

*Rilevato, in ogni caso, che non vi è in atti la prova, né l'imputato è stato in condizioni di fornirla, che la richiesta di interrogatorio fosse stata effettivamente presentata nelle forme prescritte*

**P.Q.M.**

*Rigetta le eccezioni e dispone procedersi oltre.*

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Presidente, posso dire, in merito alla Sua ordinanza, solo un'ultima nota?

GIUDICE – Cioè vuole fare un commento all'ordinanza?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Un ulteriore..., sì, sì,

Siccome l'Avvocato..., il Dottore Pinto aveva come Difensore precedente l'Avvocato Alessandra Pinto, l'Avvocato Alessandra Pinto che aveva rinunciato al mandato, ed era stato nominato poi l'Avvocato Salvatore Sisca, nelle more del procedimento deceduto.

Nel processo penale imputato ha diritto a due Difensori di fiducia, quindi io comunque insisto col fatto che nemmeno all'altro Difensore era stata notificata...

GIUDICE – Scusi, chiedo scusa, quale altro Difensore?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Né all'Avvocato rinunciante Alessandra Pinto, né all'Avvocato Salvatore Sisca, che nel frattempo...

GIUDICE – Ma non è stato notificato cosa?

Avvocato, voi dovete essere nelle condizioni di dedurre esattamente qual è il vizio a cui vi state riferendo, altrimenti che cosa facciamo? Io ho deciso le questioni preliminari, adesso ne proponete di nuove, non è ovviamente consentito proporre di nuove.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – No, io ho chiesto proprio per questo un termine a difesa, non potevo sapere della produzione...

GIUDICE – No, lo poteva sapere perché era presente alla scorsa udienza.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – No, della produzione di quel documento non potevo saperlo, per cui non potevo munirmi delle notifiche dei Carabinieri di Castrovillari e di tutta la documentazione che...

GIUDICE – Ma lei non è il Difensore di fiducia, Avvocato; il Difensore di fiducia è l'Avvocato Giuseppe Lupis, che non è comparso.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – E perciò, noi siamo penalizzati in questo momento, perciò c'erano due Difensori da avvisare, siamo stati penalizzati, questo volevo dire, io non potevo sapere che poteva essere prodotto un documento.

GIUDICE – Avvocato, con un differimento effettuato il 31 marzo 2020, differimento d'ufficio dal Giudice che mi ha preceduto, un avviso a mezzo pec che è di qualche giorno successivo all'Avvocato Lupis e un'udienza che si è tenuta otto mesi dopo, voi davvero volete lamentare una lesione del diritto di Difesa?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Presidente, Lei..., sono frangenti particolari questi.

GIUDICE – E va bene.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Però non potevamo sapere di un documento prodotto oggi e non abbiamo la possibilità, se non oralmente, di riferire che abbiamo avuto..., abbiamo le notifiche, perciò avevo chiesto dei termini a Difesa, anche per dimostrare le notifiche inerenti a quel documento.

GIUDICE – Ma le notifiche...

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Delle eccezioni che Lei ha rigettato, il fatto che non abbiamo prodotto prova delle notifiche della conclusione dell'indagine, e quindi...

GIUDICE – Ma il punto non è che non sia stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini, il punto è che non lo sia stato all'Avvocato Lupis, perché l'Avvocato Lupis non figurava quale Difensore di fiducia dell'imputato.

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Era l'Avvocato Sisca, che poi è deceduto.

Perciò, ci sono purtroppo anche degli accadimenti che hanno penalizzato...

GIUDICE – Va bene, Avvocato, la sua richiesta qual è?

AVVOCATO DIFENSORE MIRABILE – Di chiedere..., insisto per un termine a difesa anche in merito all'ordinanza testé citata per produrre la documentazione in merito al documento che ha presentato il Pubblico Ministero.

GIUDICE – L'Avvocato Mirabile reitera istanza di termine a difesa, al fine di documentare le proprie eccezioni, allo stato respinte con ordinanza del Tribunale.

Allora, il dibattimento lo apriamo alla prossima udienza, per la quale comunque il Pubblico Ministero citerà i propri testi, poi se la Difesa sarà in grado di documentare queste circostanze, si valuterà se l'eccezione è ancora tempestiva.

AVVOCATO PARTE CIVILE RIPOLI – Quindi, oggi non sentiamo la Persona Offesa?

GIUDICE – Perché la Persona Offesa era presente per essere ascoltata?

Per la Persona Offesa è un problema ritornare?

PERSONA OFFESA CARACCIULO - No, Giudice, nessun problema.

GIUDICE - Perché rimane comunque astrattamente possibile che l'imputato riesca a documentare quanto ha eccepito a questa udienza, e dovendosi oltre tutto valutare se ci sono ipotesi di nullità assoluta eventualmente che potrebbero ridondare poi anche sugli atti successivi, io prudenzialmente

rinvierà quindi gli adempimenti, eventuale apertura del dibattimento e audizione della Persona Offesa, alla prossima udienza.

**Il Tribunale rinvia**, per sentire la sola Persona Offesa, all'udienza del 05 ottobre 2021; la Persona Offesa è resa edotta del rinvio.





**FRANCESCO  
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO  
FRANCESCO ANTONIO  
C = IT

STUDIO LEGALE  
Avv. Francesco Antonio PINTO  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)  
COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X  
TEL: 360856147 - E-MAIL: [francescopinto1949@gmail.com](mailto:francescopinto1949@gmail.com)  
PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

## TRIBUNALE DI SALERNO

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP

UDIENZA: 17-12-2019

GIUDICE: Dott. Giandomenico D'Agostino

a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

- a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

Oggetto:

- Citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
- Nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa.
- Improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
- Reato impossibile ex art. 49 c.p.
- Istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p.

**DEPOSITO LISTA TESTI E DOCUMENTI EX ART. 468 CPP.**

- I -

Preliminarmente si eccepisce, ancora una volta, la nullità degli atti per violazione del diritto di difesa, nonché espletamento di attività processuali in assenza del difensore di fiducia, mai informato del procedimento in corso.

Alla preliminare reiterata eccezione di nullità degli atti compiuti non si intende rinunciare.

Pertanto si chiede che vengano espletate le rituali incombenze ex art. 415bis cpp.

- II -

La calunniosa denuncia del Sindaco di Montalto Uffugo -- Avv. Caracciolo Pietro, perchè non mi sono reso disponibile a seguire ed eseguire i suoi ordini e direttive, trova un riscontro nelle dichiarazioni rese dal Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca) Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Sulla produttività ed efficienza vi è un riscontro nella relazione del Presidente del Tribunale, nonché contemporanea reggenza dell'Ufficio del Giudice di pace di San Marco Argentano e contemporanea supplenza presso l'Ufficio del Giudice di pace di Acri, per la trattazione di una miriade di procedimenti civili e penali.

**Ulteriore riscontro è rinvenibile nella relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, dove è riportato un reiterato elogio al proprio operato, in tutte le pagine della relazione ispettiva.**

- III -

Il contestato reato di diffamazione, nel caso di specie, è un reato impossibile, poiché il Caracciolo Pietro era stato indicato, per la mia attività difensiva davanti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, quale persona informata dei fatti – testimone.

Rilevo, emergendo dagli atti processuali, che l'Ispettore della Polizia di Cosenza Adduca Franco, non ha fatto nessun approfondimento investigativo sulle mie circostanziate indicazioni fattuali e testimoniali, relativamente ai rapporti dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo con la “famiglia” Cuntrera.

Inoltre, non ha chiesto l'Ispettore Adduca della presenza “fortuita ed occasionale” dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, *davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta.*

Un approfondimento potrebbe far emergere l' “**acceleratorio**” decesso di Marrazzo Antonio, correlato a quel fatto omicidiario.

- IV -

Ho riportato nei miei atti difensivi:

**“Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.**

Un approfondimento investigativo potrebbe far emergere, non solo il particolare interesse alla mia programmata **eliminazione** fisica, ma anche le modalità di gestione contrattuale dei collaboratori di giustizia – pentiti e la gestione del regime del 41bis.

La mia programmata **eliminazione** fisica persiste, nel totale disinteresse degli Organi Istituzionali competenti.

La mia programmata **eliminazione** con lo strumento giudiziario viene portato ad ulteriori più gravi conseguenze.

Sul comportamento omissivo e commissivo degli Organi Istituzionali competenti, rilevo ed evidenzio che, **la circostanziata denuncia per i gravissimi reati perpetrati dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, è stata rimessa, per competenza territoriale all'Ufficio Giudiziario di Cosenza.**

**Nel Circondario del Tribunale di Cosenza, all'epoca dei fatti, esercitavo le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore !!!!!.**

Inoltre, **la mia reiterata denuncia per voto di scambio elettorale fra l'Avv. Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera, non è stata presa in alcuna considerazione dagli Organi Istituzionali competenti.**

**Alla stregua delle suestese considerazioni la chiesta pronuncia predibattimentale di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, è fondata, per cui va emesso il conseguenziale provvedimento ex art. 129-469 cpp.**

- V -

In ipotesi di rigetto, chiedo di essere ammesso alla prova testimoniale, per come singolarmente capitolata, ed al deposito documentale.

<<<>>>

a) Si chiede di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Cuntrera Gaspare - Toronto;

Chiappetta Rocco - Toronto;

Aiello Angelo - Toronto;

Nigro Tony – Toronto;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni – Cosenza;

Tarasi Salvatore e moglie - Camigliatello Silano;

sulle seguenti circostanze:

- vero che Caracciolo Pietro, Avvocato e Sindaco di Montalto Uffugo ha fatto accordi elettorali con Cuntrera Gaspare, per l'elezione amministrativa del 2014;
- vero che Caracciolo Pietro è il referente della famiglia Cuntrera in Italia ed in particolare nella provincia di Cosenza, gestendone gli affari ed i beni;
- vero che Caracciolo Pietro si incontra con i rappresentanti della famiglia Cuntrera nelle varie parti del mondo ed in alcune occasioni a Camigliatello Silano (CS) presso l'azienda agricola di Tarasi Salvatore;
- vero che Caracciolo Pietro usufruiva della "scorta" della famiglia Cuntrera agli incontri presso l'Isola Margarita (Venezuela) e Caracas (Venezuela);
- vero che Caracciolo Pietro era presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo "*Chicago anni trenta*".

<<<>>>

b) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pieluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Guida Giovanni - Cosenza;

Dott. Granieri Dario - Cosenza;

Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Ponissi Carlo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto - Cosenza;

Dott. Gatto Michele - Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella - Cosenza;

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;  
Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;  
Avv. Morecavallo Oreste – Cosenza;  
Avv. Pinto Alessandra – Corigliano Calabro;  
Dott. Domenico Suma - Cosenza;  
Dott. Francesco Tocci - Cosenza;  
Dott. Casciaro Giuseppe – Cosenza;  
Dott. Luberto Vincenzo – Catanzaro;  
Dott.ssa Infusino Carla – Rende;  
Carnevale Vincenzo – Cosenza;  
sulle seguenti circostanze:

- vero che l’Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo è stato fisicamente chiuso per mancanza del personale comunale;
- vero che ne veniva informato il Presidente del Tribunale di Cosenza (all’epoca dei fatti), il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all’epoca dei fatti), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza;
- vero che, su ordine del Procuratore della Repubblica (all’epoca dei fatti), il Maresciallo Danielli (una prima volta ed una seconda volta un Funzionario della Procura della Repubblica), ha consegnato le chiavi dell’Ufficio del Giudice di pace al Sindaco Caracciolo Pietro, affinché provvedesse alla regolare apertura e funzionamento;
- vero che l’Ufficio è stato gradualmente abbandonato e non solo in riferimento alla gestione del personale comunale, ma anche alla materiale carenza di toner, carta ed altro (inutilmente sollecitati dalla Infusino, dal Barbetta e, successivamente, dalla Belsito);
- vero che la segretaria comunale Milano Virginia ha sempre fatto presente al Sindaco l’indisponibilità nello svolgere i due incarichi (Cancelliere e Segretario Comunale), informandone delle emergenti criticità anche il Presidente del Tribunale (all’epoca dei fatti);

- vero che nella comunicazione del 24-03-2015, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale Milano Virginia è riportato, *sarebbe opportuno il rinvio d'ufficio delle udienze calendarizzate ... alternativamente si chiede al Presidente del Tribunale l'applicazione del personale ministeriale;*

<<<>>

c) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Fullone Gianpaolo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Caprio Maria – Cosenza;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che il Sindaco Caracciolo Pietro, con l'assessore (all'epoca dei fatti) Avv. Rossi Alberto, hanno deciso la sostituzione del Barbetta Remo con Belsito Maria Luisa, nelle funzioni di Cancelliere, ed è stata determinata in base alle continue e reiterate lamentele della Classe Forense;

<<<>>

d) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Sig.ra Licursi Marzia – Montalto Uffugo;

Dott. Morcavallo Eugenio - Montalto Uffugo;

Dott. De Rose – Comune di Montalto Uffugo;

D'Alessandro Genoveffa - Montalto Uffugo;

Avv. Le Pera Roberto – Camera Penale – Cosenza;

Avv. D'Ippolito Ernesto – Cosenza;

Dott.ssa Massimilla Antonella – Cosenza;

Dott. Granieri Dario – Cosenza;



Dott. Gatto Michele – Cosenza;

Dott.ssa Milano Virginia – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che per le varie udienze (civili e penali) il Sindaco Caracciolo Pietro promuoveva alla carica di Vice Segretario Generale, **il giorno prima**, un dipendente comunale ed **ordinava allo stesso di prestare servizio, quale Cancelliere, per il solo giorno d'udienza dalle 8.30 alle 14.00;**
- vero che l'udienza penale del 28-03-2015 non si è tenuta per "mancata conoscenza" della Segretaria Dott.ssa Virginia Milano e del Sindaco delle date delle udienze tabellari;
- vero che all'udienza del 11/04/2015, all'atto della trattazione del primo processo il Giudice di pace, Dott. Pinto, disponeva la costituzione delle parti e si sentiva rispondere dal Cancelliere (Vice Segretario nominata *ad horas*): *che cos'è la costituzione delle parti?*;
- vero che gli Avvocati presenti si sono astenuti dal trattare i processi;
- vero che gli stessi Avvocati hanno lamentato anche la inidoneità del Cancelliere nominato dal Sindaco;
- vero che la Dott.ssa Antonella Massimilla – VPO presso la Procura della Repubblica di Cosenza, ne ha informato il Procuratore Capo (all'epoca dei fatti) Dott. Dario Granieri;
- vero che all'udienza penale del 09/05/2015, il PM (Dott. Gatto Michele) faceva presente che mancavano dodici fascicoli penali;
- vero che nove fascicoli non erano stati iscritti e si trovavano nella materiale disponibilità del Segretario Generale Dott.ssa Virginia Milano;
- vero che il coordinatore Pinto ne ha informato la Procura della Repubblica di Cosenza;

- vero che il Procuratore della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti) ha chiesto un'informativa;
- vero che il riscontro, con documentazione, è stato comunicato anche alla Corte d'Appello di Catanzaro ed al Tribunale di Cosenza;
- vero che Belsito Maria Luisa (Cancelliere) ha provveduto alla iscrizione e, in data 04-07-2015, ha consegnato i fascicoli e veniva emesso contestuale decreto di fissazione di nuova udienza;

<<◇>>

e) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulla seguente circostanza:

- vero che la Cancelliere Belsito prendeva ordini e direttive dal Sindaco e, per conoscenza, ne informava il Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti);

<<◇>>

f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Avv. Rossi Alberto – Montalto Uffugo;

Avv. Torricella Maria Teresa – Montalto Uffugo;

Stancati Angelo – Montalto Uffugo;

Stancati Angelo – Montalto Uffugo;

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Pietro Caracciolo ed alcune persone a lui vicine hanno creato la situazione di incompatibilità;
- vero che Danielli Pierluigi omette di riportare che, **a fomentare la protesta** è l'Avv. Alberto Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo;**

- vero che l'**Avv. Torricella**, legata all'Avv. Rossi, si è rivolta al Presidente del Tribunale, lamentando disfunzioni e ritardi del personale comunale;
- vero che lo Studio Legale "**Rossi – Torricella**", è dell'Avv. Rossi, **assessore al personale (all'epoca dei fatti) del Comune di Montalto Uffugo**, e dell'Avv. Torricella Maria Teresa;
- vero che l'Ufficio è stato diretto e aperto da Stancati Angelo, senza alcun titolo, qualità o qualifica;
- vero che Caracciolo Pietro ha costretto il Giudice di Pace Pinto a chiedere il trasferimento ad altra sede;
- vero che l'istanza di trasferimento è stata "congelata" per la pendenza del procedimento;

<<◇◇>>

f) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Rag. Barbetta Remo – Montalto Uffugo;

Dott.ssa Belsito Maria Luisa – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che nella corrispondenza del Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti) si evidenziano un miriade di censure al Sindaco Avv. Caracciolo Pietro nella gestione dell'Ufficio;
- vero che il Presidente del Tribunale ha precisato nella comunicazione del 08-01-2015 prot. n. 16/15, la necessità che l'Ente locale accerti ed attesti l'effettiva presenza del personale già individuato e la potenziale operatività presso l'ufficio mantenuto in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio stesso; l'attribuzione al Giudice Coordinatore del potere direttivo ed organizzativo;

- vero che il Sindaco Avv. Caracciolo **ha sempre disatteso ed ignorato la direttiva Presidenziale**, dando personali disposizioni e direttive all’Ufficio del Giudice di pace;

<<<>>>

g) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Lo Sardo Pino – Montalto Uffugo;

Maresciallo Benvenuti Paolo - Castrovillari;

Dott.ssa Infusino Carla - Cosenza;

Carnevale Vincenzo – Cosenza;

Avv. Pugliese Carmelina – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che, durante l’assenza giustificata del Cancelliere Ministeriale Infusino Carla, ha svolto le funzioni di Cancelliere la Segretaria Comunale Milano Virginia, l’Avv. Carmelina Pugliese, il Maresciallo dei Carabinieri Paolo Benvenuti e, in una occasione, è stata tenuta udienza penale con il commesso Vincenzo Carnevale, con funzioni di Cancelliere;
- vero che nessuno aveva mai avuto esperienza pregressa di Cancelliere, né aveva seguito alcun corso;
- vero che ne è stato informato il Presidente del Tribunale (all’epoca dei fatti) ed il Procuratore della Repubblica (all’epoca dei fatti);

<<<>>>

h) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo;

Maresciallo Danielli Pierluigi – Montalto Uffugo;

Maresciallo Madeo Serafino – Rossano;

Avv. Trento Serafino – Rossano;

Maresciallo Spanò – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;

Brigadiere Ruffo – Polizia Giudiziaria - Castrovillari;

Franco Pino – collaboratore di giustizia;

Cicciù Antonio – collaboratore di giustizia;

Rende Lucia – collaboratrice di giustizia;

Dott. Granieri Dario – Cosenza;

Cons. Dott. Franco Pasquariello – Salerno;

Dott. Caputi Gaetano – Roma;

Dott.ssa Corbascio Maria Grazia – Roma;

Dott.ssa Benigno Letizia Margherita – Rossano;

Dott. Curcio Salvatore – Catanzaro;

Ramazzotti Vittorio – Rossano;

Badolati Arcangelo – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, è **commensale abituale** del Cons. Dott. Pasquariello Franco;
- vero che il Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi è **commensale abituale** dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo;
- vero che l'Avv. Trento Serafino (già Presidente del disciolto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano) ha denunciato l'odierno imputato per avere chiesto chiarimenti assembleari sulle propalazioni del collaboratore di giustizia Franco Pino, da Cosenza, su un processo di mafia a favore di un soggetto in regime di 41bis, dietro corrispettivo;
- vero che il Maresciallo Spanò interrogava l'odierno imputato su delega di un PM;
- vero che gli atti non sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Salerno ex art. 11 Ordinamento Giudiziario;

<<<>>>

i) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Ispettore Adduca Franco – Polizia di Stato – Cosenza;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro - Sindaco di Montalto Uffugo è stato sentito a s.i.t. dal Sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Cosenza Dott. Franco Adduca iln data 23-07-2018;
- vero che ha negato qualsiasi conoscenza di Cuntrera Gaspare;
- vero che Caracciolo Pietro ha dichiarato di conoscere Chiappetta Rocco;
- vero che Chiappetta Rocco è figlio della Banca di San Vincenzo La Costa (in bonis)
- vero che attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa venivano effettuate le transazioni ed investimenti della “famiglia” Cuntrera;

<<<>>>

l) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Catalano Fabio – Polizia di Stato – Cosenza;

sulla seguente circostanza:

- vero che nella relazione alla Procura della Repubblica di Salerno ha riportato:  
*Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana;*

<<<>>>

m) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Avv. Caracciolo Pietro – Montalto Uffugo,

sulle seguenti circostanze:

- vero che si trovava davanti la barberia di Corigliano Scalo (CS) nel momento in cui veniva ucciso Lanzillotta Luigi con modalità tipo “Chicago anni ‘30”;

- vero che ho rappresentato la fortuita circostanza al Caracciolo;
- - vero che, a suo dire, si trovava in quel contesto spaziale e temporale per caso;
- vero che ha ospitato la Polizia di Stato nella ricorrenza della "Festa della Polizia di Stato";
- vero che ha patrocinato, a spese del Comune di Montato Uffugo, n. 2 libri contro la 'ndrangheta;
- vero che non è stato invitato alla partecipazione il Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo;

<<◇>>

di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Dott. Roberto Penna – Salerno;

sulle seguenti circostanze:

- vero che l'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di curatore del fallimento l'Edil Arp, ha denunciato il collegamento fra il fallimento e l'omicidio Lanzillotta Luigi;
- vero che ha inquisito, mediante iscrizione nel registro degli indagati, i Giudice delegati succedutisi nel tempo;
- vero che il Presidente del Tribunale, nella qualità di Giudice Delegato, non è stato inquisito;
- vero che ha iscritto nel registro degli indagati il curatore Avv. Francesco Antonio Pinto;
- vero che ha nominato CTU per la verifica degli atti del fallimento, a seguito della denuncia della Dott.ssa Federica Colucci;

<<◇>>

n) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

Saullo Eugenio – Montalto Uffugo;

sulle seguenti circostanze:

- vero che ha acquistato legname dell'Avv. Caracciolo Pietro per € 460.000,00 (quattrocento sessantamila euro);
- vero che ha acquistato legname di un organo istituzionale per € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro);
- vero che conosce Cuntrera Gaspare;

O) di voler disporre oppure autorizzare la citazione di:

- D'Agostino Gennaro – Rossano (ora (Corigliano – Rossano);

sulle seguenti circostanze:

- vero che si è incatenato davanti al Tribunale di Rossano;
- vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di appartenere alla massoneria;
- vero che ha apposto un cartello davanti all'ingresso del Tribunale dove accusava il Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano di fatti che il codice di rito considera imprescrittibili;
- vero che l'Avv. Caracciolo Pietro era (all'epoca dei fatti) commensale abituale del Presidente (dell'epoca) del Tribunale di Rossano;

=====

Si Chiede, inoltre, di voler disporre oppure autorizzare l'acquisizione della seguente documentazione:

A)TRASFERIMENTO CONGELATO A SEGUITO DENUNCIA DEL CARACCIOLO PIETRO AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CATANZARO;

B)ARCHIVIAZIONE CSM;

C) UDIENZA GIP – SALERNO;

D) ISTANZA CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;

E) ISTANZA PROCURATORE CAPO CORREZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA;

F) SIT-CARACCIOLO PIETRO-DOTT. FRANCO ADDUCA;



G) RELAZIONE DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DI COSENZA  
DOTT. FABIO CATALANO;

H) SECONDA MEMORIA 415BIS;

I) ISTANZA 129-469 CPP DOTT. GIANDOMENICO AGOSTINO;

L) RELAZIONE ISPETTORATO GENERALE MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA – UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO.

<<<>>

Si chiede l'esame dell'imputato.

Corigliano - Rossano / Salerno 02-12-2019.

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**Confermo, con ogni facoltà di legge, l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di  
Locri.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**Nomino e costituisco solo e soltanto per il deposito del presente atto e per  
l'autentica della mia firma l'Avv. Roberta Elena Pinto, del Foro di  
Castrovillari.**

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

Vera ed autentica la firma di

Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità  
di Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)



n. 781/2017 Reg. mod. 21



28 FEB. 2017
Ore .....

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA**

**TRASMISSIONE ATTI AD ALTRO UFFICIO**  
(art. 54, co. 1°, c.p.p.)

**Al Sig. Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Salerno**

Trasmetto per competenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., gli atti del procedimento penale  
indicato in epigrafe.

Cosenza, 17 febbraio '17

*def. 17/2/17*



**IL PROCURATORE AGGIUNTO  
Marisa Manzini**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
 PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

**INDICE DEGLI ATTI**

Procedimento penale n. \_\_\_\_\_/201 rgnr 21

<u>N. ORD.</u>	<u>DESCRIZIONE DEGLI ATTI</u>	<u>PAGINA</u>
1	Distinta delle Spese Anticipate dall'Erario	Fine pagina
2	Rituale	/
3	Scheda d'iscrizione	1
4	C.n.r. <i>Denuncia/querela + esposto</i>	2 - 18
5	<i>Provv. &amp; Cont. stamp.</i>	<i>19/20</i>
6		
7		
8		

**FOGLIO NOTIZIE**

Art. 280 T.U. 115/2002

<u>DATA</u>	<u>N° REG. SPESE</u>	<u>NATURA DELLA SPESA</u>	<u>SOMMA RECUPERABILE</u>
<b>NEGATIVO</b>			

Cosenza, *17/2/17*

IL CANCELLIERE F4  
 Dr Roberto TUSCOLANO

78/17

ATTI DA CONVALIDARE

Iscrivere a me per immediato  
trasmissione Procura  
Salerno  
ex art. 11 c.p.p.



4

# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

## SCHEDA PER ISCRIZIONE DI NOTIZIA DI REATO

A) <input checked="" type="checkbox"/> Registro NOTI Mod. 21		
<input type="checkbox"/> Collegiale	<input checked="" type="checkbox"/> Monocratico	<input type="checkbox"/> Monocratico Ud. Preliminare
B) <input type="checkbox"/> IGNOTI Mod. 44	D) <input type="checkbox"/> F. N. C. R. Mod. 45	
C) <input type="checkbox"/> GIUDICE DI PACE Mod. 21 bis	E) <input type="checkbox"/> ANONIMO Mod. 46	

### Gruppo di lavoro

A |  B |  C |  DI |  D2 |  D3 |  E

### INDAGATO/I

FRANCESCO ANTONIO PINTO	

da identificare

generalizzato/i in atti

art. 595 c.p. Qualificazione Giuridica - Reato/i ex art/l.

P.O. BARBACIDOLO PIETRO

AVVISO EX ART. 408 C.P.P. ovvero art. 17 c. 2 D.L.vo nr. 274/2000.

Cosenza, 15 FEB 2017

IL PROCURATORE AGGIUNTO  
Manzi/Manzini

1

5

ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI COSENZA

Io qui sottoscritto avvocato **Pietro Caracciolo**, nato a Cosenza il 22.06 1959, residente in Montalto Uffugo (CS), via Garibaldi n.16 sono costretto ad esporre e chiedere alla S.V. Ill.ma quanto segue:

inizio con il premettere che da quasi 30 anni esercito, con particolare diligenza ed onestà, la professione di avvocato, occupandomi, nello specifico ed in via esclusiva, di diritto civile.

Inoltre, ~~dal~~ dal mese di maggio del 2014, ricopro la carica di Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS), mia città di origine e luogo in cui risiedo, dalla nascita e quasi ininterrottamente, unitamente alla mia famiglia.

Sul punto, ritengo doveroso aggiungere, prima di passare a narrare i fatti oggetto del presente lamento penale, che all'esito delle precedenti consultazioni amministrative, la coalizione di liste che ha inteso supportare la mia candidatura, ha prevalso sullo schieramento opposto al primo turno di elezione senza la necessità di ricorrere al ballottaggio.

Questo è, volendo sintetizzare, lo scenario in cui è maturata la mia elezione a Sindaco della Città di cui è originaria la mia famiglia.

Premetto altresì che il Comune di Montalto Uffugo, da sempre sede dell'Ufficio del Giudice di Pace, negli anni scorsi, prima della mia elezione, ha fatto richiesta al

2

6

Consiglio Superiore della Magistratura ed alla Corte di Appello di Catanzaro, di potere mantenere il presidio giudiziario a totali spese del Comune.

Da circa venti anni la carica di Giudice di Pace di Montalto Uffugo viene ricoperta dall'avv. Francesco Antonio Pinto, da Corigliano Calabro.

Con questi, i miei rapporti personali e professionali sono stati improntati alla massima cordialità e correttezza, nel rispetto dei rispettivi ruoli.

Anzi a dirla tutta, i rapporti personali sembravano essere più che amichevoli, ma purtroppo hanno subito una brusca interruzione.

Anche i rapporti istituzionali, si sono ulteriormente e definitivamente rovinati nel novembre 2014, allorchè il personale ministeriale che prestava la sua attività lavorativa presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, per precise disposizioni di legge, ha dovuto far rientro presso il Tribunale di Cosenza, e le mansioni da esso svolte a Montalto sono state trasferite a personale comunale, appositamente formato.

Da tale momento il Giudice di Pace ha adottato nei confronti di tali dipendenti una condotta vessatoria che ha, in poco tempo, portato alla paralisi dell'Ufficio, con conseguenti lamentele quotidiane di avvocati ed utenti.

A ciò è seguita una intensa corrispondenza epistolare tra il Giudice, il sottoscritto n.q., il Presidente del Tribunale di Cosenza ed il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.

Il Giudice lamentava che il personale destinato fosse inefficiente, benché avesse superato il periodo di formazione previsto per legge.

Si è andati avanti per mesi in questo stato di conflittualità, sino a che questi per ben tre volte, in maniera arbitraria ed illegittima, ha nominato una delle sue figlie quale cancelliere per assisterlo in udienza.

- P. P. P.  
29/5/15/12  
B

7

In una di tali occasioni, mi è stato riferito, alcuni avvocati, stanchi di subire queste illegittimità, richiedevano l'intervento dei Carabinieri della locale stazione i quali sono intervenuti ed hanno relazionato, in ordine a quanto riscontrato, al Procuratore della Repubblica di Cosenza.

Pare che per tali atti illegittimi, penda nei confronti del Giudice di Pace e della figlia un procedimento penale.

Pertanto, alla luce di tali situazioni, della palese incompatibilità ambientale e personale e dei reati posti in essere dal Giudice di Pace nell'esercizio delle sue funzioni, ho inoltrato esposto al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro, nei confronti dell'avv. Pinto, per chiederne la destituzione ovvero quantomeno l'allontanamento dalla sede di Montalto Uffugo.

Ho appreso che, nonostante la richiesta conforme del Consiglio Giudiziario, il CSM ha respinto tale proposta di radiazione, mantenendo il Pinto nella stessa sede giudiziaria in cui presta la sua attività.

Inutile dire che i rapporti tra di noi, se possibile, sono venuti meno in modo definitivo.

Questa la situazione dei nostri rapporti che mi ha indotto a ritenere che il Pinto potesse attuare, nei miei confronti, atti di ritorsione puntualmente avverati ( come ad es. l'irrogazione di una sanzione (di € 500,00 per non essermi recato a testimoniare in una causa civile in cui ero stato indicato quale teste, benché la mia assenza fosse giustificata da un impegno istituzionale, documentatogli per tabulas a mezzo dichiarazione del Segretario Comunale di Cosenza, di cui il Giudice non ha inteso tener conto, confermando la sanzione).

Tutto potevo aspettarmi da tale soggetto, salvo che potesse arrivare a quanto ho appurato in seguito.

h



8

Orbene, la vicenda che mi accingo a raccontare e da cui trae origine il presente atto di denuncia - querela, risale ad alcuni giorni addietro, quando i miei collaboratori mi informavano dei contenuti gravemente diffamatori, di alcune pagine racchiuse in un sito internet evidentemente creato e gestito dall'attuale Giudice di Pace di Montalto Uffugo, avvocato Francesco Antonio Pinto.

Consigliato dagli stessi miei collaboratori, e digitato l'indirizzo che mi veniva indicato per accedere al su menzionato sito, di due cose, inizialmente e con comprensibile sconcerto, dovevo accorgermi.

La prima, riguardava la possibilità di accedere alle pagine create dall'avvocato Pinto liberamente e semplicemente digitando l'indirizzo www.avvocatopinto.it; la seconda, che rappresenta la vera ragione dello stupore mio e di quanti, ho poi potuto apprendere, avevano già visionato i contenuti pubblicati dal Pinto, era dovuto a quanto era, e tutt'oggi è, possibile raggiungere semplicemente digitando sulla casella interna al sito denominata "casi trattati".

Ebbene, in questa specifica "sezione" del sito, l'avvocato Pinto, oltre a ritenermi inspiegabilmente responsabile della richiesta di rinvio a giudizio presentata a suo carico, secondo quanto è dato leggere, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per fatti attinenti l'esercizio, da parte dello stesso avvocato, delle funzioni di Giudice di Pace, continuava nel suo narrato, fino a spingersi in allusioni, chiaramente rivolte contro il sottoscritto, tanto gravi, quanto, pare anche superfluo sottolineare, destituite di ogni fondamento.

Infatti, oltre a scrivere di mie presunte inefficienze legate all'asserito cattivo funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace presente nella città di cui sono Sindaco, l'avvocato Pinto dedicava uno specifico paragrafo del suo "racconto" a vicende estremamente gravi - per comprenderlo basterebbe leggere i nomi dei

5

9  
personaggi citati o gli episodi riferiti – in ordine ai quali, così è scritto, sarei stato indicato, dal gestore del sito, quale “persona informata dei fatti” in una “memoria illustrativa” dallo stesso presentata, secondo quanto è dato leggere, al Consiglio Giudiziario di Catanzaro!

Nello specifico, il Pinto, nella sezione del sito dal titolo “La famiglia Cuntrera – il Cartello Montaltese – Parte Seconda”, nel distinguere chi, a suo dire, è “delinquente” da chi non lo è, iniziava con una serie di esempi contenenti chiare, quanto gravi allusioni al sottoscritto, che terminavano, come detto, con l’indicazione della mia persona quale soggetto a conoscenza delle persone e delle vicende di volta in volta elencate.

In particolare, al punto uno dell’elencazione, e di seguito anche in quelli successivi, venivano con malizia indicati alcuni elementi, come il fare politica e l’esercitare la professione di avvocato, che letti in relazione alla frase riportata a chiusura del periodo (l’aver indicato il sottoscritto quale “persona informata dei fatti”), nonché all’esplicito riferimento alla mia persona, non possono che rendere chiaro, grave e diffamatorio il contenuto dello scritto.

Orbene, premesso che appare anche inutile spendere tempo per evidenziare l’esplicito ed infamante riferimento a fatti, favori e consensi malavitosi a cui si lascia andare chi scrive, ribadito che tutto quanto riportato dal Pinto mi è completamente estraneo, due aspetti preme richiamare all’attenzione della S.V., al fine di meglio evidenziare la gravità della condotta chiaramente ascrivibile al su menzionato Giudice di Pace.

Il primo attiene alla diffusione dei contenuti del sito, come detto di libero accesso, e visionato, ad oggi, da più di sedicimila (16.000) contatti(!); il secondo, concerne, come anticipato, all’avvenuta comunicazione delle su riferite, gravissime allusioni

6

10

alla mia persona, al Consiglio Giudiziario di Catanzaro attraverso la "memoria illustrativa" a cui lo stesso Pinto fa riferimento nel suo narrato, con l'indicazione del sottoscritto quale "persona informata" di fatti e personaggi che mi sono, e questo tengo a ribadirlo, in realtà, assolutamente estranei.

Inoltre, a rendere, se possibile, ancora più grave la condotta ascrivibile al Pinto, concorre la circostanza, assolutamente non trascurabile, che le "informazioni" veicolate al Consiglio Giudiziario di Catanzaro attraverso la su citata "memoria illustrativa", hanno a riferimento, non solo il sottoscritto in qualità di Sindaco, ma coinvolgono, soprattutto, la rettitudine e l'onestà che da sempre caratterizzano il mio modo di esercitare la professione di avvocato.

Pacifici sono i contenuti offensivi, diffamatori ed infamanti riportati nelle pagine del su menzionato sito dal Pinto creato e gestito e, come detto, di libero accesso semplicemente digitandone l'indirizzo.

Gravissima la circostanza dell'inoltro al Consiglio Giudiziario di Catanzaro di una memoria illustrativa con all'interno riportato il mio nominativo quale persona informata di fatti, persone e circostanze che, a dire dello scrivente, certificherebbero lo status di delinquente di un soggetto, ma che, torno a ripetere, mi sono completamente estranee.

Ancor più grave deve apparire la circostanza sopra richiamata se la si riferisce ad una memoria dai contenuti evidentemente infamanti, trasmessa ad un Organismo Giudiziario, ed avente ad oggetto "informazioni" false, riferite ad un avvocato che da sempre esercita la professione con assoluta onestà e diligenza.

Pertanto, considerata la notevole gravità dei fatti sopra narrati, sporgo formale querela, con istanza di punizione, nei confronti dell'avvocato Francesco Antonio

α

Pinto, da Corigliano Calabro per i reati che la S.V. Ill.ma ravviserà nelle condotte su cennate.

Mi oppongo alla definizione del procedimento con le forme di cui agli artt. 459 e ss c.p.p., e mi riservo la costituzione di parte civile nell'istaurando procedimento penale, e chiedo di essere informato, ex art. 408 c.p.p., dell'eventuale e non auspicabile richiesta di archiviazione da parte del PM.

Si chiede che in via cautelare e di urgenza, venga disposto l'oscuramento del sito web di che trattasi, quantomeno nelle parti in cui si fa riferimento al sottoscritto con contenuti diffamatori.

Cosenza, 14 Febbraio 2017.

Si allega:

- CD con estratto dal sito web dell'avv. Pinto
- Riproduzione cartacea di quanto registrato nel CD

Avv. Pietro Caracciolo

ATTO DEPOSITATO  
Giorno 14/02/2017 alle ore 10.15  
Il Sig. CARACCIOLLO PIETRO  
nato a COSENZA il 22/06/59  
residente a MONTEALTO UFFUGO  
via GIUSEPPE GARIBOLDI N.16  
identificato mediante CI  
n° A26293895  
rilasciato da COH. MONTEALTO UFFUGO  
in data 25/03/2016

Il Funzionario Giudiziario  
Dora Pastore

8

Parte Prima

## **M1)UFFICIO GIUDICE DI PACE MONTALTO UFFUGO- PARTE PRIMA**

La presente vicenda ha una valenza particolare per i risvolti che ha assunto e per la conoscenza di fatti pericolosamente dirompenti.

Il punto di partenza, all'apparenza di poco conto, è una legge dello Stato che passa la gestione degli Uffici del Giudice di pace ai Comuni.

Il Comune di Montalto Uffugo aveva chiesto ed ottenuto la permanenza dell'Ufficio.

Il personale comunale assegnato (a domanda), dopo un "corso" di sessanta giorni avrebbe dovuto sostituire il personale ministeriale.

Ho riscontrato, nell'immediatezza, un comportamento ostruzionistico (le ragioni saranno esplicitate nel prosieguo), per cui l'Ufficio versava in una situazione di stallo, fino alla totale paralisi (per lucro di spazio riporto solo alcuni documenti), (All. 1 - All. 2).

Ho fatto notificare, a mezzo dei Carabinieri di Montalto Uffugo un ordine di servizio (All. 3).

Gli atti non venivano protocollati, per assenza del personale, per cui ho provveduto ad espletare le incombenze personalmente.

La comunicazione del sindaco si commenta da sé (All. 4).

Le disfunzioni venivano regolarmente comunicate al Presidente del Tribunale (All. 5).

E' intervenuta una vibrata nota del Presidente del Tribunale (All. 6).

La corrispondenza interlocutoria con il Comune si commenta da sé (All. 7 - All. 8 - All. 9)

E' intervenuto nuovamente il Presidente del Tribunale (All. 10).

Il Sindaco cerca di ovviare ai comportamenti omissivi e commissivi, cercando di attribuire al coordinatore le inefficienze, denunciando anche il Presidente del Tribunale di omissioni, poiché "la circolare Ministeriale del 17-12-2015 prevedeva la permanenza dei dipendenti ministeriali ... ciò non è avvenuto" (All. 11 - All. 12).

L'Udienza penale del 11-04-2015 non si è tenuta per mancanza del personale.

12

9

13

La rilevanza dell'allegato riveste particolare importanza nella capziosa, falsa e fuorviante escussione a sommarie informazioni dei due dipendenti comunali (Fullone e Ponissi) da parte del Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi (All. 13 - All. 14 - All. 15).

Per completare, l'udienza penale ha avuto un epilogo, che lascio al lettore ogni considerazione (All. 16 - All. 17 - All. 18).

Ho chiesto alla Segretaria Comunale Dott.ssa Milano Virginia di relazionare sull'andamento dell'Ufficio (All. 19).

La risposta è pervenuta dalla Segretaria Comunale (All. 20) e dal Sindaco Avv. Caracciolo Pietro, i cui contenuti hanno una valenza significativa, per gli accadimenti successivi (All. 21).

La comunicazione del Presidente del Tribunale è chiara ed esaustiva (All. 22).

La Procura della Repubblica ha chiesto un'informativa sulle criticità delle udienze penali (All. 23), la quale veniva resa edotta tempestivamente e, per conoscenza, veniva relazionata la Corte d'Appello di Catanzaro ed il Presidente del Tribunale di Cosenza (All. 24).

E' subentrata al Cancelliere Barbeta Remo il nuovo Cancelliere Belsito Maria Luisa, la quale ha relazionato in data 30-06-2015 ed in data 17-07-2015 sull'andamento dell'Ufficio, ai cui contenuti si rimanda (All. 25 - All. 26).

In questo contesto ambientale e di oggettiva incompatibilità, mi veniva comunicato il rigetto della mia domanda di trasferimento (All. 27).

Il Presidente del Tribunale ha chiesto di relazionare sull'andamento dell'Ufficio (All. 28) e veniva dato tempestivo riscontro (All. 29).

Sono stato informato che l'Ufficio è comunicante con il Comando Vigili Urbani.

Reiteratamente ed inutilmente è stato chiesto al Sindaco Avv. Caracciolo Pietro di provvedere a chiuderne l'accesso.

All'attualità, si può accedere nell'Ufficio del Giudice di pace liberamente (All. 30).

Gli ordini e le direttive vengono impartite all'Ufficio, anche dalla Segretaria Comunale Dott.ssa Milano Virginia (All. 31), la quale ha dimostrato e dimostra indisponibilità collaborativa (All. 32).

Per tutte le criticità preordinate e poste in essere nei miei confronti, il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro mi ha denunciato (tratterò come caso autonomo).

no

Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della giustizia.

Parte Seconda

## **M2) LA 'FAMIGLIA' CUNTRERA-IL CARTELLO MONTALTESE-PARTE PRIMA**

Per comprendere l'operatività del cartello internazionale dei Cuntrera - Caruana nel territorio di Montalto Uffugo, riporto fatti all'apparenza ininfluenti, ma pertinenti in quanto finalizzati all'eliminazione dei soggetti cognitivi non inseriti in quel contesto antiggiuridico.

La parte prodromica la riporto per meglio comprendere i gravissimi fatti successivi all'infondata denuncia del Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro sporta nei miei confronti.

In particolare, le frequentazioni di un noto personaggio della vita sociale montaltese con un soggetto di interesse operativo (leggasi: mafioso perché condannato a 14 anni di carcere per associazione mafiosa), che mi ha costretto a prendere le distanze per quel modus operandi non condivisibile.

Siamo alla campagna elettorale del 2014 e fervono i preparativi per raccogliere il consenso elettorale.

Vi è stata una "plebiscitaria" vittoria elettorale.

La mia omessa partecipazione o sostegno di quella parte politica, vicina a quel soggetto di interesse operativo, ha avuto ripercussioni sull'Ufficio del Giudice di Pace da me diretto, con ingiustificati comportamenti ostruzionistici non condivisibili.

Fra l'altro, l'Ufficio del Giudice di Pace veniva considerato e trattato alla stregua di una succursale di un ufficio comunale.

Venivano negati e fatti mancare gli elementi essenziali per un minimale funzionamento: materiale obsoleto, mancanza del toner, mancanza della carta per la stampante ed altro.

E' stato fisicamente chiuso per due volte:

- in una prima occasione il Procuratore della Repubblica faceva consegnare al Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, a mezzo del Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, le chiavi per l'apertura al pubblico;

- 15
- in una seconda occasione alla consegna si provvedeva a mezzo di una Funzionaria della Procura della Repubblica.

Vi è stata una miriade di lamentele orali e scritte.

Ho provveduto a risolvere le criticità, con un ordine di servizio alla Segretaria Comunale Dott.ssa Milano Virginia, che non veniva approvato dal Presidente del Tribunale (All. 1).

Successivamente il Presidente del Tribunale ha disposto l'utilizzo della Segretaria Comunale Dott.ssa Milano Virginia (All.2).

Vi è stata corrispondenza interlocutoria (All. 3 – All. 4 – All. 5 – All. 6 – All. 7 – All. 8 – All. 9 – All. 10 – All. 11 – All. 12 – All. 13 – All. 14 – All. 15 – All. 16 – All. 17).

Apprendo dalla stampa che il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro aveva riunito alcuni Avvocati a lui fedelissimi per comunicare all'opinione pubblica la mia personale responsabilità nelle criticità dell'Ufficio del Giudice di Pace (All. 18).

Vengo a conoscenza, altresì, che lo stesso mi aveva denunciato ed il Consiglio Giudiziario di Catanzaro mi aveva convocato per il 03-06-2015 (All. 19).

Per come è documentato, il Sindaco Avv. Caracciolo Pietro (denunciante) aveva trattenuto, in concorso con la Segretaria Comunale Dott.ssa Milano Virginia, la notifica dell'atto di convocazione disposta dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro a carico del coordinatore Dott. Francesco Antonio Pinto (denunciato).

Al momento non aggiungo altro perché **ho paura**.

**E la paura corre sul filo della giustizia.**

Parte Terza

### **M3)LA 'FAMIGLIA' CUNTRERA-IL CARTELLO MONTALTESE-PARTE SECONDA**

Il Consiglio Giudiziario di Catanzaro alla data del 03-06-2015, considerando regolare la notifica della convocazione, si era riservato di decidere sulla denuncia sporta nei miei confronti dal Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, per cui,

M



16

venutone a conoscenza, ho chiesto una rimessione in termini, che mi è stata accordata (All. 1 - All. 2).

Depositavo una memoria illustrativa, con allegati (All. 3 - All. 4), nella quale evidenziavo:

*Sono trattato come un delinquente.*

*Eppure non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

1. *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a "don" Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
2. *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
3. *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
4. *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
5. *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta.*

Ho indicato, su queste circostanze, quale persona informata dei fatti, il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro.

Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della giustizia.

Parte Quarta

### **M4)CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA- CONVOCAZIONE-PARTE PRIMA**

In via strettamente riservata la Presidenza del Tribunale mi ha notificato la convocazione presso il Consiglio Superiore della Magistratura (All. 1).

Ho chiesto copia di alcuni atti al Consiglio Giudiziario, ma l'autorizzazione non è stata concessa, per cui non potevo compiutamente difendermi (All. 2).

Analoga richiesta l'ho inoltrata al Consiglio Superiore della Magistratura (All. 3), che mi informava che trattavasi di un carteggio superiore alle duecento pagine, per cui, essendo i tempi ristretti, ero impossibilitato a preparare un'idonea difesa.

13

17

Inviavo una memoria illustrativa ed una comunicazione di impedimento a comparire per l'udienza fissata (All. 4).

Il procedimento è stato archiviato dal Consiglio Superiore della Magistratura (All. 5), ma, a parere di qualcuno, il calvario giudiziario, però, deve continuare (tratterò la vicenda come caso autonomo).

Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

**E la paura corre sul filo della giustizia.**

Parte Quinta

## **M5) LA MIA PROGRAMMATA ELIMINAZIONE-PARTE PRIMA**

Per la stessa incolpazione per cui ha proceduto personalmente il Consiglio Giudiziario di Catanzaro e l'esame degli stessi fatti, atti e documenti del Consiglio Superiore della Magistratura, sono stato denunciato dallo stesso Consiglio Giudiziario, sull'informativa del Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi, alla Procura della Repubblica di Salerno, competente territorialmente ex art. 11 dell'Ordinamento Giudiziario.

Mi viene notificata dal Maresciallo Danielli l'informazione di garanzia e la chiusura delle indagini !!!!!, le quali sono state svolte, a mia insaputa, dallo stesso Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi (All. 1).

Per come documenterò appresso lo stesso Maresciallo Danielli ha interrotto la regolare celebrazione di un processo penale, ha minacciato il PM d'udienza, ha interrogato, irrispettamente ed illegalmente (senza alcuna delega del Magistrato Inquirente), il Giudice di Pace.

Ma vi è di più !!!!!

Ha interrogato il personale di Cancelleria (Fullone Giancarlo e Ponissi Carlo), facendo sottoscrivere delle sommarie informazioni testimoniali diverse dalle dichiarazioni rese dagli stessi in Ufficio.

In particolare, omette di riportare che Fullone Giancarlo aveva dichiarato di "non sapere dove mettere le mani", mentre riporta, falsamente e capziosamente altro.

Ho chiesto al Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno Dott.ssa Marinella Guglielmotti di essere interrogato (All. 2).

M

18

Ho inviato una memoria illustrativa, allegando anche la memoria depositata in data 15-07-2015 al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, eccependo preliminarmente la violazione del diritto di difesa, poichè **erano state fatte indagini a mia insaputa, dallo stesso Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, che si era reso responsabile di una miriade di reati anche nei miei confronti, per come emerge dalla documentazione depositata.**

In particolare, ho evidenziato alla Dott.ssa Guglielmotti che *sono destinatario di una sentenza di morte del "tribunale della mafia", redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le "udienze" è diventata, dopo queste dichiarazioni, "collaboratrice di giustizia".*

Ho chiesto inoltre di sentire, **quale persona informata dei fatti**, il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro (denunciante), sulle seguenti circostanze:

11

*Sono trattato come un delinquente.*

*Eppure non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

1. *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a "don" Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*
2. *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
3. *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
4. *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
5. *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta (All. 3 - All. 4).*

Nelle more venivo invitato a comparire presso la Procura della Repubblica di Cosenza (All. 5).

Venivo "invitato" a ritirare la denuncia contro il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro (All. 6).

Dopo "l'invito" del Maresciallo Giovanni Guida, in servizio presso la PG del Tribunale di Cosenza, mi veniva notificata la richiesta di rinvio a giudizio della Dott.ssa Marinella Guglielmotti, Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno (All. 7).

Ho inviato al GIP del Tribunale di Salerno Dott.ssa Renata Sessa ed alla Dott.ssa Marinella Guglielmotti, Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno una memoria illustrativa, dove evidenziavo (e depositavo) che per lo stesso fatto il Consiglio Superiore della Magistratura aveva esaminato ed analizzato la

15

19

**vicenda, con finale terminativa pronuncia di archiviazione (All. 8 – All. 9 – All. 10).**

Il rinvio a giudizio deciso dalla Dott.ssa Renata Sessa mi impone una articolata attività difensiva.

In primis, ho chiesto al Maresciallo Giovanni Guida di conoscere il Magistrato Delegante all'interrogatorio (All. 11).

**Inoltre, va evidenziato e chiarito che i reati a carico del Caracciolo Pietro, come sopra individuato, sono di una gravità inaudita.**

In data 27-05-2016 perviene un fax, nel quale il Dott. Francesco Cozzolino, Sostituto Procuratore della Repubblica di Cosenza, mi informa che il procedimento a carico di Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo è stato archiviato in data 16-12-2015 (All. 12).

Non riesco a comprendere due aspetti:

- 1) dopo l'archiviazione il Maresciallo Giovanni Guida mi interroga quale parte offesa nel procedimento penale a carico del Caracciolo;
- 2) la competenza territoriale si appartiene, ex art. 11 dell'Ordinamento Giudiziario, alla Procura della Repubblica di Salerno.

Ho sollecitato, altresì, il Consiglio Giudiziario a rilasciarmi copia degli atti posti a sostegno dell'accusa formulata nei miei confronti dal Caracciolo (All. 13).

Ho evidenziato che il "tribunale della mafia" aveva deciso la mia **eliminazione** fisica, mentre il Tribunale Ordinario della Repubblica Italiana intende perseguire la mia **eliminazione**, attraverso l'uso distorto dello strumento giudiziario.

**Da un'attenta lettura dei miei atti difensivi potrebbe emergere, comunque, un concorso (anche esterno) in associazione mafiosa a carico di "ignoti".**

Per mera completezza conoscitiva informo il lettore che l'esecutore della sentenza di morte del "tribunale della mafia" ha disatteso l'ordine, per cui è stato processato e condannato dal Tribunale Ordinario dello Stato Italiano per un fatto che non ha commesso ed è stato mandato, successivamente, al regime del 41bis.

Il mancato killer, inoltre, durante la carcerazione si è ammalato di cancro e, sebbene la malattia era conclamata, è morto (per certificata neoplasia) in carcere.

Dal racconto dei familiari emerge che, durante l'ultima visita, lo rinvenivano disteso nell'infermeria del carcere dell'Aquila, nudo e coperto soltanto da un pannolone (racconto della moglie).

CP

In quel contesto temporale chiedeva labilmente acqua.

La figlia ha avuto difficoltà a soddisfare quella richiesta, poiché nell'infermeria mancava un qualsivoglia bicchiere (racconto della figlia).

Lo stesso giorno in cui i Carabinieri di Corigliano Calabro comunicavano ai familiari il decesso, perveniva un telegramma di nomina difensiva in un processo a suo carico, alquanto discutibile nelle risultanze probatorie e processuali (tratterò come caso autonomo).

Al momento non aggiungo altro perché **ho paura.**

**E la paura corre sul filo della giustizia.**





**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno**

**INFORMAZIONE DI GARANZIA ed informazione sul  
diritto di difesa  
- art. 369 c.p.p. -369 bis c.p.p.**

Si informa la persona sottoposta alle indagini:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro il 11.05.1949, ivi residente in località Turio s.n.c.;  
Difeso *d'ufficio* dall'avv.to **Giuliana Raffaella SCARPETTA**, con studio in Salerno alla via Giovan Angelo Paio,22 - tel.089238529 - cell.3386994201;

in quanto può avervi interesse che:

ai sensi dell'art. 369 c.p.p. questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati:

p. e p. dall'art. 595 c.p., per avere offeso la reputazione di Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) sul detto sito ovvero sulla sezione "casi trattati" degli articoli ove lo stesso Caracciolo, viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrate al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, come persona informata sui fatti in ordine ai testuali passaggi:

**"Non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage"; Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera; Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo; Non sono mai stato quell'avvocato che usufruiva della scorta presso l'isola Margarita e Caracas (Venezuela); Non sono l'avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".**

**In data delle pubblicazioni ed eventuale permanenza degli articoli riportati in querela**

Pertanto, la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore nelle forme di legge (fatta avvertenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n.217, che l'interessato potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge).

Si invita, altresì, le persona sottoposte ad indagini a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni nei modi di legge con avvertimento che vi è obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza, insufficienza od

inidoneità della dichiarazione o elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo di notifica del presente atto.

#### INFORMA

La persona sottoposta alle indagini, come sopra compiutamente generalizzata:

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che, in qualità di persona sottoposta alle indagini, ha le seguenti facoltà e diritti: non rispondere ad alcuna domanda in caso di interrogatorio ai sensi dell'art. 64, co 2° lett. b) c.p.p., presentare memorie o richieste scritte ai sensi dell'art. 121 c.p.p., chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi e con le formalità di cui agli artt. 392 e ss. c.p.p., presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagini, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini ai sensi dell'art. 415 - bis c.p.p., nominare investigatori privati autorizzati ai sensi della L. n. 397/2000 e consulenti tecnici; nonché tutte le altre facoltà e diritti di legge che il proprio difensore di ufficio provvederà ad indicare all'occorrenza;
- che ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p. e che, in mancanza, sarà comunque assistita dal difensore di ufficio, individuato nella persona dell'avv.to Giuliana Raffaella SCARPETTA, con studio in Salerno alla via Giovan Angelo Palo, 22 - tel. 089238529 - cell. 3386994201;
- che vi è l'obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere all'ammissione al gratuito patrocinio, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
- le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato sono le seguenti: 1) presentazione al Giudice delle Indagini Preliminari di istanza per l'ammissione di patrocinio a spese dello Stato, con allegata documentazione, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115 e succ. mod. ed integr.; 2) reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24, elevabile di 1.032,913 euro per ognuno dei familiari eventualmente conviventi, se anche essi titolari di reddito (in particolare, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n.115/2002, ed a seguito dell'aggiornamento dei limiti di reddito contenuti nel D.M. Giustizia del 1° aprile 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n°169 del 23.07.2014), "può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini della imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad €.11.369,24 [...] Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante". Inoltre, ai sensi dell'art.92 D.P.R. n.115/2002, se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di €.1.032,00 per ciascuno dei familiari conviventi con l'interessato stesso).

Salerno, li 04/04/2012

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.ssa Valleverdina Cassaniello - Sost.)

SEZIONE POLIZIA DELLE COMUNICAZIONI  
87100 COSENZA

..... Cat. ....  
L'anno 2017 addì 17 del mese di Maggio  
alle ore 12:20 in officio: soprano Silvio Paoletti  
Noi sottoscritti Ass. C. Gioacchino Paoletti

diamo atto di aver podfesto in data ... la copia la recita  
scritta nota a Pinto Francesco Antonio

identificato a mezzo 103503 Ordine Avvocato  
EL.C.S. n° 862 emesso il 14/01/2016

*Gioacchino Paoletti*



*Gioacchino Paoletti*



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc - 87064 Corigliano Calabro (CS)  
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Sig. Giudice per le Indagini Preliminari**

**Tribunale di Salerno**

**alla c.a. Dott.ssa Maria Zambrano**

*gipgup.tribunale.salerno@giustiziacert.it*

e, per quanto di competenza

**On.le Ispettorato Generale**

**alla c.a. S.E. Cons. Dott. Marco Dall'Olio**

Via Silvestri, 243 - 00164 Roma

*segreteriaicapo.ispettorato@giustiziacert.it*

*dirigente.ispettorato@giustiziacert.it*

e, per quanto di competenza

**On.le Direzione Nazionale Antimafia**

Via Giulia, 52 - 00186 Roma (RM)

*dirigente.dna@giustiziacert.it*

e, per quanto di competenza

**On.le Direzione Distrettuale Antimafia**

**c/o Tribunale di Catanzaro**

*ricezioneatti.procura.catanzaro@giustiziacert.it*

*segreteriaipenale.dda.procura.catanzaro@giustiziacert.it*

e, per quanto di competenza

**On.le Procura della Repubblica**

**c/o Tribunale di Salerno**

*ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it*

e, per quanto di competenza

**On.le Procura della Repubblica**

**c/o Tribunale di Perugia**

*prot.procura.perugia@giustiziacert.it*

e, per quanto di competenza

**S.E. Prefetto di Cosenza**

*protocollo.prefcs@pec.interno.it*

**Oggetto: Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Richiesta di archiviazione del P.M.**

**Opposizione proposta dall'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo.**

Io sottoscritto Avv. Pinto Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01-05-1949 ed ivi residente in C.da Thurio, c.f. PNTFNC49E01D005X, espongo quanto segue.

\*\*\*

Sono stato Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo per 18 anni, prestando lodevolmente servizio, come certificato dagli Organismi Superiori e di controllo.

Dopo le ultime elezioni amministrative, viene eletto Sindaco l'Avv. Caracciolo Pietro, col quale sono sorte incomprensioni, atteso che mi sono opposto ad una

gestione non condivisibile dell'Ufficio del Giudice di Pace da parte del neo eletto Sindaco.

Da subito il Caracciolo ha creato ogni forma di ostruzionismo, al fine, per come risulta dagli atti, di addebitarmi le disfunzioni dell'Ufficio.

Mi ha denunciato al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, il quale ha accolto la richiesta del Caracciolo, poi annullata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il **commensale abituale** del Caracciolo Pietro, Maresciallo Danielli Pierluigi (a suo dire in forza al ROS dei Carabinieri), per lo stesso fatto mi ha denunciato alla Procura di Salerno con esito processuale assolutorio (sentenza n. 2366/17 del 23/09/2017 – Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Penale).

Nella memoria al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, ho riportato tra l'altro:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

***a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***

***b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***

***c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

***d) non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);***

***e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta.”.***

Per dimostrare tale circostanza, ho citato quale testimone Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, il quale, identificandosi in quell' “**avvocato sconosciuto**”, mi ha querelato per diffamazione.

Il procedimento veniva iscritto al **n. 1930/17 RGNR** – Tribunale di Salerno - P.M. Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.

Decorsi i termini di legge, ho chiesto di conoscere l'esito del procedimento in data **09/10/2017** (all. 1).

In data **27-12-2017**, ex art. 335 c.p.p., non risultavano pendenze a mio carico.

In data **07-03-2018**, il mio Difensore di fiducia ha ricevuto l'opposizione all'archiviazione del P.M. (all. 2), per cui veniva chiesta tempestivamente la copia degli atti.

\*\*\*

Su tale premessa, evidenzio che l'Avv. Caracciolo Pietro ha avuto rapporti amicali strettissimi con "don" Gaspare Cuntrera, il quale risulta condannato per mafia a 14 anni e, a dire della Magistratura Inquirente, gerente un cartello mondiale della droga. Tali aspetti li ho evidenziati anche nell'interrogatorio reso in data **27/05/2017** alla Polizia di Stato, Compartimento Polizia delle Comunicazioni "Calabria", Sezione di Cosenza.

Ho evidenziato, altresì, che il Caracciolo ha rapporti strettissimi con i componenti della "famiglia" Cuntrera, ospitati anche nella "suite" della sua villa in Montalto Uffugo (CS), nonché commensali abituali nell'azienda agricola di Tarasi Salvatore (avente strettissimi rapporti amicali col Caracciolo) in Camigliatello Silano (CS).

Gestisce ingenti affari non giustificabili con i contenuti della denuncia dei redditi pubblicata sul sito del Comune di Montalto Uffugo.

Le movimentazioni contabili, per mera completezza, avvenivano principalmente tramite la Banca di San Vincenzo La Costa (CS), di cui il Caracciolo era fiduciario.

Le ingenti movimentazioni sono "**sfuggite**" agli Ispettori della Banca d'Italia anteriormente al commissariamento della stessa.

La Banca apparteneva alla famiglia Chiappetta, organica alla "famiglia" Cuntrera.

La presenza del Caracciolo davanti alla barberia di Corigliano Scalo (CS) nel momento in cui veniva ucciso Lanzillotta Luigi con modalità tipo "Chicago anni '30", mi veniva confidata da un imputato, mio assistito nel processo.

Ho rappresentato la fortuita circostanza al Caracciolo e mi ha riferito che si trovava in quel contesto spaziale e temporale “**per caso**”.

I comportamenti vessatori si sono perpetrati anche in determinate occasioni, quali la festa della Polizia di Stato (all. 3 – all. 4) e la presentazione del condivisibile libro contro la mafia (all. 5 – all. 6), tenute in Montalto Uffugo e patrocinate dal Caracciolo Pietro, nella qualità di Sindaco.

\*\*\*

Attualmente lo stalking a cui sono sottoposto è stato già rappresentato all’Ufficio Giudiziario di Salerno:

- Proc. Pen. n. 9572/17 - Pm Dott. Nesso Federico;
- Proc. pen. n. 9573/17 - Pm Dott.ssa Guarino Elena;
- Proc. pen. n. 9576/17 - Pm Dott. Nesso Federico;

nonché all’Ufficio Giudiziario di Perugia, competente territorialmente, per aver svolto le funzioni di Giudice di Pace di Roma .

\*\*\*

Rilevo che il provvedimento del G.I.P., Dott.ssa Maria Zambrano, porta la data del **22/12/2017**, mentre la notifica al mio Difensore di fiducia dell’udienza camerale porta la data del **07/03/2018**.

La tempestività della fissazione dell’udienza camerale non mi consente di conoscere gli atti processuali, sebbene la richiesta copie è stata altrettanto tempestiva (**08/03/2017**).

All’evidenza, non conoscendo le dichiarazioni del Caracciolo, né i contenuti dell’opposizione, l’attività difensiva viene limitata e compressa in violazione dei principi di difesa e del contraddittorio, costituzionalmente garantiti.

Pertanto, i termini di rito per l’espletamento della mia attività difensionale dovranno decorrere dalla consegna degli atti del fascicolo per come richiesto, per cui formulo riserva di ulteriormente dedurre e produrre, con contestuale istanza di differimento dell’udienza.

Riserve e salvezze più ampie.

-P.S.-

La presente memoria illustrativa viene inviata a:

- 1) On.le Ispettorato Generale, poiché, a seguito dell'ispezione del Cons. Dott. Alfredo Rovere (risultante dalla formale comunicazione della Cancelliera dell'Ufficio di Montalto Uffugo, Dott.ssa Belsito Marialuisa), non sono state evidenziate le suestese circostanze;
- 2) Direzione Nazionale Antimafia, poiché "don" Gaspare Cuntrera opera oltre i confini nazionali;
- 3) Procuratore della Repubblica di Salerno, poiché, in pendenza del Proc. Pen. n. 9572/17 - Pm Dott. Nesso Federico; Proc. pen. n. 9573/17 - Pm Dott.ssa Guarino Elena; Proc.pen. n. 9576/17 - Pm Dott. Nesso Federico, non esiste alcun provvedimento interdittivo a carico di Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, per la reiterazione continuativa dello stalking;
- 4) Procuratore della Repubblica di Perugia, poiché, in pendenza del processo per stalking a carico di Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, non esiste alcun provvedimento interdittivo a carico dello stesso, per la reiterazione continuativa dello stalking;
- 5) S. E. Sig. Prefetto di Cosenza, poiché, a conoscenza dei suestesi fatti, adottati i provvedimenti amministrativi di Sua competenza.

Corigliano Calabro, 13-03-2018.

Con perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto, anche nella qualità di Giudice di pace  
coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**PINTO**  
**FRANCE**  
**SCO**  
**ANTONI**  
**O**

Firmato digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data: 2018.03.13  
10:02:28 +01'00'



## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>a</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
[sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

OGGETTO: Verbale di S.I. rese da:-

CARACCIOLO Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959 e residente in Montalto Uffugo (CS) via Garibaldi n. 16 ; identificato a mezzo patente di guida cat. "B" n. U1Z292349N rilasciata da MIT-UCO in data 22/09/2017; tel. 347-6030026. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Il giorno 23 del mese di Luglio 2018, alle ore 11.00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G., Sov.te C. della Polizia di Stato Franco ADDUCA, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il sig. Pietro Caracciolo, in oggetto generalizzato, il quale viene escusso quale persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento penale n.1930/17 RGNR Mod. 21 incardinato presso la Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dr.ssa Valleverdina Cassaniello, dichiarando quanto segue:

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto CUNTRERA Gaspare o, comunque, qualche appartenente alla famiglia di quest'ultimo?

RISPOSTA: Assolutamente no! Conosco di "fama" i Cuntrera e so che siano appartenenti ad una famiglia mafiosa presente in Canada; tuttavia non ho mai conosciuto personalmente alcun componente la predetta famiglia nè mi è stato mai detto da amici canadesi che ad un qualche incontro sia stato presente qualcuno della suddetta famiglia o qualche loro conoscente e/o affiliato.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto l'avvocato PINTO Francesco Antonio il quale ha, peraltro, espletato le funzioni di Giudice di Pace in Montalto Uffugo?

RISPOSTA: Ho conosciuto e frequentato il Dr. Pinto Francesco Antonio nel periodo in cui egli ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace presso Montalto Uffugo. Non ricordo esattamente il periodo. Con il Pinto è sempre intercorso un rapporto di amicizia e di stima che è durato fino a qualche mese successivo al mio insediamento come Sindaco nel comune di Montalto U. Carica che ricopro dal mese di giugno del 2014. Il Pinto, mi pare nel mese di settembre del 2014, mi chiese di assumere presso gli uffici comunali la sua primogenita, della quale al momento non ricordo il nome ma che potrete identificare facilmente in quanto coimputata con il padre in un Procedimento pendente presso il Tribunale di Salerno che ha come oggetto una nomina della suddetta figlia a cancelliere che il Pinto aveva fatto per una udienza penale.

A seguito del mio rifiuto motivato dall'osservanza di Leggi che disciplinano le assunzioni pubbliche, i rapporti con il Pinto si sono via via sempre più incancreniti fino a sfociare in aperta ostilità del predetto nei miei confronti tanto da mettere in discussione la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace a Montalto. Per tale motivo sono stato costretto a produrre un esposto presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro.

DOMANDA: Corrisponde al vero che Lei abbia avuto un incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, di Cosenza con il predetto avvocato Pinto finalizzato all'assunzione della difesa di un parente del Cuntrera Gaspare? Se si può indicarne l'esatto periodo temporale e quali siano stati i temi e gli argomenti affrontati?

RISPOSTA: Certamente ho partecipato, unitamente al Pinto e prima che i nostri rapporti si deteriorassero, ad incontri sia pubblici che privati, tuttavia nego categoricamente che sia mai avvenuto tale incontro in piazza Fera, ora piazza Bilotti, e, soprattutto, che mi sia mai stata proposta

732  
la difesa di un parente del Cuntrera che, ripeto, è persona a me sconosciuta. Inoltre non avrei mai potuto assumere la difesa di alcuno in quanto espletto la professione di avvocato ma mi sono sempre occupato di Civile e mai di Penale.

DOMANDA: Corrisponde al vero che, in periodo antecedente alle elezioni del Comune di Montalto Uffugo, del 2014, Lei abbia effettuato un viaggio in Canada e, più precisamente a Toronto, unitamente al suddetto Pinto Francesco Antonio, a tale Caracciolo Oscar, tale Filosa ed a tale Tarasi Salvatore? Se si può indicare le finalità del viaggio, l'esatto periodo temporale in cui il viaggio è stato effettuato nonché le generalità delle persone sopra indicate?

RISPOSTA: Corrisponde a verità! Non ricordo esattamente quando tale viaggio sia stato effettuato in quanto, negli anni antecedenti le elezioni del 2014 ero solito recarmi in Canada quasi tutti gli anni. I primi anni per motivi di lavoro in quanto curavo pratiche afferenti pensioni e/o successioni di emigrati, poi per i sopravvenuti rapporti amicali che si sono creati. Nell'unica occasione in cui sono andato in Canada con il Pinto, con noi erano venuti anche mio fratello Caracciolo Oscar nato a Cosenza il 14/07/1963 e residente in Montalto; mio cognato Filosa Flavio che è nato a Montalto U. nell'anno 1957 ed un mio cliente a nome Tarasi Salvatore, di cui non conosco le generalità ma che mi pare risieda in Celico (CS) e che gestisce una coltivazione di patate e che, all'epoca voleva espandere in Canada la propria attività commerciale utilizzando le mie conoscenze. Siamo rimasti in Toronto per circa 7/10 giorni sempre alloggiati presso l'Hotel "Montecarlo INN" ubicato in Vaughan che è un paesino confinante con Toronto.

DOMANDA: Conosce o ha conosciuto una persona a nome Tony Nigro?

RISPOSTA: Sì! Si tratta di uno dei miei amici di Toronto, è un insegnante in pensione originario di Montalto Uffugo e che è stato pure presidente del circolo dei montaltesi a Toronto. Persona rispettabilissima che, peraltro, ha ricoperto l'Ufficio di Giudice di Pace in Toronto. Voglio precisare che, durante i miei viaggi in Canada, sono stato invitato a numerose cene e feste varie alle quali erano presenti decine di persone, tuttavia non ricordo di aver mai conosciuto o che mi sia stato presentato alcuno con il cognome di Cuntrera.

DOMANDA: Ha mai ospitato, presso Montalto Uffugo persone canadesi e, se sì, può riferire le persone da Lei ospitate?

RISPOSTA: Naturalmente, essendo io stato ospitato in Canada ho, a mia volta, ospitato italo-canadesi. Ricordo di aver ospitato presso la mia stessa abitazione tale Vinci Angelo, originario di Serra San Bruno e rappresentante di una associazione di Calabresi in Toronto; l'onorevole Mario Sergio, deputato della provincia dell'Ontario e l'onorevole Frank Iacobucci che all'epoca era Giudice della Corte Suprema del Canada e lo stesso Tony Nigro con la propria moglie e con una loro coppia di amici che mi pare il marito si chiamasse Tenaglia Fulvio. Ho ospitato tale Rocco Chiappetta, originario di San Vincenzo la Costa, imprenditore, al quale ho anche battezzato una figlia; padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano ed appartenete all'Ordine dei Pii Operai Catechisti Rurali. Non ricordo di aver mai ospitato altre persone ma posso certamente affermare che le famiglie delle quali sono stato ospite e che ho a mia volta ospitato sono, comunque e come è facilmente verificabile, persone altamente affidabili e sicuramente non coinvolte in situazioni malavitose.

DOMANDA: Per quanto a Sua conoscenza Tony Nigro ha mai avuto l'intenzione di candidarsi per le elezioni a Sindaco del Comune di Montalto?

RISPOSTA: Tony Nigro, per quanto a mia conoscenza diretta, non ha mai avuto mire a candidature in Italia e mi viene da ridere solo a pensare che abbia potuto pensare a candidarsi in Montalto atteso che egli ha ricoperto compiti e ruoli anche istituzionali, ben più importanti in Canada dove, peraltro, ha i suoi interessi ed i propri familiari.


DOMANDA: Ha altro da aggiungere?

RISPOSTA: Non ho altro da aggiungere salvo riservarmi di comunicarvi, qualora lo riteniate necessario, le generalità del Tony Nigro o di quant'altro possiate ritenere di utilità alle indagini in corso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-

LA PARTE  


IL VERBALIZZANTE







## QUESTURA DI COSENZA

### Squadra Mobile

3<sup>a</sup> Sezione - Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali  
sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

Cat. Q2/2-2018-Sq.Mob. 3<sup>a</sup> Sez.

Cosenza 23 Luglio 2018

OGGETTO: P.P. n. 1930/17 Mod. 21.-

**@ALLA SEZIONE P.G. POLSTATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE DI**

**SALERNO**

In ottemperanza a quanto disposto con Delega d'Indagini, datata 11/06/2018, si riferisce quanto segue:

Come si apprende da fonti aperte, i CUNTRERA/CARUANA sono una famiglia di "Cosa Nostra" che ha raggiunto una posizione di vertice, nell'ambito delle consorterie criminali internazionali per la propria "attività" di traffico di sostanze stupefacenti e di riciclaggio del denaro sporco, fra gli anni ottanta e novanta.

Originari di Siculiana, provincia di Agrigento, i Cuntrera/Caruana hanno "operato" principalmente in Canada ed in Venezuela riuscendo, comunque, a consolidare ed instaurare forti alleanze con il *Clan dei Corleonesi*, con la *Ndrina dei De Stefano di Reggio Calabria* e con altri clan siciliani come quelli dei Rizzuto e dei Bonanno.

L'egemonia dei Cuntrera/Caruana ed il loro inarrestabile espandersi nel gotha della malavita internazionale inizia nel lontano 1957, allorquando i fratelli Leonardo e Giuseppe Caruana si trasferirono a Montreal dove vennero poi raggiunti, nel 1964 da loro cugino Agostino Cuntrera.

Come narrano le cronache dell'epoca e secondo le dichiarazioni del noto collaboratore di Giustizia Tommaso Buscetta, i Cuntrera/Caruana, pur trapiantati ormai quasi stabilmente in Canada, hanno continuato a "gestire" il mandamento siculo di Siculiana-Cattolica Eraclea e Montallegro fino all'anno 1981 ovvero fino all'uccisione, avvenuta in Palermo, di Leonardo Caruana.

Secondo le stime della DEA e della Polizia Canadese, negli anni fra il 1978 ed il 1985, i Cuntrera/Caruana hanno "importato" tonnellate di stupefacente dalla Thailandia a Montreal ed a New York trasferendo il denaro ricavato in conti svizzeri tanto che, nel 1987, Alfonso Caruana ed il cugino Pasquale Cuntrera si trasferirono a Lugano dove operarono direttamente per poter "dirottare" i proventi illeciti in nuove e redditizie attività illecite in Svizzera avvalendosi della "collaborazione" dell'industriale bresciano Oliverio Tognoli e del finanziere Vito Roberto Palazzolo.

Nei primi anni ottanta Alfonso Cuntrera raggiunse a Caracas, in Venezuela, i propri cugini Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera che si erano già stabiliti colà per consolidare la propria egemonia nel traffico dello stupefacente e continuare l'espandersi del traffico di cocaina su nuovi "mercati" nord-americani ed Europei.

Uno dei primi a contrastare l'inarrestabile escalation della predetta consorteria fu il Giudice Giovanni Falcone che iniziò i processi per l'estradizione in Italia dei membri delle famiglie Caruana-Cuntrera, processi che sortirono esito positivo solo nel mese di settembre del 1992 allorquando, dopo l'assassinio dei Giudici Falcone e Borsellino, i germani Paolo, Pasquale e Gaspere Cuntrera vennero arrestati a Caracas e, successivamente, instradati in Italia.

Fra scarcerazioni per cavilli burocratici, latitanze e nuovi arresti i fratelli Pasquale e Gaspere Cuntrera si stanziano ad Ostia (RM) dove, dopo una "guerra" per l'egemonia combattuta fra le opposte consorterie degli SPADA/FASCIANI e dei TRIASI/CUNTRERA acquisirono il controllo delle lucrose attività di ristorazione e turistiche ostiensi estendendo il proprio dominio anche in alcune zone della Capitale.

Tale egemonia criminale venne, in parte, disarticolata dall'indagine denominata "Nuova Alba" condotta, nel luglio del 2013, dalla Squadra Mobile di Roma.

Dopo aver proceduto ad una ricostruzione, necessariamente sommaria, dell'espandersi e del consolidarsi della famiglia Cuntrera e dei rapporti della stessa con alcune consorterie criminali radicate sul territorio nazionale, occorre evidenziare, così come, peraltro richiesto al punto uno della Delega d'Indagine, che tutti i germani ai quali si è fatto riferimento, sono stati sottoposti a Procedimenti Penali e detenuti in Italia.

Più precisamente, da accertamenti esperiti in banca dati risulta che Paolo Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 16/12/1939 sia stato detenuto (anno 2005) presso il carcere romano di Rebibbia mentre Pasquale Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 17/05/1930 sia stato detenuto presso il carcere di Parma (1998) nonché sottoposto, nell'anno 2009, al regime degli arresti domiciliari in Ostia Lido (RM).

Anche Gaspere Cuntrera, nato a Siculiana (AG) il 23/08/1934, verosimilmente indicato come "don Gaspere" nelle vicende per le quali è Procedimento risulta aver sofferto un periodo di detenzione presso il carcere di Rebibbia (anno 2001) con successiva (anno 2004) sottoposizione agli arresti domiciliari in Lido di Ostia (RM).

Nonostante approfonditi ed accurati accertamenti non risultano collegamenti fra gli appartenenti alla suddetta famiglia Cuntrera né con altri esponenti della consorteria criminale ad essa riconducibile ed il Caracciolo Pietro nato a Cosenza il 22/06/1959, sindaco del comune di Montalto Uffugo il quale, escusso in data odierna, ha negato peraltro, categoricamente, di aver mai conosciuto il Cuntrera Gaspere né di aver mai ricevuto alcuna proposta finalizzata alla difesa di un parente del predetto occupandosi, il Caracciolo, esclusivamente di vertenze civili e non penali (vedasi verbale di S.I.).

Gli accertamenti esperiti in banca dati sul predetto Caracciolo Pietro hanno sortito, infatti, esito negativo essendosi accertato un unico controllo, datato 18/07/2016, presso la Frontiera Aerea di Lamezia Terme mentre si accompagnava a tale Pastore Egidio Michele nato a Rende (CS) il 16/10/1950, quest'ultimo gravato da precedenti penali per Abuso d'Ufficio, Corruzione ed altro essendo stato imputato nel Procedimento Penale n. 2650/08 della DDA di Catanzaro per le indagini afferenti il parco eolico denominato "Wind Farm ICR" di Isola Capo Rizzuto e presunti collegamenti con la locale consorteria criminale degli "Arena".

Lo stesso Caracciolo Pietro, nel richiamato verbale di S.I. forniva ogni utile indicazione circa l'identità delle persone che, unitamente allo stesso Caracciolo ed al Pinto Francesco Antonio hanno partecipato al viaggio in Canada indicato al punto due della Delega indicandole in:

- CARACCIOLO Oscar nato a CS il 14/07/1963 e residente in Montalto U., fratello dello stesso Caracciolo Pietro, immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;

- FILOSA Flavio nato a Montalto U. il 21/11/1957 ed ivi residente; immune da precedenti penali e di Polizia e mai controllato unitamente ad altre persone;
- TARASI Salvatore nato a Cosenza il 07/06/1966 e residente in Celico, via A. Moro n. 28, mai controllato unitamente ad altre persone ma con a carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 27/11/2008, dai Carabinieri di San Pietro in Guarano (CS) per i reati di Percosse, Lesioni Personali ed Ingiuria;
- NIGRO Tony, verosimilmente identificabile in NIGRO Antonio nato a Firmo il 11/10/1947 risultante tutt'ora residente in Montalto U., alla via Ruggero Leoncavallo s.n.c. il quale risulta annoverare a proprio carico precedenti penali per essere stato deferito, in data 24/05/1999, dai Carabinieri di Montalto, per il reato di porto e detenzione abusiva di armi. Non è stato possibile verificare se, come dichiarato oralmente dal Caracciolo Pietro, la coniuge del Nigro sia identificabile in Nardullo Antonella originaria di Acquaviva delle Fonti.

Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista ne che nel comune di Montalto e nei comuni vicini siano residenti persone che possano in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana.

Si allega: Verbale di S.I. rese da Caracciolo Pietro.

Redattore: Sov. Franco Adduca

IL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE  
( Dr. Fabio CATALANO )

STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**  
Patrocinante in Cassazione  
C.da Ralla snc - 87064 Corigliano-Rossano (CS)  
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Chiar.mo Dott. Franco Adduca**  
**Polizia di Stato**  
**Cosenza**  
*urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it*  
*gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it*

e, per quanto di competenza  
**Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**  
**Procura della Repubblica**  
**Tribunale di Salerno**  
*prot.procura.salerno@giustiziacert.it*

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***
- b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***
- c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);***
- e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.***

**Parte offesa – querelante:** Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

**Oggetto: Avviso telefonico del Dott. Franco Adduca dell'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato ex art. 415bis cpp.**

Chiar.mo Dott. Adduca,

con la presente La informo che il mio difensore di fiducia è ricoverato presso l'Ospedale di Cosenza.

Pertanto, per lucro di tempo, Le comunico quanto segue.

Ho letto gli atti processuali da cui emana:

a) Nullità assoluta dell'udienza G.I.P. tenuta dalla Dott.ssa Maria Zambrano, per **omessa notifica al mio difensore di fiducia della fissazione dell'udienza.**

Inoltre, il difensore d'ufficio nominato ha chiesto un rinvio, a nome e per conto dell'Avv. Salvatore Sisca.

**L'Avv. Salvatore Sisca non ha mai formulato tale richiesta.**

b) L'Avv. Caracciolo Pietro è stato sentito a S.I.T. in data 23-07-2018 (in atti), **rendendo false informazioni e fuorvianti dichiarazioni al Pubblico Ufficiale.**

c) Rilevo che la querela proposta dal Caracciolo, per cui è processo, è stata regolarmente iscritta nel R.G.N.R., **mentre l'ipotizzato e denunciato voto di scambio Caracciolo -- Cuntrera è stato ignorato e disatteso.**

**Conseguentemente, l'Avv. Caracciolo Pietro -- Sindaco di Montalto Uffugo è stato sentito irritualmente senza un difensore.**

Conseguentemente, le rilevanti omissioni investigative e processuali **favoriscono** l'Avv. Caracciolo Pietro -- Sindaco di Montalto Uffugo.

d) Per mera completezza, rilevo che il Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, in servizio a Montalto Uffugo, mi ha denunciato per lo stesso capo di imputazione per cui il Consiglio Superiore della Magistratura aveva disposto l'archiviazione.

Per come ho riportato in precedenti scritti difensivi, **il Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, in ottimi rapporti amicali col Caracciolo (all'epoca dei fatti), è stato da me inutilmente denunciato per fatti gravissimi.**

e) A seguito della mia denuncia contro l'Avv. Caracciolo Pietro, l'Ufficio Giudiziario di Salerno ha trasmesso per competenza territoriale (!!!) il fascicolo all'Ufficio Giudiziario di Cosenza.

Tale circostanza la evidenzio e rilevo poiché, in sede di interrogatorio davanti al Maresciallo Guida Giovanni -- P.G. Procura di Cosenza, **ho ritenuto di non insistere nella denuncia contro**

**il Caracciolo, sebbene i gravissimi fatti omissivi e commissivi perpetrati dallo stesso sono procedibili d'ufficio (all. 1).**

**La mia formazione mentale e culturale di tipo istituzionale non è stata, comunque, utilmente valutata ed apprezzata.**

Mi riservo, nel prosieguo processuale, di ulteriormente dedurre, produrre ed attivare ogni idonea attività difensiva.

Corigliano Rossano, 26-10-2018.

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

**PINTO**  
**FRANCES**  
**CO**  
**ANTONIO**

Firmato  
digitalmente da  
PINTO  
FRANCESCO  
ANTONIO  
Data: 2018.10.26  
11:14:37 +02'00'



**PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE COSENZA**

*Sezione di Polizia Giudiziaria  
Via Sicilia, V piano stanza 26 -  
0984487228 fax 487412-3313602485*

VERBALE:- Di sommarie informazioni testimoniali rese da:-

**Pinto Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro, il 1/5/1949, residente a Corigliano Calabro, contrada Thuri, snz, Avvocato, identificato mediante conoscenza diretta.**

---

Il giorno 18/1/2016 alle ore 09.53, negli uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cosenza, i sottoscritti Ufficiali di P.G. Mar. Capo Giovanni Guida in servizio presso la suddetta Sezione, in merito al fascicolo giudiziario nr. **7618/2015**, ha ricevuto sommarie informazioni da **Pinto Francesco**, in rubrica meglio generalizzato, il quale ha dichiarato che:-

A.D.R. ricopro l'incarico di Giudice di Pace e coordinatore del comprensorio di Montalto Uffugo (CS) da sedici anni.

A seguito della segnalazione effettuata dal Sindaco del comune di Montalto Uffugo, Caracciolo Pietro, per la quale sono stato escusso presso la Procura della Repubblica di Salerno, in data 29/9/2015, ho consegnato una cronistoria dei fatti accaduti.

DOMANDA:- mi precisate analiticamente le censure mosse all'indirizzo Caracciolo Pietro?

RISPOSTA:- Mi riporto interamente alla memoria difensiva depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro (che consegno) sottolineo ancora che tutti i fatti accaduti inerenti la vicenda ho sempre messo al corrente i miei superiori gerarchici che si sono succeduti nel tempo. (Presidente del tribunale di Cosenza).

DOMANDA:- quali sono i provvedimenti e comportamenti, in ipotesi illegittimi, tenuti dal Sindaco del comune di Montalto Uffugo?

RISPOSTA:-

1. Interruzione di pubblico servizio, in quanto per due volte è stato materialmente chiuso l'ufficio, e non ha provveduto a sostituire il personale assente.
2. Abuso di atti di ufficio, perché il giorno precedente l'udienza, promuoveva un dipendente comunale a vice segretario comunale e lo autorizzava a volgere le funzioni di cancelliere il giorno successivo previo pagamento di emolumenti aggiuntivi.
3. Interesse privato in atti di ufficio, perché chiedeva al Presidente del Tribunale di Cosenza di sostituirmi con altro Giudice di Pace, perché a suo dire ero inidoneo a svolgere quelle funzioni. Per mera completezza il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta.

DOMANDA:- avete intenzione di sporgere denuncia querela chiedendo la punizione del Caracciolo Pietro?

RISPOSTA:- alla data odierna non ho intenzione di sporgere denuncia querela nei confronti di Caracciolo Pietro. Tutte le mie relazioni sono state presentate solamente per difendermi dalle sue accuse. Ho piena fiducia nella magistratura che farà luce sui fatti.

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.

L'interessato

Gli Ufficiali di P.G.

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio Pinto**

C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)

**Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**

**Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

[prot.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.salerno@giustiziacert.it)

**Chiar.mo Dott. Franco Adduca**

**Polizia di Stato - Cosenza**

[urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

[gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

e, per quanto di competenza

**S.E. Procuratore Generale della Repubblica**

**Corte d'Appello - Catanzaro**

[prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it)

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 7055/17 RGIP a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato:** art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet:

***“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:***

- a) ***non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***
- a) ***non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***

*Avv. Francesco Antonio Pinto*

*Avv. Alessio De Rosa*



*b) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*

*c) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".*

**Parte offesa – querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' "avvocato sconosciuto".**

**Oggetto: notifica di chiusura indagini, relative al procedimento individuato in epigrafe.**

In data **11-01-2019**, è stato notificato all'Avv. Alessandra Pinto, domiciliataria dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, la chiusura indagini relativa al procedimento penale individuato in epigrafe (all. 1 e all. 2).

All'uopo, comunico che è deceduto il mio difensore di fiducia Avv. Salvatore Sisca, per cui nomino mio nuovo difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri.

Per lucro di tempo formulo le seguenti richieste.

Evidenzio preliminarmente che il Dott. Fabio Catalano ha rappresentato il contesto operativo del sig. Cuntrera Gaspare ed il suo inserimento nella "famiglia" Cuntrera – Caruana (all. 3).

Al rigo 31 – 37 della relazione del Dott. Fabio Catalano, le affermazioni del Dirigente non rispecchiano "**gli approfonditi ed accurati accertamenti**", attese le **false e fuorvianti dichiarazioni del Caracciolo Pietro** ed il **mancato riscontro investigativo**.

<>

Negli atti processuali emergono le SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott. Adduca in data **23-07-2018** (all. 4).

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandra Pinto

Ho presentato una memoria (all. 5).

Ho evidenziato una **carenza investigativa**, poichè l'Avv. Caracciolo **ha dichiarato di non conoscere Cuntrera Gaspare**.

Tale circostanza non risponde al vero e la falsità è riscontrabile attraverso l'escussione di:

- a) Caracciolo Oscar da Montalto Uffugo (CS), fratello di Caracciolo Pietro;
- b) Filosa Fabio da Montalto Uffugo (CS), cognato di Caracciolo Pietro;
- c) Tarasi Salvatore domiciliato e residente in Camigliatello Silano (CS) nella propria azienda agricola;

sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che vi è conoscenza ed amicizia fra Cuntrera Gaspare e l'Avv. Caracciolo Pietro;
- 2) in occasione della permanenza a Toronto (Canada) sono stati commensali ed ospiti di Cuntrera Gaspare in un noto ristorante di Toronto;
- 3) che era presente nell'occasione anche l'Avv. Caracciolo Pietro.

<<◇>>

Relativamente alla negatoria sulla conviviale presso un ristorante nei pressi di Piazza Fera di Cosenza, in occasione del conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente **anche** il sig. Chiappetta Ferdinando (barbiere), il quale può essere sentito sulle circostanze:

- a) vero che nella conviviale con Cuntrera Gaspare per il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente l'Avv. Caracciolo Pietro;
- b) vero che Chiappetta Ferdinando e Cuntrera Gaspare sono parenti;
- c) vero che durante la permanenza in Italia di Cuntrera Gaspare è ospite presso l'abitazione di Chiappetta Ferdinando;
- e) vero che vi è personale amicizia fra Cuntrera Gaspare, Chiappetta Ferdinando e l'Avv. Caracciolo Pietro.

<<◇>>

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandro

Al sig. Tarasi Salvatore ed alla moglie può essere chiesta l'abituale convivialità dei componenti della "famiglia" Cuntrera presso l'azienda agricola sita in Camigliatello Silano (CS).

<<>>

Per affermazione dell'Avv. Caracciolo Pietro, i componenti della "famiglia" Cuntrera venivano ospitati nella "suite" della propria villa, per cui non risultava alcuna registrazione presso alberghi o equipollenti.

<<>>

**Nelle SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott. Adduca in data 23-07-2018 è riportata la personale conoscenza di Chiappetta Rocco.**

Escutere il genitore di Chiappetta Rocco, sulle seguenti circostanze:

- A) vero che era gerente della Banca di San Vincenzo La Costa;
- B) vero che la Banca veniva avviata al commissariamento, provocandogli un grave dispiacere per la soppressione della sua "creatura";
- C) vero che l'Avv. Caracciolo Pietro effettuava ingenti operazioni bancarie ed economiche attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa, anteriormente al suo commissariamento.

<<>>

Nulla è stato chiesto dal Dott. Adduca al Caracciolo sulla **fortuita** circostanza della sua presenza davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione in occasione dell'uccisione del sig. Lanzilotta Luigi.

Correlativamente al suesteso accadimento, chiedo l'accertamento del decesso di **Marrazzo Antonio, malato terminale di cancro, presso il carcere dell'Aquila.**

Chiedo, inoltre, l'accertamento del decesso di **Carelli Santo, malato terminale di cancro, presso la propria abitazione.**

Conseguentemente, accertare l'eventuale correlazione fra l'**omicidio** di Lanzilotta Luigi, l'**omicidio** di Marrazzo Antonio, l'**arresto** dei fratelli Straface, imprenditori in Corigliano Calabro, ed i molteplici interrogatori resi dalla Dott.ssa Straface Pasqualina, ex Sindaco di Corigliano Calabro, presso la **Caserma dei Carabinieri di Sibari (CS).**

Avv. Francesco Antonio Purto

Avv. Alessandro

<<>>

Valuterà la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina la compatibilità dell'affidamento delle indagini investigative alla Polizia di Stato, atteso che la ricorrenza della "Festa della Polizia di Stato" è stata celebrata presso il Comune di Montalto Uffugo, ospiti dell'Avv. Caracciolo Pietro.

<<>>

All'esito delle suestese indagini investigative, chiedo di essere interrogato per ulteriormente dedurre e produrre.

Nomino per questo atto processuale l'Avv. Alessandra Pinto, con ogni facoltà di legge, compresa l'autenticazione della mia firma.

Corigliano - Rossano, 17-01-2019.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti)

Avv. Francesco Antonio Pinto

Avv. Alessandra Pinto

anche per autentica della firma

Avv. Alessandra Pinto



## PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di SALERNO

Codice Ufficio PSAMGUSA - \_\_\_\_ - DC

### DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO ( art. 552 e ss. c.p.p. )

Il Pubblico Ministero, dott.ssa Valleverdina Cassaniello,  
conclude le indagini preliminari relative al procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01.05.1949 (Magistrato – Giudice di Pace di Montalto Uffugo), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Alessandra PINTO, del Foro di Castrovillari, ubicato in Corigliano-Rossano alla Contrada Ralla snc.

Difeso *di ufficio* dall'avv.to **Claudio D'AMATO**, del foro di Salerno, con ivi studio alla via Gen. Armando Diaz nr. 28 - tel.089233263 .

#### IMPUTATO

- 1) **del reato p. e p. dall'art. 595, commi 2 e 3 c.p.** per avere offeso la reputazione di Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) sul detto sito ovvero sulla sezione "casi trattati" degli articoli ove lo stesso Caracciolo, viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell' ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, **come persona informata sui fatti, in ordine ai testuali passaggi: "non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage ...; Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera...; Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo...; Non sono mai stato quell'avvocato che usufruiva della scorta presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela)...; non sono L'avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chigago anni trenta".**  
In Cosenza, in epoca anteriore e prossima al 14 febbraio 2017.

Individuata la persona offesa in:

- **CARACCIOLO Pietro**, nato a Cosenza il 22.06.1959 residente in Montalto Uffugo alla via Garibaldi,16.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti **fonti di prova:**

- Denuncia del dott. Pietro CARACCIOLO datato 14.02.2017;
- Nota 76/17/SPG/AC datata 05.05.2017 della Polizia di Stato –Sez. di PG c/o Procura Salerno;
- Opposizione alla richiesta di archiviazione datata 03.12.2017;
- Nota 76/17/SPG Dir datata 23.07.2018 della Polizia di Stato –Sez. di PG c/o Procura Salerno.

Vista la indicazione della data della prima udienza dibattimentale e del Giudice Monocratico estratta in modo automatico dal Sistema informatico "GIADA";

#### DISPONE

la citazione dell'imputato come sopra generalizzato dinanzi al Giudice \_\_\_\_\_ del Tribunale di Salerno – I ^ Sezione – Giudice dott. D'Agostino Giandomenico per l'udienza del giorno 17.12.2019 (udienza indicata automaticamente dal sistema applicativo)

183

"GIADA") alle ore 09.00 in Salerno, Cittadella Giudiziaria, Aula Monocratico I, per rispondere del/i reato/i di cui sopra, con avvertimento per l'imputato che, non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia;

**invita**

il suddetto, qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il presente decreto viene notificato (art. 161, co. 2, c.p.p.) e, per le altre parti private, mediante deposito nella Segreteria (art. 154 co. 4 c.p.p.);

**avvisa l'imputato**

- a) che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti ex art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato) e che, sempre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può presentare richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ovvero presentare domanda di oblazione, ovvero presentare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.;
- b) che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore di Ufficio

**comunica alla persona offesa che:**

è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale invece, avrà l'obbligo di comparire. In questo ultimo caso, la mancata comparizione, quale testimone, senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà essere inoltre disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria; visto l'art. 80 bis c.p.p.

**avvisa le parti**

- a) che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la Segreteria Dibattimentale- Rito Monocratico sita in **Salerno via Rafastia** e che unitamente ai loro difensori hanno facoltà di esaminarlo e di estrarne copia;
- b) che, ai sensi dell'art. 74 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002, possono essere ammesse, qualora versino nelle condizioni soggettive di cui all'art. 76 del medesimo decreto, al Patrocinio a spese dello Stato, presentando al Giudice che procede la relativa istanza con l'obbligo di retribuire il difensore eventualmente nominato di Ufficio qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

Manda alla Segreteria:

**per la notifica del presente decreto:**

- all'imputato/i con le forme di legge;
- al/i difensori dell'imputato/i e delle persone offese, con le forme di cui all'art. 148 co. 2 bis c.p.p.;
- alla persona offesa presso la residenza od il domicilio dichiarato, o, qualora abbia nominato difensore, a quest'ultimo con le forme dell'art. 148 co. 2 bis cpp ai sensi dell'art. 33 disp.att. c.p.p.;

**per il deposito tempestivo della lista dei testimoni/consulenti tecnici nelle segreteria della sezione penale del Giudice.**

Salerno, 27.02.2019

Depositato il 27.02.2019  
Il Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa Marilena Eliso

Stampa: 27 FEB 2019  
Firma: [Firma illeggibile]

Il Pubblico Ministero  
dott.ssa Valleverdina Cassaniello

Firma: [Firma illeggibile]  
prova  
Stampato: [Stempe illeggibile]